

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	84
DIFESA (IV)	»	111
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	118
FINANZE (VI)	»	148
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	193
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	205
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	217
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	239
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	258
AFFARI SOCIALI (XII)	»	286

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	297
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	312
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	327
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	330
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	332

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto 474 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto 474.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luca SANI (PD), *relatore per la XIII Commissione*, osserva, in via preliminare, che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione sia della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 (c.d. collegato agricolo) sia di quella conferita dall'articolo 2 della legge n. 170

del 2016 (legge di delegazione europea 2015).

Ricorda, infatti, che l'articolo 5, comma 1, del c.d. collegato agricolo ha delegato il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, attraverso l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 25 febbraio 2018) di uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità (comma 1).

In base a quanto previsto dal comma 2, lettera g), il Governo è stato chiamato a provvedere all'armonizzazione e alla razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distor-

sioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti.

Rammenta, altresì, che l'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (quindi entro il 16 settembre 2018), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Segnala che il Governo intende, quindi, esercitare con unico decreto attuativo le due deleghe sopra citate.

A tal proposito, osserva che, mentre il collegato agricolo (articolo 5, comma 3, della legge 154/2016) fissa un termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari (e di dieci giorni per l'eventuale espressione di un secondo parere, nel caso in cui il Governo non intenda recepire i primi), la legge di delegazione europea 2015 (articolo 2 della legge 170/2016), stabilisce un termine di quaranta giorni per i primi pareri (e di venti giorni per l'eventuale espressione di un secondo parere nel caso in cui il Governo non intenda recepire i primi con riguardo alle sanzioni penali). Occorrerebbe quindi valutare gli effetti dei diversi termini e procedure per l'esercizio delle due deleghe, qui esercitate congiuntamente.

Ricorda, inoltre, che è all'esame del Senato, la proposta di legge S. 2811, già approvata dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (A.C. 302).

Passando ai contenuti dello schema di decreto legislativo, che consta di 14 articoli, osserva che lo stesso recepisce ed integra la disciplina europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici – contenuta nel regola-

mento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 – e provvede ad introdurre un sistema sanzionatorio, di natura amministrativa pecuniaria, per le violazioni degli operatori del settore biologico e per quelle degli organismi di controllo,

In qualità di relatore per la XIII Commissione, si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della Commissione Agricoltura.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, identificato nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione dell'attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo di produzione biologica.

Osservo, a tal riguardo, che nessun riferimento espresso è rinvenibile alla disciplina del sistema sanzionatorio (fattispecie e sanzioni) disciplinato dagli articoli 8 e seguenti.

L'articolo 2 reca le definizioni di: « regolamento », « Ministero », « Dipartimento », « biologico », « organismo di controllo », « operatore », « conversione », « vigilanza » e « controllo ».

A tal proposito, il Consiglio di Stato suggerisce, al riguardo, di limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie e dunque a quelle non meramente riproduttive del dettato comunitario; in tal modo è possibile evitare che in caso di modifica alla normativa europea successiva possano sorgere dubbi sull'interpretazione del disposto normativo.

L'articolo 3 disciplina il sistema di controllo. Il MIPAAF è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore, fatte salve le competenze del Ministero della salute in materia di controlli sanitari e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di importazione dei prodotti biologici (comma 1).

Operando una scelta consentita dal Regolamento europeo n. 834/2007, è previsto che il MIPAAF deleghi i compiti di controllo a uno o più organismi (comma 2).

Secondo il Consiglio di Stato tale scelta è apprezzabile a condizione che vi siano

adeguati ed efficaci strumenti di controllo sull'attività compiuta dagli organismi di controllo.

Il MIPAAF è l'autorità responsabile sia dell'autorizzazione degli organismi di controllo, fermo restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 3), sia della vigilanza sugli organismi di controllo e del controllo sugli operatori, salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei territori di rispettiva competenza (comma 4).

Fa presente che nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni si richiede che le regioni vengano poste sullo stesso piano del Ministero quanto a competenza in materia di vigilanza.

Entrambe le competenze sono svolte tramite il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF (comma 5).

Le modalità di svolgimento della vigilanza sono quelle definite nel Reg. (CE) n. 889/2008 e sono finalizzate alla verifica: del mantenimento dei requisiti iniziali che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione; dell'efficacia ed efficienza delle procedure di controllo; dell'imparzialità e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori al sistema; della corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione (comma 6).

Le attività di vigilanza e controllo sono inoltre esercitate dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che ha preso il posto del disciolto Corpo forestale dello Stato, mantenendo, al pari del precedente, la dipendenza funzionale dal MIPAAF (comma 7). Al riguardo, segnala che le regioni, nel parere espresso, chiedono che la competenza faccia riferimento alla sola attività di vigilanza e non a quella di controllo.

I soggetti ai quali è attribuita la competenza in ordine al controllo e alla vigilanza assicurano il coordinamento e la cooperazione con la sottoscrizione di ac-

cordi e protocolli di intesa, utilizzando i dati delle banche dati a disposizione del MIPAAF (comma 8).

L'articolo 4 definisce i requisiti degli organismi di controllo.

Innanzitutto gli enti devono essere accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012 e devono, poi, presentare un'istanza di autorizzazione al Ministero i cui contenuti sono descritti al comma 1.

L'istanza di autorizzazione deve specificare: la procedura di controllo standard che l'organismo si impegna a seguire sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1 dello schema di decreto; le misure di controllo e precauzionali che tale organismo intende applicare; il tariffario da applicare, nonché le misure che l'organismo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze.

A tal proposito rileva che la disposizione risulta di difficile comprensione dal momento che le misure da applicare devono essere tassativamente indicate con atto normativo primario e sono comunque indicate nelle disposizioni successive; pertanto non dovrebbe configurarsi alcun margine di discrezionalità al riguardo da parte dell'organismo di controllo.

Ricorda che tale sistema delle sanzioni che definisce l'elenco di non conformità dei prodotti da agricoltura biologica basato su infrazioni, irregolarità e inosservanze degli operatori ricalca quello già previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2013 del Ministro delle politiche agricole (Disposizioni per l'adozione di un elenco di « non conformità » riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013).

L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali svolgerli; ha durata quinquennale, non è trasferibile, è rinnovabile ed il

relativo provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (commi 3, 4 e 5).

L'autorizzazione viene rilasciata subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e a quelli previsti dal comma 6, che sono posti a tutela della trasparenza, della concorrenza e dell'anticorruzione (commi 2 e 6).

Sul sito istituzionale del Ministero è assicurata la pubblicazione dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati (comma 7).

Gli organismi di controllo non possono svolgere attività diversa dal controllo e non possono fornire beni e servizi agli operatori controllati. Il personale addetto non può svolgere attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre anni consecutivi (comma 8).

Segnala che il Consiglio di Stato rileva, al riguardo, che la previsione di esclusività dell'attività di controllo, seppure non prevista dal regolamento, appare funzionale a prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse e favorisce la trasparenza del sistema. La Conferenza Unificata ha chiesto che si faccia riferimento non agli anni, ma alle visite ispettive consecutive fissate in numero di tre come limite relativo al personale addetto al controllo presso lo stesso operatore.

Lo stesso organismo di controllo non può svolgere attività di controllo sul medesimo operatore per più di cinque anni consecutivi (comma 9).

Osserva che la Conferenza Stato-regioni ha chiesto di sopprimere il comma in esame.

Il personale addetto al controllo assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio (comma 10).

L'articolo 5 chiarisce le modalità dell'attività di controllo svolta dagli organismi a ciò delegati.

L'organismo adotta la procedura di controllo standard le cui modalità sono specificate nell'Allegato 1 e comunica al Ministero un programma annuale di controllo, i cui requisiti minimi sono contenuti nell'Allegato 3 (comma 1).

Agli operatori viene rilasciato un documento giustificativo (che consente l'identificazione, il tipo o la gamma di prodotti soggetti al controllo e il periodo di validità) (comma 2).

Nello svolgimento dell'attività di controllo, gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico; in caso di esito positivo, rilasciano certificazioni; in caso di esito negativo, accertano le infrazioni, le irregolarità o le inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3).

Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che incidono negativamente sulla conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione della documentazione richiesta all'azienda, del rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti degli organismi di controlli e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore e della sua affidabilità, nonché della conformità dei prodotti. In caso di accertamento di una o più infrazioni l'organismo di controllo dispone la sospensione della certificazione per una o più attività o l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

La sospensione comporta il divieto per l'operatore di porre in commercio i prodotti interessati con indicazioni riferite al biologico e l'eliminazione dei riferimenti relativi alla produzione biologica per i prodotti già immessi nel mercato.

L'esclusione comporta il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici; la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi nel mercato (commi 4 e 5).

Le irregolarità sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione e si caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. In caso di accertata irregolarità è prevista la soppressione delle indicazioni biologiche, incluso

il divieto di riportare le indicazioni relative al biologico sull'etichetta o nella pubblicità (commi 6 e 7).

Le inosservanze sono infrazioni di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non incidere nel processo di produzione. L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione da parte dell'organismo di controllo di una diffida scritta che inviti l'operatore a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive per evitare il ripetersi dell'evento. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, viene prevista la reiterazione della diffida con l'indicazione di un ulteriore termine per l'adempimento; in caso di omesso adeguamento, si applica la sanzione prevista dal comma 9 dell'articolo 10 (sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro).

Segnala che il Consiglio di Stato ha rilevato che « l'utilizzo del termine « inosservanza » per descrivere un'infrazione meno grave appare non del tutto rispondente agli obiettivi di chiarezza del dettato normativo, tenuto, altresì, conto che la categoria dell'inosservanza non è richiamata dall'articolo 30 del regolamento ».

Osserva inoltre che la Conferenza Unificata, del pari, ha chiesto che le inosservanze vengano definite inadempienze di lieve entità e non infrazioni.

Fa presente altresì che il Consiglio di Stato ha osservato inoltre che il sistema relativo alle sanzioni per irregolarità deve essere meglio coordinato con il principio generale comunitario di proporzionalità espressamente richiamato dall'articolo 30 del regolamento che così recita: « Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari ».

In relazione a tali rilievi, la Conferenza Unificata ha chiesto di inserire al comma 5, dove si fa riferimento alle conseguenze delle infrazione, l'inserimento della specifica « se pertinente ».

Osserva, infine, il Consiglio di Stato che per le irregolarità non è previsto un meccanismo di diffida. La Conferenza Stato-regioni chiede, al riguardo, di inserire tale previsione.

Il comma 11 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle modalità applicative relative alle comunicazioni e ai profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarità e inosservanze ed alle conseguenti misure.

A tal riguardo ritiene opportuno chiarire se spetti al decreto ministeriale – oppure caso per caso all'organismo di controllo – individuare e tipizzare le specifiche ipotesi che danno luogo a infrazioni, irregolarità e inosservanze.

A suo avviso occorre valutare, inoltre, se le misure di carattere sanzionatorio – individuate dall'articolo 5 – conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità o inosservanze, si possano o debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dall'articolo 10. Si tenga presente che, mentre le misure sanzionatorie previste dall'articolo 5 sono adottate dagli organismi di controllo, la titolarità del potere sanzionatorio è attribuita dall'articolo 11 al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero.

Il comma 12 richiede che sia garantita la tracciabilità del prodotto biologico; a tal fine è istituita una Banca dati pubblica la cui modalità operative sono definite con decreto.

Il comma 13, infine, modifica la denominazione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999) in modo da includere – anche al fine, tra l'altro, del finanziamento della banca dati di cui al

comma precedente – la finalità relativa «agli strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo».

L'articolo 6 definisce gli obblighi degli organismi di controllo.

Questi sono elencati al comma 1 (rinviano in aggiunta a quelli già indicati all'articolo 4, comma 6).

Gli obblighi informativi sono assolti attraverso l'inserimento dei dati nei servizi informatici disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (comma 2).

Ricorda, al riguardo, che la legge n. 154 del 2016 ha previsto, all'articolo 7, comma 2, l'istituzione, presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

L'articolo 7 disciplina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

La sospensione è disposta dal Ministero nei casi elencati dall'articolo 6. La durata della sospensione può variare da tre a nove mesi, decorsi i quali l'organismo deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate. Durante il periodo di sospensione non possono essere acquisiti nuovi operatori; possono essere svolte visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni rilasciate in precedenza.

La revoca è disposta: in caso di perdita dei requisiti previsti; mancato espletamento o gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di controllo; inadempimento delle direttive impartite dall'Autorità vigilante; emanazione di tre provvedimenti di sospensione o raggiungimento di un periodo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione; negli altri casi previsti dall'articolo 27, par. 9, lett. d) del regolamento (che rinviano a numerose disposizioni del testo richiede che l'organismo possieda esperienza, disponga di un numero sufficiente

di persone, sia imparziale ed esente da conflitto di interessi, sia accreditato secondo i criteri UNICEI).

Le regioni propongono al Ministro la revoca o la sospensione dell'autorizzazione (comma 4).

La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento (nulla si dispone in ordine alla sospensione). L'organismo al quale è stata revocata l'autorizzazione non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 5 anni.

Osserva che tale disposizione sembra configurare una sanzione accessoria rispetto alla revoca che andrebbe valutata singolarmente a seconda dei casi che hanno determinato la revoca. Per esempio, nel caso di perdita dei requisiti, il riacquisto degli stessi non dovrebbe impedire il rilascio dell'autorizzazione, che dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi degli operatori. Essi devono assoggettare la loro impresa al sistema di controllo delineato nel provvedimento in esame, a tal fine notificando l'inizio dell'attività all'organismo prescelto.

Gli operatori hanno l'obbligo di: redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività, del sito e dell'unità produttiva; redigere ed aggiornare il documento che prevede quali misure si intende adottare per garantire il rispetto del metodo di produzione biologica; eseguire le misure impartite dall'organismo di controllo, comprese quelle che riguardano fatti accaduti antecedentemente al recesso o all'esclusione dell'operatore; informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse (tale obbligo risulta di difficile interpretazione in quanto sembra riferito al caso in cui le indicazioni siano apposte da un intermediario acquirente diverso dal consumatore; non viene, comunque chiarito a quali tipologia di infrazione, irregolarità o inosservanza sia rapportato tale obbligo); non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di

notifica prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della misura di esclusione (come già rilevato in precedenza, la durata temporale del divieto appare difficilmente giustificabile nel caso in cui l'esclusione, per esempio, sia dovuta al venir meno dei requisiti e questi siano riacquisiti in un arco temporale inferiore a quello previsto); annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici su appositi registri e metterli a disposizione dell'organismo di controllo e del Ministero; adottare un sistema che consenta la tracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione (ricordo, a tal riguardo, che l'articolo 4, comma 12, prevede che gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilità del prodotto biologico nelle transazioni commerciali); comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata e, periodicamente, la natura (sembra da intendersi come tipologia di prodotto alimentare dal momento che la natura sembra riferirsi al prodotto coltivato con metodo biologico) e la quantità di prodotto biologico immesso sul mercato; comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti e l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti.

Con riferimento agli articoli 8 e 10 (che disciplinano le sanzioni amministrative pecuniarie a carico, rispettivamente, degli organismi di controllo e degli operatori), nonché agli articoli 11 e 12 (che dispongono, rispettivamente, in materia di applicazione e di modalità di pagamento delle stesse) rinvia alla relazione della Presidente Ferranti.

Fa presente quindi che l'articolo 13 reca disposizioni transitorie e prevede che gli organismi già autorizzati alla data di entrata in vigore del provvedimento possono continuare ad operare per un periodo non superiore a dodici mesi da tale data, previa presentazione di una nuova domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato.

È previsto inoltre che, in sede di prima applicazione, gli organismi di controllo possono continuare a svolgere l'attività di controllo sugli stessi operatori non oltre diciotto mesi dalla scadenza prevista dal comma 9 dell'articolo 4. Si tratta del termine quinquennale oltre il quale, a regime, l'organo di controllo non può più svolgere controlli sul medesimo operatore.

L'articolo 14 reca l'abrogazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ora superato dalla nuova disciplina dello schema di decreto in esame (comma 1).

Ricorda che il d.lgs. 220/1995 ha introdotto disposizioni attuative degli articoli 8 e 9 del Reg. n. 2092/91/CEE (allora vigente) poi confluite nel nuovo Reg. n. 834/2007, relative al sistema dei controlli nel settore biologico nonché agli obblighi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il rinvio alle norme abrogate, in base al comma 1, da parte di altre disposizioni normative deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo e dei provvedimenti ivi previsti (comma 2).

Segnala che sarebbe opportuno valutare se il rinvio generico a provvedimenti previsti dal decreto legislativo consenta una univoca individuazione dei nuovi riferimenti normativi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nel passare ad esaminare gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che gli articoli 8 e 10 disciplinano l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi da parte, rispettivamente, degli organismi di controllo e degli operatori del settore dei prodotti biologici. Il sistema sanzionatorio individuato dal decreto legislativo – che, come già ricordato, attua la delega prevista dall'articolo 2 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*) della legge n. 170/2016, legge di delegazione europea 2015 – ha lo scopo di rendere più efficace l'apparato normativo previsto a garanzia dell'adempimento degli obblighi degli organismi di controllo e

degli operatori del settore biologico previsto dai Regolamenti n. 834/2007 (articoli 27-31) e n. 889/2008 (articoli 63 e seguenti), fondato su misure amministrative interdittive. Le sanzioni previste dagli articoli 8 e 10 andrebbero, quindi, a integrare il quadro sanzionatorio a carico degli operatori e degli organismi di controllo.

Fa presente che le sanzioni previste a carico degli organismi di controllo e degli operatori non sono di natura penale bensì amministrativa pecuniaria. In ottemperanza alla delega, che fa salve le norme penali vigenti, è stata introdotta la clausola di salvaguardia («*salvo che il fatto costituisca reato*»). In particolare, l'articolo 8 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo per l'inosservanza degli obblighi cui sono tenuti. Le sanzioni sono applicate a chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale). Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni. Un primo catalogo di violazioni da parte degli organismi di controllo (comma 1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Si tratta delle seguenti: rilascio del documento giustificativo o del certificato di conformità all'operatore biologico oltre 30 gg. dalla notifica dell'attività, da parte di questi, all'autorità statale (lett. a); applicazione del tariffario agli operatori in maniera difforme rispetto a quello allegato all'istanza di autorizzazione a svolgere il controllo presentata al Ministero delle politiche agricole (lett. b); mancata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, entro 15 gg. dalla loro deliberazione, delle modifiche giuridiche e organizzative intervenute dopo l'autorizzazione (lett. c); impedimento dell'accesso agli uffici alle autorità (ministeriali) competenti; omissione di informazioni e mancata assistenza necessarie per la verifica (lett. d); impiego di personale privo dei requisiti minimi pre-

visti dall'allegato I (lett. e); omissione, nell'attività di controllo e campionamento, della misure di adeguata analisi del rischio di cui all'allegato I (lett. f); impiego di personale di cui è accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con l'operatore controllato (lett. g); accettazione della notifica di un operatore precedentemente escluso prima del decorso di 5 anni dall'adozione del provvedimento di esclusione (lett. h); omissione della verifica delle azioni correttive da parte degli operatori diffidati o sospesi (lett. i).

Segnala che le violazioni dettate dal comma 2 sono, invece, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro: mancata conservazione per 5 anni dei fascicoli di controllo (lett. a); trasferimento dello stesso fascicolo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di 15 gg. dalla notifica di variazione (lett. a); trasmissione al Ministero del programma annuale di controllo oltre il 15 gennaio (lett. c); mancato aggiornamento professionale del personale (lett. d); mancato utilizzo dei criteri di rotazione degli ispettori (lett. e).

Fa presente che altre violazioni, di minore gravità, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, ovvero (comma 3): mancato aggiornamento dei fascicoli di controllo o mancata adozione del sistema di documentazione per ostacolare la rintracciabilità dell'attività di controllo (lett. a); omesso controllo della regolare conservazione, presso l'operatore, dei documenti e dei certificati rilasciati (lett. b).

Evidenzia che l'articolo 10 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori. Anche in tal caso, le relative violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità. Tali violazioni, come già ricordato, sono sanzionate in via amministrativa salvo che il fatto costituisca reato. Illustra, quindi, le misure sanzionatorie previste dall'articolo 10, in ordine decrescente di gravità della sanzione. Esse sono: la sanzione pecuniaria maggiore — da 5.000 a

30.000 euro – è irrogata all'operatore cui l'organismo di controllo abbia applicato un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico (comma 8). La sanzione pecuniaria si aggiunge a quella amministrativa accessoria e deriva dall'essere incorso in una (o più) delle infrazioni gravi che comportano il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici. La sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro è, invece, applicata (comma 4): a chi non provvede nei tempi previsti dalla legge a mettere in atto le procedure per il ritiro della merce o a comunicare ai clienti la soppressione dei termini riferiti alla produzione biologica; a chi, già fuori dal sistema di controllo (per esclusione o recesso volontario), non comunica la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico. La sanzione pecuniaria da 3.500 a 18.000 euro è applicata a chi utilizza – nella confezione o nell'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori o sui documenti di accompagnamento del prodotto – indicazioni, termini e simboli che possano indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del regolamento (comma 1). La sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro viene irrogata: a chi non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo (comma 5); a chi ha ricevuto dall'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche e non abbia proposto ricorso o quest'ultimo gli sia stato rigettato (comma 6) a colui al quale è stato irrogato un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica (comma 7). La sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro è applicata a chi utilizza, non in conformità con il regolamento, i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione (comma 2). La sanzione pecuniaria da 300 a 1.800 euro è applicata a chi, nell'etichettatura, utilizza il logo comunitario relativo alla produzione biologica in modo

non conforme al regolamento (comma 3). La sanzione pecuniaria minore – da 300 a 1.500 euro – viene irrogata a chi (nel caso di inosservanza, cfr. articolo 5, comma 8) non adempie alle necessarie azioni correttive nel termine stabilito nella seconda diffida scritta di cui all'articolo 5, comma 10 (comma 9).

Fa presente che l'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne individua il procedimento di applicazione. Anzitutto, si prevede che l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni sia il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (comma 1). Nella ipotesi che più violazioni della stessa disposizione (commesse dagli organi di controllo o dagli operatori) siano commesse, anche in tempi diversi, con più azioni e omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, si prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato dettata dal codice penale (articolo 81); in tal caso, quindi, viene applicata la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (comma 2). La legge n. 689 del 1981, legge di riferimento sulle sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato – e quindi del cumulo giuridico delle pene – soltanto in relazione ad illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 8, secondo comma). Come rilevato dal parere del Consiglio di Stato, andrebbero valutate le conseguenze della mancanza di una specifica delega in tal senso da parte del legislatore; ciò, in relazione alla possibile applicazione, nei casi indicati, della disciplina del cumulo materiale delle pene, meno favorevole al trasgressore. La Corte costituzionale (Ordinanza n. 270/2015), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge n. 689 del 1981, ha ritenuto nella legittima discrezionalità del legislatore configurare un particolare trattamento sanzionatorio per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. L'articolo 11 rinvia per l'ac-

certamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla disciplina del citata legge n. 689 del 1981 e delle relative norme di attuazione. Sempre per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni l'articolo 11 dello schema il decreto rinvia, ove ne ricorrano i presupposti, alla applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

Evidenzia, infine, che l'articolo 12 riguarda le modalità di pagamento e le riassegnazioni. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni pecuniarie deve essere effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti, su apposito capitolo del Capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I relativi proventi debbono essere riassegnati per la metà a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il miglioramento dell'efficienza dell'attività di controllo e vigilanza. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Fa presente, quindi, che la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso sul provvedimento in titolo alcuni rilievi, dei quali si terrà conto nell'elaborazione, insieme al collega Sani, della proposta di parere delle Commissioni.

Filippo GALLINELLA (M5S) interviene, in primo luogo, sull'articolo 3, comma 7 dello schema di decreto, in base al quale le attività di vigilanza e controllo sono inoltre esercitate dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che ha preso il posto del disciolto Corpo forestale dello Stato. Osserva, a tale proposito, che le funzioni di vigilanza a livello statale

erano già state attribuite, dalla legge finanziaria del 2006, all'ICQRF. Evidenzia quindi che, per effetto della disposizione sopra richiamata, le stesse funzioni risulterebbero così assegnate a due diversi organi, con conseguenti problemi di coordinamento dell'attività svolta da ciascuno di essi. Occorrerebbe, a suo avviso, creare una cabina di regia presso il MIPAAF per evitare inutili duplicazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 4, comma 1, che, nel definire i contenuti dell'istanza di autorizzazione che gli organismi di controllo devono presentare al MIPAAF, stabilisce che la stessa deve recare la descrizione dettagliata delle procedure di controllo *standard* che l'organismo «intende» seguire. A tale proposito, rileva che sarebbe più opportuno adottare una formulazione della disposizione dalla quale risulti chiaro che l'organismo di controllo «deve» seguire le procedure di controllo *standard* indicate nell'istanza di autorizzazione, sgombrando in tal modo in campo da qualsiasi dubbio circa il carattere facoltativo della stessa procedura.

Esprime apprezzamento per il fatto che il Governo, modificando il testo originario dello schema di decreto, ha accolto la riformulazione dell'articolo 4, comma 6, lettera *d*) in materia di conflitto di interessi, indicata dalla Conferenza Unificata.

Con riferimento alle disposizioni sanzionatorie, si domanda se non sia necessario modificare l'articolo 517-*quater* del codice penale, che punisce con la reclusione la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, inserendovi anche la contraffazione dei prodotti biologici.

Massimo FIORIO (PD), dopo aver premesso che lo schema di decreto in esame ha il merito di chiarire numerosi aspetti del sistema dei controlli, si sofferma sull'articolo 4, comma 9, che prescrive che lo stesso organismo di controllo non possa svolgere attività di controllo sul medesimo operatore per più di cinque anni consecutivi, che è stato oggetto di attenzione da parte della Conferenza Stato-regioni. A tal riguardo, osserva infatti che tale obbligo

rischia in realtà di rendere meno efficace l'attività di controllo che, di fatto, nel passaggio da un organismo all'altro, potrebbe subire un affievolimento.

Associandosi all'osservazione del deputato Gallinella, esprime inoltre apprezzamento per la riformulazione del requisito che attiene al conflitto di interessi di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *d*).

Colomba MONGIELLO (PD) nel sottolineare l'importanza dello schema di decreto nel suo complesso, rimarca in particolare la rilevanza della clausola di salvaguardia che, in ottemperanza alla delega, fa salve le norme penali vigenti.

Ritiene inoltre necessario rendere più stringenti le norme relative agli enti di certificazione; ciò al fine di evitare che la responsabilità per il mancato rispetto delle norme che disciplinano le produzioni biologiche ricada solo sulle aziende sottoposte al controllo, come invece oggi accade. In tali casi gli enti di certificazione continuano ad operare anche successivamente all'emanazione di un provvedimento di

sequestro, che assai spesso colpisce solo le aziende sulle quali tali organismi avrebbero dovuto esercitare il controllo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che, nel corso della prossima settimana, in ragione dell'esame da parte della Camera del disegno di legge di bilancio per il 2018, il programma dei lavori delle Commissioni potrebbe subire delle modificazioni e che le stesse potrebbero riunirsi per svolgere votazioni esclusivamente nella giornata di mercoledì 13 dicembre prossimo, fa presente che in tale data le Commissioni riunite II e XIII potrebbero esprimere il parere sul provvedimento in titolo. Per tale ragione, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni, da sottoporre alla valutazione dei relatori per la redazione della proposta di parere, entro le ore 13 di lunedì 11 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.
- 7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.
- 7-01416 Vallasca: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane (*Discussione congiunta e rinvio*) 14

RISOLUZIONI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.

7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.

7-01416 Vallasca: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane.
(*Discussione congiunta e rinvio*).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta degli atti di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le risoluzioni 7-01394 Galgano e 7-01416 Vallasca saranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00960 Ricciatti, la cui discussione era già stata iniziata dalle Commissioni riunite, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) illustra la risoluzione a sua prima firma, la quale intende contrastare i fenomeni, particolarmente negativi, conseguenti anche alla crisi economica, dello spopolamento e della desertificazione delle zone montane, che purtroppo interessano in particolare modo la sua regione, l'Umbria, in cui 69 comuni su 92 sono classificati come comuni montani.

In tale contesto la risoluzione evidenzia in particolare la necessità di una specifica politica di incentivazione volta a sostenere l'apertura di centri multifunzionali e negozi nei comuni montani, prevedendo inoltre misure fiscali vantaggiose per esercizi commerciali e imprese, così da compensare lo svantaggio geografico di tali aree.

Al riguardo rileva altresì come fra le misure più opportune ed urgenti siano quelle volte ad incentivare il mercato elettronico, al fine di includere nel circuito commerciale anche i comuni, come quelli montani, che ne sono esclusi per ragioni territoriali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 (*Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Emendamenti C. 3792-A Baldelli (Parere dell'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Emendamenti C. 3265-A Romanini (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonomia evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione (2 e 8) contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammento che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporanea-

mente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Il disegno di legge di bilancio in esame, come risultante dall'esame svolto presso il Senato, consta, per la prima sezione, di un articolo unico.

La prima sezione — disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 — contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto al previgente disegno di

legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa. Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora l'ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio. Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste: la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare; la determinazione degli importi dei fondi speciali; la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva; la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi; la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale

previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Passa, quindi, ad esaminare i profili di competenza propri della I Commissione. Rilevano prima di tutto i commi da 124 a 133, che disciplinano i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individuano i censimenti da effettuare dai prossimi anni. Si ricorda che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale. In particolare il comma 124 stabilisce che i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni siano il censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018), il censimento delle imprese, delle istituzioni *non-profit* e delle istituzioni pubbliche (dal 2018) e il censimento dell'agricoltura (dal 2021), prevedendo per l'agricoltura che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010). Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le fonti amministrative e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le rilevazioni periodiche. Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 125 e 126 pongono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT). La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da: archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS; archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli

studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica; archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno; sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas; archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate. Il comma 127 dispone la proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale (articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e degli atti collegati fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Il comma 128 individua gli strumenti che l'ISTAT utilizza per l'effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per: definire l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti; indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico; le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale). Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ai sensi del comma 129, l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e

la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente. Il comma 130 dispone che qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l'adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento geografico, ossia degli strumenti « geografici » per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti. Ai sensi del comma 131, il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie. Il comma 132 stabilisce che sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento –, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 133 reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati.

I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Quanto ai criteri di riparto del fondo, si rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell'interno), allo scopo utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti

locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziato dall'articolo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996. Si stabilisce infine che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo.

I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Le assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in

particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008). La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 703 e 2199. Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca. Ai sensi del comma 174, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Inoltre, il medesimo comma eleva a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra. La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate

per l'eventuale corso di formazione. Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il comma 177 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Il comma 175 riduce il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno.

Il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

Il comma 179 reca autorizzazione al Ministero dell'interno per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti. Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono: risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze

dell'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019. Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019. Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero – salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati.

Il comma 211 istituisce, a decorrere dal 2018, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

Il comma 223 autorizza la spesa di euro 10 milioni annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie – istituito dal decreto-legge n.185 del 2015 con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire natura strutturale allo stesso. I criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal decreto-legge n. 185 del 2015. Sono fatte salve le procedure in corso.

Il comma 229 autorizza, per lo svolgimento di determinati servizi, l'assunzione di assistenti di stadio (i cosiddetti *steward*) con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni della normativa vigente. Il comma riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio (in possesso dei prescritti requisiti) per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori

e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga: ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni); alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) la definizione delle modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto alle suddette attività.

Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell'interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.

Il comma 332 aumenta gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio.

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (la cosiddetta « Operazione strade sicure »).

Il comma 377 autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di euro 10 milioni per il 2018.

Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Mini-

steri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017.

I commi 387 e 388 autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere buoni pasto giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

I commi da 389 a 392 dispongono la corresponsione, per i 10 esperti che compongono il CNEL, di un'indennità e, per il presidente ed i consiglieri del CNEL, del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL. La disciplina di tali indennità e rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL. In particolare il comma 389 dispone, la corresponsione di un'indennità per i dieci esperti del CNEL e del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri). Il comma 390 demanda la disciplina dell'indennità e dei rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL. Il comma 391, apporta alcune modifiche alla legge di stabilità 2015 che ha soppresso ogni emolumento per i membri del CNEL. Le modifiche sono conseguenti alla introduzione delle indennità e dei rimborsi.

I commi 464-466 riguardano risorse per province e città metropolitane. In particolare il comma 464 destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 soppresso dal comma 465. Il

comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura. In particolare, il comma 480, al fine di favorire le fusioni di comuni, modifica l'articolo 20 del decreto-legge n.95 del 2012, incrementando sia l'entità del contributo spettante ai comuni per i processi di fusione, sia l'importo massimo erogabile per tale finalità a ciascun ente locale.

A fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, il comma 481 accresce la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui.

Il comma 665, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane). I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il comma 665, lettera *b*), proroga dal 18 aprile 2018 al 18 ottobre 2018 la durata in carica della Consulta nazionale per il servizio civile, nelle more della costituzione

della nuova Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita dal decreto legislativo n. 40 del 2017.

Il comma 665, lettera *c*) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Il comma 665, lettera *d*) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il comma 666, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di

soggetti pubblici italiani. Le disposizioni oggetto di proroga sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il comma 666, lettera *b*), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

La lettera *d*) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018. A tal fine, la norma novella il comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, spostando il termine in questione al 31 dicembre 2018 in luogo del 31 dicembre 2016 ivi previsto. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. La proroga consente dunque ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando, ai sensi del quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 41-*bis* del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, che esse divengano,

alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

La lettera *f*) del comma 666 proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008).

La lettera *g*) del comma 666 prevede (integrando l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016) la proroga della graduatoria di uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco. Più specificamente, si prevede un'ulteriore proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140; tale graduatoria è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Le lettere da *a*) a *g*) del comma 676, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche. Più specificamente, si posticipa al 31 dicembre 2018: l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1° gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici,

comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011); il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, di cui all'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 216 del 2011; le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 150 del 2013); il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016; il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014; il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo (di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera *b*) dello stesso comma 365) (lettera *e*)); la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto

legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine – quello appunto qui posticipato di un anno; il termine entro cui le Province possono prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Il comma 676, lettera *f*), proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia per concorso, disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 680 reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001. Il comma in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con « riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 », di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all'articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le com-

petenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti « per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite » e comunque « sino all'adeguamento dei rispettivi statuti ».

Passando alla seconda sezione, fa presente preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare – rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare – la Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione. Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Si fa notare che la Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da: lo stato di previsione dell'entrata; gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri; il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio. Ciascuno stato di

previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi: la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi; l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti; il riepilogo delle dotazioni di ogni programma; il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

L'articolo 9 del disegno di legge di bilancio reca, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2018, in conformità con l'annesso stato di previsione. Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali») sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le unità di voto e i capitoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Missione 3) il cui stanziamento

può essere integrato con prelievi dal Fondo di cui all'articolo 1, legge n. n. 1001 del 1969 (cap. 2676). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per dare attuazione alle disposizioni relative ai trasferimenti erariali agli enti locali, recate dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 446/1997 (riduzione fondo ordinario province), dall'articolo 10, comma 11, legge n. n. 133 del 1999 (trasferimenti in proporzione al gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica) e dall'articolo 8, comma 5, legge n. n. 124 del 1999 (riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione al trasferimento del personale ATA). Il comma 5 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (articolo 1, comma 562, legge n. 266 DEL 2005; articolo 34, decreto-legge n. 159 del 2007 e articolo 2, comma 106, legge n. 244 del 2007). Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare per il 2018 le occorrenti variazioni compensative di bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province (decreto legislativo n. 23 del 2011 e n. 68 del 2011). Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza

(articolo 14-*bis*, decreto legislativo n. 286 del 1998). Il comma 8 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (articolo 14-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998). Il comma 9 conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del Ministro dell'economia 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), che disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione. Il comma 10 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali. Il comma 11 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la corrispondenza delle competenze dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con

Poste italiane S.p.A., ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020, il numero e la denominazione dei programmi di spesa risultano invariati rispetto all'esercizio precedente, nel quale invece avevano subito una parziale riorganizzazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), come riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016. Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa. Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 33 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero. Il disegno di legge di bilancio 2018-2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 24,360,8 milioni di euro per il 2018, 23.740,7 milioni per il 2019 e 23.633,2 milioni per il 2020. Poiché il rimborso delle passività finanziarie (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 16,4 milioni nel 2018, 17,3 milioni nel 2019 e 18,3 milioni nel 2020, gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 24,377,2 milioni di euro per il 2018, 23.758 milioni per il 2019 e 23.651,5 milioni per il 2020. In termini di cassa, le spese complessive del Ministero dell'interno risultano pari a 26.101,8 milioni di euro per il 2018, 23.877,2 milioni per il 2019 e 23.617,1 per il 2020. Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero dell'interno nel triennio di rife-

rimento un andamento crescente per il 2018, con un aumento della spesa sia di parte corrente che in conto capitale. Per il 2019 e il 2020 si conferma l'andamento crescente, con una lieve flessione rispetto al 2018. Lo stato di previsione della spesa del Ministero espone, a legislazione vigente (BLV), per l'anno 2018, al netto del rimborso delle passività finanziarie, spese finali pari a 23.534 milioni di euro. Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente (BLV), la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di bilancio, come modificata al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 826,6 milioni di euro (+ 3,5 per cento), di cui circa 672 milioni di spesa corrente e 155 di spesa in conto capitale. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la Sezione II determinano un aumento della spesa pari a circa 29,3 milioni di euro, sempre dal lato della spesa corrente (di cui 0,2 milioni determinati da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di circa 797 milioni di euro, di cui 642 dal lato della spesa corrente (2,6 milioni in dipendenza da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato) e 155 milioni per le spese in conto capitale.

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a 24.377,2 milioni di euro per il 2018, che risultano in aumento rispetto al 2017, per quanto riguarda sia le previsioni iniziali, sia le previsioni assestate. Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati per il 2018 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza il 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale. Con riferimento alle modifiche della sezione II, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna «Variazioni

a. 23 c. 3 lett b)) includono anche gli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017, nonché gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di *spending review* 2018-2020 per ciascun ministero (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009). Per alcuni ministeri, tali obiettivi di riduzione della spesa sono stati attuati anche con modifiche di sezione I. Dalla tabella annessa al disegno di legge di bilancio in esame il concorso del Ministero dell'interno ai predetti obiettivi di *spending review*, sono pari complessivamente, in termini di saldo netto, a 32,1 milioni per il 2018, 33,1 milioni per il 2019 e 32,1 milioni per il 2020, di cui 29,1 milioni per il 2018, 30,1 milioni per il 2019 e 29,1 milioni per il 2020 ascrivibili ad interventi di sezione II e 3 milioni per ciascuno degli anni del triennio ascrivibili ad interventi di sezione I. Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche nel 2018, la maggior entità del risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che, insieme con la missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano, rispettivamente, circa il 46 per cento e il 32 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Si conferma, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5 per cento degli stanziamenti complessivi. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio è assegnata una dotazione pari a circa 570 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2017. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 548,4 milioni di euro nel 2019 e a 531,2 milioni di euro nel 2019. Le risorse sono attribuite, a partire dal 2017, all'unico programma della mis-

sione: 1.1. Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2). Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio comportano un incremento di 3 milioni di euro nel 2018 (+0,5 per cento). All'esito di tale intervento, lo stanziamento finale della risulta dunque pari a 572,8 milioni di euro nel 2018, 548,4 milioni di euro nel 2019 e 531,2 milioni di euro nel 2020. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche. La missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell'interno continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017: 2.1. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9); 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 10.341,9 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2017 di 1.471,5 milioni sulla legge di bilancio 2017 (+17 per cento) e di 1.237,8 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017 (+14 per cento). Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 10.206,1 milioni di euro nel 2019 e a 10.149,5 milioni di euro nel 2020. Rispetto a tale la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra, con la manovra in esame, un incremento complessivo di 772 milioni di euro (+7,5 per cento) per il 2018. Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 461 milioni nel 2019 e 547 nel 2020. Gli effetti finanziari della manovra sulla missione riguardano esclusivamente il Programma 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) e sono determinati, in via

principale, da interventi di sezione I, che determinano un aumento delle previsioni di spesa pari a circa 795 milioni di euro. A fronte di tali disposizioni, gli interventi direttamente operati in sezione II fanno registrare una lieve riduzione degli stanziamenti complessivi del programma, pari a 22,8 milioni di euro nel 2018. All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II, come modificate dal Senato) risulta dunque pari a 11.114 milioni di euro nel 2018, 10.667 milioni di euro nel 2019 e 10.697 milioni di euro nel 2020. La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 7.792,1 milioni di euro per il 2018, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2017 (+384 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e +6 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 7.755,8 milioni di euro nel 2019 e a 7.767,7 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (7.792 milioni) la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra nel 2018 una lieve riduzione, pari a circa 500 mila euro (-0,01 per cento). Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,7 milioni nel 2019 e 4,7 nel 2020. In tale quadro, gli interventi direttamente operati in sezione II fanno registrare una riduzione degli stanziamenti a legislazione vigente, per complessivi 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio, come modificata nel corso dell'esame della manovra al Senato, comportano invece un incremento della Missione per il 2018 di 1,2 milioni di euro, che riguarda tutti i programmi della missione e concerne principalmente le competenze fisse e accessorie del personale. In particolare: il programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che registra un incremento complessivo di circa 0,54 milioni di euro per il 2018. Il

programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un incremento di 0,34 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP; il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un incremento di 0,32 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 7.791,7 milioni di euro nel 2018, 7.753,1 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, si segnala inoltre che disposizioni della sezione I (articolo 1, commi da 171 a 176) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato a finanziare l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il fondo è allocato nel seguente capitolo di nuova istituzione: cap. 3057, che reca stanziamenti pari a 1,7 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019 e 50,6 milioni di euro per il 2020. Per quanto riguarda la Missione Soccorso civile, nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, è assegnata una dotazione pari a 2.130,5 milioni di euro nel 2018, in aumento rispetto all'esercizio 2017 (+200 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e -42 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2019 e a 2.117,8 milioni di euro nel 2020. Gli stanziamenti complessivi della Missione presentano una riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018 (-0,1 per cento), come evidenziato nella tabella che segue, che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3), derivanti esclusivamente da interventi di Sezione II.

L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2018, 7.752,9 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 2.507,4 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2017 (+413,5 milioni) e in riduzione rispetto ai dati risultanti all'esito della legge di assestamento 2017 (-254 milioni). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 2.357,5 milioni di euro nel 2019 e a 2.348,4 milioni di euro nel 2020.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente la Missione registra nel 2018 un incremento complessivo di 60,1 milioni di euro (+2,4 per cento). Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 110,1 mln nel 2019 e 10,8 nel 2020. La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un rifinanziamento pari a 57,6 milioni di euro nel 2018, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio incrementano le risorse per complessivi 2,5 milioni di euro. Gli interventi in sezione II hanno determinato un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli: cap. 2351/2 – Spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, che vengono aumentati di 50 milioni di euro nel 2018 e di 100 milioni nel 2019. Il capitolo espone, a legislazione vigente, spese pari a 1.600 milioni di euro l'anno nel triennio 2018-2020, comprensivo dell'incremento di 600 milioni disposto a partire dal 2017 per adeguare le spese alle reali necessità. Gli interventi operati con il disegno di legge di bilancio aumentano la dotazione complessiva del

capitolo, che risulta pertanto pari a 1650 milioni per il 2018 e 1.700 per il 2019; cap. 2309 – Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che, a seguito di una modifica approvata alla sezione II durante l'esame al Senato, sono aumentate di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 900 mila euro per il 2020; cap. 2341 – Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, le cui risorse aumentano di 7,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (il capitolo, a legislazione vigente, reca 4,6 milioni di euro). Inoltre, l'articolo 1, commi da 168 a 170, della sezione I del disegno di legge, introdotti nel corso dell'esame al Senato, aumentano di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo, destinando tali risorse all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di vittime di determinati crimini. Nell'ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti: cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che, in linea con il 2017, reca autorizzazione di spesa pari a 395,6 milioni di euro per il 2018, 393,3 milioni per il 2019 e 389,3 milioni per il 2020; cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che resta invariato rispetto all'esercizio 2017 e dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; cap. 2362 – Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, che espone risorse pari a 150 milioni di euro per il 2018, in applicazione dell'articolo 16, co. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che ha autorizzato tale spesa quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.567,5 milioni di euro nel 2018, 2.467,6 milioni di euro nel 2019 e a 2.359,2 milioni di euro nel 2020. Oltre ad un aumento delle risorse complessive allocate aumenta anche il

peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero (dall'8,6 per cento secondo i dati del consuntivo 2016, al 10 per cento con la legge di assestamento 2017 e al 10,5 per cento nello stato di previsione del Ministero per il 2018). Per quanto concerne le politiche di immigrazione, si ricorda inoltre che disposizioni della sezione I (articolo 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Infine, la Missione 6 evidenzia una riduzione di 6 milioni di euro (-2,9 per cento), rispetto alla dotazione a legislazione vigente, determinata dalla manovra di bilancio. La variazione riguarda interventi di sezione II per quanto riguarda il Programma « Servizi e affari generali », che comportano una riduzione di 1,7 milioni di euro delle previsioni di competenza per il 2018. Si segnalano, inoltre, due modifiche derivanti dalla Sezione I, connesse ai seguenti interventi: l'autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno (articolo 1, comma 179), i cui oneri, pari a 7,2 milioni di euro nel 2018 e 7,4 milioni a decorrere dal 2019, sono in parte (pari a 5,4 milioni di euro nel 2018) posti a carico del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti (cap. 1086); l'autorizzazione di una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 (cap. 2913) per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo (articolo 1, comma 178). All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2018,

7.752,9 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17). A legislazione vigente (BLV), gli stanziamenti di competenza della Missione ammontano a circa 2.244 milioni di euro per il 2018. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera a)), mentre si registrano variazioni in riduzione (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)), pari a complessivi 5,9 milioni di euro.

Accanto a ciò le disposizioni della prima sezione non hanno effetti contabili sulle previsioni di spesa della Missione. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.238,2 milioni di euro nel 2018, 2.234,1 milioni di euro nel 2019 e 2.233,9 milioni di euro nel 2020. A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi: il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali; il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa

referibili. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.1, sono pari a 1.768,31 milioni di euro per il 2018 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo. Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2018 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2017. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.3, sono pari a 475,8 milioni di euro per il 2018. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 467,9 milioni di euro nel 2019 e a 467,7 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2018 una riduzione, pari a 5,9 milioni di euro, collegata a riduzioni su diversi capitoli di spesa per interventi, ad opera della sezione II del bilancio. Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,2 milioni nel 2019 e 2,2 nel 2020. Pertanto, le previsioni complessive del programma nel bilancio integrato risultano pari a 469,9 milioni di euro nel 2018, 465,7 milioni nel 2019 e 465,5 nel 2020. All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 332,3 milioni di euro per il 2018, 332,1 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2018 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2017. Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza

del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, senza scostamenti rispetto all'esercizio 2017; alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 24,8 milioni per il 2018, 22,1 milioni per il 2019 e 17,1 nel 2020. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 44,4 milioni di euro del capitolo 2108 nel 2018, nonché di 45,2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 69,2 milioni di euro per il 2018, in linea con i dati del 2017. Le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 67,3 milioni per il 2019 e di 62,3 milioni di euro per il 2020. Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211.

In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il

Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2018 pari a 0,9 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,29 milioni di euro. La sezione II del bilancio opera un definanziamento di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 322 mila euro nel 2018, 138 mila nel 2019 e nel 2020. Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative: alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4); alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); alle spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 185 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020; ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), pari nel bilancio a legislazione vigente a 263,4 milioni di euro per il 2018, (analogamente alle previsioni per il 2017), 265,4 milioni per il 2019 e per il 2020; alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709 – istituito nel 2017), le cui risorse ammontano a 20 milioni per il 2018, in base alla legislazione vigente; alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nel legge di stabilità 2014

(legge n. 147 del 2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Emanuele FIANO (PD) auspica sia possibile rivalutare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di concedere ai gruppi un maggiore tempo per proporre eventuali modifiche al provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rispondendo al deputato Fiano, avverte che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione degli emendamenti può essere fissato alle ore 11 della giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Atto n. 480.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Emendamenti C. 3792-A Baldelli.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Emendamenti C. 3265-A Romanini.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze

legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo Movimento cinque stelle in Commissione giustizia</i>)	80
Sui lavori della Commissione	62

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambroso sulla riunione svolta a Bruxelles il 24 novembre 2017 del « Gruppo ad alto livello sulla radicalizzazione »	62
Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sulla riunione interparlamentare svolta a Bruxelles presso il Parlamento europeo il 21 novembre 2017 sul tema « La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo »	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonomia evidenza contabile.

Rammenta che quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, fa presente che oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la

Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Rammenta che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ciò premesso, in sostituzione del relatore, onorevole Verini, segnala che, per quanto di interesse della Commissione Giustizia, gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio 2018 mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. Il disegno di legge interviene con riguardo a diversi Fondi. Istituisce, anzitutto, due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il primo Fondo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, da un lato, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con par-

ticolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), dall'altro al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273). Il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279).

Rileva che il disegno di legge, poi, aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di *stalking* nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Il Fondo di rotazione è quindi ridenominato per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio (co. 168-170). Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata – al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario – per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. La definizione delle modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale (co. 277 e 278). Si prevedono, inoltre, interventi sul personale. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato: ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla norma-

tiva vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato (20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (co. 282-283); ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, in parte provvedendo mediante riduzione del Fondo (istituito dalla Legge di Stabilità 2015; articolo 1, co. 96, legge n. 190 del 2014) per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico (co. 286-288).

Rammenta che sono estese ad altre figure – oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti – le misure già previste per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (co. 290). Sono poi aumentati gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni (co. 284-285). È determinato in 25 unità l'organico dell'Ufficio del Garante per i detenuti (co. 280-281), con conseguente aumento (di 100 mila euro) dello stanziamento per il suo funzionamento. È infine aumentato di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali (co. 682).

Fa presente che altri interventi riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari. Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile.

Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per 11 mensilità. Per il solo triennio 2018-2020 si consente, inoltre, l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche di magistrati addetti all'ufficio del massimario (co. 534-554). Collegata a tali ultime disposizioni è la riduzione da 400 a 350 del numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello (co. 385).

Rileva che il disegno di legge modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) (co. 274). In relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (co. 275).

Evidenzia che altre proroghe previste dal disegno di legge riguardano: il termine – portato al 31 gennaio 2019 – entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con – i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (co. 666, lett. c); i termini di efficacia (portati al 31 gennaio 2021) di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna

ed esterna (AISI, AISE e DIS) (co. 666, lett. d); il termine (portato al 31 dicembre 2018) per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati (co. 667, lett. e); l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro (il termine è differito al 31 dicembre 2018) (co. 675); il termine (portato al 1° gennaio 2019) per il deposito della copia cartacea dei ricorsi nel processo amministrativo già depositati in via telematica (co. 677).

Rammenta che il disegno di legge contiene poi ulteriori misure concernenti: l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato (co. 289); l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell'agente immobiliare che esercita l'attività senza idonea garanzia assicurativa (co. 564).

Nel passare ad esaminare più dettagliatamente le disposizioni della prima sezione di interesse della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 1, commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.

In proposito, fa presente che le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'ac-

cesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile). Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto articolo 8 – coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia). Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante « Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ».

Segnala che il comma 120 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso

(comma 166). Il comma 167 stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166. I commi da 168 a 170 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Lo stesso Fondo di rotazione è ridenominato (comma 170) per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio. I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. Di questi, 861 unità riguardano assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria (50 nel 2018). A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a

40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017.

In particolare, rammenta che il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, non vi sono effetti finanziari sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in

esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248). In particolare, il comma 243 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Si prevede, altresì, che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia). Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze. Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia. Il comma 244 prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all'attività di monito-

raggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania. I commi 245 e 246 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il comma 247 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.

Evidenzia che le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto: l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009; l'articolo 3-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015; l'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania; l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.

Fa presente che i commi 272 e 273 istituiscono nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato: al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici; al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Rammenta che per assicurare l'invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 mln di euro della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione. Il comma 274, introdotto dal Senato, modifica la disciplina delle notificazioni a

mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017). Il comma 274 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-*bis* a 97-*quinquies*, al fine assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.

In proposito, evidenzia che il comma 97-*bis* modifica la legge n. 890 del 1982, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. In particolare, inserendo due ulteriori commi all'articolo 1 – relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (lett. *a*)) precisa: che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'articolo 5, co. 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dalla legge n. 124/2017; che la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse (di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982) deve essere effettuata da un unico operatore.

Fa presente che viene inoltre modificato l'articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. *b*), per sostituire all'attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia. All'articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. *c*) le seguenti modificazioni: ogni riferimento all'ufficio postale o all'Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell'operatore postale; per le notificazioni in materia penale, civile e

amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene; l'operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l'esecuzione del servizio.

Rammenta che la lettera *d*) modifica l'articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all'avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell'ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione. L'articolo 6 della legge n. 890 – oggi relativo all'obbligo per l'Amministrazione postale rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all'indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare – è sostituito (lett. *e*) con una disciplina che impone all'operatore postale, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l'originale. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto. Anche l'articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. *f*). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull'ipotesi di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento stabilendo che: se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto

del piego; in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare; l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo; la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.

Segnala che con la sostituzione dell'articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l'ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l'operatore postale dovrà assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all'operatore postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Fa presente che la riforma, inoltre: sostituisce l'articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (lett. h) vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito – gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente; abroga (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori; modifica (lett. l) l'articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vec-

chio decreto legislativo n. 29 del 1993, con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e abrogare altre previsioni ormai superate; inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-*bis* (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.

Evidenzia, inoltre, il comma 274 interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi: il comma 97-*ter*, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al « punto di accettazione » e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al « punto di deposito »; il comma 97-*quater*, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso articolo 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come « incaricati di un pubblico servizio »; il comma 97-*quinquies*, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-*bis* a 97-*quater* acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'articolo 5, co. 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 261 del 1999).

Rammenta che il comma 275, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Il

comma 275, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 25-*quinquies*, prevedendo – per l’anno 2018 – che le autorizzazioni agli accordi locali, tra comuni e uffici giudiziari, per le manutenzioni siano rilasciate dal Ministero della giustizia, secondo i criteri fissati nella convenzione quadro, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse del nuovo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1550) appositamente istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge di stabilità 2015. Il citato comma 3 prevede attualmente che le citate autorizzazioni siano rilasciate nei limiti massimi complessivi del 15 per cento per l’anno 2015, del 20 per cento per l’anno 2016 e del 15 per cento per l’anno 2017, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione. Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell’interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui. I commi 277 e 278 prevedono l’iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all’entrata – al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario – per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale. Il comma 277 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono. Una prima

novella (lettera *a*)) introduce due nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*. Il nuovo comma 2-*bis* dispone l’allocazione in apposite gestioni separate del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma: lettera *a*) del comma 2-*bis*: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, della Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942). Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate – entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione – sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell’attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell’impresa disciplinato dall’articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre – con la sentenza dichiarativa del fallimento – l’esercizio provvisorio dell’impresa o di specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, fissandone la durata. A tale riguardo occorre rilevare che il comma 2 dell’articolo in epigrafe modifica l’articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame.

In particolare, evidenzia che si sopprime, al primo comma, la possibilità – da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore – di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l’integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce

che, nel periodo di intestazione « Fondo unico giustizia » del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A. (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, decreto-legge n. 143 del 2008); lettera *b*) del comma 2-*bis*: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione; lettera *c*) del comma 2-*bis*: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile. L'articolo 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito; lettera *d*) del comma 2-*bis*: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Il nuovo comma 2-*ter* dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all'assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono « costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-*ter* ». Il citato comma 6-*ter* è inserito dalla lettera *c*) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al

comma 2-*bis* e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuamente rilevati e pubblicati. La banca o l'ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell'articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-*ter* è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto. La novella di cui alla lettera *b*) reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-*bis*, intestino al « Fondo unico giustizia » i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla lettera *d*)) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50 per cento delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008.

Evidenzia che il comma 279 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Dallo stato di previsione del Ministero della giustizia per

il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell'ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all'interno del programma Amministrazione penitenziaria. Il comma 280, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dell'Ufficio del Garante per i detenuti, fissando in 25 unità l'organico del relativo personale. Il comma 281 demanda a un DPCM la definizione della struttura e della composizione dell'Ufficio. I commi 282-283 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. I commi 284-285 incrementano le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, e aumentano gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Faccio presente che tale aumento ammonta al 25 per cento della quota spettante a questi ultimi è compensato dalla soppressione, a opera dello stesso comma 285, del secondo periodo del vigente comma 4 dell'articolo 9 che destina il 25 per cento delle somme recuperate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Rimane ferma, invece, la destinazione del rimanente 25 per cento delle stesse somme al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). I commi 286-288 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il comma 289 interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le

spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato. Il comma è articolato nelle lettere *a)* e *b)*. La lettera *a)*, interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 89 del 1931. La lettera *b)*, aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata legge n. 89 del 1913. Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9, il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale. Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento. Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento. Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114. Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del

notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo n. 82 del 2005, le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell’archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell’obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

Fa presente che il comma 290 modifica il comma 1 dell’articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 132 del 2015, al fine di estendere ad altre figure – oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti – le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria. Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrano al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun dicastero, come definiti nel DPCM 28 giugno 2017. Sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale DPCM ha riparto il suddetto importo tra i singoli dicasteri. In particolare, gli obiettivi di riduzione di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, in termini di indebitamento netto, relativi alla Giustizia sono 36 milioni di euro per il 2018, 39 milioni di euro per il 2019 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 383 sopprime la norma che prevede, nell’am-

bito delle operazioni di permuta gestite dall’Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all’uso governativo, come assolutamente prioritarie le permuta riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d’Appello. È pertanto soppressa l’autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016. Il comma 385 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle corti d’appello. Il risparmio di spesa derivante dalla misura per il bilancio del Ministero della giustizia viene quantificato in un milione di euro. La disposizione va letta in combinato con i commi 534 e 554 che prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione. Il comma 386 interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia. Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento penitenziario per gli appartenenti alla polizia penitenziaria. La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti per il 2018 e il 2019, l’Ente di assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell’esercizio di compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

Evidenzia che, per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione. Il

comma 534 riconduce le finalità dell'intervento all'esigenza di smaltire i procedimenti civili tributari pendenti in Cassazione e stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. A tal fine, il comma 535 prevede la nomina – « straordinaria e non rinnovabile » di un numero massimo di 50 giudici ausiliari. Il comma 536 prevede che i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio); la nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari). In base al comma 537, possono essere chiamati a ricoprire l'incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni, in pensione da non più di 5 anni; che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni; e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età. Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni (comma 544). I requisiti di nomina (comma 538) ricalcano quelli previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d'appello per lo smaltimento dell'arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario). Inoltre, è previsto che non possano essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che siano o siano stati (nel triennio precedente) membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali,

sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro un mese (comma 541). La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica (comma 542). Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all'esercizio della professione di avvocato (comma 546). Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall'incarico, dimissioni e revoca; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione – la revoca dell'ausiliario che non abbia definito almeno 150 procedimenti tributari all'anno (comma 549). La cessazione dall'ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del CSM (comma 551). È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, « dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria »), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute (comma 552). Il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'articolo 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applica-

zione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame il comma 554 dispone un'autorizzazione di spesa (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici): di 400.000 euro per il 2018; di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020; di 150.000 per il 2021. Il comma 564 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell'agente immobiliare che esercita l'attività senza idonea garanzia assicurativa. Il comma 665, lettera c), proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie di informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Il comma 665, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali...) che a sua volta ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis. Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (articolo 5, comma 8).

Fa presente che l'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano

assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il comma 665, lett. d) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Rammenta che la disposizione in esame proroga le disposizioni a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (articolo 8, comma 2) recante sia misure urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Si tratta, in primo luogo, della possibilità di

estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'articolo 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007). In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti: partecipazione ad associazioni sovversive (articolo 270, secondo comma); assistenza agli associati (articolo 270-ter); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (articolo 302); partecipazione a banda armata (articolo 306, secondo comma); istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (articolo 414, quarto comma).

Evidenza che la seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione. La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, è consentito comunicare con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione. Infine, viene prorogata anche la misura che consente all'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e

dell'AISE – di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Il comma 666, lettera e), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reparti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati. La disciplina transitoria dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione. L'effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all'adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall'emanazione di tale regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016. L'articolo 35 del regolamento ha previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento). Non era, quindi, fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti. Il comma 674 differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro. L'articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull'articolo

91 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti: beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo; titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. La disposizione entra in vigore il 19 novembre 2017.

Evidenzia che il disegno di legge di bilancio interviene (modificando la legge del 2017 e non direttamente il codice antimafia da essa novellato) sull'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Viene introdotta una disciplina differenziata: coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all'obbligo (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma); coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018.

Ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (cfr. A.C. 4741, articolo 19-terdecies), approvato in definitiva dalla Camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l'articolo 91 del codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro. A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi eu-

ropei: coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017); coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).

Evidenzia che il comma 677 proroga dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati in via telematica. Il comma 682 aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali. Con l'intervento si intende garantire l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento (UE) 2016/679 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – sia dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (a tale direttiva non è ancora stata data attuazione in Italia). La disposizione in esame intende, inoltre, fare fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ».

Fa presente che l'articolo 6 del disegno di legge di bilancio chiude per il Ministero della Giustizia la prima sezione ed apre ai contenuti della seconda. La disposizione, infatti, autorizza l'impegno e il pagamento

delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, con riguardo alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma « amministrazione penitenziaria » e nel programma « giustizia minorile e di comunità », afferenti alla missione « giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2018.

Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge, evidenzia che lo stato di previsione del Ministero della giustizia si articola in 2 missioni e 6 programmi. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 4768, Tab. 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi: *pro quota* la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa; Amministrazione penitenziaria; Giustizia civile e penale; Giustizia minorile e di comunità; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria.

Fa presente che *pro quota*, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Rammenta che nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le 7 priorità politiche dell'azione del Ministero, come stabilite

dall'Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 29 settembre 2017). In particolare, le priorità politiche del Ministero della Giustizia sono: il completamento di una politica coerente sul personale. Si fa riferimento alla valutazione delle nuove piante organiche, al completamento delle assunzioni, alla riqualificazione del personale e alle verifiche sul funzionamento dell'ufficio per il processo; l'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione con particolare riferimento allo sviluppo dei software per il Processo Penale Telematico e degli applicativi necessari all'estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace; il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, da conseguirsi anche portando a compimento il processo di rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo e proseguendo negli interventi di sviluppo di moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati; la razionalizzazione della spesa e l'efficientamento delle strutture. In particolare, il Ministero si prefigge il rafforzamento del programma di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi; il rinnovo della convenzione con Equitalia Giustizia, anche in vista dell'ampliamento delle attività affidate a tale società; la ristrutturazione delle funzioni di determinazione dei costi delle intercettazioni; la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari; una giustizia più attenta alle domande. Con questo obiettivo il Ministero di riferisce alla realizzazione di una diffusa rete di sportelli di prossimità per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti con minori risorse, economiche e culturali, e in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie; passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la costruzione di un nuovo modello detentivo, che passa per il potenziamento

delle strutture destinate all'esecuzione penale esterna; l'ulteriore adeguamento delle condizioni di detenzione al pieno rispetto della dignità umana attraverso l'individuazione di opzioni trattamentali sempre più personalizzate; la verifica della concreta attuazione della vigilanza dinamica; l'implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari. Occorrerà inoltre rafforzare l'esecuzione penale esterna dotandola di adeguate risorse umane e tecnologiche e realizzare una nuova politica per la giustizia minorile; l'ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare nel processo attuativo del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea. La cooperazione dovrà essere ulteriormente estesa, secondo il diritto internazionale convenzionale, in materia di lotta al terrorismo internazionale e nell'ambito degli strumenti di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine. Occorrerà infine procedere alla ratifica del II Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria e portare a compimento le iniziative negoziali bilaterali in corso, promuovendone di nuove ove necessario.

Sulla base di queste priorità i 5 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) del Ministero hanno formulato gli obiettivi della loro azione.

I cinque Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della giustizia sono i quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia DAG; Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria DOG; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) nonché il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Fa presente che lo stato di previsione del Ministero della giustizia, a seguito delle modifiche approvate in Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 8.255,7 milioni euro nel 2018, 8.419,0 milioni di euro per il 2019 e 8.370,7 milioni di

euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero per il 2018 sono pari a 8.566,9 milioni di euro. Rispetto al 2017, il disegno di legge di bilancio 2018 prevede per il Ministero della giustizia stanziamenti di competenza in aumento (+117,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2017; + 323,5 rispetto al bilancio 2017). Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2018 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dal 1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; si tratta di un dato confermato anche dalle previsioni 2018.

Analizzando la spesa per Missioni e programmi, evidenzia che le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2018, pari a circa 8 miliardi e 257 milioni di euro, sono ripartite tra due missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (quasi il 98 per cento) assegnate alla missione Giustizia. La missione n. 6, « Giustizia », dotata di stanziamenti di competenza pari a 8.464,3 milioni di euro, a partire dal 2017, non è più di integrale pertinenza del Ministero della giustizia. Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell'economia e sono esposti in tabella n. 2. In particolare, il Ministero dell'economia è responsabile dei seguenti programmi: 6.5. Giustizia tributaria, di pertinenza del Dipartimento delle finanze: 203,1 milioni di euro; 6.7. Giustizia amministrativa, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 169,6 milioni di euro; 6.8. Autogoverno della magistratura, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 14,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della giustizia, rammenta che nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 8.077,3

milioni di euro (+88,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2017). La missione è articolata in 4 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria – 2.797,4 milioni di euro; 1.2. Giustizia civile e penale – 3.940,0 milioni di euro; 1.3. Giustizia minorile e di comunità – 250,7 milioni di euro; 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – 1.089,0 milioni di euro.

Per quanto concerne il programma 1.1: Amministrazione penitenziaria – cui sono tradizionalmente ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria – evidenza che esso è interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2018 è pari a 2.797,5 milioni di euro (di cui: spese correnti: 2.720,7 milioni; spese in conto capitale: 7,8 milioni.), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+34,3 milioni). Il bilancio dell'amministrazione penitenziaria – così come tutto il bilancio del Ministero della giustizia – non prevede rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lett. a); sono invece presenti alcuni rifinanziamenti e definanze (articolo 23, comma 3, lett. b) che determinano un aumento delle previsioni pari a 6,5 milioni di euro, ed effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 9,7 milioni di euro. Tra i rifinanziamenti, spiccano i 5 milioni del capitolo 1765, relativo agli sgravi fiscali e alle agevolazioni per le imprese che assumono detenuti, e i 5 milioni per la manutenzione ordinaria degli immobili. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge, ricorda l'isti-

tuzione del fondo per l'attuazione della legge n. 103 del 2017 (v. articolo 1, comma 279), che deve intendersi completamente dedicato alla prevista riforma dell'ordinamento penitenziario. Il fondo è finanziato con 10 milioni di euro. Inoltre, a seguito dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, si registra un aumento di 100.000 euro allo stanziamento per il funzionamento del Garante dei detenuti (v. articolo 1, commi 280-281). Infine, per effetto dell'articolo 1, comma 386, del disegno di legge è ridotto di 0,4 milioni di euro lo stanziamento per le coperture assicurative per la responsabilità civile e amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale di polizia penitenziaria nello svolgimento delle funzioni.

Dall'analisi disegno di legge di bilancio per capitoli, evidenzia che emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.416 milioni di euro) che sono prevalentemente relative alle spese di personale. In particolare, il bilancio evidenzia: 1.987,5,3 milioni di euro per il personale di polizia penitenziaria; 206,0 milioni di euro destinati al personale amministrativo e ai magistrati. Lo stanziamento è destinato a diminuire nei successivi esercizi (198,5 milioni nel 2019 e 190 milioni nel 2020) «in relazione alla prevalenza dei pensionamenti rispetto alle autorizzazioni alle assunzioni già intervenute a parziale copertura del turn-over».

Fra gli interventi segnala che il capitolo 1761, tradizionalmente relativo a mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti è, a partire dall'esercizio 2018, dedicato alle spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti (7,8 milioni di euro) mentre le spese di ogni genere riguardanti il mantenimento e l'assistenza dei detenuti sono appostate nel nuovo capitolo 1766 (103,0 milioni di euro). Ulteriori capitoli di interesse sono: manutenzione ordinaria degli immobili (cap. 1687), sul quale si registra un rifinanziamento per 5 milioni che porta lo stanziamento nel bilancio integrato 2018 a 9,8 milioni nel 2018 (4,9 nelle previsioni as-

sestate 2017); spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA (cap. 1752): 2,3 milioni di euro (invariato rispetto al bilancio 2017, in calo rispetto all'assestamento 2017 di 0,3 milioni); spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute (cap. 1753): 400.000 euro (+ 100.000 euro rispetto alle previsioni e all'assestamento 2017); spese per mercedi ai detenuti (cap. 1764): 110 milioni di euro (la previsione è in aumento negli ultimi esercizi (si trattava di circa 76 milioni nell'assestato 2016 e di 100 milioni nel bilancio di previsione 2017, + 10,3 rispetto all'assestamento 2017). Il disegno di legge di bilancio specifica che la variazione è proposta per adeguare lo stanziamento alle esigenze; sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti (cap. 1765): 15,1 milioni di euro, comprensivi del rifinanziamento di 5 milioni; somme per fare fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell'articolo 3 CEDU (cap. 1769): non risultano stanziamenti in competenza; i 5,4 milioni di residui degli esercizi precedenti sono peraltro già impegnati e iscritti in cassa.

Per quanto riguarda gli investimenti, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture, al potenziamento e ristrutturazione dell'edilizia carceraria, rammenta che il bilancio 2018 del Ministero stanZIA 25,6 milioni di euro, così ripartiti: sul capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti 11,7 milioni di euro, che derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi: R.D. n. 787/1931: 4,6 milioni finalizzati alla progettazione, all'acquisto e all'installazione di strutture e impianti; L. n. 164/1981, articolo 35: 7,1 milioni per la progettazione, l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate; sul capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (c.d. Fondo opere) si prevedono stanziamenti per 13,9 milioni di euro, che derivano dall'autorizzazione di spesa conte-

nuta nella legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 619 della legge n. 244 del 2007).

Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.

Con riferimento al Programma 1.2: Giustizia civile e penale, rammento che sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione degli atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi degli uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola superiore della magistratura). Il programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG). Lo stanziamento nel bilancio di previsione 2018 per questo programma è pari a 3.940,0 milioni di euro (di cui: spese correnti: 3.705 milioni; spese in conto capitale: 235,1 milioni), in leggero aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+ 10,8 milioni). Il bilancio della giustizia civile e penale presenta sia definanze (articolo 23, comma 3, lett. b), che determinano una riduzione delle previsioni pari a 19,8 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 30,6 milioni di euro. Di seguito si evidenziano questi interventi. Il definanziamento di 19,8 milioni di euro è interamente imputato al capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge: 37,4 milioni sono aggiunti per esigenze legate alle re-

tribuzioni del personale amministrativo e di magistratura, per fare fronte alle assunzioni previste dall'articolo 1, commi 286-288 (fino a 1.400 unità di personale amministrativo), e dall'articolo 1, comma 282 (magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi); 2 milioni sono aggiunti per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alle somme destinate all'espletamento delle procedure concorsuali (anche in questo caso in attuazione dell'articolo 1, comma 286-288 del disegno di legge; 20 milioni, per il solo 2018, sono stanziati per gli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici e per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, come previsto dall'articolo 1, comma 272 del d.d.l. La stessa disposizione è coperta con una riduzione delle risorse destinate al fondo sul recupero di efficienza del sistema giudiziario, istituito dalla legge di stabilità 2015.

Rammenta che nel bilancio integrato 2018 la principale voce di spesa del programma Giustizia civile e penale è rappresentata dalle spese di personale, pari a circa 3.105,4 milioni di euro. In particolare: per il personale civile sono stanziati risorse per 1.344,7 milioni di euro; per il personale di magistratura sono stanziati 1.760,7 milioni.

Sempre in relazione al funzionamento, segnala i seguenti capitoli: cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 13,1 (+2,5 milioni rispetto all'assestamento 2017); cap. 1501, Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 49,9 milioni di euro (erano 63,4 milioni nell'assestamento 2017); cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato civile e finalizzate all'incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 milioni di euro (invariati rispetto alle previsioni assestate 2017); cap. 1550, Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari che, scontato il definanziamento di 19,8 milioni

di euro, reca stanziamenti per 259,8 milioni di euro (283,7 milioni nell'assestamento 2017).

In merito agli investimenti, segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 37,2 milioni di euro, in aumento (+15 milioni) rispetto alle previsioni assestate del 2017. Inoltre, il cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, reca stanziamenti per 49,6 milioni di euro. È questo il capitolo dal quale il ddl bilancio attinge per coprire i 20 milioni di euro del nuovo fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e in parte le nuove assunzioni.

Con riferimento al Programma 1.3: Giustizia minorile e di comunità, rammenta che allo stesso sono ricondotte le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna. Il programma è interamente gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC). Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 250,7 milioni di euro (di cui 242,9 milioni di spese correnti e 7,8 milioni di spese in conto capitale), in leggero aumento (+7,4 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2017. Il bilancio della giustizia minorile e di

comunità presenta un definanziamento pari a 0,3 milioni di euro. Non risultano invece effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge. Il programma è assorbito per circa 3/4 da stanziamenti per il personale (183,6 milioni): per il personale amministrativo e di magistratura, 123,9 milioni di euro; per la polizia penitenziaria, 59,7 milioni di euro.

Ricorda, inoltre, che sono transitati nel programma gli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 2135), con uno stanziamento di 226.000 euro, sostanzialmente invariato negli scorsi esercizi. Con riferimento al Programma 1.4: Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», esso attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e l'accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione.

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG). Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 1.089,0 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. Il bilancio di questo programma presenta sia definanziamenti (articolo 23, comma 3, lett. b), che determinano una riduzione delle previsioni pari a 6 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che

determinano una riduzione di 600.000 euro. Di seguito si evidenziano questi interventi. Il definanziamento di 6 milioni di euro è interamente imputato al capitolo relativo alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge: 400.000 euro sono aggiunti per il rimborso forfettario dei giudici ausiliari chiamati a concorrere allo smaltimento dell'arretrato tributario in Corte di cassazione (v. articolo 1, commi 534-554); 1 milione di euro è ulteriormente sottratto alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria (presumibilmente per effetto del taglio dei 50 ausiliari in corte d'appello previsto dall'articolo 1, comma 385).

Per quanto riguarda le spese di personale, per questo programma segnala i seguenti stanziamenti: personale civile: 10,6 milioni di euro; personale di magistratura ordinaria: 3,7 milioni di euro; personale di magistratura onoraria: 147,8 milioni di euro. Questo stanziamento è destinato ad aumentare negli esercizi successivi (205 milioni nel 2019 e nel 2020). Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenzia il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, che reca uno stanziamento di 472,7 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio assestato 2017 (471,8 milioni) e in diminuzione rispetto al rendiconto 2016 (476,6). Il capitolo 1363, Spese per intercettazioni, nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 230,7 milioni (erano 239,7 milioni nel bilancio assestato 2017 e 205,7 nel rendiconto 2016).

Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria segnala inoltre gli stanziamenti previsti dai seguenti capitoli: cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 212,4 milioni di euro (nel bilancio assestato 2017 erano 172,4 milioni di euro). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di

previsione del Ministero dell'economia, pari a 60 milioni di euro. Quanto al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, istituito dalla legge di stabilità 2016, e nel 2017 finanziato con 500.000 euro, il capitolo 1385 non prevede per il 2018 stanziamenti in competenza. Risultano solo 250.000 euro di residui, non impegnati.

Con riferimento alla missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », evidenzia che la stessa, rispetto alla quale il Ministero della giustizia gestisce 178,4 milioni di euro, è articolata a partire dal 2017 in 2 programmi di spesa (che costituiscono le sole unità di voto parlamentare): Indirizzo politico – 46,6 milioni di euro; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – 131,8 milioni di euro.

In particolare, al Programma 2.1: Indirizzo politico, sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo. Il Programma è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero. Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 46,6 milioni di euro (di cui 40,5 imputati a spese correnti e 6,1 a spese di conto capitale), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+ 13,2 milioni). Per questo programma non sono previste rimodulazioni, rifinanziamenti/definanziamenti né effetti finanziari derivanti dalla sezione I del disegno di legge. Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro e i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2018 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale: 239 unità di personale amministrativo (per una spesa di 8,6 milioni di euro); 50 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 7,9 milioni di euro).

Con riferimento al Programma 2.2: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, nel rammentare che ad esso sono ricondotte le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale, fa presente che tale programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 131,8 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. Questo programma, per effetto della Sezione I del disegno di legge, sconta una riduzione di 5 milioni. Tale riduzione è imputata al cap. 1453, Somma da assegnare all'agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello stato ed è relativa all'articolo 1, comma 383, del disegno di legge. I 131,8 milioni di euro sono per la maggior parte assorbiti da spese relative al personale: le spese di personale per il programma sono pari a 32,4 milioni di euro; le spese di gestione del personale sono pari a 86,3 milioni di euro. In particolare, per questa azione, segnala il capitolo 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, per 64,9. Le restanti spese (13,1 milioni di euro) sono relative alla gestione comune dei beni e servizi.

Con riferimento alle spese per il personale dell'amministrazione giudiziaria, evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, e come tali non emendabili. In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità, ricordo, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 147,4 milioni di euro nel 2018 (141,9 nel bilancio assestate 2017). Per gli esercizi successivi 2019 e 2020 sono stanziati 204,4 milioni di euro. Sul capitolo 1362 insistono anche,

a partire dal 2015, le spese per la remunerazione dei giudici ausiliari, con uno stanziamento di 8 milioni di euro.

Nell'esaminare le ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10), in primo luogo ricorda che lo stato di previsione dell'entrata (tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso del 2018. tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tab. 29, faccio presente che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia: programma 6.5 Giustizia tributaria. Il centro di responsabilità del Dipartimento delle finanze è competente per tale programma, per il quale sono stanziati 203,1 milioni di euro in aumento rispetto alle previsioni assestate del 2017 (197,1 milioni di euro); programma 6.7 Giustizia amministrativa. Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per tale programma, per il quale sono stanziati 169,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio. In particolare, lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 167,5 milioni di euro. Il capitolo è defianziato per 5 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181); programma 6.8 Autogoverno della magistratura. Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per tale programma, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 14,4 milioni di euro. Il capitolo 2195, che prevedeva 34,4 milioni nel bilancio a legislazione vigente, soffre infatti una ri-

duzione, per il solo 2018, di 20 milioni di euro per effetto dell'articolo 1, commi 272 e 273 del disegno di legge. Il disegno di legge autorizza (comma 273) il CSM, a compensazione del taglio, a integrare di 20 milioni la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione. Per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tab. 8), segnalo, innanzitutto, il capitolo 2341, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alla vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti che presenta per il 2018 uno stanziamento di 14,5 milioni di euro. I 14,5 milioni di euro di stanziamento sono frutto: di un rifinanziamento di 7,4 milioni di euro per il triennio (2018-2020), che si aggiunge allo stanziamento di 4,6 milioni previsto a legislazione vigente. Il rifinanziamento è stato previsto dal Governo nel disegno di legge originario; di un aumento di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, previsto dall'articolo 1, commi 168-170 del disegno di legge (disposizione inserita dal Senato). Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di *stalking* nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Conseguentemente, la disposizione ridenomina il fondo, per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio. Le somme che confluiranno da Consap andranno dunque ad aggiungersi a una base già integrata dal legislatore. Con riferimento, in fine, agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tab. 10), evidenzio che l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca

Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2018 il capitolo è finanziato con 70 milioni di euro (33,9 nell'assestato 2017).

Ciò premesso, rammenta che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in titolo è fissato alle ore 10 di domani mercoledì 6 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Atto n. 475.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi al-*

legato 1) che sarà posta in votazione nella giornata di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare come la proposta del relatore sia equilibrata, ritiene che questo provvedimento, se entrerà a regime, consentirà di alleggerire il carico giudiziario creando una giustizia più di prossimità in vista di una giustizia che, invece, deve andare avanti celermente per i procedimenti gravi.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur apprezzando i numerosi passi in avanti contenuti nella proposta di parere del relatore, evidenzia forti perplessità in merito alle disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema di decreto con le quali si amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale. Ritiene, infatti, che se tale fattispecie di reato fosse perseguibile solo a querela di parte, lo stesso risulterebbe molto spesso impunito, essendo difficile per la vittima rendersi conto di essere raggiata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Ferraresi, fa presente che qualora la vittima non si rende conto di essere stata raggiata si devono applicare le disposizioni relative alla circonvenzione di incapace.

Vittorio FERRARESI (M5S) specifica che non intendeva riferirsi all'ipotesi della circonvenzione di incapace ma semplicemente evidenziare che in talune circostanze, proprio in virtù dell'insidiosità di alcuni reati, per le vittime degli stessi risulta difficile venirne prontamente a conoscenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di parere testé presentata dal relatore nella giornata di domani. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel rammentare che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo recante la riforma in materia di intercettazioni, relativamente alla quale ho predisposto una proposta di parere favorevole, contenente alcune condizioni e una osservazione, fa presente che, come preannunciato nella seduta del 28 novembre scorso, tale proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta di domani, mercoledì 6 dicembre.

Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere con alcune condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*) che tiene conto anche dei rilievi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sul provvedimento in discussione.

Avverte, inoltre, che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*) con alcune osservazioni che saranno valutate attentamente, assieme a quelle che eventualmente i gruppi parlamentari faranno pervenire entro le ore 9 di domani, mercoledì 6 dicembre.,

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che, nel corso della prossima settimana, in ragione dell'esame da parte della Camera del disegno di legge di bilancio per il 2018, il programma dei lavori

della Commissione potrebbe subire delle modificazioni e che la stessa potrebbe riunirsi per svolgere votazioni esclusivamente nella giornata di mercoledì 13 dicembre prossimo, fa presente che in tale data le Commissioni riunite II e XIII potrebbero esprimere il parere sull'atto del Governo 474 recante disposizioni di armonizzazione e di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Comunica, altresì, che sempre il 13 dicembre prossimo, potrebbero svolgersi audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinata, in materia di tutela degli animali e che nella mattinata di giovedì 14 dicembre prossimo potrebbe concludersi l'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Ferranti 4512, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, nonché avviare un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Maestri C. 3996, recante disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e Napoli Nord in Aversa.

La seduta termina alle 14.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sulla riunione svolta a Bruxelles il 24 novembre 2017 del « Gruppo ad alto livello sulla radicalizzazione ».

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI) fa presente che lo scorso 24 novembre si è svolta a Bruxelles una riunione del Gruppo di esperti di alto livello sulla radicalizzazione (HLCEG-R) cui ha partecipato in qualità di membro della Commissione Giustizia della Camera. Il

Gruppo riunisce rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea, del RAN (Radicalisation Awareness Network) e di Agenzie europee e di altri organismi rilevanti (Europol, Eurojust, Agenzia per i diritti fondamentali, CEPOL, Servizio azione esterna, Coordinatore europeo antiterrorismo).

Evidenzia che tale gruppo è stato istituito lo scorso luglio dalla Commissione europea con l'obiettivo di elaborare principi e raccomandazioni per l'adozione di misure efficaci per il contrasto alla radicalizzazione a livello nazionale ed europeo, con riferimento in particolare ad una migliore collaborazione tra gli Stati membri e all'introduzione di possibili meccanismi per una futura cooperazione strutturata all'interno dell'UE.

Comunica che l'incontro dello scorso 24 novembre era dedicato alla discussione di un Rapporto interinale, contenente un primo set di raccomandazioni in vista della riunione del Consiglio giustizia e affari interni di dicembre, e nel corso dei lavori mi è stato chiesto di illustrare il progetto di legge a prima firma mia e del collega Manciuoli recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. La proposta come sapete è stata già approvata dalla Camera ed è in attesa di essere calendarizzata dall'Aula del Senato. La Commissione europea considera il progetto di legge italiano un importante e innovativo modello per affrontare in modo strutturato e coordinato il fenomeno della radicalizzazione, apprezzandone in particolare l'approccio multidisciplinare e multilivello, oltre che l'obiettivo strategico di prevenzione della radicalizzazione nel medio-lungo periodo.

Fa presente che, durante il suo intervento, dopo avere richiamato le misure di natura repressiva introdotte in Italia per contrastare il terrorismo, ha avuto modo di evidenziare la necessità di strumenti preventivi idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista. Nell'illustrare i tratti principali della proposta di legge, ha fatto riferimento in particolare al tema del coordinamento tra

il livello nazionale e locale nella raccolta di dati relativi alla radicalizzazione e nell'adozione di strategie di prevenzione. Nel progetto di legge tale coordinamento si realizza attraverso l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (al quale partecipano rappresentanti di vari Ministeri, ma anche esponenti di enti e associazioni che sviluppano il dialogo interreligioso e interculturale) e di Centri di coordinamento regionale sulla radicalizzazione. Le aree prioritarie nelle quali le strategie di prevenzione dei processi di radicalizzazione devono concentrarsi sono individuate nella scuola, le carceri e il *web*. Con riferimento alle misure in ambito scolastico, particolare attenzione è posta agli interventi volti ad inserire il dialogo interreligioso e interculturale nella formazione degli insegnanti. Nelle carceri, occorre sviluppare programmi di formazione della polizia penitenziaria e coinvolgere nella predisposizione delle strategie le comunità musulmane, anche prevedendo l'invio degli imam nelle carceri. Occorre infine una strategia efficace per contrastare la radicalizzazione tramite *web*.

Evidenzia che molte delle tematiche affrontate dalla proposta di legge sono contenute nel Rapporto preliminare discusso al Gruppo di lavoro. Il primo set di raccomandazioni si concentra su 8 aree, relative in particolare: al fenomeno della radicalizzazione nelle carceri e alle misure di riabilitazione e reintegrazione; al contrasto della propaganda *on-line* e allo sviluppo di una contronarrativa efficace; all'importanza di un approccio multiagenzia e locale, che includa tutti gli attori rilevanti ed esponenti della società civile; a un più efficace scambio di informazioni sulle persone radicalizzate e sui percorsi di radicalizzazione; al ruolo dell'ideologia nei processi di radicalizzazione; all'identificazione dei rischi e al contrasto della radicalizzazione di gruppi vulnerabili; al ruolo dell'educazione e della promozione dell'inclusione sociale; all'opportunità di supportare i Paesi terzi (e in particolare le Regioni del vicinato) nella prevenzione della radicalizzazione.

Comunica che sulla scorta di una precedente proposta franco-tedesca, nel gruppo si è dibattuto anche di futuri meccanismi di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e di misure per un migliore coordinamento tra le iniziative esistenti in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione. Si è discusso in particolare di un approccio graduale che, in una prima fase, preveda un rafforzamento delle reti esistenti per facilitare gli scambi tra gli attori rilevanti ed un più efficace coordinamento a livello europeo delle iniziative già in atto, anche attraverso la previsione di un organismo che assicuri che le azioni dell'Unione siano orientate verso le effettive necessità e priorità politiche degli Stati membri e che offra a questi ultimi l'opportunità di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni strategiche. Nel 2018 verranno poi esaminate concrete opzioni per la creazione di un Centro europeo per la prevenzione della radicalizzazione, nel rispetto delle competenze degli Stati membri.

Rileva che il Gruppo di alto livello prevede di concludere i suoi lavori alla fine del 2018 con l'adozione di un rapporto finale contenente ulteriori raccomandazioni, anche relative ai futuri meccanismi di cooperazione. L'esame svolto da questo ramo del Parlamento sulla proposta di legge a prima firma sua e del collega Manciuoli e, più in generale, sul fenomeno della radicalizzazione è stato particolarmente apprezzato dagli esperti che hanno preso parte all'incontro dello scorso 24 novembre e molte delle misure da noi proposte sono state condivise dallo stesso Gruppo di lavoro. Auspica, quindi, che sia possibile approvare definitivamente l'articolato anche al Senato e avviare al più presto questo innovativo modello di cooperazione interna e internazionale per una efficace politica di prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Dambruoso per la relazione svolta.

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sulla riunione interparlamentare svolta a Bruxelles presso il Parlamento europeo il 21 novembre 2017 sul tema «La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo».

Fabrizia GIULIANI (PD) comunica che in occasione del 25 Novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Commissione parlamentare Diritti delle donne uguaglianza di genere del Parlamento Europeo – FEMM – ha organizzato una riunione interparlamentare sullo stato dell'attuazione della Convenzione d'Istanbul e sul percorso dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione dal titolo: «La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo».

Fa presente di aver partecipato, insieme alle colleghe senatrici Fattorini e Puglisi, all'incontro, nel quale sono stati coinvolti parlamentari europei e nazionali, oltre che rappresentanti del Consiglio d'Europa, esperti ed esponenti della società civile.

Comunica che la riunione si è articolata in tre sessioni, relative rispettivamente: alla Convenzione di Istanbul negli Stati membri: ratifica e monitoraggio; alle 4 P (prevenzione; protezione; perseguimento-azione penale; politiche) nella pratica: in che modo gli Stati membri contrastano la violenza di genere e quella domestica; al cammino verso l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul. Nella prima sessione sono intervenuti due rappresentanti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Vicepresidente del GREVIO (Gruppo di Esperti indipendenti incaricato di verificare l'attuazione della Convenzione), la responsabile del programma HELP del Consiglio d'Europa (programma di formazione in materia di diritti umani destinato agli operatori del diritto), la Presidente della Fondazione polacca Feminoteka. I rappresentanti dell'EIGE hanno posto la questione della misurazione dei dati in materia di violenza di genere, illustrando anche la metodologia applicata dall'Istituto per la predisposizione dei rapporti

Paese appena pubblicati. Il punteggio assegnato ai singoli Paesi rappresenta una misura composita, che riflette tre criteri: i casi di violenza fisica e femminicidio; la gravità della violenza; la disponibilità delle donne a parlarne.

Informa che la Vicepresidente del GREVIO ha preannunciato l'allargamento dell'organo da 10 a 15 membri (a seguito del raggiungimento della soglia di ratifiche prevista dalla Convenzione) e ha informato della pubblicazione dei primi quattro rapporti di monitoraggio, relativi a Monaco, Austria, Albania, Danimarca. Da tali rapporti emergono talune tendenze: la necessità di dati effettivi, piuttosto che di stime, a partire dai dati amministrativi di relativamente facile acquisizione (ovvero dati a disposizione del Governo, delle Forze dell'ordine, dei servizi sanitari); la responsabilizzazione delle varie articolazioni dello Stato; l'armonizzazione delle misure di applicazione della Convenzione con la normativa esistente. Nei Paesi esaminati, emerge inoltre una particolare attenzione per le forme di violenza domestica a scapito delle altre fattispecie di violenza previste dalla Convenzione, oltre che la necessità di più efficaci forme di tutela per i minori in situazioni di violenza domestica. La responsabile del programma HELP ha evidenziato la necessità di risorse aggiuntive per tale programma di formazione sui diritti umani. In materia di violenza di genere, il programma si articola in 6 moduli: comprensione del fenomeno della violenza di genere e domestica; quadro giuridico interno ed internazionale; accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza; risposta della giustizia penale; meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Comunica che la rappresentante della Fondazione polacca ha denunciato l'assenza di disposizioni per combattere la violenza di genere in Polonia e ha considerato probabile il ritiro della Polonia dalla Convenzione di Istanbul. Tale assunto è stato contestato da una parlamentare polacca la quale ha invece illustrato talune misure adottate a sostegno delle donne vittime di violenza, a partire dal-

l'istituzione di una rete di centri multidisciplinari antiviolenza. Nel corso del dibattito, a fronte di un generale appello affinché tutti gli Stati firmatari della Convenzione procedano alla relativa ratifica, sono emerse le riserve di alcuni parlamentari dell'Europa orientale. Tra questi, i parlamentari polacco e slovacco hanno osservato come talune delle previsioni della Convenzione, in particolare in materia di violenza domestica, possano rappresentare una minaccia all'unità familiare e la parlamentare lituana ha osservato che il concetto di genere possa essere interpretato come un attacco ai valori cristiani. Tali considerazioni hanno dato vita ad un vivace dibattito sugli obiettivi della Convenzione e sulle misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la violenza di genere. La senatrice Fattorini ha osservato come l'applicazione della Convenzione non rappresenti una minaccia alla famiglia, ma piuttosto uno strumento imprescindibile per la tutela delle relazioni affettive. La Grecia ha preannunciato la ratifica della Convenzione al più tardi nei primi mesi del 2018.

Fa presente che alcuni parlamentari nazionali (in particolare la rappresentante spagnola) ed europei hanno osservato come la ratifica della Convenzione di per se' non sia sufficiente a contrastare il fenomeno della violenza di genere, in quanto, a livello nazionale, servono una reale volontà politica per la sua attuazione, misure finanziarie e iniziative di formazione, in particolare rivolte agli operatori della giustizia.

Nel secondo *panel* sono intervenute la Presidente Puglisi, una parlamentare spagnola in rappresentanza del Congresso ed un'esponente di Equality Now, ONG che opera per la tutela dei diritti delle donne. La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Francesca Puglisi ha illustrato le recenti modifiche normative e le numerose iniziative, anche di natura finanziaria, adottate in Italia per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Ha tuttavia osservato come, nonostante la legislazione italiana sia molto avanzata in materia, si riscontra

una sostanziale invarianza del numero dei femminicidi, a fronte di un netto calo del numero degli omicidi comuni. La senatrice ha quindi evidenziato la necessità di iniziative di formazione, rivolte agli operatori del diritto, della sanità, agli assistenti sociali per prevenire e riconoscere i casi di violenza domestica. In Italia si pone spesso un problema di doppia vittimizzazione della donna che denuncia: i casi di violenza domestica vengono talora considerati situazioni di conflitti familiari e molto spesso si conclude per l'affido condiviso dei figli. La rappresentante del Parlamento spagnolo ha richiamato il Patto di Stato sottoscritto nel 2017 da tutti i partiti spagnoli contro la violenza di genere. Il Patto, partendo da una diagnosi della situazione e un'analisi ed autocritica rispetto alle iniziative adottate, individua 213 misure d'intervento in materia penale, di assistenza alle donne e di tutela dei figli delle vittime, formazione, prevenzione e sensibilizzazione. Il Patto prevede lo stanziamento di un miliardo di euro a carico dello Stato e degli enti territoriali per i prossimi 5 anni.

Riferisce che la rappresentante di *Equality Now* ha ricordato il lavoro di analisi dell'efficacia della legislazione in materia di violenza di genere che l'organizzazione ha svolto in 82 Stati. I principali elementi di debolezza, emersi in molti ordinamenti, sono i seguenti: la libertà concessa all'autore della violenza con l'accordo delle vittime; l'esclusione dello stupro come fattispecie di reato nell'ambito del matrimonio; la necessità che, oltre allo stupro, si provino forme di violenza ulteriore; l'attribuzione di una discrezionalità eccessiva al giudice nell'applicazione della legge; l'onerosità delle prove a carico delle donne; il riconoscimento dei delitti d'onore. La relatrice ha quindi sottolineato la necessità di un approccio che sposti l'attenzione, in sede di applicazione delle leggi, dalla vittima alla criminalizzazione dell'autore dell'aggressione e segnalato la necessità di modifiche normative e piani di azione e finanziamenti per contrastare il fenomeno.

Comunica che nel corso del dibattito, alcuni parlamentari nazionali hanno illustrato le misure adottate nei rispettivi Stati per combattere la violenza alle donne. Tra questi, la rappresentante del Portogallo ha richiamato l'avvio del Quinto piano nazionale per la lotta alla violenza di genere e alla violenza domestica e di un programma per la promozione dell'uguaglianza in ambito scolastico, nonché una recente modifica normativa per la tutela dei minori in situazioni di violenza domestica. Il parlamentare norvegese ha informato che sono allo studio misure ulteriori rispetto a quelle della Convenzione, a seguito di una sostanziale invarianza negli ultimi anni del numero dei casi di violenza di genere. La parlamentare greca ha richiamato l'istituzione di una linea telefonica e di centri di accoglienza delle vittime di violenza, oltre che recenti modifiche normative sul piano penale. La parlamentare spagnola ha evidenziato gli effetti negativi della politica dei tagli sulle misure a sostegno delle vittime di violenza. La parlamentare belga ha richiamato il quinto Piano di azione contro la violenza, contenente misure a livello nazionale e locale, e coordinato dall'Istituto pari opportunità a livello federale; si tratta di uno strumento che intende affrontare in modo globale il fenomeno e mira all'adozione di politiche integrate per il contrasto alla violenza.

Fa presente che, insieme all'europarlamentare socialista spagnola García Pérez e alcuni altri parlamentari europei e nazionali, ha infine lanciato un appello alla Commissione europea affinché presenti una proposta di direttiva su una definizione comune di violenza di genere. Se è vero, infatti, che gli strumenti normativi non sono sufficienti per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza, occorre tuttavia un quadro legislativo coerente ed una strategia europea per una tutela omogenea delle donne all'interno dell'UE.

Informa che nell'ultimo *panel*, dedicato al cammino verso l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul, sono intervenute una parlamentare estone, la

relatrice sulla violenza contro le donne nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e una rappresentante dell'European Women's Lobby (EWL), la più grande organizzazione che riunisce associazioni di donne nell'UE. La prima relatrice ha ricordato che il Parlamento estone ha ratificato a larga maggioranza a settembre la Convenzione e ha al contempo adottato talune misure di natura penale (in particolare in tema di molestie sessuali) e iniziative di sostegno delle vittime. Ricordando come la violenza domestica rappresenti in Estonia un problema sociale di notevole gravità ha richiamato un recente studio che quantifica le conseguenze economiche del fenomeno (a carico dello Stato e dei datori di lavoro) in 116 milioni di euro l'anno. La rappresentante dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ricordato le recenti risoluzioni della Commissione uguaglianza del Consiglio d'Europa rispettivamente in materia di molestie sessuali negli spazi pubblici e di matrimoni forzati. Si è quindi a lungo soffermata sulla partecipazione dei Parlamenti nazionali al controllo sull'attuazione della Convenzione, espressamente riconosciuta dall'articolo 70 della medesima, che garantisce a questi ultimi anche la trasmissione dei rapporti della rete di monitoraggio GREVIO. La relatrice ha altresì richiamato l'appello lanciato nel 2011 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per l'istituzione, nei singoli Parlamenti, di strutture specifiche con competenze in materia di tutela dei diritti umani. La rappresentante di EWL ha segnalato il disomogeneo grado di protezione delle donne negli Stati membri, richiamando il lavoro svolto a tal fine dall'Osservatorio istituito all'interno dell'Organizzazione. Ha quindi sollecitato il Consiglio per una rapida ratifica della Convenzione da parte dell'UE con il campo di applicazione più ampio possibile. A livello europeo è necessario che venga adottata una strategia ampia per contrastare il fenomeno, che siano riconosciute tutte le forme di violenza e previste misure di assistenza alle vittime. Sarebbe necessario, inoltre, nominare un

coordinatore europeo per il contrasto della violenza alle donne e promuovere campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e locale.

Fa presente che successivamente, sono intervenute le correlatrici del Parlamento europeo per l'adesione alla Convenzione Anna Maria Corazza Bildt (Svezia, PPE) e Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (Francia, S&D). Le due europarlamentari hanno ricordato l'importanza di tale adesione per creare un quadro giuridico più coerente al fine di assicurare una tutela omogenea delle donne nell'UE; hanno inoltre espresso l'auspicio di una rapida definizione dei negoziati sul codice di condotta per definire le modalità di cooperazione con gli Stati membri, che riconosca in termini ampi le competenze dell'UE. Hanno quindi sollecitato gli 11 Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione a procedere in tal senso, esprimendo preoccupazione per l'adozione in taluni di questi Paesi, e in particolare in Polonia, di misure che rischiano di compromettere i diritti delle donne. Hanno infine lanciato un appello alla Commissione affinché adotti un atto legislativo a tutela dei diritti delle donne in situazioni di violenza. Una rappresentante della Commissione europea, ribadendo l'impegno di tale Istituzione per una rapida adesione dell'UE alla Convenzione, ha ricordato che la proposta di codice di condotta è in corso di discussione nel gruppo di lavoro in Consiglio. La proposta non intende modificare le competenze dell'Unione delineate nelle decisioni del Consiglio, ma vuole piuttosto costituire uno strumento pratico che consenta agli Stati membri e all'UE di esprimersi con una sola voce.

Nel dibattito, dichiara di essersi soffermata sull'importanza della ratifica della Convenzione in Italia, che ha permesso di tradurre in norma vincolante la definizione della violenza di genere come lesione di diritti umani e di sancire il legame tra violenza e disuguaglianze. La parlamentare ha osservato come siano in ballo questioni che attengono alla dignità e integrità e che completano un percorso di

libertà compiuto dalle donne, che consente oggi di parlare non più di conquista ma di tutela dei diritti. In chiusura, l'onorevole Giuliani si è unita all'appello per una rapida adesione alla Convenzione di Istanbul e per la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva su una definizione comune di violenza di genere. Ha infine chiarito che occorre affermare che il rispetto e la dignità di ciascun essere umano sono il fondamento di qualunque

relazione affettiva e familiare, e come la libertà conquistata dalle donne sia da considerare una risorsa e non una minaccia alla tenuta delle nostre società.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Giuliani per la relazione svolta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto 475.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017;

come si evince dalla relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito, sostanzialmente, è quello di condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali;

l'intervento normativo proposto va ricollegato alla volontà di favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui al nuovo articolo 162-ter del codice penale, introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile;

con le indicate finalità, il provvedimento in esame novella il codice penale estendendo, da un lato, la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, dall'altro limitando, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio;

in attuazione delle disposizioni della legge delega, sono quindi resi punibili

a querela una serie di reati contro la persona previsti dal codice penale, sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;

rilevato che:

nello schema di decreto legislativo in esame viene stabilita la procedibilità a querela dei delitti di arresto illegale, di cui all'articolo 606 c.p. (articolo 1), di indebita limitazione della libertà personale di cui all'articolo 607 c.p. (articolo 2), di perquisizione e ispezione personali arbitrarie, di cui all'articolo 609 c.p. (articolo 3), e di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale di cui all'articolo 615 c.p. (articolo 5);

la scelta di rendere procedibili a querela le predette fattispecie incriminatrici appare contrastante con quella di mantenere la procedibilità di ufficio per il reato previsto dall'articolo 608 del codice penale (Abuso di autorità contro arrestati e detenuti), che, come evidenziato nella relazione illustrativa, non è ricompresa nello schema di decreto legislativo, poiché commessa in danno di « persona affidata alla custodia dell'autore delle condotte abusive e quindi allo stesso sottomessa, con conseguente stato di minorata difesa »;

tale condizione, in verità, appare ricorrente anche nelle ipotesi di cui agli articoli 606, 607, 609 e 615 del codice penale, trasformate nello schema di decreto legislativo in reati procedibili a querela. Nelle predette ipotesi la persona offesa, infatti, in ragione della posizione rivestita dal soggetto agente, versa in condizioni di minorata difesa o, comunque, di

soggezione di fronte all'azione di pubblici ufficiali, del tutto assimilabili a quelle ricorrenti nel reato di « abuso di autorità contro arrestati e detenuti »;

la procedibilità d'ufficio dovrebbe, pertanto, essere mantenuta anche in relazione fattispecie incriminatrici sopra richiamate;

ritenuto che:

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, è prevista la procedibilità a querela per l'ipotesi di minaccia grave, di cui all'attuale articolo 612, comma 2, del codice penale, per la quale viene mantenuta solo una specie di pena diversa rispetto all'ipotesi base (la reclusione, anziché la multa). Alla lettera *b*) del medesimo articolo 4, invece, è conservata la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 16, lettera *a*), n. 2 della legge n. 103 del 2017, dove, peraltro, si prevede di conservare la procedibilità d'ufficio anche nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;

essendosi trasformata la minaccia grave in ipotesi procedibile a querela, non risulterebbero, quindi, più punibili d'ufficio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo 612, comma 2, anche quelle di minaccia aggravate dalle finalità di terrorismo e di eversione (articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979), di mafia (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991), o di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993). Trattasi di circostanze ad effetto speciale, che sanzionano condotte particolarmente offensive e pericolose per l'ordine pubblico, in ordine alle quali può apparire inopportuna la previsione del regime di procedibilità a querela, tanto più che le stesse fattispecie refluirebbero nell'ambito applicativo dell'estinzione per condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter del codice penale;

per tali ragioni, dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, attraverso il richiamo, dopo il riferimento all'articolo 339 del codice penale, anche alle circostanze aggravanti ad effetto speciale;

considerato che:

l'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 c.p.;

tale fattispecie, consistente nell'uccisione o nel danneggiamento di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punita con la reclusione 6 mesi a 4 anni;

la procedibilità a querela di parte del reato in questione appare inopportuna, sia per la particolare pericolosità sociale di tale condotte criminali, poste in essere, per lo più, a scopo intimidatorio o ritorsivo negli ambienti agresti o pastorali, spesso soggetti alla pressione della criminalità organizzata che opera nel settore agricolo e zootecnico; sia in ragione dell'esigenza, particolarmente avvertita nell'attuale contesto sociale, di garantire una adeguata tutela agli animali quali componenti della collettività;

osservato che:

nello schema di decreto legislativo è mantenuta ferma la perseguibilità d'ufficio in tutte le ipotesi di cui all'articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali colpose derivanti da violazione del codice della strada). Nella relazione illustrativa si giustifica tale scelta in ragione del fatto che « anche in tali ipotesi la persona offesa, avendo subito una lesione, versa per ciò stesso in una situazione di invalidazione sia pure temporanea »;

la legge delega ancora la trasformazione del regime di procedibilità ad un profilo di gravità astratta del reato e alla mancanza di talune circostanze, tra cui

rientra (articolo 1, comma 16, lettera *a*), numero 1), della legge n. 103 del 2017) l'ipotesi in cui «la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;

la suddetta circostanza ostativa deve ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistono al comportamento criminoso dell'autore del reato e siano perciò da questo indipendenti. La maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d'ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l'agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita che ne ha reso più agevole l'esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa;

la scelta di preservare la procedibilità d'ufficio può, pertanto, condividersi per le ipotesi previste all'articolo 590-*bis*, commi 4, 5 e 6 del codice penale, per l'indubbia rilevanza delle regole cautelari violate, ma non per quella di cui al primo comma dell'articolo 590-*bis*, relativa al reato di lesioni colpose gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella violazione delle generali norme in materia di circolazione stradale;

il mantenimento per tali ipotesi colpose stradali minori del regime di procedibilità d'ufficio determina, peraltro, l'ulteriore effetto di non rendere operanti cause estintive del reato che si fondano sull'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa (la remissione della querela e le condotte riparatorie *ex* articolo 162-*ter* del codice penale), disincentivando lo stesso risarcimento al quale non può conseguire una pronuncia liberatoria;

dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di ricomprendere la sola ipotesi di cui all'articolo 590-*bis*, comma 1, del codice penale nel novero dei reati procedibili a querela;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10;
- 2) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « articolo 339 » inserire le seguenti: « o quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale »;
- 3) sia ricompresa nel novero dei reati procedibili a querela la fattispecie di cui all'articolo 590-*bis*, comma 1, del codice penale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

la legge 23 giugno 2017, n. 103, all'articolo 1, comma 82, reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;

come precisato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, tale riforma è finalizzata alla realizzazione di un giusto temperamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela costituzionale, vale a dire la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15 Cost.) e il diritto all'informazione (articolo 21 Cost.);

con l'obiettivo di garantire anche la riservatezza delle comunicazioni, sono quindi introdotte disposizioni dirette a disciplinare, da un lato, l'utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle intercettazioni, dall'altro, il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, delineato sulla base di una specifica scansione temporale;

in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), della richiamata legge delega, tali disposizioni sono volte ad impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a soggetti estranei all'attività investigativa. Ciò sia attraverso l'esclusione di qualsivoglia riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto, sia

mediante l'espunzione del materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia;

l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo è sicuramente condivisibile, sia nella parte in cui costruisce la procedura di selezione come un'autentica procedura acquisitiva (nel senso che sino a che la selezione non è stata positivamente effettuata le intercettazioni non possono dirsi acquisite al fascicolo delle indagini preliminari, e non sono in alcun modo spendibili nel procedimento), sia nella parte in cui stabilisce che tutte le intercettazioni restano coperte da segreto sino alla conclusione della procedura di selezione, benché siano atti che sono stati già integralmente depositati e quindi portati a conoscenza della difesa, e che dopo la conclusione di tale procedura il segreto permane per le conversazioni non acquisite. Altresì condivisibile è quella parte del provvedimento in cui viene meno l'attuale automatismo tra la procedura di selezione e la perizia trascrittiva delle intercettazioni, dislocando la prima nelle indagini e la seconda nel dibattimento;

condivisibile è certamente l'intento di mantenere il segreto « esterno » sui materiali irrilevanti ai fini processuali, per evitarne la pubblicazione. Apprezzabile, pertanto, è la scelta di realizzare la scissione del legame, sino ad oggi esistente, tra caduta del segreto investigativo (cosiddetto « interno ») rispetto all'imputato e possibilità di divulgare il contenuto delle intercettazioni (articolo 114, comma 2, in relazione all'articolo 329 del codice di procedura penale): in base alla riforma, la

pubblicazione resterebbe vietata malgrado l'avvenuta conoscenza dell'atto in capo alla difesa. Efficace è pure lo strumento dell'archivio riservato ove custodire gli atti non inseriti nel fascicolo di indagine;

invero, tutta la disciplina procedurale con cui lo schema di decreto legislativo, novellando il Codice di Procedura Penale, regola in dettaglio i rapporti tra Giudice, Pubblico Ministero e difensori, appare strettamente funzionale alla *ratio* generale della delega che « richiede al Governo di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione » e impone al legislatore delegato « una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo », salvaguardando espressamente il « contraddittorio tra le parti » e le esigenze di indagine, « avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni »;

l'intercettazione, infatti, non può diventare un mezzo di conoscenza collettiva di dati personali che non sarebbero altrimenti reperibili, se questi eccedono lo scopo in vista del quale risulta legittimo il sacrificio del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni, vale a dire quando le informazioni captate non attengono all'oggetto del processo. L'insegnamento fondamentale al riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo è contenuto nella sentenza 17 luglio 2003, nella quale si afferma che « l'interesse pubblico a ricevere informazioni riguarda esclusivamente i fatti che siano connessi con le accuse penali rivolte alla persona imputata »;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio as-

sistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente. Conseguentemente, appare condivisibile il rilievo secondo cui va soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*), modifica il comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale (relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione), prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba informare preventivamente il pubblico ministero di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al pubblico ministero, cui spetta la decisione circa la trascrizione;

l'articolo 1, comma 84, lettera *a*), n. 5, della legge n. 103 del 2017, stabilisce, infatti, che, in caso di conversazioni che non siano oggetto di trascrizione sommaria, si debba indicare nel verbale soltanto « data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione »;

l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto, in attuazione della direttiva di delega, quindi, deve interpellare il pubblico ministero e renderlo edotto, con lo strumento più agile, dell'esistenza della conversazione apparentemente non rilevante, per metterlo in condizioni di stabilire se scartarla o se invece trasfonderla nel verbale; questa nota informativa

– espressione diretta del rapporto delegato-delegante che lega l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'ascolto e il pubblico ministero titolare del potere di esecuzione delle operazioni – si risolve, all'esito della procedura di ascolto, in un utile strumento per orientare anche i difensori al momento dell'accesso in archivio, nella ricerca del materiale che merita, nella loro prospettiva, di essere recuperato;

è pertanto opportuna la disposizione diretta a stabilire che, in stretta connessione con la previsione che nel verbale, in caso di mancata trascrizione, « sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta » (articolo 268, comma 2-*bis*), si abbia un ulteriore supporto documentale (articolo 267, comma 4) costituito da « un'annotazione » della polizia giudiziaria rivolta al pubblico ministero, in cui devono essere indicati « i contenuti » della comunicazione non trascritta;

rilevato altresì che:

le lettere *c*) e *d*) del medesimo articolo 2, modificano l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni;

in particolare, attraverso l'introduzione del comma 2-*bis*, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La relazione illustrativa precisa che attraverso tale disposizione trova applicazione il principio di delega « secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non trovano ingresso nei cd. « brogliacci » d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale »;

attraverso l'inserimento del comma 2-*ter*, si consente, inoltre, al PM di disporre, con decreto motivato, la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni che in un primo momento aveva ritenuto irrilevanti ai sensi del comma 2-*bis*, quando egli ne apprezzi successivamente, in forza della successiva attività di indagine, la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Il parametro è costituito dai « fatti oggetto di prova », dato che si tiene conto della progressione investigativa e del diverso momento in cui la prima decisione (di irrilevanza) e la seconda (di rilevanza) si collocano. Se in un primo momento il criterio valutativo non può che essere molto ampio, segnato dai temi di indagine che sono un dato variabile e modificabile, temi che possono ampliarsi in ragione di un dato fisiologico rappresentato dalla relativa fluidità del fatto che ne guida lo sviluppo, diverso e più selettivo è il parametro per le decisioni volte al recupero di conversazioni inizialmente scartate. La decisione di recupero si colloca, per ragioni di intuitiva comprensione, quando il quadro investigativo è sufficientemente composto, sicché ben può essere calibrata su ipotesi di fatto ben più delineate e definite, prossime al tema di prova consegnato dall'imputazione. Un criterio ancor più selettivo è invece disegnato per il recupero di conversazioni che siano relative a dati sensibili. Anch'esse scartate in un primo momento, quando apparivano non rilevanti per le indagini, sono oggetto di una opposta considerazione ma, per non infliggere inutili sacrifici alla riservatezza delle persone, si precisa che la loro riemersione trova giustificazione su un duplice giudizio, di rilevanza e di necessità di prova. Tale soluzione è fondata sulle previsioni della legge delega (articolo 1, comma 84, lettera *a*), n. 1): il criterio direttivo distingue, infatti, nel comune ambito della non rilevanza, le conversazioni, contenenti dati sensibili, non pertinenti all'accertamento della responsabilità, e quelle comunque non rilevanti. Si condivide allora la scelta di tener conto di questa bipartizione proprio in sede di apprezzamento per il recupero delle con-

versazioni prima scartate. Per le conversazioni relative a dati sensibili il criterio per la riemersione deve corrispondere a quello utilizzato per lo scarto, sicché se quest'ultimo guarda alla prospettiva dell'accertamento di responsabilità, anche l'altro deve avere lo stesso spettro valutativo;

mediante, infine, la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 268, si prevede che i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;

la normativa attualmente vigente dispone che, formato il verbale, esso è oggetto di immediata trasmissione al pubblico ministero; l'immediatezza sottolinea il profilo qualificante dell'intero disegno codicistico in punto di intercettazioni, ossia l'assenza di un ruolo autonomo in capo alla polizia giudiziaria che può sì essere delegata all'ascolto ma con il costante controllo del pubblico ministero;

la periodica trasmissione all'archivio riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, perché prorogate, può però rappresentare, come è stato evidenziato, un ostacolo per l'efficacia delle indagini, nella misura in cui può rendere più difficoltoso l'esame del seguito dell'ascolto in assenza delle risultanze del periodo o dei periodi precedenti. A tal proposito può osservarsi che il criterio di delega impone che il materiale intercettativo, in specie quello irrilevante e quindi non contenuto nei verbali, sia custodito in apposito archivio riservato fino al momento di conclusione della procedura acquisitiva (articolo 1, comma 84, lett. a), n. 2), a protezione rafforzata della segretezza. Tale criterio, tuttavia, non impone anche che verbali e registrazioni siano sempre periodicamente trasmessi dalla polizia giudiziaria delegata al pubblico ministero delegante;

merita, pertanto, condivisione il rilievo secondo cui è opportuno sopprimere

l'inciso « se pure oggetto di proroga » contenuto nel novellato comma 4 dell'articolo 268;

osservato che:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione. Nello specifico, è introdotta una procedura di tipo « bifasico », che prevede una prima fase di deposito dei verbali e delle registrazioni, cui fa seguito quella di acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. L'acquisizione da parte del giudice che ha autorizzato le operazioni avviene all'esito di un contraddittorio tra le parti che può essere anche solo cartolare, attraverso richieste scritte, memorie, controdeduzioni. Viene, pertanto, ridefinita la procedura di selezione del materiale raccolto dal pubblico ministero attraverso l'introduzione degli articoli 268-*bis* (Deposito di verbali e registrazioni), 268-*ter* (Acquisizione al fascicolo delle indagini), e 268-*quater* (Termini e modalità della decisione del giudice), e la modifica del comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale;

in particolare, il nuovo articolo 268-*ter* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, dispone che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito dei verbali e delle registrazioni, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti a fini di prova e ricomprese nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-*bis*, comma 1, dandone contestualmente comunicazione ai difensori (comma 2);

nel medesimo termine di cinque giorni dal deposito, i difensori hanno facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori, non comprese nell'elenco del pubblico ministero, oppure l'eliminazione di quelle ivi contenute ritenute inutilizzabili o irrilevanti e, pertanto, non trascrivibili (comma 3);

il deposito è contemplato con riguardo all'intero compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), proprio al fine di garantire l'esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori delle parti e consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero;

tra il materiale oggetto di deposito sono comprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, essere non trascritte in verbale;

contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospettiva di accusa, selezionando cioè fin da subito il materiale ritenuto utile a fini di prova, e quindi oggetto della verosimile trascrizione in forma di perizia. Ciò significa che i difensori sono così posti nelle condizioni per apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero;

il pubblico ministero deve dare immediato avviso ai difensori delle parti delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, di ascoltare le registrazioni. Il deposito può essere ritardato, per decisione del giudice e su richiesta del pubblico ministero, se sussistono esigenze di tutela delle indagini (essenzialmente anche connesse alla pendenza di richiesta di misura cautelare);

a fronte della richiesta del pubblico ministero, che ha già individuato le conversazioni o comunicazioni utili all'accusa, i difensori sono onerati di individuarne altre o di chiedere l'eliminazione di quelle indicate: in tal modo, si definisce per tempo, quasi compiutamente, l'oggetto delle valutazioni del giudice per le indagini preliminari;

le maggiori preoccupazioni derivano dai tempi abbastanza ristretti con-

cessi alla difesa per ottenere che siano recuperate dall'archivio riservato conversazioni rilevanti in chiave difensiva. In particolare, deve essere corretta la disposizione che fa coincidere il *dies a quo* per la decorrenza del termine accordato alle difese con il momento del deposito. È invece logico e corretto individuare il momento iniziale del termine a beneficio delle difese nel giorno in cui ricevono avviso dell'avvenuto deposito;

il termine concesso alla difesa, peraltro, risulta troppo breve e può essere raddoppiato (10 giorni), con possibilità di proroga (fino a 20 giorni) in ragione della complessità del procedimento (in relazione al numero di indagati e al numero delle utenze intercettate);

successivamente alla conclusione della procedura di selezione, inoltre, è concessa alla difesa la possibilità di reiterare richieste di acquisizione già rigettate o di formularne di nuove, anche in ragione del fatto che la selezione *ex* articoli 268-*ter* e *quater* avviene quando l'accusa non è ancora compiutamente delineata e quando la difesa non è a conoscenza dell'intero compendio investigativo;

a tal fine dovrebbe essere esplicitato, all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, benché risulti sostanzialmente implicito, nelle modifiche apportate agli articoli 422 e 472 del medesimo codice, che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà, può accedere all'archivio riservato nell'intero corso del procedimento per presentare al giudice procedente le sue richieste di acquisizione;

considerato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 268-*ter*, comma 1, e lettere *d*), *e*) ed *f*) dello schema di decreto legislativo, disciplina il procedimento di utilizzazione e acquisizione delle intercettazioni nella fase cautelare;

al riguardo, certamente da condividere è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione

dell'irrelevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa. Sul piano tecnico, si postula un'acquisizione delle conversazioni rilevanti al fascicolo delle indagini (articolo 268-ter, comma 1) che, in realtà, è successiva al già avvenuto utilizzo dell'atto di indagine a fini cautelari. Sembra, dunque, preferibile prevedere che l'acquisizione al fascicolo si realizzi al momento dell'uso dell'intercettazione ai fini della richiesta cautelare, con facoltà, per il giudice della cautela, di decretare lo spostamento dell'atto dal fascicolo delle indagini all'archivio riservato; conseguentemente, appare preferibile trasferire nel codice la previsione relativa ai poteri del giudice della cautela contenuto nel nuovo articolo 92, comma 1-bis, delle norme di attuazione;

rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice;

in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi della misura cautelare, si consente al difensore di esaminare, senza poterne fare copia, i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Si prevede, inoltre, il diritto del difensore medesimo di ottenere la trasposizione della registrazione su idoneo supporto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 268-quater, comma 4;

la scelta di attribuire al difensore, successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare, accanto al diritto di ottenere la trasposizione delle registrazioni, il « diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate » non è del tutto condivisibile trattan-

dosi, infatti, di una compressione del diritto di difesa che non appare giustificata. Né pare significativo l'incremento dei diritti di *privacy* dei soggetti coinvolti nell'intercettazione, dal momento che i difensori possono comunque divulgare la registrazione o provvedere essi stessi alla trascrizione, facendo circolare un testo scritto. Per tali stesse ragioni, fuori dall'incidente cautelare, dovrebbe essere consentito alla difesa di ottenere copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui sia stata disposta la selezione all'esito della procedura selettiva, modificando opportunamente il nuovo articolo 268-quater, comma 4, del codice di procedura penale;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (articolo 1, comma 84, lettera e) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili;

in particolare, la riforma (articolo 4, co. 1, lett. a) interviene sull'articolo 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile;

la riforma, inoltre, modifica l'articolo 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, anche i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1);

come precisato nella relazione illustrativa, la formula, secondo la quale nel

decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere « anche indirettamente determinati » si spiega nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da ciò consegue la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative;

nella medesima relazione illustrativa si evidenzia, altresì, che la previsione dell'attivazione del microfono da remoto sta pertanto a significare che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto autorizzativo, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente, per procedere all'ascolto dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo;

evidenziato che:

il nuovo articolo 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal richiamato articolo 5 dello schema di decreto legislativo, prevede l'istituzione, presso l'ufficio del pubblico ministero, dell'archivio riservato delle intercettazioni, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni cui afferiscono (comma 1);

il predetto archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione ivi custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito (comma 2);

a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, la cui tenuta pone, peraltro, complessi problemi organizzativi, sia ai poteri di controllo del procuratore

della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, nonché con riferimento all'istituzione di un registro informatico. Al fine di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi, si profila, quindi, l'opportunità di adottare specifiche linee guida da adottarsi con successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;

rilevato, infine, che:

il comma 3 del medesimo articolo 89-*bis* dispone, inoltre, che oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, al predetto archivio possono avere accesso, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, nonché i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;

tale disposizione deve interpretarsi, come già osservato in riferimento all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, nel senso di ritenere che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e facoltà, possa accedere all'archivio riservato in ogni stato e grado del procedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sopprimere l'ultimo periodo;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), numero 2), sopprimere le parole: « se pure oggetto di proroga »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 268-*ter*, comma 3, sostituire le parole: « nel termine di cui al comma 2 » con le seguenti: « nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268-*bis*, comma 2 ». Conseguentemente, aggiungere, in fine, al medesimo comma 3, i seguenti periodi: « Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone

la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate;

4) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 268-*quater*, sostituire il comma 4 con il seguente: « I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite »;

5) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 1), secondo periodo, dopo le parole: « Al giudice per le indagini preliminari » inserire le seguenti: « e ai difensori dell'impu-

tato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà »;

6) all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), sopprimere la parola: « non »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 89-*bis*, comma 2, in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (atto del Governo n. 472);

rilevato che gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo intendono rivedere l'intera procedura attraverso cui vengono trascritte, depositate e conservate le intercettazioni nonché i modi con cui queste possono essere utilizzate come strumento di prova, con l'intento di impedire che intercettazioni asseritamente « non significative » entrino negli atti dei processi e dagli atti finiscano sui giornali, anche a potenziale detrimento dei diritti processuali delle parti;

considerato che:

all'articolo 2 dello schema di decreto, la modifica del comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale – riguardo all'annotazione da parte della polizia giudiziaria sui contenuti delle intercettazioni irrilevanti – nel combinato disposto con i nuovi commi 2-*bis* e *ter* dell'articolo 268, potrebbe dar luogo a vuoti irreparabili di conoscenza sia al pubblico ministero che alle difese, ove la valutazione sull'irrelevanza della conversazione intercettata – con il conseguente divieto di trascrizione della stessa – sia affidato alla preliminare valutazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria. La norma, peraltro imporrebbe a quest'ultimo l'avviso preventivo, con annotazione, sui contenuti irrilevanti al pubblico ministero senza indicare rispetto a quale passaggio

procedurale, poiché se è preventivo rispetto alla trascrizione nel verbale, allora si deve assumere che il verbale non sia contestuale rispetto all'ascolto, quando invece il verbale documenta proprio l'ascolto;

con specifico riferimento al richiamato nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 268 c.p.p., con quale si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, la possibile dinamica che potrà caratterizzarsi da queste operazioni, se non gestita con accortezza, potrebbe mettere in difficoltà il pubblico ministero nel cogliere il significato dei dialoghi, nell'ottica di un accertamento veloce e penetrante. Stante il notevole quantitativo di comunicazioni, separare all'origine la verbalizzazione di quelle rilevanti da quelle irrilevanti può infatti comportare l'inconveniente di far perdere il senso del contesto al titolare dell'indagine che sia costretto a leggere le conversazioni già divise secondo questo criterio: il dialogo ritenuto erroneamente irrilevante dalla polizia giudiziaria non potrà essere compreso nel suo significato autentico dal pubblico ministero, se questi non ha l'occasione di leggerlo insieme a quelli precedenti e successivi secondo la semplice scansione cronologica delle telefonate;

inoltre che, sempre sul medesimo comma 2-*bis* dell'articolo 268 c.p.p., una conversazione ha senso solo se viene letta alla luce di ciò che la precede e la segue, mentre, laddove le conversazioni non vengano presentate all'accusatore tutte in or-

dine rigorosamente cronologico per costui sarà impossibile valutarne la rilevanza, se non attraverso il recupero del contesto del dialogo ricostruendo le telefonate verbalizzate in altra sede – una operazione faticosa e fin troppo complessa dati i carichi di lavoro delle Procure, poiché il magistrato dovrebbe incrociare continuamente i verbali delle conversazioni rilevanti con le annotazioni di quelle ritenute non pertinenti –. Considerazioni che valgono, ovviamente, per il difensore dell'indagato prima, e delle parti processuali;

in merito al nuovo comma 2-ter dell'articolo 268 del codice di procedura penale, la riservatezza non va contrapposta all'accertamento della colpevolezza, ma all'accertamento tout court, che può essere anche di innocenza. In questo bilanciamento, la *privacy* è destinata a riemergere solo quando il materiale intercettato non risulti utile alla ricostruzione del fatto tanto in chiave accusatoria quanto in chiave difensiva. Al tal proposito si ricorda che è inopportuna la specificazione riguardante le conversazioni contenenti dati sensibili. Il punto deve essere solo la rilevanza: non c'è dato sensibile che possa fermare l'accertamento penale, salvo che la legge non lo protegga specificamente con un segreto (articolo 200 ss. c.p.p.). Appare dunque difficile giustificare, anche alla luce della stessa ragionevolezza della scelta legislativa, che la Corte costituzionale si troverebbe eventualmente a valutare, che il dato sensibile possa costituire oggetto di trascrizione non se rilevante ma quando necessario. Se rileva per l'accertamento, e non importa « quanto » rilevi, esso non è escludibile sol perché dato personale sensibile. Se ne impedisca una conoscenza diffusa in altro modo, se si deve, ma che il giudice e le parti ne dispongano ai fini della prova. A tal proposito, la delega parla di « pertinenza » e « rilevanza » (c. 84 lett. a) n. 1) e mai di « necessità », elemento ulteriore, questo, che potrebbe generare il vizio dell'eccesso di delega;

preso atto che al secondo comma del nuovo articolo 268-*quater* del codice di

procedura penale sul procedimento di selezione delle intercettazioni, introdotto all'articolo 3 dello schema di decreto evoca un'udienza da fissare « quando necessario », altrimenti il giudice decide in solitudine sulla selezione delle conversazioni;

considerato che è assai discutibile che il giudice decida senza confronto sull'acquisizione dei dialoghi in quanto ogni decisione sulla rilevanza di una prova è strutturalmente connaturata a essere adottata nel confronto vivo delle parti, e che sottrarre al giudice questo essenziale ausilio alla valutazione è controproducente, non solo per i diritti delle parti ma soprattutto per il lavoro del giudice, poiché ove questi intenda adottare una decisione ben calibrata sul diritto e sull'addebito, dovrebbe sentire sempre il bisogno dell'udienza. Il giudice, pur giovandosi delle richieste delle parti, senza costoro, non avrà sufficienti dati per capire perché si desidera acquisire quelle conversazioni, posto che dell'indagine il G.i.p. non ne è edotto. Inoltre, non la disposizione non conferisce al giudice alcun elemento per valutare la necessità dell'udienza, che non può trattarsi di un mero bisogno personale in totale assenza di criteri, pena la resa all'insindacabile arbitrio giudiziario, lasciare priva di presupposti la necessità di un segmento procedurale;

esaminato che con la modifica dell'articolo 293 c.p.p., sugli adempimenti esecutivi della misura cautelare, l'articolo 3, comma 5, lettera f) dello schema di decreto, consente al difensore di esaminare, senza potere copiare, i verbali delle comunicazioni intercettate e di ottenere la trasposizione della registrazione su un idoneo supporto, analogamente a quanto disposto dall'articolo 268-*quater*, comma 4;

valutato che la facoltà di esaminare i verbali senza avere diritto di copia rappresenti un ostacolo ed un rallentamento alla difesa contrario ai contenuti minimi della difesa costituzionalmente garantita, soprattutto se si considera che l'imputato ha pochissimo tempo per reagire alla cau-

tela. Ancor più se la suddetta modalità soggiace alla mera esigenza di prevenire la diffusione dei dialoghi impedendo alla difesa di disporre dei verbali. Previsione, questa, non solo meritevole di censura costituzionale, bensì inefficace e controproducente in relazione agli obiettivi prefissati, poiché il difensore in possesso degli audio delle intercettazioni, ove sia deciso a renderne pubblici contenuti, potrà diffondere le tracce audio con maggior lesione della riservatezza;

considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, indicata dalla relazione introduttiva allo schema di decreto quale presupposto della disposizione di cui al citato comma 3 del articolo 293 c.p.p., risulta menzionata nel senso del tutto contrario a quello autentico per cui si ribadisce il diritto all'ascolto del difensore che avesse i verbali – situazione quindi uguale e opposta a quella qui in esame – , mentre alcunché la Corte dispone per il caso in cui lo stato delle cose sia rovesciato, ossia quando la difesa abbia gli audio e non i verbali;

ravvisato inoltre, sul succitato punto, un evidente eccesso di delega rispetto al dettato comma 84, lettera a), n. 2), dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, per il quale la facoltà di esame e ascolto ma non di copia è limitato agli atti che non siano allegati alla richiesta di misura cautelare, mentre, al contrario, nello schema di decreto delegato la facoltà di ascolto ma non di copia si riferisce proprio alle comunicazioni usate per la richiesta della misura cautelare;

considerato che, più in generale, il diritto di estrarre copia dovrebbe essere esteso all'archivio riservato (nuovo articolo 89-bis, comma 4 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema di decreto) al quale, peraltro, devono poter accedere i difensori in ogni stato e grado del procedimento, poiché, la riservatezza non può comportare restrizioni che riguardino le difese – che costituzionalmente deve poter avere gli stessi

strumenti del p.m. che invece può accedere senza limiti a tale archivio riservato – , ma deve poter anche marcare un limite di diffusione tra il « dentro » e il « fuori » del procedimento, e la difesa è collocata, senza dubbio, all'interno al processo;

esaminato che, in considerazione delle criticità rilevate sia dall'Anm in sede di indagine conoscitiva che dai procuratori nella lettera fatta pervenire a questa Commissione, la modifica operata all'articolo 267 del codice di procedura penale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) dello schema di decreto, in merito all'uso del captatore informatico, escludendo l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni mediante captatore per reati diversi – e non per i procedimenti diversi (come fa l'articolo 270 c.p.p. oggi in vigore per le intercettazioni) – da quelli per i quali vi è stata l'autorizzazione, anche se connessi, sarebbe stato più opportuno prevedere che i risultati delle intercettazioni eseguite attraverso il trojan horse possano essere utilizzati per altri reati diversi da quelli per cui si procede (a prescindere dal fatto che i futuri procedimenti siano riuniti oppure no) a patto che questi diversi reati siano annoverati tra quelli per cui è autorizzata, in generale, l'intercettazione e che il pubblico ministero ottenga la convalida dal Gip nelle 48 ore successive dell'atto con cui si intercetta in assenza di autorizzazione (o meglio con autorizzazione per un diverso reato), sulla base dei presupposti di cui agli articoli 266, 267, 268. In tal caso, se il Gip convalidasse quanto intercettato in precedenza il materiale sarebbe utilizzabile, in caso contrario, quei dialoghi sarebbero inutilizzabili;

rilevato che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo dà attuazione al principio di delega relativo alla semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 84, lett. d) e che a tal fine, il primo comma dell'articolo 6

dello schema di decreto individua tali delitti nei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo del codice penale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

considerato che tale semplificazione si estrinseca nella disposizione, di cui al comma 1 dell'articolo 6, per la quale, quando si procede per uno dei summenzionati delitti, le intercettazioni possano essere svolte anche in assenza dei gravi indizi di reato e del requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, pur tuttavia fissando un limite, al secondo comma estraneo alla delega, all'effettuazione di intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora solo quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, così scegliendo in maniera significativa di non assimilare i gravi reati contro la p.a. ai delitti di cui agli articoli 51, commi

3-bis e 3-quater c.p.p. per i quali, invece, l'uso del captatore informatico è sempre consentito;

valutato, infine, che l'introduzione nel codice penale del delitto di « diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente » – articolo 617-septies – , all'articolo 1 dello schema di decreto, per quanto rispondente alla delega, segna un restringimento dei margini, per il cittadino, della libertà di documentare la propria vita, così come sostenuto ed incentivato dalla Corte di cassazione, nonché di divulgare informazioni raccolte che abbiano rilevanza pubblica, fermo restando la presenza nel nostro ordinamento, in caso di danno all'altrui reputazione ed immagine, del reato di diffamazione e della richiesta di risarcimento in sede civile. Valutazione che avrebbe dovrebbe indurre l'esecutivo a non esercitare la delega sullo specifico punto;

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione del deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, onorevole Armando Armas (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « Processo di adesione all'UE dei Balcani Occidentali », promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo (21 novembre 2017)	85
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	98
Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « <i>Implementation of the European Consensus on Development and the Sustainable Development Goals</i> », promossa dalla Commissione Sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo (21 novembre 2017)	86
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	104
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione della Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Caron De Mars (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana. C. 4510, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione del deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, onorevole Armando Armas.

(Svolgimento e conclusione).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Armando ARMAS, *deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Franco CASSANO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, per porre quesiti e formulare osservazioni mentre Maria Edera SPADONI (M5S) rinuncia espressamente all'intervento in ragione delle questioni testé sollevate dai colleghi.

Armando ARMAS, *deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « Processo di adesione all'UE dei Balcani Occidentali », promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo (21 novembre 2017).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge brevi considerazioni sulla missione in titolo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*) e alla quale ha preso parte l'onorevole Marietta Tidei in rappresentanza della Commissione.

Marietta TIDEI (PD), nel sottolineare l'importanza della riunione promossa dalla AFET del Parlamento europeo, che ha visto la partecipazione non solo di europarlamentari e di membri dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, ma anche di parlamentari provenienti dai Paesi dei Balcani Occidentali, segnala che dall'incontro è emersa la necessità di proseguire sulla strada dell'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali all'Unione europea. Infatti, la prosecuzione del processo di allargamento rappresenta un importante fattore di sviluppo non solo economico, ma anche democratico di questi Paesi, che si stanno impegnando nelle riforme relative alla lotta alla corruzione, al rafforzamento dello Stato di diritto e alla crescita economica. Riferisce che durante la Riunione è emerso, altresì, quanto il Processo di Berlino, contribuisca allo sviluppo dei Paesi dei Balcani Occidentali, anche a seguito del Vertice di Trieste svoltosi nello scorso mese di luglio sotto presidenza italiana. Si associa, infine, agli approfondimenti di cui alla relazione allegata.

La Commissione prende atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema «*Implementation of the European Consensus on Development and the Sustainable Development Goals*», promossa dalla Commissione Sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo (21 novembre 2017).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge brevi considerazioni sulla missione in titolo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*) e alla quale ha preso parte l'onorevole Marietta Tidei in rappresentanza della Commissione.

Marietta TIDEI (PD) segnala che in occasione della Riunione in titolo è emerso in modo netto il percorso compiuto dal nostro Paese sul terreno dell'aiuto pubblico allo sviluppo a partire dalla riforma della cooperazione allo sviluppo e fino al poderoso contributo assicurato dall'Italia per il rilancio di una politica europea in tema di immigrazione che sia coerente con i principi fondanti dell'Unione e con il diritto internazionale umanitario. Segnala che, inoltre, è stato valorizzato l'incremento progressivo registrato in Italia dei fondi destinati agli aiuti allo sviluppo e l'impatto positivo derivante dall'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione prende atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione della Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Caron De Mars.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante il resoconto stenografico. Introduce, quindi, l'audizione.

Caron DE MARS, *Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, Franco CASSANO (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni, al quale replica Caron DE MARS, *Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti*.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel fare presente che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo è scaduto il 26 novembre scorso e che, nell'imminenza dello scadere di tale termine, il Governo, per le vie brevi, si è dichiarato disponibile a non procedere all'adozione definitiva dell'atto fino a quando la Commissione non si sia espressa, segnala che la Commissione Politiche dell'Unione europea, lo scorso 8 novembre, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e che la Commissione Bilancio, assegnataria del provvedimento ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, nella seduta di martedì 21 novembre ha espresso i propri rilievi favorevoli in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'atto in esame.

Ciò premesso, in sostituzione del relatore, onorevole Tacconi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla proposta di parere.

La Commissione, con voto unanime, approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana.

C. 4510, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge C. 4510, già approvata dal Senato il 24 maggio 2017 e in corso di esame in sede referente presso la X Commissione della Camera dei deputati, segnala che il provvedimento ha la duplice finalità di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia Spaziale Italiana. Sottolinea che, a tale scopo, il provvedimento attribuisce al Presidente del Consiglio importanti funzioni in materia di ricerca spaziale, quali l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Evidenzia che, in questo senso, la proposta di legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e modifica il decreto legislativo n. 128 del 2003, recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Venendo alle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 2, sosti-

tuendo l'articolo 21 del citato decreto legislativo, istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, che è composto dai ministri competenti in materia, tra cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Specifica che i ministri che compongono il Comitato possono delegare la loro partecipazione allo stesso ad un vice ministro o ad un sottosegretario dello stesso dicastero.

Evidenzia che tra i compiti del Comitato rientrano, tra gli altri, l'attività di indirizzo e supporto nei confronti dell'ASI nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali, oltre che l'individuazione delle linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali. Inoltre, segnala che il Comitato ha il compito di elaborare le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali e favorendo, tra l'altro, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle comunicazioni.

A tale proposito, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico, la Commissione ha svolto, il 21 giugno scorso, un'audizione di rappresentanti dell'ASI, nel corso della quale è stato approfondito il ruolo di primo piano che la stessa Agenzia svolge in Artico, in collaborazione con le agenzie spaziali di altri Paesi e con l'ESA, soprattutto in relazione al monitoraggio satellitare dei ghiacci, anche nelle condizioni estreme che si registrano nella regione artica.

Sottolinea che il Comitato ha, altresì, il compito di promuovere le opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea, e di promuovere lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che

coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei. A riprova del fatto che tale materia assume un'importanza strategica per la sicurezza nazionale ed internazionale, ricorda che le Commissioni III e X hanno recentemente esaminato lo schema di decreto legislativo n. 457 per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, esprimendo un parere favorevole corredato da importanti spunti in premessa ai fini del miglioramento del provvedimento.

Segnala che l'articolo 3 della proposta di legge reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2003. In particolare, evidenzia che si prevede che i compiti dell'ASI che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale. Inoltre, si specifica che la partecipazione dell'ASI ai lavori del Consiglio dell'ESA e la promozione e il coordinamento della presenza italiana ai programmi da essa approvati avvengano sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale, anziché del Governo genericamente inteso. Ricorda, poi, che è stato inserito il riferimento ai servizi applicativi correlati alla ricerca nel settore spaziale e aerospaziale tra le iniziative europee promosse dall'ASI e a cui l'Italia partecipa. Infine, è specificato che l'ASI intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale.

Segnala che la proposta di legge modifica anche l'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2003, relativo al consiglio di amministrazione dell'ASI. Al riguardo ricorda che il dispositivo del citato articolo 7 era stato implicitamente abrogato dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 di rior-

dino degli enti di ricerca. La proposta di legge in esame opera un coordinamento tra le due norme, abrogando il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e prevedendo che il consiglio di amministrazione dell'ASI, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale ed aerospaziale, di cui uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quanto al Consiglio tecnico-scientifico dell'ASI, segnala che il progetto di legge, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 128 del 2003, dispone che esso sia nominato dal consiglio di amministrazione e che sia composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, da non più di sette membri, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso, dato il ruolo di primo piano che l'Agenzia Spaziale Italiana riveste in ambito internazionale, soprattutto in tema di sicurezza – materia che costituisce uno sviluppo recente rispetto alle funzioni iniziali dell'Agenzia – e di ricerca scientifica, formula una proposta di parere favorevole sul progetto di legge in titolo, integrato dall'osservazione secondo cui il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal MAECI debba essere valorizzato in modo specifico e riconoscibile anche nel settore della politica spaziale ed aerospaziale e dunque nel quadro delle attività del costituendo Comitato interministeriale (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Maria Edera SPADONI (M5S), dichiarando di condividere la proposta di parere

favorevole formulata dalla relatrice, chiede tuttavia chiarimenti in merito all'osservazione apposta al parere, con particolare riferimento alle modalità con cui si intenderebbe valorizzare il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel quadro del costituendo Comitato interministeriale, ad esempio prevedendo figure professionali apposite.

Maria Chiara CARROZZA, *relatrice*, rispondendo alla collega Spadoni, sottolinea che l'osservazione è volutamente formulata in termini generici al fine di non precludere le opzioni più adeguate ad assicurare il giusto riconoscimento del ruolo esercitato dal MAECI nell'ambito del Comitato interministeriale.

La Commissione, con voto unanime, approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato dal Senato, e la relativa nota di variazioni, approvata dal Senato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha

apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le mede-

sime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche la Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del MAECI, contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le

previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dello scorso 29 novembre, l'esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio avrà inizio martedì 19 dicembre prossimo e che il termine per l'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio è fissato a domenica 17 dicembre. Le Commissioni competenti in sede consultiva dovranno concluderne l'esame entro tempi compatibili con tale programmazione dei lavori.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, nell'affermare che, poiché si tratta dell'ultima manovra finanziaria della legislatura, è naturale tornare con la memoria al lavoro che si è fatto negli ultimi cinque anni della XVII legislatura sul versante del consolidamento dei conti pubblici, per l'avvio della ripresa economica e per il sostegno all'occupazione, ricorda che in questi anni la politica economica e finanziaria messa

in atto dal Governo e sostenuta dalle forze di maggioranza è dovuta procedere all'interno di un «sentiero stretto» – un'espressione del Ministro Padoan – spesso concordato con l'Unione europea, i cui confini risultano compressi, da un lato, dagli effetti di una crisi economica senza precedenti nella storia del dopoguerra e, dall'altro, dall'esigenza di riduzione del disavanzo e del debito pubblico.

La sfida è stata ed è ancora quella di percorrere con coraggio questo sentire, puntando allo sviluppo ed alla crescita. Ritene che sia questo il senso ultimo di questo disegno di legge di bilancio che focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici: in primo luogo, le misure volte a realizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, che pesano per ben 15 miliardi, e le riforme e le diverse *policy* approvate negli ultimi anni, che hanno ridotto ulteriormente il differenziale del nostro Paese rispetto alla media dell'Unione europea e hanno restituito credibilità all'Italia.

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 s'inserisce in tale contesto con l'obiettivo di continuare a innalzare il potenziale di crescita dell'economia nazionale, l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle imprese. Sottolinea che al prossimo Governo spetterà, pertanto, il compito di non disperdere i risultati raggiunti e di proseguire nel percorso delineato in questa legislatura.

Per quanto riguarda il quadro generale della manovra, segnala che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario è stato impostato, coerentemente con il dettato normativo di cui all'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, secondo la struttura contabile per missioni e programmi.

A decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle pregresse leggi di bilancio e di stabilità sono stati, infatti, ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla

nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato – vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo – viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza della ex legge di bilancio), attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di conto capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Guardando agli effetti del complesso delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio e nel decreto-legge n. 148 del 2017, evidenzia che complessivamente gli interventi proposti ammontano a circa 34,4 miliardi nel 2018, 27,2 miliardi nel 2019 e 19 miliardi nel 2020, mentre le risorse che la manovra si propone di reperire sono pari a circa 19,5 miliardi nel 2018, 11 miliardi nel 2019 e 11,4 miliardi nel 2020.

Quanto ai contenuti essenziali della legge di bilancio, segnala innanzitutto che gli importi del saldo netto da finanziare sono coerenti con i livelli programmatici indicati nella Nota di aggiornamento e approvati con le risoluzioni parlamentari.

Per il 2018 il limite massimo del saldo netto da finanziare è previsto pari a circa 45,5 miliardi in termini di competenza e a circa 103,8 miliardi in termini di cassa.

Tali limiti sono poi indicati, rispettivamente in competenza ed in cassa, in circa 25,6 miliardi e 73,5 miliardi nel 2019 ed in circa 13,6 miliardi e 59,5 miliardi nel 2020.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2018 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 274 miliardi, e pari a 332 miliardi in termini di cassa. I suddetti livelli sono poi determinati rispettivamente in competenza e in cassa in circa 267 miliardi e 314,5 miliardi nel 2019 ed in circa 247 miliardi e 293 miliardi nel 2020.

Il disegno di legge di bilancio reperisce risorse in termini di maggiori entrate per 10,7 miliardi nel 2018, 9,1 miliardi nel 2019 e 8,1 miliardi nel 2020. Tale gettito aggiuntivo deriva in larga misura dalle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale contenute nell'articolato (tra cui quelle in materia di fatturazione elettronica, contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali, limiti per la compensazione automatica, tassazione dei redditi da partecipazioni qualificate) e, limitatamente al 2018, dal differimento dell'entrata in vigore della disciplina IRI.

Concorrono al reperimento delle risorse risparmi correnti riconducibili in misura ridotta all'articolato del disegno di legge di bilancio (circa 178 milioni per il 2018, 262 milioni per il 2019 e 314 milioni per il 2020) e, in misura più rilevante, alla sezione II del disegno di legge di bilancio, per effetto delle misure di definanziamento tra cui sono ricompresi anche i risparmi di spesa (*spending review*) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, che rappresentano una quota crescente dei definanziamenti stessi (dal 50 per cento circa del 2018 all'80 per cento del 2020).

A tali risorse corrispondono, sul lato degli impieghi, riduzioni complessive di entrata per circa 20 miliardi nel 2018, 13,9 miliardi nel 2019 e 6,6 miliardi nel 2020. Tali effetti sono imputabili in massima parte alle disposizioni riguardanti, per gli anni 2018 e 2019, la disattivazione delle

clausole di salvaguardia, il cui impatto è quantificato, rispettivamente, in 14,9 miliardi e in 6,1 miliardi.

Ulteriori riduzioni di gettito sono riconducibili alle misure per accrescere la competitività delle imprese attraverso la proroga e il rafforzamento delle misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese e ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, a fronte di nuovi investimenti effettuati (con effetti in termini di minori entrate fiscali pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020).

Ritiene importante ricordare, altresì, i significativi sgravi contributivi e le detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica a cui sono associati sia effetti di minor gettito IRPEF (fruizione pluriennale della detrazione in rate costanti) sia incrementi di gettito (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA per effetto indotto), oltre naturalmente all'effetto volano sull'economia.

Cita, inoltre, le disposizioni che prevedono sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni.

Segnala, poi, le maggiori spese correnti, che riguardano principalmente il fondo per i contratti della Pubblica Amministrazione (1.650 milioni annui dal 2018), il fondo per la lotta alla povertà (300 milioni per il 2018, 700 milioni per il 2019 e 900 milioni a decorrere dal 2020) e i rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio. Segnala, inoltre, la dotazione del fondo per le esigenze indifferibili (250 milioni nel 2018 e 330 milioni annui nel 2019 e 2020) e del fondo politiche per la famiglia con uno stanziamento di 100 milioni annui nel triennio.

Per la spesa in conto capitale, richiama le disposizioni relative agli stanziamenti del fondo per gli investimenti pubblici (170 milioni nel 2018, 1.140 milioni nel 2019 e 1.370 milioni nel 2020), nonché, tra le altre misure, la possibilità di utilizzo dell'avanzo vincolato per investimenti nel-

l'ambito del Patto nazionale incentivato degli enti locali (il cui impatto complessivo in termini di indebitamento netto risulta di 70 milioni nel 2018, 122 milioni nel 2019 e 351 milioni nel 2020).

In sintesi, la prevalenza degli impieghi rispetto alle risorse determina il carattere espansivo della manovra per ciascuno degli esercizi considerati.

Le spese finali presentano nel triennio di riferimento un andamento decrescente. Al netto degli interessi, le spese correnti ammontano a 511,4 miliardi di euro per il 2018, 505,1 miliardi di euro per il 2019 e 503,9 miliardi di euro per il 2020; mentre quelle in conto capitale sono pari a 52,4 miliardi di euro per l'anno 2018, 45,5 miliardi di euro per il 2019 e 48,7 miliardi di euro per il 2020.

Per quanto riguarda le misure, il provvedimento focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici prioritarie: in primo luogo le misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, gli interventi per la crescita, la promozione dell'occupazione e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione; a queste si aggiungono le misure settoriali, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli enti territoriali; infine, le misure per il contenimento della spesa e per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Per quanto attiene ai principali interventi rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, rileva in primo luogo, gli stanziamenti a supposto della partecipazione italiana alle organizzazioni multilaterali, sia a carattere regionale che universale, ed a grandi iniziative promosse dalla comunità internazionale. Il disegno di legge di bilancio 2018 autorizza, in primo luogo, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 148).

Parallelamente, a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista un'autorizzazione di 3 milioni per l'anno 2018,

destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 (comma 149).

Viene inoltre istituito (comma 150) nello stato di previsione del MAECI, a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Al fine di favorire l'adozione di progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del MIUR (comma 360).

Inoltre, per dare concreta attuazione al Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e delle successive risoluzioni, con una proposta emendativa approvata dall'altro ramo del Parlamento sono le risorse impiegate sono state portate ad 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 (comma 683).

Per quanto attiene alla gestione del personale alle dipendenze Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono state dettate norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero (commi 160-162). Si dispone, inoltre, l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto *in loco*.

Una proposta emendativa introdotta al Senato ha, inoltre, previsto l'assunzione di

75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 163).

Sul piano della valorizzazione dell'apporto delle comunità italiane nel mondo il disegno di legge, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, prevede una serie di misure a carattere finanziario (comma 165) e specificamente: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 400.000 euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; 100.000 euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli italiani all'estero; 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura; 400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni; 500.000 euro per l'anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; 1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.

Seppure non strettamente rientrante nelle competenze della III Commissione, richiama, altresì, il pacchetto di misure a sostegno all'internazionalizzazione al Sistema-Paese. Sono state, infatti, previste misure (commi 151-157) volte a consentire che in determinati Paesi stranieri qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale, Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Sono state, altresì, introdotte in sede di esame al Senato misure finalizzate all'ef-

ficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero (commi 158-159).

Venendo all'assetto dello stato di previsione del MAECI, segnala che il disegno di bilancio 2018-2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 2.599,59 milioni di euro nel 2018, 2.618 milioni di euro per il 2019 e 2.569,26 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone, dunque, per il Ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente nell'anno 2018, in aumento per il 2019 e nuovamente decrescente per il 2020.

Gli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio si confermano, in termini di competenza, nella misura dello 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale in tutto il triennio di riferimento.

Le risorse complessive del MAECI sono allocate su 2 missioni e 14 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Sebbene le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari esteri si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), rammenta che poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale compaiono anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

La principale delle due missioni è la Missione 4 (L'Italia in Europa e nel mondo) che, con un'autorizzazione di spesa pari a 2.508,67 milioni di euro, rappresenta il 96,5 per cento del totale delle autorizzazioni riportate nello stato di previsione del MAECI.

Nell'ambito della Missione 4 la parte più consistente dei finanziamenti è ascrivibile al programma Cooperazione allo sviluppo, per un importo pari a 1.049,32 milioni di euro nel 2018, seguono il programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini ed alle imprese, con stanziamenti per 586,1 milioni rispetto ai 576,1 milioni previsti dal bilancio 2017, il programma Promozione della pace e sicurezza internazionale, con risorse per 466 milioni contro i 457 milioni previsti l'anno scorso, il programma Promozione del sistema Paese, con importi pari a 186,5 milioni rispetto ai 177 milioni previsti nel 2017, il programma Presenza dello Stato attraverso le strutture diplomatico-consolari, con risorse per 66,58 milioni contro i 76,8 milioni del 2017 ed il programma Italiani nel mondo e politiche migratorie con una significativa riduzione, poiché passa dai 214,1 milioni del 2017 ai 62,41 milioni del nuovo bilancio.

Prima di concludere richiama il quadro delle risorse programmate per il 2018 a supporto di due importanti ambiti d'intervento di grande interesse per la Commissione, quali la cooperazione allo sviluppo e la partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali.

Con la piena entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 514,10 milioni, laddove lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (Esteri) registra, a carico dell'intero Programma 4.2, 1.049,32 milioni di euro per il 2018, 1.048,48 milioni per il 2019 e 1.048,56 milioni per il 2020, con un incremento di 84,91 milioni rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017.

Utili indicazioni vengono, inoltre, dall'apposito allegato allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto

opportunamente previsto dall'articolo 14 della già richiamata legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

Un esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito ad interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo pari a 2.052,62 milioni, segnala, in particolare, nell'Allegato, i seguenti capitoli: capitolo 2351/2 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 1.650 milioni; capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 199,55 milioni; capitolo 2353, fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 170 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta nel 2018 a 1.675,24 milioni, segnala i seguenti capitoli: capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE): 1.063,91 milioni; capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali: 422 milioni; capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo: 104,01 milioni; capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri: 50 milioni.

Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il cui totale nell'Allegato ammonta nel 2018 a 74,08 milioni, segnala il capitolo 8412, contributo al *Green Climate Fund*, in esecuzione degli Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici: 50 milioni.

Rammenta, altresì, che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: sviluppo economico, istruzione, università e ricerca, infrastrutture e trasporti, salute.

Il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza 2018 – raggiunge la somma di 5.018,89 milioni.

Segnala che un altro rilevante fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia è quello previsto dalla legge n. 145 del 2016, che ha introdotto una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ai sensi dell'articolo 4 della nuova normativa è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono state appostate risorse per 995,7 milioni di euro, riferite all'esercizio 2018, risultanti dallo stanziamento residuo, a legislazione vigente, di 95,7 milioni, e dal rifinanziamento operato nella sezione II del disegno di legge di bilancio, pari a 900 milioni.

Conclusivamente, anche a motivo dell'opportunità e della congruenza delle proposte emendative apportate dal Senato, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sui provvedimenti in titolo, riservandosi di integrarne il testo sulla scorta delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito. A tal fine auspica il contributo di tutti i gruppi parlamentari.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel sottolineare che l'Agenzia italiana per la

cooperazione allo sviluppo non è ancora in grado di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato a causa della carenza di personale, auspica che con la legge di bilancio per il 2018 si possa porre rimedio a questa grave situazione. Al riguardo si chiede se da parte del relatore e della maggioranza ci siano delle proposte in tal senso, oltre alle disposizioni introdotte al Senato in materia.

Inoltre, ritiene che occorra verificare in maniera più adeguata l'elargizione di contributi alla stampa italiana all'estero. In particolare, ritiene che occorra verificare quanto le pubblicazioni finanziate con denaro pubblico riescano effettivamente a raggiungere gli italiani residenti all'estero e cosa intendano promuovere.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando alla collega Spadoni, propone un'iniziativa emendativa comune affinché si possa risolvere il problema della carenza di personale presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ponendo l'accento sull'assunzione di personale dirigente e tenendo presente che la priorità rimane la funzionalità della stessa Agenzia.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, alla luce del rilevante lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico con riferimento al ruolo essenziale svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'azione dell'Italia nel contesto del Consiglio Artico, preannuncia la presentazione di emendamenti tesi a promuovere la ricerca scientifica italiana nell'Artico quale fattore qualificante dell'azione dell'Italia nei *fora* di cooperazione regionale e su cui auspica il supporto di tutti i gruppi.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I) esprime apprezzamento per lo stanziamento

di 3 milioni di euro in tre anni per l'attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e delle successive risoluzioni. Sottolinea che tale stanziamento, inserito con emendamento al Senato, contribuirà all'iniziativa volta alla formazione di mediatrici di pace nell'area del Mediterraneo. Infine, condivide le osservazioni della collega Quartapelle Procopio in merito all'opportunità di sostenere iniziative tese all'assunzione di personale apicale presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Maria Edera SPADONI (M5S), rispondendo alla collega Quartapelle Procopio, dichiara fin da ora che il suo gruppo è disponibile a valutare le proposte che verranno avanzate dalla maggioranza in merito all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, anche in vista dell'imminente Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preannuncia la proposta affinché il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per le ore 10 di domani mattina.

La Commissione prende atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « Processo di adesione all'UE dei Balcani Occidentali », promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo (21 novembre 2017).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il 22 novembre 2017 la deputata Marietta Tidei ha preso parte, in rappresentanza della III Commissione, alla Riunione interparlamentare, promossa e ospitata dalla Commissione affari esteri (AFET) del Parlamento europeo, sul tema del processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali.

La riunione è stata introdotta dal Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, David Mc Allister, e dal Direttore Generale per la politica di vicinato e di allargamento dell'Unione europea, Christian Danielsson, il quale ha rimarcato che lo Stato di diritto è alla base dei valori fondanti dell'Unione europea e che i Paesi che auspicano di diventare Stati membri dell'Unione dovranno soddisfare questo requisito fondamentale. Il Direttore Generale Danielsson ha apprezzato i passi in avanti che i Paesi dei Balcani occidentali hanno fatto negli ultimi anni in materia di lotta alla corruzione, riconciliazione politica e sviluppo economico. Tuttavia, ha rimarcato che occorre fare di più, soprattutto in relazione alla libertà di stampa, alle questioni che impediscono la riconciliazione di alcuni Paesi dei Balcani occidentali e alla loro situazione economica. A tale proposito, ha sottolineato che i Paesi dei Balcani occidentali devono compiere un ulteriore sforzo affinché si possa passare da un'economia basata sul consumo ad un'economia basata sulla produzione. In questo senso sarebbe opportuno rafforzare il settore economico tramite un ulteriore svi-

luppo delle connessioni infrastrutturali, come previsto anche dal Processo di Berlino.

Il Direttore Generale Danielsson, quindi, ha affermato che il 2018 sarà un anno cruciale per il processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, in quanto la Commissione europea sta lavorando ad una Strategia per l'allargamento dell'Unione ai Paesi dei Balcani occidentali che sarà adottata a febbraio. Pertanto, il Danielsson ha incoraggiato i Paesi dei Balcani occidentali ad adottare politiche volte ad ottemperare al più presto ai requisiti richiesti per l'adesione all'Unione, operando al fine di mantenere lo slancio iniziale e di cogliere le occasioni di confronto che saranno proposte. Sottolinea che un nuovo impulso verrà sicuramente dal Vertice dei Balcani occidentali, che si svolgerà a Sofia nel maggio 2018, durante il semestre di presidenza bulgara dell'Unione europea.

Si è, quindi, aperta la sessione dedicata agli interventi dei parlamentari dei Paesi dei Balcani occidentali. Il rappresentante albanese, Taulant Balla, ha sottolineato che il risultato delle ultime elezioni parlamentari in Albania, tenutesi nel mese di giugno 2017, ha dimostrato la volontà del popolo albanese di far parte dell'Unione europea. Infatti, in seguito a un accordo tra la maggioranza e le opposizioni parlamentari, le riforme volte ad avvicinare l'Albania all'Unione europea hanno trovato nuovo slancio, soprattutto in materia di lotta alla corruzione. L'accordo tra maggioranza e opposizioni in seno al Par-

lamento albanese ha, altresì, rilanciato il ruolo di quest'ultimo nel processo di integrazione dell'Albania all'Unione europea. Inoltre, Balla ha evidenziato il contributo dell'Albania per il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi dei Balcani occidentali in seguito al Vertice di Trieste. In questo senso, infatti, l'Albania ha svolto un ruolo importante rispetto a due iniziative di cooperazione regionale, ossia il *Western Balkans Fund* e il *Regional Youth Cooperation Office*, che hanno lo scopo di migliorare l'interazione tra i Paesi dei Balcani occidentali.

Borjana Kristo, rappresentante della Bosnia-Erzegovina ha affermato che, nonostante il processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea abbia subito un brusco rallentamento, le forze politiche del Paese sono unite nel ritenere che il futuro della Bosnia-Erzegovina è nell'Unione europea, pur nella consapevolezza che oggi l'Unione è chiamata ad affrontare sfide importanti, come la Brexit e la questione dell'indipendenza della Catalogna. Il rappresentante della Bosnia-Erzegovina ha evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e associazione, il Paese ha adottato un'agenda di riforme da attuare. Tra queste riveste particolare importanza la riforma del sistema elettorale. Tuttavia, il rappresentante della Bosnia-Erzegovina ha sottolineato che, dovendosi svolgere le elezioni politiche nel mese di ottobre 2018, il periodo preelettorale non è il momento migliore per affrontare riforme di sistema. Infine, il rappresentante della Bosnia-Erzegovina ha rilevato come la chiave per la pace nei Balcani occidentali non possa che essere l'instaurazione di relazioni di buon vicinato tra i Paesi della regione.

Il rappresentante del Kosovo, Memli Krasniqi, apprezzata l'occasione della riunione dell'AFET in quanto essa rappresenta un'opportunità di confronto, non solo con i funzionari e i parlamentari europei, ma anche tra i diversi rappresentanti dei Paesi dei Balcani occidentali, ha auspicato che vi sia una chiara prospettiva europea per il Kosovo, che è stata inco-

raggiata anche dal discorso sullo stato dell'Unione del Presidente della Commissione Juncker. Per il Kosovo l'integrazione nell'Unione europea resta prioritaria, ma la mancanza di prospettive di integrazione rischia di rallentare le riforme richieste dall'UE. Krasniqi ha segnalato, poi, che è fondamentale per il Kosovo risolvere la questione della liberalizzazione dei visti, in quanto la situazione di stallo attuale danneggia i cittadini kosovari, soprattutto i giovani. Il rappresentante del Kosovo ha rivendicato, altresì, il successo del suo Paese nel contrasto all'immigrazione clandestina e ha confermato la disponibilità del suo Paese a continuare un dialogo con la Serbia, con la supervisione dell'Unione europea.

Il deputato Artan Grubi, dopo aver ripercorso le tappe che hanno caratterizzato il percorso europeo della Macedonia, ha segnalato che le forze politiche macedoni sono unanimi nel ritenere fondamentali la piena adesione del Paese sia alla NATO sia all'Unione europea. Sottolineando quanto sia importante per la Macedonia mantenere relazioni di buon vicinato con i Paesi della regione, Grubi ha ricordato che, in tal senso, il 1° agosto è stato siglato il Trattato di buon vicinato con la Bulgaria. Il rappresentante macedone ha rivendicato, altresì, i progressi e gli impegni di Skopje per soddisfare i requisiti europei, soprattutto in materia di giustizia. Ha auspicato, infine, che il dialogo con Atene per la questione del nome possa continuare in modo proficuo.

Il rappresentante del Montenegro, Andrija Vuksanovic, apprezzata la dichiarazione del Presidente Juncker, che indica nel 2025 la possibile data di adesione di Serbia e Montenegro, ha auspicato che il proprio Paese sia pronto ad entrare nell'Unione europea anche prima del 2025, sottolineando i progressi del Montenegro in tema di rapporti di buon vicinato e rispetto dei diritti delle minoranze, nonché il consenso dell'opinione pubblica montenegrina rispetto al percorso di adesione all'Unione europea. Vuksanovic ha apprezzato, inoltre, il nuovo piano della Germania per i Balcani occidentali, ribattezzato

Processo di Berlino Plus. Infatti, senza lo sviluppo di infrastrutture e collegamenti efficienti non si può pensare di avere una vera e propria integrazione.

Milorad Mijatovic, membro del Parlamento serbo, rivendicando il contributo della Serbia al miglioramento della cooperazione regionale, ha sottolineato come la stabilità della regione dei Balcani occidentali sia di fondamentale importanza. Facendo riferimento alla strategia del Presidente Juncker, ha ricordato che l'adesione all'Unione europea è un obiettivo primario per la Serbia e, in questo senso, aver ricevuto l'indicazione del 2025 come possibile data di adesione è un segnale positivo. Mijatovic ha anche apprezzato i risultati del Processo di Berlino, sottolineando che la sua versione aggiornata potrà aprire una nuova prospettiva per tutta la regione dei Balcani occidentali, contribuendo allo sviluppo dell'economia e all'innalzamento del tenore di vita dei cittadini dei Balcani occidentali e creando spazi di prosperità per le giovani generazioni.

Sono seguiti, quindi, gli interventi di Keit Pentus-Rosimannus, deputata del Parlamento estone, e di Hristo Gadzhev, membro dell'Assemblea Nazionale bulgara, sulla politica dei loro Paesi rispetto al processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea. Estonia e Bulgaria, infatti, si susseguiranno alla Presidenza dell'Unione europea a gennaio.

La rappresentante estone ha messo in evidenza che uno degli obiettivi del semestre di presidenza estone è stato quello di garantire un'Europa sicura. Tuttavia, questo obiettivo non può essere conseguito in pieno senza l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione. Infatti, se tali Paesi percorressero una strada alternativa a quella dell'integrazione, magari influenzati da altre forze, ciò non corrisponderebbe agli interessi europei. Quanto alla dimensione della sicurezza, Pentus-Rosimannus ha sottolineato che le crisi comuni, come la gestione dei flussi migratori e il contrasto al terrorismo, hanno ricordato a tutti l'importanza della coopera-

zione. La deputata ha anche evidenziato che la presidenza estone ha portato avanti i negoziati per l'adesione di Serbia e Montenegro e ha sostenuto gli sviluppi della situazione macedone. Quanto all'Albania, la presidenza estone ha apprezzato la dedizione del governo al raggiungimento dei requisiti richiesti dall'Unione europea, soprattutto in materia di lotta alla corruzione. In merito alla Bosnia-Erzegovina e al Kosovo, la rappresentante estone ha sottolineato che questi due Paesi devono compiere un ulteriore sforzo. Inoltre, ha espresso apprezzamento per il piano elaborato dalla Commissione sull'allargamento, che sicuramente darà nuovo slancio politico alla prospettiva di adesione all'Unione nei Paesi dei Balcani occidentali. Infine, ha sollecitato a non sottovalutare l'effetto che la retorica politica nazionalistica può avere nei Balcani occidentali. In tal senso, si deve evitare di portare avanti discorsi meramente tecnocratici, che non produrranno alcun risultato soddisfacente.

Il rappresentante bulgaro ha sottolineato che una forte prospettiva di adesione all'Unione europea rafforza indubbiamente i processi di riforma in atto nei Paesi dei Balcani occidentali. Gadzhev ha, quindi, annunciato che nel mese di maggio 2018 si svolgerà, a Sofia, il Vertice dei Balcani occidentali al fine di dare nuovo impulso al processo di adesione all'Unione. Gadzhev ha sottolineato che nella regione dei Balcani occidentali, accanto allo sviluppo dei collegamenti tramite le infrastrutture materiali, occorre agevolare anche le connessioni immateriali, ad esempio annullando le spese di roaming tra i Paesi dei Balcani occidentali e i Paesi europei. Infine, il rappresentante bulgaro ha segnalato che è importante che i processi di adesione dei singoli Paesi dei Balcani occidentali procedano autonomamente. Infatti, la valutazione dei meriti dei singoli Paesi non deve in alcun modo inficiare il processo di adesione degli altri candidati.

È intervenuto, poi, Eduard Kukan, presidente della Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia, il quale, pur

senza voler diffondere un immotivato ottimismo, ha auspicato che il processo di allargamento dell'Unione viva una nuova fase positiva. Sostenendo che il processo di integrazione ha natura bilaterale, in quanto, da una parte, l'Unione europea assume degli impegni con i Paesi dei Balcani occidentali e, dall'altra, questi si impegnano a portare avanti un efficace processo di riforme, ha sottolineato che purtroppo a volte questo non accade. In questo senso, Kukan ha posto l'accento sulla necessità di rafforzare l'agenda delle riforme nei Paesi dei Balcani occidentali, soprattutto riguardo alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato, alla libertà dei mezzi di informazione e al rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Angelina Eichhorst, in rappresentanza del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE), ha evidenziato che occorre tenere alto il sostegno dell'opinione pubblica al processo di adesione all'Unione europea nei Paesi dei Balcani occidentali, ricordando anche che la gran parte della popolazione di tali Paesi è composta da giovani nati dopo gli anni Novanta.

Knut Fleckenstein, *Rapporteur* del Parlamento europeo sull'Albania, ponendo l'accento sul fatto che i Paesi dei Balcani occidentali, anche geograficamente, sono nel cuore dell'Europa, ha sottolineato che l'Unione deve evitare di far diventare il processo di adesione un mostro burocratico e che, dall'altra parte, i Paesi candidati all'adesione devono fare in modo che le riforme siano adottate più velocemente. Quanto all'annullamento dei costi del roaming internazionale nei Paesi dei Balcani occidentali, Fleckenstein ha dichiarato che ciò porterebbe notevoli vantaggi sia ai cittadini che alle imprese, europei e balcanici.

È stata, quindi, aperta la sessione di interventi da parte dei partecipanti alla riunione. L'onorevole Marietta Tidei, in rappresentanza della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ha ringraziato il Commissario Hahn che, insieme al Vice Presidente della Commissione Timmermans, ha fornito una risposta scritta articolata al parere che la

Commissione esteri della Camera dei deputati ha espresso sulla Comunicazione 2016 della Commissione sulla politica di allargamento dell'UE. La lettera dà anche atto della necessità di assicurare che il processo di allargamento resti credibile poiché la credibilità europea è condizionale al rafforzamento dei rapporti con i Paesi dell'Europa sudorientale e per la modernizzazione della regione.

Essa inoltre si deve inserire in un processo bidirezionale: se un Paese introduce le necessarie riforme, l'UE deve tenere fede ai suoi impegni e lo sforzo deve essere reciproco. Il successo del percorso dipende molto dall'impegno reale degli attori politici regionali, sull'esempio positivo dato dall'adesione della Croazia nel 2013; ma dipende anche dalla capacità dell'UE di evitare messaggi scoraggianti che facciano regredire la regione e frustrino le speranze dei giovani e dei cittadini, con rischi di fuga dal progetto europeo e di crescente instabilità per tutto il continente.

L'onorevole Tidei ha apprezzato il richiamo del Commissario alle «questioni fondamentali»: stato di diritto, diritti e libertà, riforme istituzionali e amministrative, sviluppo economico e competitività, in vista della verifica in base ai criteri di Copenhagen e di Madrid. Molta parte del lavoro consiste nell'azione sulle opinioni pubbliche e sulle società civili dei Paesi candidati e anche degli Stati membri, per fare comprendere la portata e gli effetti positivi dell'allargamento e dell'integrazione.

L'onorevole Tidei ha segnalato che la missiva ha contribuito a valorizzare l'impegno profuso dall'Italia in occasione della celebrazione del Vertice di Trieste, che si è tenuto nel mese di luglio e che ha lavorato con successo sui temi dei trasporti, della connettività degli investimenti e dei prodotti energetici. A Trieste è stata, infatti, siglata la Comunità dei trasporti ed è stato lanciato un Piano d'azione per creare uno spazio economico regionale con l'abolizione di ostacoli al commercio e agli investimenti. Tutto ciò, come ha sottolineato il Commissario, non per offrire

un'alternativa all'allargamento ma per rafforzare la prospettiva di integrazione.

A nome del nostro Paese, l'onorevole Tidei ha ribadito con forza l'esigenza che la presidenza bulgara dell'UE ripristini la prassi di adozione di conclusioni da parte della Conferenza interparlamentare sui temi della PESC e della PSDC. La Conferenza rappresenta infatti ormai da anni l'unica istanza di controllo parlamentare europeo oggi esistente sui temi dell'azione esterna dell'UE. L'assenza di un documento conclusivo, se in parte comprensibile alla luce di temi assai divisivi di questi ultimi tempi, non è scusabile in futuro in riferimento a questioni di stretto interesse strategico per l'Unione, come i temi dell'allargamento e dell'integrazione europea dei Balcani occidentali.

Dopo lo stallo del 2016, segnato dal colpo di Stato in Turchia, dalle veementi reazioni della presidenza Erdogan e dai veti elevati a livello europeo sulla prosecuzione del negoziato con Ankara, occorre adesso evitare che il dossier sull'allargamento dei paesi dei Balcani occidentali subisca ulteriori rinvii.

L'onorevole Tidei ha sostenuto che l'unico progetto fattibile per conseguire una vera stabilità e una certa prosperità nei Balcani è l'integrazione di questi Paesi nell'Unione europea. Tuttavia, occorre evitare di guardare a tale percorso nella sola ottica della tutela della sicurezza europea rispetto alle maggiori minacce esterne (terrorismo ed immigrazione): sarebbe un errore di valutazione gravissimo non riconoscere l'importanza di per sé della integrazione di tale regione nell'UE per ragioni che attengono la tutela dello stato di diritto, della democrazia, la stabilità regionale e continentale e, da ultimo, il bilanciamento del peso politico ed economico eccessivo di attori esterni rispetto a questioni di interesse strategico vitale per l'Europa.

Per il nostro Paese è intervenuto anche il senatore Dalla Zuanna, che fa parte del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Kosovo. Il senatore ha sottolineato che bisogna accelerare la procedura di riconoscimento del Kosovo da parte di tutti i

Paesi europei. Ha, inoltre, segnalato che al fine di una maggiore collaborazione con i Paesi dei Balcani occidentali in tema di sicurezza, sarebbe opportuno renderli parte attiva delle organizzazioni europee. In questo senso, ha dichiarato che il respingimento della richiesta di adesione del Kosovo all'Interpol non è certo un segnale positivo. Quanto alla questione della liberalizzazione dei visti, il senatore Dalla Zuanna sottolinea che ciò rappresenta un problema non solo per i cittadini kosovari ma anche per quelli europei, provocando un aggravio delle procedure burocratiche.

In merito agli interventi dei rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione europea, è da segnalare l'intervento di Miro Kovac, presidente della Commissione affari esteri del Parlamento croato. Nel suo intervento, il presidente Kovac ha evidenziato che i Paesi dei Balcani occidentali giocano un ruolo strategico per il futuro dell'Europa, essendo collocati anche geograficamente al centro di essa. A tale proposito ha ritenuto incoraggiante il riferimento fatto in occasione del discorso sullo stato dell'Unione dal Presidente Juncker al processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Kovac ha anche sottolineato che l'Unione europea non può permettere che altri attori esercitino influenze pericolose nei Balcani occidentali. Il percorso della Croazia dimostra che il processo di integrazione europea è possibile anche per i Paesi dei Balcani occidentali. A tale proposito, Kovac ha suggerito che per rilanciare il dialogo tra i Paesi della regione occorre anche affrontare e superare le dispute degli anni Novanta.

Il rappresentante tedesco ha sottolineato che, seppure in alcuni Paesi dei Balcani occidentali le condizioni democratiche non siano esemplari, si registrano sviluppi positivi. In questo senso, occorre sostenere le forze politiche che promuovono i valori europei in questa regione, contrastando la radicalizzazione anche attraverso un maggiore sviluppo economico, che può essere indubbiamente incoraggiato dal Processo di Berlino.

È, altresì, da segnalare l'intervento del rappresentante greco, il quale ha sostenuto che l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea ha un valore strategico per la Grecia, garantendo una visione comune sotto l'egida dell'Unione. Infatti, dalla regione dei Balcani occidentali può nascere una nuova cooperazione, che rilanci il progetto europeo. Occorre, però, che siano rispettati i requisiti standard richiesti dall'Unione, primo tra tutti quello relativo ai rapporti di buon vicinato. Quanto al percorso di adesione dell'Albania, il rappresentante greco ha apprezzato i passi avanti compiuti con la riforma amministrativa e del sistema giudiziario. Tuttavia, ha sottolineato l'esistenza di abusi nei confronti delle minoranze.

Si è aperta, quindi, la sessione dedicata alle conclusioni. Il Direttore Generale per la politica di vicinato e di allargamento dell'Unione europea, Christian Danielsson,

ha sottolineato che dalla riunione è emersa l'importanza strategica della politica di allargamento dell'Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali. Tuttavia, ha rilevato che il percorso delle riforme in questi Paesi è ancora lungo e che va agevolato tramite politiche di sviluppo. In questo l'Unione europea, tramite la Commissione e il SEAE, deve assumere un ruolo di accompagnamento, con adeguate misure di assistenza finanziaria e tecnica. Danielsson ha anche sottolineato l'importanza del sostegno della società civile dei Balcani occidentali al processo di adesione all'Unione europea.

Angelina Eichhorst (SEAE) ha evidenziato che occorre veicolare i giusti messaggi all'opinione pubblica dei Balcani occidentali: occorre, cioè, spiegare che il processo di adesione all'Unione europea è interesse sia dell'Unione sia degli stessi Paesi della regione.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema «*Implementation of the European Consensus on Development and the Sustainable Development Goals*», promossa dalla Commissione Sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo (21 novembre 2017).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il 22 novembre 2017 la deputata Marietta Tidei ha preso parte, in rappresentanza della III Commissione alla Riunione interparlamentare, promossa e ospitata dalla Commissione sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo, sul tema dell'implementazione del Consenso europeo sulla politica di sviluppo dell'Unione e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Per la Camera dei deputati ha preso parte alla Riunione anche l'onorevole Stella Bianchi, componente dell'VIII Commissione.

La riunione è stata introdotta dalla Presidente della Commissione Sviluppo del Parlamento europeo, Linda McAvan, PSE, che ha presentato un filmato, realizzato dall'ONU in collaborazione con l'Unione europea in occasione del *SDG Action Hub*, che si è tenuto presso il Parlamento europeo nell'ottobre 2016. Nel filmato illustri esperti in materia di sviluppo sostenibile, quali Jeffrey Sachs, Special Advisor delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e Pascal Lamy, ex Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno descritto lo stato di attuazione degli SDG e il ruolo che l'Unione europea può assumere affinché tali Obiettivi siano realizzati entro il 2030.

Barbara Pesce-Monteiro, Direttrice dell'Ufficio UNDP delle Nazioni Unite presso Bruxelles, ha evidenziato che l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile devono diventare una vera e propria agenda politica, la cui importanza è stata sottolineata anche dagli esiti dei negoziati della COP23 di Bonn. Il programma del-

l'Agenda 2030 è piuttosto ambizioso, in quanto mira a raggiungere una serie di obiettivi trasversali che vanno dal consumo sostenibile al riconoscimento dei diritti fondamentali. Per la realizzazione di questo programma e per l'attuazione degli SDG l'Unione europea è un attore cruciale, che può e deve avere un ruolo di leadership. Fondamentale per il raggiungimento degli SDG è anche il ruolo dei Parlamenti nazionali, i quali devono garantire che le politiche per l'attuazione dell'Agenda 2030 siano coperte da stanziamenti di bilancio. Infatti, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati decisi dai singoli Paesi e in questo processo l'ONU ha fornito solamente una cornice entro cui è stata adottata l'Agenda 2030. L'UNDP ha elaborato un manuale sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'attuazione degli SDG (*Parliament's Role in Implementing the Sustainable Development Goals*). Concludendo, Pesce-Monteiro pone l'accento sull'Obiettivo n. 17, la cooperazione, che è fondamentale anche in merito alla gestione dei flussi migratori.

Eleni Theocharous, componente della Commissione DEVE e moderatrice della prima sessione intitolata «*The European Consensus on Development: a European response to the implementation of the Sustainable Development Goals in developing countries*», ha evidenziato che il nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo del giugno 2017 è stato il frutto di un'intensa negoziazione tra la Commissione DEVE, il Consiglio e la Commissione europea.

Sono seguiti gli interventi di Bogdan Brunon Wenta e Norbert Neuser, relatori sulla comunicazione della Commissione sul nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo. Wenta ha sottolineato che, a seguito dei mutamenti del quadro internazionale e soprattutto a seguito dell'adozione dell'Agenda 2030 nel 2015, è stato necessario rivedere ed aggiornare il Consenso europeo in materia di sviluppo, al fine di elaborare un nuovo piano d'azione dell'Unione che si basasse sui contenuti dell'Agenda 2030. Wenta, inoltre, ha sottolineato che, essendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fortemente collegati, occorre garantire una buona *governance* e rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, tramite una strategia trasversale a tutte le politiche, interne ed esterne, dell'Unione.

Neuser, ponendo l'accento sull'Obiettivo n. 1, relativo all'eliminazione della povertà, ha sottolineato che ciò comporta necessariamente un'integrazione delle dimensioni ambientale, sociale e politica. Ha evidenziato, quindi, che tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 sono profondamente collegati, non essendo possibile raggiungere, ad esempio, l'eliminazione della povertà senza la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

È stata aperta, quindi, una fase di confronto tra i partecipanti alla riunione, in cui i singoli rappresentanti degli Stati membri hanno descritto le iniziative del proprio Paese al fine di attuare l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Sono intervenuti, altresì, rappresentanti del Parlamento Panafricano, che hanno espresso apprezzamento per il nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo e hanno auspicato che su questi temi le politiche europee e quelle africane possano trovare coordinamento. In generale, gli interventi hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la stretta correlazione tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

È emerso, altresì, che, in materia di cambiamenti climatici, l'Unione europea

sarà chiamata a compensare il ruolo e la mancanza di finanziamenti da parte degli Stati Uniti, che si sono allontanati dagli Accordi di Parigi.

Non sono mancate voci critiche, che pur ritenendo il nuovo Consenso un passo in avanti, hanno sottolineato la poca attenzione alla tutela dei diritti della comunità LGBTI e la mancanza della previsione di un sistema di controllo dei finanziamenti e degli aiuti. A tali critiche hanno risposto i relatori Bogdan Brunon Wenta e Norbert Neuser e la presidente della Commissione Linda McAvan, sottolineando che il nuovo Consenso è il risultato di un intenso e faticoso negoziato non solo tra l'Unione e i suoi 28 Stati membri, ma anche tra tutti i gruppi politici rappresentati nel Parlamento europeo e che esso, comunque, ha riscosso un largo consenso.

Per la delegazione italiana l'intervento dell'onorevole Stella Bianchi ha sottolineato che l'Agenda 2030 non si rivolge solo ai Paesi in via di sviluppo, ma è un'agenda globale che richiede un approccio olistico strutturato. Evidenziando come tutti gli SDG siano strettamente collegati tra di loro, l'onorevole Bianchi ha rimarcato l'importanza degli Obiettivi n. 1 e n. 2 (eliminazione della povertà ed eliminazione della fame), rispetto ai quali tutti gli altri Obiettivi risultano propedeutici. Quanto all'Obiettivo n. 13, relativo ai cambiamenti climatici, l'onorevole Bianchi ha sottolineato che il suo raggiungimento dipende da scelte quotidiane ma anche dal rispetto da parte degli Stati degli Accordi di Parigi al fine di arrivare presto alla decarbonizzazione e ad emissioni pari a zero. L'onorevole Bianchi ha, altresì, evidenziato l'importanza dell'emancipazione delle donne (Obiettivo n. 5) e il ruolo dei Parlamenti nazionali per l'attuazione degli SDG, i quali devono promuovere l'adozione di una strategia di sviluppo sostenibile credibile. Infine, l'onorevole Bianchi ha sottolineato il ruolo di leadership che in questo processo deve assumere l'Unione europea.

Nella seconda sessione della riunione, dal titolo « *Perspectives on the implementation of the Sustainable Development Goals* »

e introdotta da Lola Sánchez Caldentey, membro della Commissione DEVE, è stato presentato il documento « *SDG Index and Dashboards Report 2017 – Global Responsibilities – International Spillovers in Achieving the Goals* », elaborato dalla Fondazione Bertelsmann e da *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN), nel quale sono riportati i dati relativi all'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei vari Paesi. Innanzitutto, lo studio riporta una classifica dei Paesi stilata in base a un indice di attuazione degli SDG. In tale classifica l'Italia si posiziona al 30° posto. Lo studio, poi, riporta lo stato di attuazione dei singoli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all'interno dei singoli Paesi. Da tale descrizione emerge chiaramente che anche i Paesi più sviluppati risultano carenti rispetto ad alcuni Obiettivi, come, ad esempio, cambiamenti climatici o consumo e produzione responsabile.

Marc Giacomini, in rappresentanza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ha sottolineato come l'azione esterna dell'Unione europea stia compiendo notevoli progressi, in particolare nel campo di una cooperazione più stretta con i Paesi partner al fine di attuare al più presto l'Agenda 2030, mettendo in atto sviluppi umanitari che, allo stesso tempo, integrino la dimensione della sicurezza.

Anche durante la seconda sessione sono intervenuti parlamentari europei, rappresentanti dei Parlamenti nazionali e rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo. Per l'Italia sono intervenuti l'onorevole Marietta Tidei ed il senatore Gianpiero Dalla Zuanna.

Il senatore Dalla Zuanna ha evidenziato particolarmente la questione delle migrazioni, che non deve essere vista solo in termini di emergenza. I migranti economici, infatti, possono rappresentare anche una fonte di sviluppo sia per i Paesi di origine sia per quelli di destinazione: con le rimesse per i Paesi di origine e ponendo un freno ai processi di invecchiamento della popolazione nei Paesi di destinazione. Tuttavia, il senatore Dalla Zuanna ha sottolineato che l'Europa si è dimostrata assente nella gestione dei flussi

migratori e che il nostro Paese è stato lasciato solo ad affrontare i salvataggi in mare e la crisi libica. Pertanto, auspica che il tema delle migrazioni non sia più un tabù in Europa e che l'Unione abbia il coraggio di affrontare il tema con politiche migratorie coerenti ed efficaci.

L'onorevole Tidei ha segnalato che il Senato italiano, il 31 maggio 2017, ha approvato una risoluzione sul Consenso europeo sullo sviluppo, il cui contributo innovativo si concentra sul tema della gestione dei flussi migratori che – in quanto fenomeno complesso, globale, di lunga durata e anche foriero di contributi positivi alla crescita economica mondiale – richiedono risposte politiche non emergenziali. Conseguentemente, l'Agenda europea sulla migrazione, il nuovo quadro di Partenariato in materia di emigrazione e il Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dovrebbero coordinarsi con le politiche di cooperazione allo sviluppo dei Paesi partner di origine o di transito.

Il Senato ha, inoltre, evidenziato che tali iniziative dovrebbero beneficiare di risorse aggiuntive proprie per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo. L'Unione europea dovrebbe scongiurare doppi standard metodologici quali sono emersi nel raffronto tra politiche europee in materia di economia e in materia migratoria. È stata, a nostro avviso, più volte sostanzialmente tollerata la violazione del principio internazionalistico *pacta sunt servanda* tutte le volte in cui si è permesso ad alcuni Stati membri di venire meno agli impegni assunti in tema di ricollocazioni dei profughi.

L'onorevole Tidei ha dichiarato di ritenere un successo parlamentare europeo il recente « via libera » alla revisione del Regolamento di Dublino, che propone l'abolizione del principio di primo ingresso e l'introduzione di un sistema automatico e permanente di ricollocamenti in tutti i Paesi dell'Unione europea.

L'onorevole Tidei ha sottolineato che, nella legislatura in corso, il Parlamento italiano ha soprattutto realizzato un obiettivo fondamentale, al quale si lavorava da

oltre vent'anni: all'approvazione della riforma della normativa nazionale in tema di cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), da cui è derivata l'istituzione di un'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che opera con autonomia rispetto all'Esecutivo ma nell'ambito dell'azione di direzione politica esercitata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il sistema italiano di cooperazione contempla oggi dinamiche innovative nell'interazione tra settore pubblico e settore privato ed una revisione strategica finalizzata a scongiurare la dispersione delle risorse e ad innescare meccanismi di coordinamento per temi e per aree geografiche prioritari.

Alla luce di questo sforzo sul piano delle regole, il Governo italiano ha quindi invertito la tendenza quanto alla destinazione di fondi a sostegno dell'aiuto pubblico allo sviluppo, destinando risorse crescenti e riallineando la *performance* italiana rispetto all'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo. L'Italia conferma un trend positivo di crescita dell'APS, sia in termini assoluti, che percentuali: dai 4 miliardi di dollari del 2015 ai 4,85 miliardi del 2016.

Concludendo, l'onorevole Tidei ha ricordato l'Africa, il cui sviluppo è interesse strategico per l'Italia in quanto ponte geografico e artefice di una « nuova via con l'Africa », volta ad evitare che essa sia sinonimo di sfruttamento territoriale, di insicurezza e di migrazioni di massa.

L'Italia ha contribuito alla nascita del Fondo Fiduciario d'Emergenza UE sulle cause profonde delle migrazioni in Africa, lanciato al Vertice di La Valletta nel novembre 2015 e, sempre in ambito UE, si è fatta promotrice di un nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il « *Migration Compact* »).

Infine, l'onorevole Tidei ha segnalato che è in corso di esame parlamentare la legge di bilancio per il 2018, in cui si cerca di rendere strutturale il Fondo per l'Africa, con l'obiettivo strategico di assicurare un impegno italiano di lungo periodo per favorire lo sviluppo nel continente

africano, nonché per far sì che i partner europei e internazionali aumentino gli sforzi individuali e congiunti in tal senso. Nel provvedimento, che è in corso di esame in prima lettura al Senato, si registra già adesso un incremento del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2018 rispetto a quello relativo agli esercizi precedenti, determinato dall'aumento degli stanziamenti in favore degli interventi di Aiuto Pubblico allo Sviluppo, incluso anche il contributo al Fondo Europeo di Sviluppo (fino al 2014 nella competenza Ministero dell'economia e delle finanze).

La riunione della Commissione sviluppo del Parlamento europeo si è conclusa con l'intervento finale di Arne Lietz, componente della Commissione DEVE e responsabile dei rapporti con i Parlamenti nazionali. Lietz ha dichiarato che occorre veicolare un messaggio di ottimismo e ha sottolineato gli elementi fondamentali emersi durante la riunione. In primo luogo, per dare attuazione al nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo e, di conseguenza, all'Agenda 2030 occorre prevedere adeguati finanziamenti. A tal fine, i Parlamenti nazionali devono avere un ruolo di pressione sui propri Esecutivi affinché si raggiunga l'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo. In secondo luogo, l'azione per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile deve essere trasversale e prevedere il coinvolgimento non solo della Commissione sviluppo, ma anche di altre Commissioni del Parlamento europeo: ad esempio, la diplomazia ambientale è una materia che può essere affrontata in sintonia con la Commissione affari esteri (AFET). Infine, Lietz ha evidenziato l'importanza di momenti di confronto come quello della riunione della Commissione DEVE, che permettono ai singoli Paesi di confrontarsi tra loro e con il Parlamento europeo sui progressi e su ciò che ancora occorre fare in merito all'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (Atto n. 470).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che deroga la decisione 95/553/CE (Atto n. 470);

preso atto del parere espresso, il 22 novembre 2017, dalla 3^a Commissione del Senato;

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2015/637 del 20 aprile 2015, il cui termine di attuazione è fissato al 1^o maggio 2018, attua l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale enuncia tra i diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un Paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale;

l'ambito di applicazione della citata direttiva riguarda milioni di cittadini europei che si trovino a viaggiare o a vivere in Paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non sia in grado di fornire assistenza consolare, dall'espletamento di semplici pratiche consolari fino all'assi-

stenza in caso di incidenti, malattia, arresto e detenzione o gravi crisi politiche da cui possano anche derivare misure di evacuazione dei cittadini europei;

finalità della nuova disciplina è, pertanto, assicurare una tutela consolare non discriminatoria ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, estesa anche ai familiari titolari della cittadinanza dei Paesi terzi interessati;

apprezzate le modifiche introdotte nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri che integrano le funzioni fondamentali dei consolati con la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali, europee e nazionali, e introducono il concetto di « cittadino europeo non rappresentato », cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo;

apprezzate le disposizioni concernenti il previsto coordinamento tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Servizio europeo per l'azione esterna rispetto all'individuazione dell'ufficio che svolge le funzioni di punto di contatto, nonché la pianificazione di emergenze locali, il coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e l'eventuale sostegno del Servizio europeo per l'azione esterna e il meccanismo comune di protezione civile;

preso atto, infine, che dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli

uffici consolari di 1^a categoria, che in taluni contesti rappresentano tuttavia le figure di primo riferimento per i connazionali all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di individuare i criteri per l'affidamento anche ai consoli onorari e agli uffici di prima categoria delle funzioni di tutela nei confronti dei cittadini di altri Paesi dell'Unione europea.

ALLEGATO 4

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (C. 4510, approvato dal Senato)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il progetto di legge C. 4510, approvato dal Senato, recante Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana;

condivisa la finalità complessiva del provvedimento, teso a ad assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e a favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia Spaziale Italiana, offrendo maggiore rilievo alle politiche spaziali e aerospaziali del nostro Paese;

tenuto conto che il provvedimento, modificando il decreto legislativo n. 128 del 2003, istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, preposto all'indirizzo e al coordinamento in materia spaziale e composto dai Ministri competenti in tale materia, tra cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e riforma l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana;

evidenziato il ruolo di primo piano che, in ambito di monitoraggio satellitare,

l'Agenzia Spaziale Italiana esercita a livello internazionale a fini sia di sicurezza sia di tutela ambientale, anche in collaborazione con agenzie spaziali di altri Paesi e con l'Agenzia Spaziale Europea;

considerato che in base al provvedimento in titolo il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali anche nell'ambito della politica spaziale ed aerospaziale, oggi assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 128 del 2003, sarebbe esercitato collegialmente nel quadro delle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che, anche nel settore della politica spaziale ed aerospaziale, sia adeguatamente valorizzato in modo specifico e riconoscibile il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche nel quadro delle attività del costituendo Comitato interministeriale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ammiraglio in ausiliaria Cristiano Bettini e del Professor Giovanni Costanza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario 111

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 111

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2017.

Audizione dell'Ammiraglio in ausiliaria Cristiano Bettini e del Professor Giovanni Costanza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la riforma della legge di

contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Fa quindi presente che, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) – che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere – sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente e alle quali sono apportate le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia poi che quest'anno, poiché è già stato esaminato e modificato dal Senato, il disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo questa disposizione, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati attraverso un'apposita nota di variazioni, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati. Sottolinea, quindi, che sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, per quanto riguarda la Commissione Difesa, oltre alle

disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche la Tabella relativa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa (cioè la Tabella n. 11).

L'esame si concluderà quindi con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza e con la nomina di un relatore. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza, che possono essere presentate, saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Sottolinea che la Commissione potrà esaminare eventuali emendamenti o ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella Commissione stessa, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di

bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Infine, con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione Difesa è stato fissato alle ore 18 di oggi e che gli emendamenti possono essere comunque presentati anche direttamente alla Commissione Bilancio, entro le ore 16 di giovedì 7 dicembre.

Infine, ricorda che le Commissioni di settore dovranno terminare i propri lavori in tempo utile per consentire alla Commissione Bilancio di concludere l'esame in sede referente entro domenica 17 dicembre, in modo che l'Assemblea possa iniziare la discussione alle ore 9.30 di martedì 19 dicembre.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introduce l'esame riferito ai profili di competenza della Commissione Difesa contenuti nella prima sezione del provvedimento, osservando innanzitutto che il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria di personale dei carabinieri, nell'ambito di un piano di assunzioni di personale per le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo segnala che, nel complesso, il piano prevede assunzioni fino a un contingente massimo di 7.394 unità, nel quinquennio 2018-2022. Le assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela del-

l'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Nello specifico, l'Arma dei carabinieri potrà assumere fino a 2155 unità di personale così ripartite: 100 unità nel 2018, 200 nel 2019, 618 in ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 619 nel 2022.

Il comma 173 apporta talune novelle all'articolo 827 del codice dell'ordinamento militare al fine di incrementare il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese. L'organico – attualmente costituito da 88 unità di personale – viene così incrementato di ulteriori 40 unità in sovrannumero (4 del ruolo ispettori, 4 del ruolo sovrintendenti e 32 del ruolo appuntati e carabinieri), attingendo al contingente di 100 unità previste per il 2018 dalla lettera a) del sopra menzionato comma 171.

Il comma 180 introduce un nuovo comma all'articolo 2190 del codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato relativi all'assunzione di personale tecnico o altamente qualificato destinato ad esigenze cui non si è potuto far fronte con il personale in servizio. La proroga in esame – che si aggiunge a quella prevista per tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016 – è autorizzata entro il limite di un terzo dei contratti stipulati ed è finanziata (per 540.000 euro) mediante la riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare.

Il comma 181 reca una serie di novelle al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di poligoni di tiro. Interessa la Commissione difesa, in particolare, la lettera a), con la quale si introducono all'articolo 184 del citato codice i nuovi commi 5-*bis* 1, 5-*bis* 2 e 5-*bis* 3. Tali nuove disposizioni prevedono, rispettivamente, che sia tenuto, presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del

comandante, un registro delle attività a fuoco, nel quale devono essere annotati l'arma o il sistema d'arma utilizzato, il munizionamento utilizzato, la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono deve avviare le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato, da concludersi entro 180 giorni.

La successiva lettera *b)* introduce 8 nuovi commi all'articolo 241-*bis* del codice dell'ambiente, stabilendo che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve adottare un piano di monitoraggio permanente delle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono e predisporre un documento semestrale, dove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo, gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. Si stabilisce, poi, che il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmetta il documento alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio e che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET). Viene inoltre demandata a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, la decisione in merito al periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni. Le attività di vigilanza sul

rispetto della normativa sui rifiuti sono affidate all'ISPRA, che si avvale delle ARPA secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Infine, è previsto che con un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano annualmente determinati gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.

La lettera *c)* novella l'articolo 258 del codice dell'ambiente inserendo un nuovo comma che reca le sanzioni – di carattere amministrativo – a carico del comandante del poligono militare delle Forze armate che violi uno o più degli obblighi previsti dai nuovi commi dell'articolo 184, e dell'articolo 241-*bis*. Le sanzioni sono ulteriormente incrementabili in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi.

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019, e limitatamente a 7.050 unità, l'operatività del piano per l'utilizzo di un contingente di militari delle Forze armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. Scopo della disposizione è di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania.

Per la copertura degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, la disposizione in esame autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 al personale delle Forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) e di 2.463.203 al personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, al controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

Infine, il comma 679 dispone l'apertura di una contabilità speciale per le somme destinate ad alimentare il cosiddetto Fondo casa del Ministero della difesa, ossia il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (la base normativa è l'articolo 1836 del codice dell'ordinamento militare). In particolare, viene previsto che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio – introiti dai quali è alimentato il Fondo casa – affluiscono ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. Per quanto riguarda la gestione della contabilità speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità con i principi europei e nazionali in materia, a società a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato eserciti un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. La gestione della contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Passando alla sezione seconda del disegno di legge, osserva che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020 autorizza spese finali, in termini di competenza, per circa 20.968 milioni di euro nel 2018, 21.015 milioni di euro per il 2019 e 20.644 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a circa 21.174 milioni di euro nel 2018, 20.974 milioni di euro per il 2019 e 20.602 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020. In particolare, le previsioni di spesa per il 2018 sono in aumento, in termini assoluti, per un importo

pari a 698,8 milioni di euro (3 per cento), di cui 458,4 milioni di euro riferiti alle spese correnti e 240,4 milioni di euro alle spese in conto capitale.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati per il 2018 rappresentano, in termini di competenza, il 3,36 per cento della spesa finale del bilancio statale, e sono previsti in aumento nel 2019 (3,91 per cento) e in diminuzione nel 2020 (3,30 per cento).

Infine, lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di circa 20.833 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata dal disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di quasi 135 milioni di euro, di cui 134,1 milioni di spesa corrente e 0,8 di spesa in conto capitale.

Ciò premesso in via generale, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi. I programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unità di voto rispetto alla legge di bilancio 2017 sono avvenuti per effetto della soppressione del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni all'Arma dei carabinieri, nonché di una diversa posizione delle missioni militari internazionali e di altri minori modifiche.

In particolare, la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 (Fondi da assegnare), nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 « Ricerca e innovazione ». Per i dettagli rimanda alla documentazione predisposta dal Servizio studi.

Quanto alla ripartizione delle risorse in bilancio, rileva che la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » rappresenta circa il 93 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (19.305 milioni) tale missione registra un incremento di 144,4 milioni di euro concernente, principalmente, il Programma 5.2 « Approntamento e impiego delle forze terrestri ».

Le spese totali della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » composta dal solo Programma 17 « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » ammontano invece a 447,7 milioni di euro.

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti nei bilanci degli altri ministeri, ricorda che – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016), sul quale sono appostati per il 2018 fondi pari a 995 milioni di euro.

Con riferimento, invece, al Ministero dello sviluppo economico, le spese di conto capitale di questo Dicastero, pari a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Nel dettaglio, per ciò che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, segnala: gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul capitolo 7421 (che reca uno stanziamento di circa 1.042 milioni per il 2018, di 1.089 milioni per 2019 e di 994 milioni di euro nel 2020); gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul capitolo 7485. Rilevano, inoltre, gli interventi nel

settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale, dove il capitolo 7419 espone uno stanziamento di circa 749 milioni nel 2018, di 649 milioni nel 2019 e di 640 milioni nel 2020.

Da ultimo, con riguardo al disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 12 reca le consuete disposizioni concernenti l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2018, in conformità a quanto specificato nello stato di previsione (Tabella n. 11). I commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2018: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, invece, estende le disposizioni sulla conservabilità dei fondi previste dalla legge di contabilità generale dello Stato per le spese in conto capitale anche alle spese per accordi internazionali afferenti alle infrastrutture multinazionali della NATO e a quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento, mentre il comma 7 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Il comma 8 approva l'elenco dei capitoli di spesa per i quali è possibile effettuare prelievi dai fondi a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Il comma 9 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa. Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza » delle somme versate all'en-

trata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo presenterà un emendamento per correggere la novella apportata alla legge n. 145 del 2016 – cosiddetta legge quadro in materia di missioni internazionali – dal decreto-legge n. 148 del 2017, in materia fiscale, collegato alla manovra di bilancio, il cui disegno di legge di conversione la Camera ha approvato senza modifiche, con voto di fiducia, la scorsa settimana (C. 4741).

Ricorda che la novella in questione ha previsto che per assicurare l'avvio delle nuove missioni il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio di riparto delle risorse dell'apposito fondo tra le varie missioni, disponga su richiesta delle amministrazioni interessate l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche: ciò deve avvenire « entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere », e non – come sarebbe stato corretto per rispettare le prerogative che la legge attribuisce alle Camere in base a principi costituzionali – entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere.

Ricorda che, nel parere espresso alla Commissione Bilancio sul decreto-legge

n. 148, la Commissione Difesa ha già avuto modo di evidenziare, con una condizione, l'esigenza di modificare questo punto, convenendo sulla necessità di far decorrere il termine dell'anticipazione finanziaria non dalla data di presentazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, bensì dalla data di approvazione delle missioni da parte delle Camere. Ricorda altresì che non è stato possibile modificare il testo del decreto-legge né durante l'esame in Commissione di merito, né durante quello in Assemblea, e che il Governo ha tuttavia accolto come raccomandazione un ordine del giorno da lui presentato volto a correggere la novella alla legge quadro per evitare di infliggere un *vulnus* gravissimo alla legge in questione, che è tra le più importanti della legislatura e che ha sancito il principio che le nuove missioni devono essere autorizzate dalle Camere prima di essere avviate.

Conclude dicendosi convinto che l'emendamento del suo gruppo, corrispondente nella sostanza a una linea già stabilita dalla Commissione nel citato parere alla Commissione Bilancio, incontrerà la più ampia convergenza delle forze di maggioranza e opposizione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 118

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 144

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265-A (Parere all'Assemblea). (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 145

Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta. Testo unificato C. 184 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 146

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo e della relativa nota di variazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, osserva preliminarmente che la manovra di finanza pubblica operata mediante il disegno di legge di bilancio per il 2018 interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un

andamento positivo del PIL che, ormai in corso dal 2015, si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento. In tale contesto, la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, vale a dire l'Obiettivo di medio termine (OMT) nel 2020.

Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2018, di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-PIL. A tal fine viene aumentato il deficit di bilancio 2018, innalzandolo dall'1 per cento di PIL previsto nello scenario tendenziale all'1,6 per cento, reperendosi in tal modo ulteriori risorse per 0,6 punti di PIL da destinare alla manovra di bilancio. Il maggior deficit di bilancio si riflette ovviamente sull'indebitamento netto strutturale, nei cui confronti si opera una correzione di 0,3 punti percentuali anziché degli 0,8 punti precedentemente previsti.

Rileva che, in proposito, nel Documento programmatico di bilancio 2018 il Governo precisa di aver considerato l'intenzione della Commissione Europea di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare il rispetto dei parametri di bilancio da parte dei Paesi Membri, in un contesto di crescita del PIL nominale ancora non soddisfacente. Rammenta come il suddetto innalzamento del saldo di indebitamento sia stato autorizzato dalle Camere lo scorso 4 ottobre, in risposta alla richiesta del Governo di autorizzare un aumento del disavanzo, pur in un quadro

economico in miglioramento ma ancora lontano dalla piena occupazione e vulnerabile a politiche di bilancio di intonazione restrittiva. Nel prendere atto di tale scelta, sulla quale il Ministro dell'economia e delle finanze aveva poi fornito alcuni chiarimenti alla Commissione europea, nel proprio parere sul Documento programmatico di bilancio la Commissione medesima ha rinviato ai primi mesi del 2018 una valutazione definitiva sulla manovra di bilancio.

Tale linea di *policy* viene declinata nel disegno di legge di bilancio – considerando altresì il decreto-legge « fiscale » n. 148 del 2017, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente – con un insieme di interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4 miliardi di euro nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza, quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit. Manovra che, come già accaduto, negli ultimi anni si caratterizza in misura prevalentemente per la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che da sola assorbe circa 15,7 miliardi degli impieghi, vale a dire circa il 60 per cento della manovra. Altre misure di riduzione di entrata sono rinvenibili, tra le principali, nella decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti (circa 390 milioni), nelle detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e nella proroga della cedolare secca (rispettivamente 126 e 120 milioni). Tra gli impieghi possono poi segnalarsi gli stanziamenti del Fondo investimenti pubblici, per 170 milioni, i maggiori spazi finanziari per investimenti degli enti locali (70 milioni) ed una serie di rifinanziamenti contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio: il Fondo per i rinnovi contrattuali (1.650 milioni), il Fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale (300 milioni) il Fondo

per le esigenze indifferibili e quello per le politiche della famiglia (rispettivamente 250 e 100 milioni).

A parziale fronte degli impieghi, le risorse sono reperite innanzitutto dal rinvio per il 2018 dell'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), da cui derivano effetti netti di maggiore entrata di poco meno di 2 mila milioni, dalle modifiche alla tassazione sulle partecipazioni qualificate, per circa 250 milioni, dagli effetti di maggiore entrata (800 milioni) dovuti agli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Concorrono poi al reperimento delle risorse le misure di riduzione della spesa, che quanto alla parte corrente sono disposte sia nell'articolato del disegno di legge, per circa 180 milioni e, più consistentemente, nella seconda sezione dello stesso, con definanziamenti pari a poco meno di 1.800 milioni; quanto alla parte capitale i definanziamenti ammontano a circa 680 milioni e le riprogrammazioni a 1.850 milioni. Nel loro complesso quindi dal lato della spesa provengono circa 4.500 milioni delle risorse apprestate in manovra.

Nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, pur aumentando la misura complessiva della manovra ne hanno nel contempo confermato i saldi, con un livello di indebitamento che è stato sostanzialmente mantenuto nella cifra originaria del disegno di legge dei circa 10,9 miliardi nel 2018 (e poi 11,6 e 2,6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020). Ciò in quanto i numerosi interventi espansivi introdotti presso il Senato – tra i principali le misure previdenziali per le attività usuranti (circa 300 milioni nel biennio 2018-2019), il cosiddetto *bonus bebè* e il fondo per l'assistenza familiare (225 milioni), il personale per i centri per l'impiego (120 milioni) e la riduzione del cosiddetto *superticket* (60 milioni) – hanno trovato corrispondente copertura in misure di reperimento delle risorse, sia in termini di maggiori entrate, quali l'imposta sulle transazioni digitali (228 milioni nel biennio 2019-2020), ovvero in termini di riduzione di spese.

Per quanto concerne specificamente le misure recate nel disegno di legge di bilancio, osserva che le stesse possono riepilogarsi articolandole per settori omogenei di intervento, il primo dei quali è ovviamente costituito dalle misure per la crescita e dalle politiche fiscali.

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala, in primo luogo, il rifinanziamento per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti *Industria 4.0* (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, tracciamento e pesatura di rifiuti ed altri).

Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli investimenti *Industria 4.0*, cui viene riservata una quota pari al trenta per cento (anziché al venti per cento) delle risorse stanziata. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. I termini per la concessione dei finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (commi da 22 a 24).

Si interviene inoltre sulla misura di sostegno al settore aerospaziale contenuta nell'articolo 1, comma 372 della legge di stabilità per il 2016, ed in particolare sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse ivi stanziata per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. L'articolo espunge il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l'erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l'obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (comma 355, introdotto al Senato).

È istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di

euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia. La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è demandata ad una delibera del Consiglio dei ministri (commi da 641 a 643).

Diverse misure sono poi volte al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

In particolare si prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Si stabilisce che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato, e copertura della garanzia è istituito un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018 (commi da 151 a 157).

Misure specifiche sono finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero (commi da 158 a 159, introdotti al Senato).

Segnala che 1 milione di euro per il 2018 è destinato al finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero (lettera g) del comma 165) ed analogo importo viene stanziato (comma 640) in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*. Infine, sempre per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, la Sezione II del disegno di legge

in esame dispone un rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il *Made in Italy*, in misura pari a 130 milioni e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni.

Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della crescita, si segnala in primo luogo la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi (comma 2).

È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), che viene ridotta al 50 per cento per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Analoga proroga è disposta per la detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Tali detrazioni, incluso il *sisma bonus*, sono fruibili anche dagli IACP. Per il solo 2018, si introduce una detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a specifiche condizioni e con valore massimo della detrazione di 100.000 euro (commi da 3 a 7). È poi prorogata per il 2018 e 2019 la cedolare secca al 10 per cento per i contratti a canone concordato (comma 8).

Si reintroduce la detraibilità al 19 per cento, fino a un massimo di 250 euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si introduce la deducibilità dei buoni TPL, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di la-

voro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari (comma 13).

Sono prorogate per l'anno 2018 le misure di superammortamento e di iperamortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati (commi da 14 a 20).

Anche per il 2018 sono sospesi gli aumenti di tributi regionali e comunali, ad eccezione della maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 (comma 21).

Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta del 40 per cento fino a un massimo di 300.000 euro per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (commi da 25 a 35). Le imprese che svolgono attività immobiliare vengono incluse tra quelle in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR, i piani individuali di risparmio (comma 40), e le SIM, società di intermediazione mobiliare, sono escluse dall'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nella misura del 96 per cento (commi da 41 a 43).

Si istituisce un credito d'imposta per le PMI del 50 per cento in relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (commi da 46 a 49).

Ricorda inoltre che durante l'esame del provvedimento al Senato è stata innalzata, per il 2018, la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali: nel medesimo anno essa è resa integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento (comma 65). Si attribuisce, per tre anni, un credito di imposta pari al 65 per cento alle fondazioni bancarie per le erogazioni in specifici ambiti sociali e sanitari (commi da 115 a 118).

Numerose misure fiscali intervengono in materia di cultura, spettacolo e sport, e,

tra le principali, si conferma l'esenzione fiscale da tutti i tributi erariali, regionali e locali per le attività istituzionali dell'Accademia dei Lincei (comma 199); si estende l'aliquota IVA al 10 per cento anche ai contratti di scrittura conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante (comma 209); si riconosce un credito d'imposta del 12 per cento, sino a un massimo di 25.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi delle società di calcio (comma 216, lettera a)), nonché un credito d'imposta (*sport bonus*) per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari (commi da 224 a 227); si eleva a 10.000 euro l'esenzione fiscale per indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 228). Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un credito d'imposta per la vendita di libri al dettaglio (commi da 193 a 195)

In materia di fiscalità del settore agricolo, il provvedimento innalza le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (comma 296). Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte agevolazioni per il settore enoturistico e per l'apicoltura svolta in aree montane (rispettivamente, commi da 292 a 295 e comma 301).

In materia ambientale, si introducono agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi 396-407, commi 413-414, questi ultimi inseriti al Senato), per quelle colpite dal sisma del 2016 in Centro Italia (commi 410-412); si rendono detraibili al 19 per cento dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad

uso abitativo; le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni (commi da 418 a 420).

Per il Mezzogiorno, è incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 il credito di imposta alle imprese per l'acquisto di nuovi beni strumentali (comma 495) ed è istituito il Fondo imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 150 milioni di euro, le cui quote possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati (commi da 500 a 506).

Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e in materia di entrata segnala:

l'introduzione, dal 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione dello spesometro, la comunicazione dei dati delle fatture (commi da 509 a 513);

le disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti (commi da 514 a 518);

per lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (commi da 534 a 554);

l'autorizzazione per l'Agenzia dell'entrate a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari al fine di velocizzare le procedure amichevoli internazionali, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (commi da 555 a 556);

la riduzione – dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro della soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare che il benefi-

ciario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione (commi da 557 a 560);

la sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate, fino a trenta giorni, delle deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini di controllo dell'utilizzo del credito (comma 561);

l'incremento dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi della misura degli acconti, attualmente pari al 40 per cento, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni (commi da 562 a 563);

la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva (commi da 568 a 569);

l'introduzione di una ritenuta del 26 per cento per i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate (commi da 570 a 577);

la modifica dei requisiti di contabilizzazione per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, volta a renderne più flessibile l'utilizzo, nonché la riduzione delle risorse per gli anni 2018-2021 (commi da 629 a 630);

l'estensione della definizione agevolata 2016 e l'introduzione di una nuova definizione agevolata 2017, nonché l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione, introdotti dal citato decreto-legge n. 147 del 2018.

Durante l'esame del provvedimento al Senato è stata introdotta una forma di tassazione per le imprese operanti nel

settore del digitale (cosiddetta *web tax*) al fine di dare una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. A questo fine sono riscritti i criteri per determinare l'esistenza di una « stabile organizzazione » nel territorio dello Stato, al fine di alleviare il nesso – finora imprescindibile – tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. Viene inoltre istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime (commi da 578 a 597).

Nell'ambito delle misure in questione, occorre poi segnalato che si differisce poi di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017 (comma 623).

Durante l'esame del provvedimento al Senato è stato istituito un Fondo (con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame (commi da 652 a 655).

Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre introdotta una disposizione con la quale si delimita l'applicazione delle imposte immobiliari individuate dalla norma stessa, alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili (comma 403).

Passando poi al settore della finanza locale, rileva che, con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui

regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, le disposizioni sugli enti territoriali previste dal disegno di legge in esame – contenute prevalentemente nei commi da 425 a 494 – appaiono orientate in senso espansivo, mirando principalmente: per le regioni, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi; per i comuni, attribuendo contributi per l'effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva e, inoltre, modificando alcune regole di bilancio; per le province e città metropolitane, a reintegrare parte dei trasferimenti soppressi da precedenti manovre, attribuendo risorse a tali enti ovvero ad altri enti, quali le regioni, che ne hanno assunto le funzioni.

Osserva che vengono poi meglio definite le regole contabili vigenti per le autonomie speciali, con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per talune di tali autonomie che non vi erano ancora incluse, ed introdotte alcune misure di semplificazione della disciplina contabile degli enti territoriali. Più in particolare, il provvedimento reca varie disposizioni volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, in particolare in ordine ai criteri di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2018. Su tali obiettivi, stabiliti dalla legislazione vigente in circa 2,7 milioni di euro, intervengono i commi da 425 a 427 che, nell'assegnare alle Regioni per tale anno un contributo di 2.200 milioni per la

riduzione del debito regionale, e nel ridurre nel contempo di 100 milioni di euro l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni stessa l'importo suddetto – che risulta così ridotto a circa 2,6 miliardi di euro – stabilisce che per realizzare tale cifra (concorso alla finanza pubblica), le Regioni dovranno utilizzare:

il suddetto contributo di 2.200 milioni di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma, che potrà peraltro modificarsi, ad invarianza del contributo complessivo, in sede di Conferenza Stato-regioni;

tagli di risorse destinate all'edilizia sanitaria per 94,1 milioni;

riduzioni di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi che saranno decisi in sede di Conferenza Stato-regioni per un totale di 300 milioni di euro, ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Un'ulteriore misura finanziaria di favore consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in venti esercizi (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2014 (commi da 429 a 432).

Infine, vengono incrementati di 235 milioni di euro annui (220 nel testo iniziale), a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego, già collocato in soprannumero. Tale importo non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno, e il trasferimento del personale è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (commi da 441 a 442 e 451). Un ulteriore contributo è assegnato alle regioni a compensazione del minor

gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (comma 453).

Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle funzioni regionali previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (comma 428).

Con riguardo ai territori delle autonomie speciali si prevede l'istituzione un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le cui norme di operatività (beneficiari e finalità, criteri e modalità di riparto) sono rinviati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza (comma 456). Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno, vale a dire la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento (commi 457 e 458).

Inoltre, viene data attuazione ad una parte dell'accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente alcune tipologie di spesa a cui la Regione si è impegnata con l'accordo citato (comma 459), e si interviene – mediante disposizioni introdotte al Senato nei confronti della regione Sardegna, sia istituendo un Comitato paritetico Stato-Regione volto a promuoverne l'insularità (comma 463), sia attribuendo alla regione medesima un contributo di 15 milioni per l'anno 2019 nelle more della definizione dei rapporti finanziari tra la Regione e lo Stato alla luce di recenti giudizi della Corte costituzionale.

Per gli enti locali, con riguardo all'assegnazione di risorse finanziarie al settore, viene istituito un fondo nello stato di

previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (comma 166). Specifici finanziamenti per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Aquila e dell'isola di Ischia – per i quali si rinvia più diffusamente alla parte del presente dossier relativa ad ambiente e protezione civile – sono previsti rispettivamente ai commi 393, 408 e 415.

Un più ampio intervento è poi disposto dai commi da 468 a 475, con il quale vengono stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 milioni nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, disciplinandosi nel contempo la tipologia di comuni beneficiari, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi nonché quelli di eventuale recupero delle risorse assegnate. Con il successivo comma 477 viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro. Sono poi previste disposizioni che mirano a favorire la fusione di comuni attraverso le seguenti modalità: incrementando il contributo straordinario per la fusione dei comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60 per cento, e non più al 50 per cento, dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, ed aumentando a 3 milioni, rispetto ai 2 attualmente previsti, il limite massimo del contributo attribuibile a ciascuno dei comuni che si fondono. Viene conseguentemente aumentata di 10 milioni annui la dotazione finanziaria per tali operazioni (commi 480 e 481). Da ultimo, dell'articolo viene attribuito ai comuni nel 2018, analogamente a quanto finora operato dall'esercizio 2015 in poi, un contributo complessivo di 300 milioni a ristoro del minor

gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (commi 482 e 483).

Per quanto concerne le province e città metropolitane, vengono destinate risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti stessi, in misura pari a 270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 per le province, e di 82 milioni per l'anno 2018, ivi compreso il contributo di 12 milioni già vigente che si intende sopprimere, alle città metropolitane. L'articolo destina inoltre un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione (commi da 464 a 466).

Con un ulteriore intervento di sostegno finanziario in favore degli enti locali si interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica – ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziata da parte degli enti richiedenti. Con il provvedimento in esame si aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, si articolano ulteriormente le priorità relative all'edilizia scolastica e, inoltre, si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di

un'unione di comuni (comma 484). Si introduce poi un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali, relativo agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio per eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 493).

Vanno da ultimo segnalati alcuni interventi di modifica e semplificazione contabile, con riguardo in particolare a quelli relativi ad una maggiore gradualità dell'accantonamento a bilancio del Fondo crediti dubbia esigibilità, la cui messa regime è rinviata di due anni, dal 2019 al 2021 (comma 489), nonché ad un intervento sul Fondo di solidarietà comunale, in cui si riduce la quota perequativa da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard (comma 491).

In tema di controllo e revisione della spesa, per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review* delle amministrazioni centrali dello Stato, si dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime contenute nel disegno di legge, pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La gran parte di queste riduzioni sono state realizzate attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, realizzandosi in tal modo per la prima volta una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità di cui alla legge n. 196 del 2009, che consiste nel rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (comma 379).

Sotto il profilo del controllo della spesa pubblica e del fabbisogno del settore statale, va ricordato il mantenimento fino al 2021 del regime di tesoreria unica, attualmente previsto fino al 2017, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, con effetti positivi sul fabbisogno derivanti dalla circostanza che, con tale prolungamento, le entrate proprie degli enti sopracitati ri-

mangono depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario (comma 487).

Per altri profili – in quanto attinente al reperimento di risorse sulla base di procedure di razionalizzazione degli interventi in corso su patrimoni societari a controllo pubblico – rileva in questa sede anche l'intervento operato dai commi 646-648 sulla disciplina delle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po in corso presso il gruppo Fintecna. Per quelle relative al Comitato la vigente disciplina prevede che al termine della liquidazione delle gestioni l'eventuale maggior importo risultante dal risultato dell'attività liquidatoria rispetto al corrispettivo inizialmente stimato all'avvio della medesima sia distribuito per il 70 per cento al Ministero dell'economia e per il restante 30 per cento alla società che ha operato la liquidazione. I commi 646 e 647 introducono ora una distribuzione intermedia, anche essa operata secondo la suddetta ripartizione, stabilendo che sulla base di una perizia estimativa intermedia, rispetto a come risulterà a fine liquidazione, del suddetto maggior importo, lo stesso viene attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. Quanto al comma 648, esso interviene con norma più generale in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna Spa e che ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.

In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge introduce o amplia alcune misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari e ai giovani, nonché destina contributi ad enti di ricerca o di assistenza.

In primo luogo viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di con-

trasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017 (commi da 107 a 114). Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono inoltre resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI, e dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente; inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del 10 per cento, di modo che esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili.

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene incrementato di 300 milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 e per lo stanziamento a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni (precedentemente 665 milioni) e 755 milioni annui a decorrere dal 2021 (precedentemente 637 milioni). In ragione di quest'ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020, mentre prima erano 235, e 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, laddove prima erano 263.

Infine, al Senato è stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale, dal 15 al 20 per cento, delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui. Altra importante misura concerne la stabilizzazione in via permanente dell'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*) già previsto a legislazione vigente fino al 2020, riducendone la durata di

erogazione solo fino al compimento del 1° anno d'età (invece che fino a tre anni) e, dal 2019, anche l'importo annuo (480 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro, invece che 960 euro). Per il 2018 pertanto la misura dell'assegno rimane a 960 euro annui. Si conferma inoltre il raddoppio della misura per ISEE familiari fino a 7.000 euro annui (commi 141-142).

È stato poi introdotto (commi 115-118) un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del *welfare* di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare (commi da 145 a 147). Nei commi da 361 a 363 si introducono tra gli oneri detraibili le spese sostenute – anche nell'interesse di familiari a carico – per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Un contributo di 1 milione di euro è previsto sia per l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) che per la Lega del Filo d'oro (commi 197 e 207), nonché per 0,5 milioni in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas-*Onlus*. In materia sanitaria rileva infine l'istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto *superticket*), con una dotazione annua di 60 milioni di euro (commi da 449 a 450). Nel riparto del Fondo dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Passando poi al settore della scuola, università e ricerca, in materia di scuola, le disposizioni riguardano, in particolare, il personale scolastico, l'edilizia scolastica e i servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole, nonché altre misure di sostegno economico.

Con riferimento al personale scolastico, si prevede, anzitutto, l'istituzione di una specifica sezione del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – con una dotazione di 37 milioni per il 2018, 41 milioni per il 2019 e 96 milioni dal 2020 – finalizzata alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca (comma 333).

Varie altre disposizioni riguardano poi il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), quali la previsione (comma 335) di bandire entro il 2018 un concorso per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), la reintroduzione (comma 334) della possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, incrementando a tale fine di 19,65 milioni annui il limite di spesa per le sostituzioni, e l'avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori in servizio titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (commi 338-343). Si incrementano poi di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020 le risorse da destinare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di

umentare le competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Con riferimento alle università, varie disposizioni riguardano il personale, quali l'accelerazione (da triennale a biennale) del regime di progressione stipendiale per classi su base premiale dei professori universitari (con un conseguente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni per l'anno 2020, 120 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni dall'anno 2022 (commi 344-345), nonché un ulteriore incremento del Fondo stesso (12 milioni per il 2018 e 76,5 milioni dal 2019) per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato. Con riferimento invece agli studenti universitari, si prevede un incremento di 20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie e un incremento del FFO di 20 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con riferimento infine alle istituzioni di Alta formazione artistica musicale (AFAM), si prevede un incremento – 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019, 35 milioni dal 2020 – del fondo istituito per la statizzazione di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In particolare, l'incremento è di (commi 357-359).

In materia di cultura, varie disposizioni concernono il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra cui in particolare l'autorizzazione per il medesimo Ministero a nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità, scorrendo le graduatorie di un concorso già espletato nonché a mantenere in servizio anche per l'anno 2018 il personale già assunto a tempo determinato in attuazione di precedenti disposizioni (commi 182-183); si prevede

inoltre l'assunzione a tempo indeterminato del personale di supporto reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (commi 187 e 188); si prorogano poi (dal 31 gennaio 2019) al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità « Grande Pompei », del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto. Inoltre, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, si incrementa il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale, attualmente costituito da 88 unità, di ulteriori 40 unità (comma 173).

Ulteriori disposizioni, che qui non si dettagliano, prevedono la costituzione di nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero singole autorizzazioni di spesa. In tale ambito può tuttavia segnalarsi l'assegnazione ai piccoli comuni (popolazione residente fino a 5.000 abitanti) di un contributo, pari complessivamente a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (e non superiore a 500.000 euro annui per ciascun ente), da destinare a varie finalità, fra le quali la tutela dei beni culturali (comma 477). Va poi rilevato come nella sezione II del disegno di legge in esame sia presente il rifinanziamento, per 290 milioni di euro, finalizzato a corrispondere la cosiddetta *card* cultura ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018, nonché nel 2019.

In tema di sport, diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi, quali un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento (sino ad un massimo di 25.000 euro) dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti (comma 216) nonché un contributo, sotto

forma di credito d'imposta (cosiddetto *sport bonus*), nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (commi 224-227). Altre disposizioni riguardano le società sportive come, tra le altre, l'assoggettamento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (commi 221-222) ovvero l'innalzamento da 7.500 euro a 10.000 euro dell'ammontare dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF (comma 228); si riconosce infine alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni vigenti (comma 229).

Segnala infine nel settore in esame l'istituzione presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione pari a 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,2 milioni di euro per il 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alcune specifiche disposizioni riguardano infine le Universiadi di Napoli 2019, per le quali si prevede la nomina di un Commissario straordinario, le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo e la proroga del termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (rispettivamente, commi 235, 486 e 678).

Un altro gruppo di interventi è relativo al settore della giustizia, nel cui ambito gli

stessi mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. In proposito il disegno di legge interviene con riguardo a diversi Fondi, istituendo due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia: il primo Fondo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti alla funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici, ed al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (commi 272-273); il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279).

Evidenzia inoltre che il disegno di legge aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali (comma 683).

Si prevedono, inoltre, interventi sul personale. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (commi da 282 a 283), nonché ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (commi da 286 a 288). Vengono, altresì, aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato

(20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (comma 284).

Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria, con un massimo di 2 ausiliari per collegio (commi 534-554). Inoltre viene modificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza. Infine, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari, previsto dalla legge di stabilità per il 2015, proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale (comma 275).

In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo sono state introdotte al Senato e riguardano le norme sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (commi da 82 a 89).

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo: che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi; che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo, si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a

decorrere dal 2019, per specifiche categorie di lavoratori, individuate dall'allegato B, e per i lavoratori impegnati nelle cosiddette attività usuranti.

Altri interventi significativi riguardano l'APE volontaria e l'APE sociale, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento (comma 97). Le norme contenute nel disegno di legge, in particolare: dispongono la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, dell'istituto sperimentale dell'APE volontaria; intervengono sul requisito dello « stato di disoccupazione » richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri, oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto, anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; intervengono sui *requisiti* contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cosiddetta APE sociale donna).

Si introduce, inoltre, una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio per il 2017 (commi 98-99).

Altre disposizioni, introdotte al Senato, riguardano la previdenza complementare. In primo luogo si introduce una nuova disciplina per la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previsti da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi (commi 100-101); si prevede, quindi, la possibilità, per i lavoratori nelle Province di Trento e di Bolzano, di aderire ad altri fondi integrativi del SSN, individuati dagli accordi collettivi nazionali.

Infine, si interviene sui rapporti finanziari tra Stato e INPS, disponendo la

compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'INPS per il 2015 (commi 103-104).

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali.

In particolare si prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori aventi determinati requisiti anagrafici (30-35 anni) e che non abbiano avuto, neanche con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Specifiche disposizioni riguardano lo sgravio nel caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato professionalizzante (commi 50-58 e 62-64).

Si prevede l'innalzamento delle soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto *bonus* 80 euro, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari (comma 75).

Si introduce inoltre la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età, o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in particolare estendendo al 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neoassunti dai commi 50-58, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (commi 496-497).

Si prevede poi l'innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento (comma 65, introdotto al Senato).

Per quanto concerne il lavoro autonomo, il disegno di legge detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio, entro il limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018 (commi 66-67).

Viene inoltre elevato da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 228).

Infine, dal 2018, è prevista la riduzione dello sgravio contributivo attualmente previsto a favore delle imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, riduzione dal 48,7 per il 2017 al 45,07 per il 2018 (comma 381).

Per quanto concerne la formazione professionale in primo luogo si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette (commi 25-35).

Si prevedono poi stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in misura pari a 189 milioni, per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza tra scuola e lavoro in misura pari a 125 milioni, e per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante in misura pari a 15 milioni di euro (commi 59-61, introdotti al Senato).

Ulteriori stanziamenti in misura pari a 2 milioni di euro riguardano la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione, nonché il cofinanziamento del Programma Erasmus+, per l'ambito di istruzione e formazione professionale (comma 121).

Infine, vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (commi 122-123).

In tema di ammortizzatori sociali in primo luogo si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa (comma 76).

Si prevede, inoltre, l'estensione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale e l'incremento, dal 41 per cento all'82 per cento, dell'aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (commi 78-79).

Si consente poi l'impiego nel 2018, per la concessione in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie già stanziata per i medesimi fini per gli anni

2016 e 2017 (comma 81). È stato inoltre disposto uno stanziamento di risorse per l'assegno di ricollocazione, pari complessivamente a 35 milioni di euro nel triennio 2018-2020 (comma 80) e per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca (12 milioni per il 2019 nonché 5 milioni a decorrere dal 2018), anche in relazione al fermo obbligatorio dell'attività di pesca (commi 70-71 e 77).

Un altro insieme di interventi riguarda l'ambiente ed il territorio, ad iniziare (comma 313) dall'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi con dotazione del fondo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Specifiche misure riguardano poi il sostegno agli investimenti in materia ambientale, tra cui quelli finalizzati alla prevenzione dei rischi sismici ed idrogeologici, attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017, per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (commi 632-633). Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 468). Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai piccoli comuni per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli diretti alla tutela dell'ambiente, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla promozione dello sviluppo economico e sociale (comma 477).

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite ulteriori disposizioni in materia ambientale volte tra l'altro ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente » (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del

ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete (commi 305-308) e ad incrementare di 5 milioni di euro annui dal 2018 le risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuali nonché a stanziare 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del Po di adeguare la propria struttura organizzativa. Viene anche autorizzata l'assunzione di personale per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la proroga dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale regioni « Enti locali » a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali (commi 309-312).

Si interviene, infine, come già segnalato in precedenza nella parte fiscale, sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche (comma 3), anche con l'introduzione, limitatamente all'anno 2018, di una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (commi 4-7).

Oltre ad alcune disposizioni in favore di talune aree protette quali la Fondazione Gran Sasso d'Italia, l'Ente parco nazionale del Vesuvio, il Parco del Delta del Po e i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (commi 330, 417, 661 e 662), il disegno di legge interviene anche in tema di risorse e infrastrutture idriche, con l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi e per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche (commi 302-304) prevedendo altresì un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.

Un importante gruppo di misure concerne poi l'emergenza sismica, per la quale il disegno di legge contiene una serie di

norme destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni. In particolare:

per quanto concerne il sisma dell'aprile 2009 in Abruzzo si assegna per l'anno 2018 un contributo di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico (commi 393-394);

per il sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si attribuisce ai commissari delegati, anziché ai Presidenti, di tali regioni la facoltà di stipulare mutui per il processo di ricostruzione, aumentando il limite massimo di spesa complessiva da 200 a 350 milioni di euro (comma 396) e si incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione (comma 413, inserito durante l'esame al Senato);

per gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale si prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018 (commi 410-412). È altresì ampliato il novero dei soggetti attuatori, attraverso l'inclusione delle diocesi, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (comma 187);

quanto al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia si istituisce un Fondo con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni per il 2019 e 19,69 milioni per il 2020 (commi 415-416, nonché 408 e 409 quanto alla sospensione rate su mutui concernenti gli immobili danneggiati).

Oltre alle predette specifiche disposizioni volte a fronteggiare le varie emer-

genze, il disegno di legge contiene misure di carattere generale finalizzate a inserire, per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni (commi 418-420).

Venendo poi al settore dei trasporti, oltre alla detraibilità al 19 per cento sugli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico di cui già si è detto, si prevede la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, già stanziata per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (comma 39).

Ai fini dell'aumento della sicurezza stradale e per altre finalità connesse è autorizzata l'assunzione di 100 unità di personale presso il dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero (commi 325-327). Oltre ad alcuni contenuti stanziamenti (commi 329 e 332), sono inoltre prorogati i termini di durata in carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari fino all'anno 2020 (comma 672) mentre viene ancora una volta differito al 31 ottobre 2018 il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il salvamento acquatico (comma 671).

Per quanto concerne da ultimo il settore dell'amministrazione e del pubblico impiego, il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018, cui vengono destinate

risorse pari a 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018. Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (commi 370-374).

Numerose disposizioni – molte delle quali sono già state citate nell'illustrazione di precedenti disposizioni del disegno di legge in esame – sono volte a consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente, da parte di determinate amministrazioni ed enti, prevedendosi in particolare:

lo stanziamento di specifiche risorse, pari a 14 milioni per il 2018 e a 90 milioni a decorrere dal 2019, per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal Ministro dell'istruzione (comma 347);

l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 (commi 171-174 e 176-177);

l'autorizzazione al Ministero della giustizia ad un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (commi 286-288);

l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di alcuni requisiti. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019 (comma 179);

l'autorizzazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assunzioni a tempo indeterminato e al mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato (commi 182-183);

l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (commi 325-327);

l'autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame; vengono, altresì, incrementate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, disponendo le necessarie coperture finanziarie (commi 282-284);

l'autorizzazione al Ministero degli esteri ad assumere fino a 75 unità di personale a tempo indeterminato appartenente alla terza area funzionale (comma 163);

l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato e a prorogare i contratti di collaborazione in essere (commi 266-270);

che sia bandito un concorso nel 2018 per l'assunzione di direttori dei servizi amministrativi e generali delle scuole (comma 337);

l'avvio di una procedura selettiva per collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo (commi 338-343).

Si prevede poi un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili (comma 378). Si istituisce un apposito fondo per la stabilizzazione

dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca e si dispone un finanziamento per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (commi 364-367). Al comma 455 si prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex Isfol) per il superamento del precariato (comma 455) e, infine, si prevede il trasferimento alla regione di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, prevedendosi in particolare, la possibilità di stabilizzazione, presso la regione (o agenzia o ente regionale suddetto), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore (commi 441-448).

Per quanto concerne invece la sezione II del presente disegno di legge di bilancio, che ne costituisce la parte più propriamente contabile, occorre rammentare come, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto, integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

I prospetti deliberativi del disegno di legge di bilancio 2018-2020 sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l'indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono. Queste ultime sono qui per la prima volta anche rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dell'intero bilancio dello Stato.

Nel complesso, il bilancio per il 2018 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente – che, si rammenta, ricomprendono gli effetti delle rimodulazioni ora previste dalla disciplina contabile – evidenziano come il saldo netto da finanziare per il 2018 – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 30,3 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2017,

che indicava un saldo netto da finanziare pari a 38,6 miliardi, che rispetto al dato assestato, pari a circa 56 miliardi.

Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, che passano dai 519,8 miliardi del 2018 ai 540,9 miliardi nel 2020, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche ed agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno, si evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 9,1 miliardi nel 2018 e a 5,7 miliardi nel 2019.

Le spese finali evidenziano, al contempo, una decrescita nel triennio, dai 620,3 miliardi del 2018 ai 616,1 miliardi del 2020.

Il miglioramento del saldo rispetto alle previsioni assestate 2017, rispetto alle quali passa da circa 56 a 30,3 miliardi conseguono alla favorevole evoluzione sia delle entrate che delle spese. Le entrate finali attese a legislazione vigente per il 2018, che in quanto tali includono l'operare delle cosiddette clausole di salvaguardia fiscali, presentano infatti una variazione positiva, determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (+24,8 miliardi in termini di competenza).

Le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2018 sono invece inferiori rispetto a quelle assestate (-9,2 miliardi). Tale variazione interessa integralmente le spese in conto capitale, in relazione all'andamento delle acquisizioni di attività finanziarie, che spiegano una quota rilevante delle riduzioni della componente di spesa in conto capitale per effetto del contributo di 20 miliardi di euro disposto il decreto-legge cosiddetto « salva banche » per il solo anno 2017 (decreto-legge n. 193 del 2017).

Fa presente che il quadro si presenta diversamente nel bilancio integrato. A seguito della riforma, infatti, il bilancio dello Stato è presentato integrando le risorse disponibili a legislazione vigente – formulate come sopra illustrato – con gli effetti della manovra finanziaria del Governo, attuata attraverso le innovazioni normative della Sezione I e le variazioni contabili

(rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni) della Sezione II, riepilogate nell'apposito allegato conoscitivo (Tomo I, pag. 337).

Ricorda inoltre che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra anche le disposizioni del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, i cui effetti sono contabilizzati nel bilancio integrato 2018-2020, nell'ambito della Sezione II.

Come esposto nella parte iniziale della presente relazione al disegno di legge di bilancio, osserva che il provvedimento di manovra fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale – come ricorda la Relazione illustrativa (S. 2960) – ad un livello pari al -1,6 per cento del PIL nel 2018, al -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020.

In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di -45,2 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza.

Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 148 del 2017) comportano quindi un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 15 miliardi nel 2018, di 16,2 miliardi nel 2019 e di 7,6 miliardi nel 2020.

Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate – tra cui la disattivazione delle citate clausole – è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente sia nel 2018 che nel 2019 (di circa 10,8 miliardi nel 2018 e di 5,3 miliardi nel 2019); un leggero incremento (di circa 2 miliardi) si attende nel 2020.

Le spese, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale in tutto il triennio: oltre 4 miliardi nel 2018, circa 11 miliardi nel 2019 e 9,8 miliardi nel 2020.

Sottolinea che rispetto alla manovra presentata dal Governo (S. 2960), nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la Nota di variazioni (C. 4768/I).

Tali emendamenti risultano tuttavia neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica (in quanto compensativi), non modificando, dunque, l'impatto complessivo del provvedimento.

Essi tuttavia hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale. Nel complesso si è trattato di incrementi, sia per le entrate che per le spese finali, di modesta entità (+22 milioni per il 2018, +115 milioni per il 2019 e +94 milioni per il 2020).

Analizzando l'andamento delle poste di bilancio nel triennio 2018-2020 in termini di competenza – per una cui più circostanziata illustrazione si rinvia alla documentazione prodotta dagli uffici – il disegno di legge di bilancio integrato con gli effetti della manovra evidenzia un progressivo miglioramento dei saldi nel triennio.

Il miglioramento dei saldi beneficia, in particolare, di un progressivo incremento nel triennio delle entrate finali che, integrate con gli effetti finanziari della manovra, passano dai 573,5 miliardi del dato assestato 2017 ai 579,3 miliardi del 2018, 597,1 miliardi nel 2019, 612,6 miliardi nel 2020. Va tuttavia segnalato che l'incremento delle previsioni di entrata per il 2018 è interamente riconducibile all'evoluzione positiva prevista a legislazione vigente, visto che la manovra determina in realtà, nel 2018, una contrazione delle entrate, come spiegato più avanti; un contributo positivo è peraltro riconducibile anche agli effetti della manovra a partire dal 2020.

Le spese finali presentano, nel triennio di riferimento, un andamento leggermente

crescente, passando dai 624,4 miliardi del 2018 ai 625,9 miliardi del 2020, nonostante la contrazione del 2019.

Analizzando più in dettaglio sia le entrate finali che le spese finali, per quanto concerne le entrate finali, la Nota integrativa allo Stato di previsione dell'entrata indica i criteri in base ai quali sono state elaborate le previsioni aggiornate per il triennio 2018-2020.

Nel bilancio a legislazione vigente, in termini di competenza, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontavano a circa 590 miliardi nel 2018, a 602,4 miliardi nel 2019 e a 610,4 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge fiscale n. 148 del 2017 e la manovra di bilancio determinano una riduzione delle entrate finali per un importo pari a circa 10,7 miliardi nel 2018, a circa 5,3 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2,1 miliardi nel 2020: le previsioni di competenza integrate delle entrate finali per il 2018 risultano, infatti, pari a 579,3 miliardi, così ripartite: 508 miliardi per le entrate tributarie, 68,7 miliardi per le entrate extra-tributarie e 2,5 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Incide, in particolare nel 2018, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 14,9 miliardi, nonché, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno con effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di bilancio in esame).

Con il decreto-legge n. 148 del 2017 si è altresì proceduto alla parziale sterilizzazione degli incrementi delle accise sulla benzina e sul gasolio usati come carburante per l'anno 2019, con minori entrate pari rispettivamente a 840 milioni nel 2018 e 340 milioni nel 2019.

A favore della competitività delle imprese, minori entrate sono da riconnettere alla proroga e al rafforzamento della di-

disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, con effetti in termini di minori entrate pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020 (articolo 1, commi da 14 a 20), nonché alla proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili, con effetti di riduzione di gettito dal 2019 (articolo 1, commi da 3 a 7), nonché alla stabilizzazione della riduzione della cedolare secca al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato per il 2018 e il 2019, con effetti di minori entrate pari, rispettivamente, a 126,3 milioni e a 132,9 milioni (articolo 1, comma 8).

Di contro, maggiori entrate sono imputabili, per circa 1,8 miliardi, alle risorse derivanti dal differimento al 2019 della disciplina dell'imposta sul reddito di impresa (IRI) (articolo 1, comma 623).

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, il disegno di legge di bilancio integrato evidenzia un incremento di circa 1 miliardo per il 2018 che è da riconnettersi agli interventi disposti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (+1,5 miliardi), tra i quali, in particolare, l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, con una variazione positiva, per gli anni 2018 e 2019, pari rispettivamente a 385 milioni e 103 milioni, ed un decremento di 12 milioni per il 2020, nonché la riammissione dei soggetti esclusi dalla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate del piano di dilazione, con positivi effetti di gettito pari a 328 milioni per il 2018. Segnala, inoltre, l'estensione della procedura di scissione dei pagamenti (*Split Payment*), a tutte le società controllate della pubblica amministrazione, con maggiori entrate per 58 milioni nel triennio 2018-2020, e la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.

Rileva altresì che dall'esame della Nota di variazioni si evince che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, le entrate totali aumentano di 22 milioni nel 2018, di 114 milioni nel 2019 e di 94 milioni nel 2020.

L'aumento relativo al 2018 è sostanzialmente riconducibile all'istituzione del Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori (articolo 1, commi 652-655), che determina di conseguenza il versamento all'entrata delle risorse del Fondo per le vittime di frodi finanziarie e delle risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti nei confronti delle SIM degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare (entrate extra-tributarie di carattere straordinario).

Per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020 gli aumenti sono principalmente dovuti all'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento (*web tax*). L'impatto di detta misura è stimato in +114 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel bilancio integrato un andamento lievemente crescente nel triennio 2018-2020, passando dai 624,4 miliardi del 2018 ai 625,9 miliardi nel 2020, con un decremento nel 2019, in cui le spese finali scendono a 622,4 miliardi.

A legislazione vigente, le spese finali si attestavano a 620,3 miliardi nel 2018, con una riduzione complessiva di circa 9 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2017. Negli anni successivi, le spese finali scendono a 611,5 miliardi nel 2019 per poi risalire leggermente nel 2020 a 616,1 miliardi. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, i provvedimenti di manovra, rappresentati dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dal disegno di legge di bilancio per il 2018, determinano un incremento delle spese finali per un importo pari a oltre 4 miliardi nel 2018, di circa 10 miliardi nel 2019 e di 9,8 miliardi nel 2020, per la gran

parte attribuibile alla manovra di Sezione I del medesimo disegno di legge di bilancio.

Osserva inoltre che la manovra operata con i rifinanziamenti, i definanziamenti e le riprogrammazioni della Sezione II determina, invece, minori spese per 1,3 miliardi di euro nel 2018 e maggiori spese per 2,7 miliardi nel 2019, con impatto minimo nel 2020. Tuttavia, si ricorda, che nella Sezione II sono contabilizzati anche gli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017 che, secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, comporta, invece, maggiori spese per 1,2 miliardi nel 2018, con impatto minimo nel biennio successivo.

Nel complesso, dunque, le previsioni di competenza integrate delle spese finali aumentano a 624,4 miliardi per il 2018, a 622,4 miliardi per il 2019 e a 625,9 miliardi. In tali importi sono ricompresi anche gli effetti delle modifiche al disegno di legge di bilancio approvate dal Senato – recepiti nel disegno di legge di bilancio con al Nota di variazioni (C. 4768/I) – che hanno determinato, nel complesso, un incremento complessivo delle spese finali di circa 22 milioni per il 2018, di 115 milioni per il 2019 e di 94 milioni per il 2020, per lo più derivanti da modifiche legislative di Sezione I.

La manovra incide sia sulle spese correnti che sulle spese in conto capitale, determinando nel triennio un incremento di entrambe le tipologie di spesa, di circa 2,7 miliardi nel 2018, 5,6 miliardi per il 2019 e di 5,1 miliardi per il 2020 delle spese correnti, e di 1,4 miliardi nel 2018, 5,3 miliardi per il 2019 e di 4,6 miliardi per il 2020 per quelle in conto capitale.

Per quel che concerne in particolare le spese correnti, nel bilancio integrato esse salgono a 575,4 miliardi di euro per l'anno 2018, rispetto ai 572,7 miliardi del 2017, a 574,6 miliardi per il 2019, fino a raggiungere 577,6 miliardi per il 2020. Tale andamento incrementale discende soprattutto dalle modifiche normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio.

Tra le misure che maggiormente impattano sulla spesa corrente vanno considerate, innanzitutto, quelle dirette a finanziare i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali (comma 370), che determinano un incremento delle spese per 1,65 miliardi a decorrere dal 2018.

In materia previdenziale, si segnalano le misure finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro, per circa 3 miliardi nel triennio (commi 50 e 66), l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'APE sociale (comma 97) e la « Rendita integrativa temporanea anticipata » (RITA) (comma 98). In relazione alle politiche per il lavoro, si segnala l'incremento di 15 milioni di euro relativo al personale dei centri per l'impiego, introdotto al Senato (commi 441-448 e 451-452).

In ambito sociale, viene rifinanziato il fondo per la lotta alla povertà per 300 milioni nel 2018, 700 nel 2019 e 900 nel 2020 (comma 112).

Nel corso dell'esame al Senato sono state rafforzate le politiche sociali e della famiglia, con la stabilizzazione dell'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*) (+185 milioni nel 2018, commi 141-142), l'istituzione del Fondo per i familiari di disabili gravi (*caregivers*), con una dotazione di 20 milioni nel 2018 (commi 145-147).

È stato poi introdotto (commi 115-118) un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrano negli scopi statutari finalizzati alla promozione del *welfare* di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.

Per la ricerca, vengono stanziati 250 milioni nel 2019 (comma 35) per il credito d'imposta per le spese di formazione del

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

In materia di sanità, l'intervento di maggior rilievo operato al Senato riguarda d'istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto *superticket*), con una dotazione annua di 60 milioni di euro (commi 449-450).

Si segnala infine il potenziamento delle politiche per l'agricoltura operato al Senato, in relazione all'indennità per i lavoratori della pesca marittima (+16 milioni, commi 70 e 77), all'istituzione del fondo per l'emergenza avicola (+15 milioni, commi 297-299) e alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria (+10 milioni, comma 367).

Con riferimento alle spese in conto capitale, esse evidenziano un incremento di 1,4 miliardi nel 2018 rispetto al bilancio a legislazione vigente, passando da 47,5 a oltre 49 miliardi. Dopo una riduzione di oltre 1 miliardo di euro tra il 2018 e il 2019, da 49 a circa 47,8 miliardi, le spese in conto capitale si incrementano ancora nel 2020, raggiungendo 48,2 miliardi di euro.

Per quanto concerne le misure che impattano sulla spesa in conto capitale, si evidenzia che la Sezione I opera un rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (commi 632-633), per 940 milioni nel 2018, 1.940 milioni per il 2019 e 2.500 milioni nel 2020.

Si segnalano anche l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse afferenti al credito d'imposta per il Sud (comma 500) e il contributo per i Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (150 milioni nel 2018, 300 milioni nel 2019 e 400 milioni nel 2020), di cui al comma 472.

In relazione agli interventi sulle infrastrutture, al Senato è stato concesso ad ANAS SPA un contributo pari a 32 milioni di euro annui fino al 2022, per il com-

pletamento delle opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A. (comma 684), ed è stato istituito un Fondo per la progettazione di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (comma 634, +30 milioni).

Per quanto riguarda la manovra effettuata con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, si evidenzia che sono stati effettuati rifinanziamenti delle dotazioni di bilancio per quasi 1,8 miliardi nel 2018, quasi 2 miliardi nel 2019 e 1,5 miliardi nel 2020, e definanziamenti per 3 miliardi nel 2018, per un impatto negativo della manovra pari a minori spese per 1,3 miliardi di euro.

Tra le misure di riduzione della spesa disposte con la Sezione II sono ricomprese le misure di *spending review*, attuate per la prima volta con la nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità, che ha determinato minori spese per 1,4 miliardi nel 2018 e per 1,3 miliardi sia nel 2019 che nel 2020 in termini di stanziamenti di bilancio.

Come già ricordato, che nella Sezione II sono contabilizzati gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 148 del 2017.

Venendo ora ad analizzare più in dettaglio il complesso delle variazioni di spesa apportate con la Sezione II, di cui si è in parte già dato conto analizzando entrate e spese finali, risulta che nel complesso – come accennato prima – con tale Sezione sono stati effettuati rifinanziamenti per complessivi 1.757,6 milioni nel 2018, 1.946,1 milioni nel 2019 e per 1.520,8 milioni nel 2020 e definanziamenti per circa 2.998,4 milioni nel 2018, per 1.612,7 milioni nel 2019 e per 1.638,8 milioni nel 2020.

In tali importi sono ricompresi i rifinanziamenti/definanziamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno determinato, nel complesso, minori spese finali nell'ambito della Sezione II per 6 milioni di euro nel 2018, per 9 milioni per il 2019 e per 12 milioni nel 2020.

Nei definanziamenti sono ricompresi anche gli effetti delle riduzioni che i singoli Ministeri hanno apportato in rela-

zione all'articolo 59, comma 1, del disegno di legge di bilancio (cosiddetta *spending review*), in attuazione della nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità. In base alla nuova procedura, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 sono stati richiesti risparmi alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 1 miliardo di euro annui in termini di indebitamento netto. Per il raggiungimento di tali obiettivi di *spending review*, le amministrazioni, in sede di formulazione del disegno di legge di bilancio, hanno avanzato proposte di riduzione degli stanziamenti di bilancio per 1.443 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e 1.340 milioni a partire dal 2020, in termini di saldo netto da finanziare, la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II. Sottolinea che in tale Sezione sono altresì contabilizzati alcuni definanziamenti posti a copertura di alcune disposizioni dell'articolo, ad esempio, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto concerne le riprogrammazioni, che hanno interessato poche autorizzazioni legislative di spesa, esse hanno determinato, nel complesso, una anticipazione di risorse, circa 2.400 milioni, dal 2021 al 2019, ed una riduzione di 50 milioni nel 2018 posticipati al 2020.

Considerando anche l'importo delle riprogrammazioni, l'impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina minori spese per 1.290,8 milioni nel 2018, maggiori spese per 2.733,4 milioni nel 2019 e minori spese per 68 milioni nel 2020.

Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti dei rifinanziamenti previsti dal decreto-legge n. 148 del 2017, che comportano maggiori spese per 1.258 milioni di euro nel 2018, minori spese per 184 milioni nel 2019 e maggiori spese per 45 milioni nel 2020.

Considerando anche questi effetti, la Sezione II determina nel suo complesso, dal punto di vista contabile, una riduzione delle spese finali di 32 milioni di euro nel

2018, un aumento di spesa di 2.549,1 milioni nel 2019 e una riduzione di spesa di 11 milioni nel 2020.

Ritiene infine che breve cenno meriti l'analisi delle spese complessive per missioni che, come detto in precedenza, sono state confermate nel numero di 34 dal disegno di legge di bilancio 2018-2020.

Confrontando il bilancio integrato 2018 con il bilancio assestato 2017, emerge come il bilancio a legislazione vigente per il 2018 preveda, rispetto al dato assestato 2017, una riduzione della spesa complessiva per circa 31 miliardi di euro, passando da 879 a 848 miliardi, di cui 20,5 relativi alla missione 34 Debito pubblico.

Con la manovra presentata dal Governo, disposta con il decreto-legge n. 148 del 2017 e con il disegno di bilancio in esame, l'ammontare della spesa complessiva risulta incrementata di 4.116 milioni. A seguito degli effetti determinati dalle modifiche approvate dal Senato, i cui effetti sono stati recepiti in bilancio con la Nota di variazioni (C. 4768/I) le spese complessive risultano incrementate di ulteriori 22 milioni. Conseguentemente, la spesa complessiva del bilancio integrato 2018 risulta pari a 852 miliardi nel 2018, con una riduzione di 26,8 miliardi rispetto al dato assestato 2017.

Per quanto riguarda infine l'analisi dei profili finanziari, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di intervenire nel prosieguo del dibattito, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge di bilancio 2018-2020, quale risultante dalle modifiche apportate al Senato, ivi incluso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 30 novembre, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo è stabilito alle ore 16 di giovedì 7 dicembre 2017. Nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 28 novembre 2017. Rammenta altresì che in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, all'indirizzo della X Commissione competente nel merito, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala inoltre che il 29 novembre 2017 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando ad esso talune modificazioni, volte da un lato a recepire integralmente la predetta condizione formulata dalla Commissione bilancio, dall'altro ad accogliere i rilievi contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 3792-A, recante Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese né diminuzione di entrate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 5 dicembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non appaiono tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sui predetti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di un parere di nulla osta testé formulata dal relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**C. 3265-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 26 settembre 2017. Rammenta altresì che in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala inoltre che il 4 ottobre 2017 la Commissione di merito ha apportato alcune modifiche al testo, volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nonché un'osservazione deliberata dalla Commissione lavoro. Fa presente che il 30 novembre 2017 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento.

Osserva che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere all'Assemblea il parere di propria competenza sul testo del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione di merito. Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 3265-A, recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese né diminuzione di entrate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, testé formulata dalla relatrice.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a causa degli ulteriori adempimenti dalle stesse introdotti, rischiano di penalizzare gli stessi produttori di pane, con conseguenti riflessi negativi anche sul circuito della distribuzione e della vendita.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data 5 dicembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Causin 2.11, Cristian Iannuzzi 2.30 e Gianluca Pini 2.27 e 11.50, posto che gli stessi risultano incompatibili rispetto alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere espresso sul testo del provvedimento nella citata seduta dello scorso 26 settembre.

Per quanto concerne invece le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Cristian Iannuzzi 2.51, che è volta a ricomprendere nella definizione di pane anche i composti non lievitati e quelli privi di glutine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa in esame sul regime di applicazione dell'IVA;

Gianluca Pini 4.050, che è volto a modificare la normativa vigente relativa al trattamento del pane con alcol etilico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima proposta emendativa;

Romanini 12.50, che è volto ad assegnare direttamente ai comuni e alle

aziende sanitarie locali i proventi delle sanzioni amministrative, eliminando le competenze attualmente previste in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando l'esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 2. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Causin 2.11, Cristian Iannuzzi 2.30 e Gianluca Pini 2.27 e 11.50, giacché gli stessi confliggono evidentemente con le condizioni deliberate sul testo del provvedimento dalla Commissione bilancio, le quali costituiscono presupposto indispensabile ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.51 e Gianluca Pini 4.050, poiché gli stessi, incidendo direttamente sulla perimetrazione della nozione di « pane », risultano suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minori entrate, in considerazione della possibile estensione del regime di aliquota IVA ridotta cui risulta attualmente assoggettato il pane. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Romanini 12.50 in quanto lo stesso, sopprimendo la previsione relativa ai soggetti competenti, in base alla normativa vigente, all'irrogazione delle sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti negativi sotto il profilo finanziario. Esprime, infine, un parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.11, 2.27, 2.30, 2.51, 11.50 e 12.50 e sull'articolo aggiuntivo 4.050, in quanto

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta.

Testo unificato C. 184 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, non corredato di relazione tecnica, si compone di tre articoli e reca modifiche all'articolo 64 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare agli elementi già contenuti nella relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che dà conto dell'invarianza finanziaria del provvedimento, depositata nel corso dell'esame presso il Senato e tuttora utilizzabile, fa presente altresì che l'entità delle risorse già stanziata a legislazione vigente è sufficiente a garantire per le amministrazioni interessate l'esercizio delle attività e dei nuovi compiti previsti nonché la corresponsione dei rimborsi spese, secondo quanto disposto dall'articolo 2, e che l'eventuale ricorso ad esperti del settore, di cui al comma 7 dell'articolo 2, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice e di trasmettere la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, predisposta dalla competente amministrazione, risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche in ordine ai profili di carattere finanziario. Auspica comunque che già nel corso della prossima settimana il predetto documento possa essere trasmesso alla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 148

RISOLUZIONI:

7-01358 Sibia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00276*) 188

ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione) 190

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) (*Svolgimento e conclusione*) 189

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e le annesse Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, limitatamente alle parti di competenza, e relativa nota di variazione (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

In merito segnala come, alla luce dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento da parte della Commissione Bilan-

cio, la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro il primo pomeriggio di giovedì 7 dicembre prossimo.

Ricorda quindi che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

In tale ambito rileva quindi come, sulla base della nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di

bilancio debbano pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna Commissione sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Segnala come, per quanto riguarda la Commissione Finanze, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione dell'entrata e allo Stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricorda inoltre che la Commissione potrà esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. In particolare, per quanto attiene al regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea, gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione Finanze con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione,

mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, rammenta che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, prima di illustrare il provvedimento in esame rileva preliminarmente come l'integrazione in un unico disegno di legge, articolato in due sezioni, dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità, realizzata dalla riforma della legge di contabilità operata dalla legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge n. 232 del 2016), persegua

la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico.

In tale contesto la prima sezione del disegno di legge – disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità e contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui era previsto che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportavano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di «equilibrio» del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza dell'ex disegno di legge di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamen-

tale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:

la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

la determinazione degli importi dei fondi speciali;

la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Segnala inoltre come non siano state riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni

sono trasferite nell'ambito della seconda sezione.

La seconda sezione del disegno di legge, la quale assolve, nella sostanza, alle funzioni del disegno di legge di bilancio, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato – vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo – viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio), attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Passando quindi ad analizzare il contenuto del disegno di legge in esame, solo per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento la prima sezione, rileva innanzitutto come la prima sezione sia contenuta nell'articolo 1.

Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

Ricorda che l'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

Tale clausola di salvaguardia, introdotta dai commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015, incrementa le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decor-

renza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 e al 2018; in particolare, l'aumento dell'IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25 per cento) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento è stato diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12 per cento), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13 per cento).

Rimane invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017

ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

Da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha modificato, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10 per cento dall'1,5 per cento all'1,14 per cento per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l'aumento dello 0,36 per cento (punto 1), che modifica la lettera *a*) del comma 718.

È stato inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, mentre resta invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera *c*) del comma 718).

Il comma 2, alla lettera *a*), elimina l'aumento di 1,14 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l'aumento per il 2019 (dal 10 all'11,5 per cento), differendo l'aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l'aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall'11,5 al 13 per cento), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

La lettera *b*) del comma 2 elimina l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22 per cento, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l'aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2 per cento), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25 per cento rispettivamente per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

La lettera *c*) del comma 2, elimina l'aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato l'aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nel complesso le modifiche recate dal comma 2 determinano minori effetti fi-

nanziari pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milione di euro per l'anno 2019.

Il comma 3 dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.

Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Viene inoltre disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Viene inoltre disposto che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

È prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non

inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Viene prevista l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, *sisma bonus*) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. *sisma bonus*) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

I commi da 4 a 7 introducono, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

A differenza del cosiddetto « *bonus mobili* », tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.

La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomini (articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile). In tal caso l'importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettiva-

mente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono incluse quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. La fruibilità delle detrazioni è subordinata alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il comma 8 modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) cosiddetta « cedolare secca » per i seguenti contratti di locazione:

i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;

contratti relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;

di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15 per cento.

Il comma 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei

« beni significativi » deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. Infatti, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In sostanza la disposizione, di non facile lettura, riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Il comma 13 reintroduce la detraibilità al 19 per cento, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Vengono, invece, introdotte per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i « buoni TPL »: le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

I commi da 14 a 20 prorogano per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Al riguardo ricorda che la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni

strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

In particolare, il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cosiddetto superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.

Il comma 15 proroga al 2018 il cosiddetto iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

In merito rammenta che l'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell'iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bi-

lancio). Come anticipato, esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

Il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.

Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

A tal fine la lettera a) modifica il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall'articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017.

La lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale. A tal fine viene aggiunto un periodo al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch'esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.

I commi da 22 a 24 dispongono un rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti

e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti « Industria 4.0 »: *big data*, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

Le norme, in particolare, rifinanziano la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il comma 23 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti « Industria 4.0 ». Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziare dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il comma 24 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

I commi da 25 a 35 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il credito di imposta è riconosciuto – in favore di ogni tipo e forma di impresa – qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 27 fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro. Il beneficio è concesso nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 32 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali relative al consulente tecnico nel processo civile.

Il comma 34 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni applicative, mentre il comma 35 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio degli effetti.

Il comma 40, intervenendo sull'articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), modifica la disci-

plina dei PIR, ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare. Conseguentemente è eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR.

In merito ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio.

In particolare, per quanto riguarda i PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, i commi 100-114 prevedono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 57, comma 2, lettera e), anche fondi pensione e casse di previdenza possono accedere a tali strumenti e alla relativa detassazione.

Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 451 del 1997, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicura-

zione. I limiti di 30.000 e 150.000 euro non si applicano agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione in PIR (comma 101).

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (limitazione soppressa dalla norma in esame), fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola (disposizione soppressa dal comma 40 del disegno di legge).

Non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti (comma 103). Le somme conferite nel piano possono essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collet-

tivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati e che rispettano le condizioni per l'accesso al beneficio (comma 104). Inoltre, le somme o valori destinati nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 105).

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro novanta giorni dal rimborso (comma 106).

Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle condizioni fissate, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso, sottoposte a tassazione a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta

successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR) (comma 109).

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d'acquisto il costo medio ponderato dell'anno di acquisto (comma 110).

Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.

I commi da 41 a 43 escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

Al riguardo rammenta come le norme che hanno introdotto l'addizionale IRES (commi 65-68 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) abbiano inteso evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* - «DTA») iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell'aliquota dell'IRES dal 27,5 al 24 per cento operata con la stessa legge a decorrere dal 2017, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in

base alle regole di Basilea 3. Segnala che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016) ha previsto una prima esclusione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale (analogamente alla norma in esame), in considerazione del fatto che per esse l'addizionale IRES non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i crediti verso la clientela una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l'introduzione dell'addizionale. Al riguardo ricorda che il TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) disciplina la società di intermediazione mobiliare definendola come l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

Il comma 42, modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che per le SIM gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP.

Il comma 43 stabilisce che le misure previste dalle norme appena illustrate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 44 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

In particolare la lettera *a)* modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). In primo luogo viene fatto riferimento all'atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo viene chiarito che l'interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

In sostanza, la norma limita l'attività riquilificatoria dell'amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all'articolo 53-*bis*, come modificato dalla successiva lettera *b)*.

La lettera *b)* premette all'articolo 53-*bis* dello stesso Testo unico, in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, che resta ferma la disciplina dell'abuso del diritto introdotta all'articolo 10-*bis* dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli *asset* al fine di realizzare una cessione di azienda potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall'articolo 10-*bis* dello statuto dei diritti del contribuente (divieto dell'abuso del diritto) e non con l'articolo 20 del TUR.

Il comma 45, introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge i commi 1-*bis* e 1-ter all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la

edificabilità dei suoli. In particolare, viene disposto che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'articolo 40-*bis* della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.

I commi da 46 a 49 concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Più in dettaglio, il comma 46 concede un credito d'imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino a un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione alla quotazione. Ai sensi del comma 47, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi rela-

tive ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il comma 48 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame della presente legge, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revocche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati. Il comma 49 chiarisce che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Si affidano gli adempimenti europei, nonché quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.

In tale ambito richiama, sebbene non direttamente attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, i commi da 50 a 58 e da 62 a 64, i quali introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il pe-

riodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 56.

Il comma 65 innalza per il 2018 la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che viene resa nel medesimo anno integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento.

Il comma 75 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto *bonus* degli 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il *bonus* spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Le disposizioni in esame intervengono sull'istituto del cd. *bonus* 80 euro, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 12 a 15 della legge n. 190 del 2014). Più in dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 13, comma 1-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.

Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il comma 96, introdotto al Senato, reca una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile.

In particolare le norme dispongono l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

A tal fine è modificato l'articolo 1, comma 184-*bis*, lettera *c*), della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), introdotto dall'articolo 1, comma 160, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). La predetta norma esclude da imposizione il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se tali azioni sono state percepite dal dipendente privato – per sua scelta – in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività ed ipotesi affini, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (sottoposti a imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10 per cento).

La disposizione, aggiungendo un periodo al comma 184-*bis*, lettera *c*), chiarisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni e, in particolare, le modalità di calcolo del quantum imponibile. In particolare, per determinare l'importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività (ai fini dunque dell'articolo 68, comma 6, del TUIR), il « costo o valore di acquisto » è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa.

In tal modo, la tassazione al 26 per cento si applica – anziché sull'intero importo del prezzo della vendita – esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.

I commi da 115 a 118 – modificati al Senato – introducono, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.

Il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità, come riformulate al Senato: con-

trasto delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

Gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.

Gli interventi non possono essere inerenti all'attività commerciale dei soggetti summenzionati. Resta esclusa qualsiasi forma di erogazione o sovvenzione, diretta o indiretta, in favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura – ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

La misura del credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2018-2020 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito), in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative (commi 116 e 118). Queste ultime sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riguardo al suddetto criterio dell'ordine cronologico, il comma 116 fa riferimento alla data di comunicazione, da parte della fondazione, all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) dell'impegno a effettuare l'erogazione. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento

del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione e per conoscenza all'ACRI.

In base al comma 117, il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro.

I commi da 134 a 139, introdotti al Senato, recano disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di dati criteri.

Le norme sostanzialmente recepiscono gli orientamenti espressi in occasione della risposta all'interpellanza urgente 2-01950 Pesco presentata il 26 settembre 2017, nella quale il Governo ha esplicitato il proprio intento di tradurre in norme di legge la vigente regolamentazione del prestito sociale. Attualmente, infatti, la disciplina del prestito sociale è oggetto delle Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate dalla Banca d'Italia nel novembre 2016 in ottemperanza al Testo unico bancario ed alle delibere CICR che demandano la disciplina di dettaglio alla stessa Banca d'Italia.

In primo luogo, al comma 134 viene imposto alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.

Viene inoltre chiarito, al comma 135, che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'articolo 2467 del codice civile, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.

È demandata al CICR, con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale

nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Viene inoltre prevista l'adozione di un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, entro tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del disegno di legge;

c) se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d) maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e) modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci

a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il comma 150 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

I commi da 151 a 157 prevedono che per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Il comma 152 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. I commi da 153 a 155 stabiliscono che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto

stabilito in apposita convenzione. Il comma 157 affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta.

I commi da 193 a 195, inseriti al Senato, istituiscono a decorrere dall'anno 2018 un credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (codice Ateco 47.61).

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Esso è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Gli esercizi destinatari possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti del regime *de minimis*.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le disposizioni applicative anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 199 conferma l'esenzione fiscale disposta in favore dell'Accademia dei Lincei dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

Il comma 209 modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

Le norme intervengono sulla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

A tale proposito ricorda che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006) aveva precisato che per «contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali», cui si applica l'aliquota ridotta (numero 119 della predetta Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 viene esplicitato in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate attraverso un intermediario.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull'intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce infatti che, ove un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

Il comma 216, lettera a), al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

I commi da 217 a 219 dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Viene quindi vincolato il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica.

Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime *de minimis*.

Inoltre, i commi 221 e 222, introdotti al Senato, assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle predette società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle società medesime.

I commi da 224 a 227 istituiscono un credito d'imposta (*sport bonus*), nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante rendicontazione. L'Ufficio per lo Sport provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le disposizioni applicative sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche), nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). A tal fine viene modificato l'articolo 69, comma 2 del TUIR. Viene poi sostituito, per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell'articolo 69 del TUIR.

Al riguardo ricorda che il predetto articolo 69, comma 2, del TUIR stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata fino a 28.158 euro, a una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23 per cento); per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23 per cento), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

I commi da 292 a 295 estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento e il regime forfetario IVA per i produttori agricoli, vale a dire un regime forfetario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari (ai sensi dell'articolo 295 e seguenti della direttiva IVA n. 112 del 2006).

A tal fine il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla n. 413 del 1991, che reca una pluralità di norme in materia tributaria.

In tale ambito segnala, in particolare, che l'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L'articolo 5, comma 2, dispone che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano

attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l'applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l'opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.

Il secondo periodo del comma 293 precisa che il regime forfetario dell'IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell'articolo 295 della direttiva 2006/112/CE).

In merito ricorda che gli articoli da 295 a 305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfetario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per « produttore agricolo », si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica. Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

Il comma 296 prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020 ai sensi del-

l'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera *c*) del medesimo articolo 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34).

Ricorda inoltre che la misura ripropone quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

Il comma 301, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.

I commi da 361 a 363, introdotti al Senato, consentono di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute in favore di studenti con disturbo specifico di apprendimento. A tal fine è inserita una nuova lettera *e-ter*) all'articolo 15, comma 1, del TUIR. Il comma 362 dispone che la modifica venga

applicata alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018. La norma chiarisce che gli oneri sono detraibili anche se sostenuti nell'interesse dei familiari a carico, ove sussistano le condizioni di legge. Il comma 363 stabilisce infine che le relative disposizioni attuative siano definite, con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Viene in tal modo contemplata la possibilità di detrazione, dall'imposta lorda, di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al compimento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

Il comma 384 sopprime la norma che prevede, nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo, come assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l'autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

In merito ricorda che l'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e pro-

duttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le suddette permutate sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corti d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche.

L'articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha inoltre aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma 384) con i quali è stabilito che le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o a uffici giudiziari delle sedi centrali di corti d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

In materia ambientale, vengono introdotte agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi da 396 a 407), per i comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 (commi 408 e 409), e per le regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (commi da 410 a 412); si rendono detraibili al 19 per cento dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo; le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni (commi da 418 a 420).

Più in dettaglio, il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ri-

costruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

I commi da 397 a 399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.

I commi da 400 a 402 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

I commi da 404 a 407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

I commi 408 e 409 dispongono il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

I commi da 410 a 412 dispongono che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. I soggetti diversi

dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

I commi 413 e 414 incrementano di 17,5 milioni di euro per il 2019 e di 17,5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la ricostruzione post sisma 2012 (comma 1). Il comma 2 attribuisce al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato, la facoltà di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019.

I commi 415 e 416 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019, e 19,69 milioni per il 2020. La norma demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

I commi da 418 a 420 inseriscono tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I commi da 421 a 424, inseriti al Senato, dispongono, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

Il comma 453 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 per abbattere il cuneo fiscale.

In tale ambito ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispongono l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto. Il comma 20 introduce all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comma 4-*octies* il quale concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili *ex lege*.

I commi 482 e 483 attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.

La norma è finalizzata a confermare per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del

2013. Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.

Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 il finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

I commi da 500 a 506 istituiscono il Fondo imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A., che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impiego delle risorse.

I commi da 509 a 513 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introdu-

zione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro).

In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura viene considerata non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Viene inoltre prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Al riguardo segnala che tali norme sembrano attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione Sanga n. 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

I commi da 514 a 518 introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

Il comma 514 prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un

destinatario registrato sia subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione. I relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo unico delle Accise. Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

Il comma 515 stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.

Il comma 516 prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 514 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA.

La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l'IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all'interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole

ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.

Il comma 517 prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione evita che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, preconstituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.

In tale contesto ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, prevedendo che dal 1° aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell'IVA, a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l'introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l'assolvimento dell'imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato.

Inoltre il comma 518 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.

Il comma 519 stabilisce che le disposizioni appena illustrate si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

I commi da 519 a 533, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Vengono inoltre disciplinate le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'articolo 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'articolo 8, comma 1 del Testo unico delle accise – TUA), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.

Per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato articolo 23 del TUA), l'autorizzazione è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, i commi da 534 a 554 prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni,

che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per undici mensilità.

Per il solo triennio 2018-2020, è inoltre consentita l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche dei magistrati addetti all'ufficio del massimario con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. L'impegno finanziario per il 2018 è stimato, nel massimo, in 400.000 euro (1,1 milioni di euro nel quadriennio 2018-2021).

I commi 555 e 556 autorizzano l'Agenzia delle entrate a espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

In particolare, il comma 555 stabilisce che l'Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1° gennaio 2018.

Il comma 556 prevede che, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga al limite fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018, di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015) e all'ulteriore limite dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti

di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 2013), l'Agenzia delle entrate sia autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1. Il comma fissa un limite di contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il secondo periodo del comma stabilisce che ai predetti oneri, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

I commi da 557 a 560 riducono – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Più in dettaglio, l'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare – prima di effettuare pagamenti per importi superiori a diecimila euro (ora cinquemila, con le modifiche introdotte dal comma 557) – che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza al-

l'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Segnala al riguardo che il comma 2-*bis* del citato articolo 48-bis dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui sopra può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Il comma 558 introduce analogha modifica al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione dell'articolo 48-*bis* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Inoltre, con una modifica all'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest'ultimo.

Il comma 559 prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal 1° marzo 2018.

Ai sensi del comma 560, resta fermo il potere regolamentare previsto al comma 2 dell'articolo 48-*bis*, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione dell'articolo medesimo qui modificato.

Il comma 561 prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

A tal fine è inserito un nuovo comma 49-*ter* all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Nel caso in cui il con-

trollo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. È prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma in esame. È prevista inoltre l'invarianza finanziaria della stessa.

I commi 562 e 563 spostano da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi, l'aliquota dell'acconto. Il nuovo termine è successivo a quello della liquidazione dell'imposta dell'anno precedente, la quale costituisce la base di computo su cui calcolare l'acconto.

Ricorda che l'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge n. 1216 del 1961, in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. La norma vigente prevede che entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 40 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale percentuale, originariamente fissata al 12,50 per cento, è stata elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi dall'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.

I commi 565 e 566 prevedono l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.

Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES.

In particolare la norma sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 96, comma 2, del TUIR, il quale prevede che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile).

A tale proposito ricorda che ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2014, aggiungendo l'ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 96 (soppresso dalla norma in esame) ha incluso nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.

Il comma 567 introduce l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. In particolare, la norma dispone che l'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

A tal fine è modificata la nota 1 dell'articolo 1 della tariffa parte prima,

allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che disciplina l'imposta di bollo. Tale nota, nella sua formulazione vigente, prevede che l'imposta per le copie dichiarate conformi – attualmente pari a 16 euro – è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Il comma 568 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. I termini sono stati da ultimo prorogati dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018. Il comma 569 conferma le aliquote di tale rivalutazione di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

In merito ricorda che il citato articolo 5, al comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni. L'innalzamento dell'aliquota è stato inizialmente disposto dal comma 888 della legge di stabilità 2016, il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2, fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata. Le predette aliquote sono state confermate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 555, della legge n. 232 del 2016).

I commi da 570 a 577 assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi con-

seguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Attualmente, il livello di tassazione in capo al socio è pari al 25 per cento, considerando l'aliquota marginale massima. La norma in commento estende l'imposizione sostitutiva al 26 per cento, innalzando dunque la misura della tassazione di circa un punto percentuale, anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Le modifiche si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, si prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

I commi da 578 a 597, introdotti al Senato, prevedono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. A questo fine sono riscritti i criteri per determinare l'esistenza di una « stabile orga-

nizzazione » nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso – finora imprescindibile – tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. Viene inoltre istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

Le norme anzitutto allentano il nesso tra possibilità di tassazione e presenza fisica di un'impresa all'interno del territorio dello Stato (comma 580), conferendo all'Agenzia delle entrate il potere di accertare quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere comunque rilevante ai fini fiscali, in quanto la stessa è esercitata « per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ». Viene fissata una soglia (numero complessivo di operazioni rilevanti ai fini IVA inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro nel corso di un semestre), superata la quale sono effettuate le verifiche sulla natura dell'attività svolta dal soggetto. Ove emerga una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il comma 581 prevede l'applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata. In caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'invito rivolto dall'Agenzia delle entrate ad un non residente, il comma 585 stabilisce l'applicazione di sanzioni amministrative – non penali. I criteri in base ai quali stabilire se sussista una « stabile organizzazione » vengono individuati tramite una novella (comma 584) dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi. Per effetto delle modifiche rientrano nella definizione di « stabile organizzazione »:

1) in generale i luoghi relativi « alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere », eliminando quindi il riferimento, ritenuto eccessivamente restrit-

tivo, ai soli luoghi di estrazione di risorse naturali (comma 2, lettera *f*), dell'articolo 162);

2) le entità caratterizzate da « una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso » (nuova lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 162 del TUIR). Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di « stabile organizzazione ».

Il comma 586 istituisce un'imposta sulle transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Essa è applicabile a prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, così come di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta. Sono esclusi da tale imposta: le imprese agricole; i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi; chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità. Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici « quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione ».

Dal tenore letterale della disposizione sembrano quindi escluse le attività di *e-commerce*. Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (comma 587). Ai sensi del comma 588 l'aliquota prevista per l'imposta è pari al 6 per cento, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA. Il comma 591 riconosce un credito d'imposta ai soggetti che pongono in essere le pre-

stazioni di servizi, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. Ai sensi del comma 595, l'imposta sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.

I commi da 619 a 621 recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, temperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

In particolare, il comma 619 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

la lettera *a*) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;

la lettera *b*) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, è previsto che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

Il comma 620 prevede che, al fine di temperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite se-

condo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.

Le condizioni richiamate sono:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta

regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Il comma 621 stabilisce che, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.

Il comma 623 differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

In merito ricorda che l'IRI è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), dunque con originaria decorrenza dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della medesima legge n. 232). Il regime è stato introdotto in un'ottica di equiparazione dell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre esso intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assogget-

tati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

I commi 629 e 630 modificano i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », ne rendono più flessibile l'utilizzo e riducono gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.

I commi da 649 a 651 modificano il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario- TUB) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli « strumenti di debito chirografario di secondo livello », emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinando le caratteristiche.

I nuovi strumenti si caratterizzano in particolare per i profili riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) assenza di componenti derivate;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito deve fare esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

I nuovi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario.

In particolare il comma 651 stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro.

Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

I commi da 652 a 655, introdotti al Senato, istituiscono un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame. Detto Fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il Fondo, che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, più precisamente si rivolge ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto – riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente – in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche con sede legale in Italia, sottoposte a risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

Il comma 668 proroga il contratto di servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI S.p.A. fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo, al

fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato.

Passando a illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto – in coerenza con le disposizioni della legge n. 196 del 2009, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 – integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

I prospetti deliberativi del disegno di legge di bilancio 2018-2020 sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l'indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono.

Per la prima volta con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 le azioni sono anche rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dell'intero bilancio dello Stato.

Nel complesso, il bilancio per il 2018 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa (vale a dire, unità organizzative di primo livello dei Ministeri).

La Relazione illustrativa al disegno di legge precisa che le modifiche rispetto alla struttura della legge di bilancio 2017 riguardano la denominazione di alcuni programmi, la ricollocazione di alcune attività tra programmi, ovvero la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni. In merito al contenuto dell'unità di voto, la Relazione illustra le modifiche derivanti dallo spostamento di capitoli di spesa dovuti o a una migliore rappresentazione o a cambiamenti di natura gestionale.

Pur non avendo subito cambiamenti rilevanti rispetto all'esercizio 2017, per consentire una maggiore confrontabilità dei dati, nelle tavole 6 e 7 della Relazione illustrativa, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani ge-

stionali) degli esercizi finanziari 2016 e 2017 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di Legge di bilancio 2018-2020.

In tale ambito gli articoli da 2 a 20 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché, per ciascuno di essi, altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

l'elenco, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;

il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

Di tali elementi informativi è richiesto l'aggiornamento al momento dell'approvazione della legge di bilancio.

Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.

In tale ambito rileva in primo luogo come per il 2018, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 30,3 miliardi di euro, in miglioramento sia

rispetto alla previsione del bilancio 2017 (che indicava un SNF pari a 38,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (circa 56 miliardi).

Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie (che passano dai 519,8 miliardi del 2018 ai 540,9 miliardi nel 2020, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche e agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno) emerge un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, attestato a 9,1 miliardi nel 2018 e a 5,7 miliardi nel 2019.

Le spese finali evidenziano, al contempo, una decrescita nel triennio, dai 620,3 miliardi del 2018 ai 616,1 miliardi del 2020.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un disavanzo di oltre 90,5 miliardi di euro nel 2018, di 59,3 miliardi nel 2019 e di 53,6 miliardi nel 2020. La differenza rispetto al corrispondente saldo in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi. La differenza tra i due saldi, pari a circa 60,2 miliardi nel 2018, risultava attribuibile per circa 42 miliardi alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare. Dal lato delle spese viene registrata una maggiore dotazione di cassa per circa 18,7 miliardi nelle spese finali.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2017, le entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (+24,8 miliardi in termini di competenza).

Le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2018 sono invece inferiori rispetto a quelle assestate (-9,2 miliardi). Tale variazione interessa integralmente le spese in conto capitale, in relazione all'andamento delle acquisizioni di attività finanziarie, che spiegano una quota rilevante delle riduzioni della componente di spesa in conto

capitale per effetto del contributo di 20 miliardi di euro disposto dal decreto-legge cosiddetto «Salva banche» per il solo anno 2017 (decreto-legge n. 193 del 2017).

Analizzando i saldi rispetto al 2017, tutti mostrano un netto miglioramento. In particolare, il saldo netto da finanziare migliora sensibilmente nel 2018 passando da circa 56 a 30,3 miliardi.

Con riferimento al complesso della manovra di bilancio, che fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale ad un livello pari al -1,6 per cento del PIL nel 2018, al -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020, si determina – in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit – un saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di -45 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza. Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto n. 148/2017), comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 15 miliardi nel 2018, di 16,2 miliardi nel 2019 e di 7,6 miliardi nel 2020. Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate, anche a seguito degli emendamenti approvati al Senato, è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente sia nel 2018 che nel 2019 (di circa 10,8 miliardi nel 2018 e di 5,3 miliardi nel 2019); un leggero incremento (di circa 2 miliardi) si attende nel 2020. Le spese, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale in tutto il triennio: oltre 4 miliardi nel 2018, circa 11 miliardi nel 2019 e 9,8 miliardi nel 2020.

Al riguardo sottolinea come, rispetto al disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 2960), nel corso dell'esame al Senato siano stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la Nota di variazioni (A.C. 4768/I). Tali emendamenti risultano tuttavia neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica (in quanto com-

pensativi), non modificando, dunque, l'impatto complessivo del provvedimento. Essi tuttavia hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale. Nel complesso si è trattato di incrementi, sia per le entrate sia per le spese finali, di modesta entità (+22 milioni per il 2018, +114 milioni per il 2019 e +94 milioni per il 2020).

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 591.261 milioni nel 2018, comprensivi degli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017, a 596.994 milioni nel 2019 e a 612.518 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge «fiscale» (decreto-legge n. 148 del 2017) e il disegno di legge di bilancio determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 10,7 miliardi nel 2018, di 5,4 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2 miliardi nel 2020.

Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2018 risultano, infatti, pari a 579,2 miliardi, così ripartite: 508 miliardi per le entrate tributarie, 68,7 miliardi per le entrate extra-tributarie e 2,5 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Incide, in particolare nel 2018, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 14,9 miliardi, nonché, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno con effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi.

Con il decreto-legge n. 148 del 2017 è stata altresì disposta la parziale sterilizzazione degli incrementi delle accise sulla benzina e sul gasolio usati come carburante per l'anno 2019, con minori entrate pari rispettivamente a 840 milioni nel 2018 e 340 milioni nel 2019.

A favore della competitività delle imprese, minori entrate sono da riconnettere alla proroga e al rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (con effetti in termini di minori entrate pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020; commi da 14 a 20 dell'articolo 1), nonché alla proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili (con effetti di riduzione di gettito dal 2019) (commi da 3 a 7 dell'articolo 1) nonché alla stabilizzazione della riduzione della cedolare secca al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato per il 2018 e il 2019 (con effetti di minori entrate pari, rispettivamente, a 126,3 milioni e a 132,9 milioni) (articolo 1, comma 8).

Di contro, maggiori entrate sono imputabili (per circa 1,8 miliardi) alle risorse derivanti dal differimento al 2019 della disciplina dell'IRI (Imposta sul Reddito di Impresa).

La Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata evidenzia, inoltre, tra le principali misure adottate con la Sezione I, che incidono positivamente sulle entrate tributarie:

la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale, da cui si stimano maggiori entrate pari a 333 milioni per il 2018 e 175 milioni per gli anni 2019 e 2020 (commi 568 e 569 dell'articolo 1 del disegno di legge);

l'estensione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai

titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi, con maggiori introiti pari a 253 milioni di euro per il 2018 (commi da 570 a 577 dell'articolo 1 del disegno di legge);

disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale tra cui l'applicazione della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio (con un maggior gettito pari a 202 milioni per il 2018, 1.690 per il 2019 e 2.351 per il 2020); la subordinazione dell'estrazione dal deposito e l'immissione in consumo per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA al versamento dell'imposta da parte di colui che estrae il bene con modello F24 senza possibilità di compensazione (con un maggior gettito stimato in 271,3 milioni per il 2018, 434,3 milioni per il 2019 e 387 milioni per il 2020); la riduzione della soglia dei pagamenti da 10.000 a 5.000 euro, ai fini del controllo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni della morosità del beneficiario (con un incremento di gettito per l'erario pari a 91,6 milioni nel 2018 e a 110 milioni a regime).

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, l'aumento di circa 1 miliardo nel bilancio integrato per il 2018 è da riconnettersi agli interventi disposti con il decreto - legge n. 148 del 2017 (+1,5 miliardi), tra i quali, in particolare, l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (con una variazione positiva, per gli anni 2018 e 2019, pari rispettivamente a 385 milioni e 103 milioni, ed un decremento di 12 milioni per il 2020) nonché la riammissione dei soggetti esclusi dalla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate del piano di dilazione (con positivi effetti di gettito pari

a 328 milioni per il 2018). Segnala, inoltre, l'estensione della procedura di scissione dei pagamenti (*Split Payment*), a tutte le società controllate della Pubblica Amministrazione (maggiori entrate per 58 milioni nel triennio 2018-2020) e la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.

Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali di Sezione I riguardano:

l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda ultra larga mobile, per la transizione alla tecnologia 5G, da cui sono attesi proventi in misura non inferiore a 1.250 milioni di euro nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;

la definizione nel 2018 della procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di raccolta del gioco del bingo e delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, con la contestuale proroga, al 31 dicembre 2018, delle concessioni in essere e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, con maggiori entrate complessivamente pari a 552 milioni di euro per il 2018 (commi da 619 a 621 dell'articolo 1 del disegno di legge);

i minori versamenti in entrata, per 2,4 miliardi, a seguito della definizione delle modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario per il 2018 (commi 425 e seguenti dell'articolo 1 del disegno di legge).

Considerando le entrate per categorie economiche, evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva delle entrate finali rispetto alle previsioni per l'esercizio 2017 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (di quasi 27 miliardi rispetto

alle previsioni assestate 2017), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (-3 miliardi circa).

Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2018, integrato con gli effetti della manovra, il gettito IRPEF viene indicato in 196.096 milioni, il gettito IRES in 41.409 milioni, mentre quello IVA è indicato in 160.700 milioni.

Dall'esame della Nota di variazioni si evince che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, le entrate totali aumentano di 22 milioni nel 2018, di 114 milioni nel 2019 e di 94 milioni nel 2020.

L'aumento relativo al 2018 è sostanzialmente riconducibile all'istituzione del Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori (articolo 1, commi da 652 a 655), che determina di conseguenza il versamento all'entrata delle risorse del Fondo per le vittime di frodi finanziarie e delle risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti nei confronti delle SIM degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare (entrate extra-tributarie di carattere straordinario).

Per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020 gli aumenti sono principalmente dovuti all'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento (*web tax*). L'impatto di detta misura è stimato in +114 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

In questo contesto ricorda che – ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato il secondo rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Com'è noto, la procedura di monitoraggio delle spese fiscali disegnata dal

decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede due strumenti con caratteristiche ben distinte. Da una parte il rapporto programmatico, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF, redatto dal Governo, nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che si intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Dall'altra, il citato rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali.

Il rapporto sulle spese fiscali, redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 466 spese fiscali rispetto alle 444 del rapporto 2016, suddivise in 19 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

La missione 29 « politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 11 « competitività e sviluppo delle imprese » (59), dalla missione 24 « diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (58) e dalla missione 26 « politiche per il lavoro » (40). Sono inoltre riportate le spese fiscali locali (170), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Con riferimento alla definizione di spese fiscali adottata dalla Commissione, quest'ultima rammenta come nel paragrafo 2 del precedente Rapporto erano state affrontate e discusse le possibili opzioni e le ragioni teoriche e di metodo che hanno portato la Commissione a scegliere all'unanimità l'approccio del *benchmark* legale: in sostanza, occorre stabilire se la disposizione di natura agevolativa rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, oppure una deviazione dalla norma; solo in quest'ultimo caso la disposizione viene ritenuta una spesa fiscale.

Conseguentemente, non sono state qualificate come spese fiscali: nel campo del-

l'IRPEF, le detrazioni per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati) né quelle per familiari a carico, in linea peraltro con le pratiche di alcuni altri paesi; le imposte sostitutive sui redditi da capitale; il regime di tassazione separata per alcune fattispecie reddituali (indicate dall'articolo 17 del TUIR); nel campo dell'IRES, le disposizioni sull'ACE e quelle sulla *participation exemption*; nel campo dell'IVA le aliquote ridotte, riconducibili ad una scelta di natura strutturale; nel campo previdenziale, la deduzione dei contributi obbligatori, per la loro natura strutturale.

Come già argomentato nel Rapporto 2016, il rapporto 2017 non indica il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali in termini di gettito. La Commissione ha ritenuto, infatti, in accordo con la dottrina internazionale, che la quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari sia oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Tra i motivi a supporto ricorda che la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde all'effetto combinato delle stesse a causa dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. Inoltre talora la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche oppure per la loro trascurabile entità.

Per rendere più leggibili i dati, la Commissione ha previsto alcune tavole di sintesi che riportano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 5), per tipo di tributo (tavola 6), per costo e tipo di tributo a doppia entrata (tavola 7), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 8) e per soggetti e categorie di beneficiari (tavola 9).

Dalle tabelle si evince che nel 2018 le 466 spese fiscali ammontano complessivamente a 54,2 miliardi di euro (54,9 nel 2019 e 54,7 nel 2020). La gran parte delle *tax expenditures* incide sull'IRPEF (35,5 miliardi).

Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge, segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) preveda uno stanziamento di circa 3.105 milioni per il 2018 e di 2.977 milioni per il 2019 e per il 2020, con un definanziamento di 35 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 90,5 milioni, con un definanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 937 milioni, con un definanziamento di 12 milioni per ciascun anno del triennio.

Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 250 mila euro per ciascun anno del triennio.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 247 milioni nel 2018 e per 217 milioni nel 2018 e nel 2019.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2018 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA. Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.290 milioni. Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 2.221 milioni per ciascuna annualità.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 15.517 milioni.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri

enti previdenziali, ammontano a 30.553 milioni nel 2018, a 30.547 milioni nel 2019 e a 28.892 milioni nel 2020.

Con riferimento alle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia), dotato di 3.000 milioni per ciascun anno del triennio.

Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta:

crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (capitolo 7766): dotato di 15 milioni;

crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore (capitolo 7767), dotato di 101,7 milioni per il 2018, 136,7 milioni per il 2019 e 60 milioni per il 2020;

crediti d'imposta per il cinema (capitolo 7765), dotato di 140 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020;

credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato di 1.274 milioni nel 2018 e nel 2019 e di 891 milioni nel 2020.

Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 408 milioni nel 2018 e di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 106 milioni nel 2018, 135 milioni nel 2019 e 138 milioni nel 2020.

Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnala che il capitolo relativo Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo (capitolo 4299) è stato defianziato di 12 milioni di euro; il capitolo 7852 relativo alle somme per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica connessa al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale è stato rifinanziato per una somma corrispondente.

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014, nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanza, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021 (articolo 93, comma 2, del disegno di legge di bilancio 2018). Le anzidette riduzioni determinano l'azzeramento del Fondo in questione per il triennio 2018-2020, utilizzato a copertura degli oneri della manovra.

Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127) è dotato di 80 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Rispetto al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 2960) le modifiche apportate dal Senato hanno determinato per il 2018 – relativamente allo stato di previsione del MEF – riduzioni per 356 milioni di parte corrente (da 330.936 a 330.580 milioni) e di 38 milioni in conto capitale (da 28.347 a 28.309 milioni). Le riduzioni, conseguenti alla copertura degli oneri recati da nuove disposizioni introdotte, riguardano sostanzialmente la missione 23 «Fondi da ripartire» ed ha interessato in particolare i seguenti capitoli:

il capitolo 3076 (relativo al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione) con riduzioni di 232 milioni

nel 2018, di 276 milioni nel 2019 e di 194 milioni nel 2020;

il capitolo 3071 (relativo al Fondo politiche per la famiglia) la dotazione originaria prevista dall'articolo 30 del disegno di legge originario – A.S. 2960 (100 milioni per ogni annualità del triennio 2018-2020) è stata utilizzata a copertura parziale delle disposizioni recate dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 del disegno di legge, relativi alla stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità;

il capitolo 3056: fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, con riduzioni di 10 milioni nel 2018 e di 50 milioni sia nel 2019 che nel 2020;

il capitolo 3058: fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalla stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, ad esclusione del CREA e dell'INAPP, con riduzioni di 10 milioni nel 2018 e di 50 milioni sia nel 2019 che nel 2020;

i capitoli 6856 e 9001 relativi ai fondi speciali per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso (tabelle A e B), con riduzioni per 89 milioni nel 2018, per 98 milioni nel 2019 e per 198 nel 2020.

A tali riduzioni si contrappongono gli effetti di segno positivo conseguenti alle norme introdotte dal Senato relative alle seguenti disposizioni:

l'articolo 1, commi da 653 a 656, istitutivi del fondo per il ristoro finanziario in favore di risparmiatori: 25 milioni per il 2018 (capitolo 7604);

l'articolo 1, comma 467, recante un contributo a favore della Regione Sardegna: 15 milioni per il 2019 (capitolo 2831);

l'articolo 1, commi 413 e 414, relativi al fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012: 17,5 milioni sia per il 2019 che per il 2020 (capitolo 7452).

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

7-01358 Sibilìa: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00276).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel ricordare come, nel corso delle precedenti sedute, si era prospettata una sostanziale convergenza tra i gruppi circa contenuti dell'atto di indirizzo, informa che i presentatori hanno riformulato gli impegni contenuti nella risoluzione (*vedi allegato*).

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sulla risoluzione, come riformulata, rilevando come essa affronti una problematica rilevante, emersa nel primo anno di applicazione della norma-

tiva introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016 in materia di obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla necessità di coordinare le predette innovazioni normative con la disciplina relativa all'istituto del ravvedimento operoso.

Michele PELILLO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata, sulla quale esprime un giudizio di piena condivisione, evidenzia come essa affronti in modo adeguato talune problematiche connesse all'applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati IVA.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime innanzitutto il proprio ringraziamento a tutte le forze politiche e al Governo per l'ottimo lavoro svolto, con spirito di collaborazione, sulle tematiche affrontate dalla risoluzione, sottolineando come, attraverso un confronto aperto e costruttivo, si sia addivenuti alla formulazione di un testo ampiamente condiviso su una questione di grande rilevanza per i cittadini.

Al riguardo evidenzia come l'atto di indirizzo si prefigga l'obiettivo di impegnare il Governo ad assumere iniziative volte a coordinare le recenti novità in materia di obbligo di trasmissione dei dati di fatturazione, a carico del contribuente, con la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'obiettivo non solo di preservare, ma anche di potenziare l'applicazione del predetto istituto, nell'ottica di mantenere il rapporto di collaborazione tra il fisco e i contribuenti.

Nel ribadire quindi il proprio apprezzamento per l'atteggiamento tenuto dai gruppi di maggioranza e dal Governo nel corso della discussione della risoluzione, esprime solo il rammarico che sia giunti forse troppo tardi a definire iniziative comuni utili per il Paese.

La Commissione approva la risoluzione 7-01358 Sibilìa, come riformulata, la quale assume il n. 8-00276.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Michele PELILLO (PD), al quale risponde Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Sabatini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

dal 1° gennaio 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione IVA, ha introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (con la modifica dell'articolo 21 e l'aggiunta dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

nell'introdurre tali obblighi, lo stesso decreto-legge del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione: in particolare, introducendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (così come modificato dal citato decreto-legge n. 193 del 2016), che hanno previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per i casi di omessa o errata comunicazione delle fatture, con riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati; l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con

la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

a seguito della molteplici richieste di chiarimenti sollevate dagli addetti al settore, con la recente risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, la direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati IVA hanno natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;

l'applicazione del ravvedimento operoso, come si desume dalle tabelle riepilogative riportate nella risoluzione, garantiscono un significativo sconto di sanzione per i contribuenti; in particolare, con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in considerazione del termine in cui si provvede a regolarizzare l'omissione o l'incompletezza della comunicazione, con la seguente progressione:

a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

a 1/5 del minimo, infine, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale);

tuttavia, la stessa Agenzia «ricorda» che il ravvedimento è possibile «salva la notifica degli atti di accertamento»;

al riguardo, numerose denunce e segnalazioni evidenziano l'«iperattività» dell'Agenzia delle entrate che, proprio in questi giorni, sta inoltrando ai contribuenti gli avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati IVA sulle comunicazioni obbligatorie trimestrali relative al primo trimestre 2017;

gli avvisi di irregolarità e irrogazione di sanzione espressamente avvertono, come peraltro «ricordato» dalla stessa direzione centrale normativa, del-

l'impossibilità di accedere al ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3 (al 10 per cento anziché al 30 per cento);

in buona sostanza, se, da un lato, si concede la possibilità al contribuente di ravvedersi entro precisi termini fissati dalla legge, che si protraggono addirittura oltre i due anni dall'omissione o irregolarità (con sanzione ridotta a 1/5); dall'altro, si limita quasi del tutto tale possibilità nel momento in cui, a seguito delle nuove misure di contrasto, i termini di notifica degli avvisi di recupero si riducono significativamente;

peraltro, si evidenzia che il descritto quadro procedurale rischia di generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti in quanto rimessi alla discrezionalità operativa dell'Agenzia e dei singoli uffici periferici: dipendendo la preclusione al ravvedimento operoso dalla ricezione dell'avviso di irregolarità (la cui notifica è incerta nei tempi), si avranno differenti ipotesi e trattamenti sanzionatori a seconda della tempestività ed efficienza operativa dell'ufficio territoriale competente sull'accertamento;

non si vuole certo contestare l'operato (pienamente legittimo) dell'Agenzia che sta procedendo nel rispetto delle prescrizioni di legge; ma appare evidente che il mutato contesto operativo e procedurale, reso possibile dalle misure di contrasto introdotte (che hanno sorprendentemente accelerato i tempi di recupero dell'imposta), impone un necessario e immediato intervento normativo volto a rimuovere gli effetti distorsivi delle nuove disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso, al fine di non vanificarne i benevoli effetti per i contribuenti;

da considerare, inoltre, che, con le disposizioni in commento, sono state introdotte, a regime, almeno sette nuove scadenze periodiche a fronte delle due annuali previste dalle precedenti disposizioni in materia di comunicazione annuale IVA e relativi dati rilevanti (spesometro);

tali modifiche stanno consentendo all'amministrazione finanziaria di ottenere, anticipatamente rispetto alle pregresse scadenze annuali, i dati analitici relativi alla gestione dell'IVA di milioni di imprese e lavoratori autonomi al prezzo, tuttavia, di imporre loro maggiori costi di conformità e un significativo aggravio in termini di complicazione;

così facendo, però, il legislatore ha inteso anche dare impulso al processo di digitalizzazione del fisco nella dichiarata convinzione che ciò possa migliorare il rapporto di collaborazione tra i contribuenti e l'erario, in un'ottica di *compliance* e riduzione degli oneri amministrativi;

la funzione delle sanzioni, secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, non è quella di far cassa ma di orientare i comportamenti individuali verso la massimizzazione del bene collettivo;

sebbene la legge delega in materia fiscale abbia conferito al Governo il compito di rivedere l'impianto sanzionatorio secondo principi di proporzionalità tra l'illecito commesso e la sanzione pretesa, quella prevista in caso di accertamento *ex* articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è rimasta ancorata al 10 per cento; ciò quantunque appaia evidente che il comportamento di un contribuente che adempie agli obblighi di

dichiarazione e comunicazione, pur in carenza di tempestivo versamento, non possa essere rubricato come un illecito pericoloso, anche in considerazione del recente allargamento dei termini per fruire del ravvedimento operoso,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per il necessario coordinamento della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso rispetto ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati di fatturazione di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza della riduzione dei tempi di accertamento ed emissione degli avvisi di irregolarità da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'arco temporale di esercizio del ravvedimento;

in attuazione del precedente impegno, a ridurre la misura delle sanzioni irrogabili attraverso gli avvisi di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 462 del 1997, al fine di garantire la piena ed effettiva gradualità delle sanzioni nel procedimento amministrativo che conduce alla verifica e all'emissione degli avvisi di irregolarità, nell'ottica di preservare il rapporto di collaborazione e certezza tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

(8-00276) Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (*Svolgimento e conclusione*) 193

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 194

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori.

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono Paolo PETROCELLI, *Presidente di Unesco Giovani*; Valentina GALLONI, *Funzionaria dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e Responsabile del progetto « Io amo i beni culturali »*; Elisabetta ZUCCHINI, *responsabile della Biblioteca provinciale dei Frati minori*

cappuccini di Bologna; Anna Maria GUIDUCCI, *Soprintendente ABAP (Architettura Belle Arti e Paesaggio)*; Eugenia DUBINI, *editrice di NN Editore Srl*; Alberto IBBA, *fondatore e direttore di NN Editore srl*; Rosa SCAPIN, *Direttrice generale e artistica di Operastate Festival e del Centro per la scena contemporanea del Comune di Bassano del Grappa* e Giovanni CUNICO, *assessore alla Cultura del Comune di Bassano*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Luisa BOSSA (MDP) e Gianna MALISANI (PD).

Intervengono per la replica Paolo PETROCELLI, Elisabetta ZUCCHINI, Eugenia DUBINI e Valentina GALLONI.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, è stato fissato ad oggi per le ore 19. Sulla base delle proposte emendative che perverranno, verrà deciso il prosieguo dell'esame, con particolare riferimento al giudizio di ammissibilità e ai relativi eventuali ricorsi. La relazione dovrà comunque essere resa entro la mattinata di giovedì 7 dicembre. Fa presente, infine, che non è pregiudicata la facoltà di ciascun deputato di presentare emendamenti alla Commissione Bilancio, presso la quale il termine per la relativa presentazione è giovedì 7 dicembre alle 16.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, nell'avviare l'esame del disegno di legge di bilancio, già approvato in prima lettura dal Senato, ricorda, preliminarmente, che, a seguito della riforma della legge di contabilità, esso si articola – come già, per la prima volta, lo scorso anno – in due sezioni, che corrispondono ai contenuti dei due precedenti disegni di legge

(stabilità e bilancio). In particolare, la prima sezione, contenente interventi normativi, corrisponde all'*ex* disegno di legge di stabilità, mentre la seconda, rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, assume ora un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni, o rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni (operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D ed E) – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Per quanto concerne la scuola, le disposizioni della prima sezione riguardano, in particolare, il personale scolastico, l'edilizia scolastica e i servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole. Con riferimento al personale scolastico, si prevede, anzitutto, lo stanziamento di risorse finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca. Varie altre disposizioni riguardano il personale ATA, ovvero quello che svolge le relative funzioni. In particolare: si prevede di bandire entro il 2018 un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), al quale possono partecipare, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA; si reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; si consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici e si prevede l'avvio

di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori *ex* LSU operanti a Palermo con funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Infine, si posticipa all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo dirigenti scolastici e docenti per assegnazioni presso enti che operano, fra l'altro, nel campo delle tossicodipendenze e della formazione. Con riferimento ad edilizia scolastica e servizi nelle scuole: si consente la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle scuole, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali, non solo nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi (anche se la relazione tecnica fa riferimento alla scadenza della convenzione. Si tratta, dunque, di un aspetto da chiarire). Il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019. Al contempo, Consip deve provvedere all'espletamento delle (nuove) procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020. Al riguardo, segnala anche che occorre allineare i nuovi commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 64 del decreto-legge n. 50 del 2017, ora novellato, perché nel primo non è presente il riferimento alle regioni in cui i contratti attuativi siano in scadenza, mentre nel secondo non si considera il caso delle regioni in cui i contratti attuativi siano già scaduti. Inoltre, si destinano risorse alle province e alle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fra le quali vi sono la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia

scolastica, nonché risorse ai piccoli comuni da destinare, fra l'altro, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici; per il biennio 2018-2019, si incrementa il limite entro il quale sono assegnati spazi finanziari agli enti locali per interventi di edilizia scolastica; si continua ad includere l'edilizia scolastica nei settori di spesa tra cui ripartire le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che viene rifinanziato; si prorogano alcuni termini per pagamenti e per la riassegnazione di risorse non utilizzate. Con riferimento ad altre misure di sostegno: si prevedono stanziamenti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per – fra l'altro – i percorsi di istruzione e formazione professionale, i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, si inseriscono fra gli oneri detraibili le spese sostenute, fino alla fine della scuola secondaria di II grado, in favore di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento, per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento.

In materia di formazione terziaria, si incrementano le risorse destinate agli Istituti tecnici superiori al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso delle competenze richieste dal processo Industria 4.0 e si prevedono misure di riorganizzazione degli stessi ITS. Segnala, con riguardo alla definizione degli ITS quali scuole per le tecnologie applicate «del sistema di istruzione nazionale», che appare opportuno un chiarimento, in considerazione del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione attualmente non comprende l'istruzione successiva a quella secondaria superiore. Inoltre, occorrerebbe coordinare la previsione in base alla quale gli *standard* organizzativi e di percorso degli ITS sono integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – evidentemente

modificativo del DPCM 25 gennaio 2008 –, con quella in base alla quale i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore sono definiti con decreto ministeriale. Infine, ai fini dell'adozione del DPCM, il riferimento dovrebbe essere ai Ministri. Con riferimento alle università, varie disposizioni riguardano il personale. In particolare: si prevede che, con effetto economico a decorrere dal 2020, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori universitari è trasformato da triennale in biennale, a tal fine prevedendo un incremento del FFO. Al riguardo, occorrerebbe chiarire se le somme non corrisposte devono comunque essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, come attualmente previsto, e occorrerebbe abrogare esplicitamente le disposizioni superate dalla nuova disciplina e, al contempo, integrare il testo con una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica. Un ulteriore incremento del FFO è destinato all'assunzione di ricercatori di tipo B e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato. Si proroga, infine, al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni 2009-2012. Con riferimento agli studenti universitari: si incrementano le risorse per la concessione di borse di studio, nonché l'FFO, al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per il dottorato di ricerca. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell'onere per quest'ultimo adeguamento si provvede mediante riduzione dello stesso FFO; si stanziavano, inoltre, risorse a favore del MIUR per favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica. Come misure di sostegno economico specifico: a decorrere dal 2019, si incrementa di euro 1,5 milioni annui il contributo destinato alla Scuola di dot-

torato internazionale Gran Sasso *Science Institute*, con corrispondente riduzione del FFO. Al riguardo, ricorda che non si può più parlare di Scuola sperimentale, essendo intervenuto il decreto che ha riconosciuto la Scuola come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. Sempre a livello di misure specifiche, si concedono contributi straordinari all'Università di Padova e a quella di Napoli. Infine, si estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica «misto» per le università e il mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica. Con riferimento alle istituzioni AFAM, si prevede un incremento del fondo per la statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali.

In materia di ricerca, varie disposizioni riguardano il personale. In particolare, si avvia un processo di stabilizzazione dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, i quali devono destinare alla stessa risorse proprie in misura pari ad almeno il 50 per cento del contributo statale ricevuto; si proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2015; si prevede che la nuova disciplina sulla progressione stipendiale biennale per i professori universitari si applica anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica. A tal fine, si incrementa il FOE. Al riguardo, segnala che nel testo occorrerebbe richiamare, oltre all'equiparazione dello stato giuridico con quello dei professori universitari, anche l'equiparazione del trattamento e della progressione economica, facendo riferimento all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Al contempo, il riferimento corretto è all'articolo 11, comma 4 (e non 1), del decreto legislativo n. 296 del 1999. Infine, si prevede un ulteriore incremento del

FOE finalizzato all'assunzione di ricercatori. Con riferimento ad ulteriori misure di sostegno economico agli enti di ricerca: si individuano nuovi criteri per l'assegnazione a quelli vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, superando, di fatto, la disciplina vigente. In particolare, per le due annualità non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti. È proprio per questo che non appare chiaro il richiamo all'applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, che reca una disciplina del finanziamento premiale – sostitutiva, a decorrere dal 2017, di quella, applicabile fino al 2016 – ora comunque superata dalla nuova disciplina. Inoltre, si autorizzano contributi specifici a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; si attribuisce alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un finanziamento per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste, a valere su risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca; si continua ad includere la ricerca nei settori di spesa tra cui ripartire le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo finalizzato a finanziare, fra l'altro, progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia, da parte di soggetti pubblici e privati, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale.

In materia di cultura, varie disposizioni concernono il personale del Mibact, ovvero operante per le finalità dello stesso Mibact. In particolare: si autorizza il Mibact a nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità, scorrendo le graduatorie del concorso espletato a seguito della legge di stabilità 2016, nonché a mantenere in servizio anche per il 2018 il personale già assunto a tempo determinato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge

n. 83 del 2014; si rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, ma confermando il limite di spesa di euro 200.000 annui; si prevede l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Mibact, del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016; si prevede che si considerino prestazioni accessorie diverse dallo straordinario quelle svolte dal personale del Mibact nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nonché le operazioni e i servizi svolti in attuazione del « piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura ». Al riguardo, segnala che occorrerebbe chiarire a quale piano si faccia riferimento. Si prorogano al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità « Grande Pompei », del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto e si prevede l'attivazione, da parte dello stesso Direttore generale, di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ». Dopo il 31 dicembre 2019, le funzioni del Direttore generale rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei (e non della Soprintendenza Pompei, come il testo continua a prevedere). Infine, si incrementa di 40 unità il contingente dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Altre disposizioni sono di natura fiscale. In particolare, si conferma l'esenzione fiscale disposta per l'Accademia dei Lincei e si istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati.

Si costituiscono, poi, due nuovi Fondi nello stato di previsione del Mibact, uno dedicato alla promozione del libro e della lettura e l'altro alla conservazione e informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori. Altre disposizioni contengono singole autorizzazioni di spesa, relative, fra l'altro, alla realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, al conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi, alla gestione e manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont, ad alcune chiese della provincia di Massa Carrara colpite da una alluvione nel 2011, per l'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Istituto Luigi Sturzo, il Centro internazionale del libro parlato, la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza, la Fondazione Graziadio Isaia Ascoli. Inoltre: si estende anche agli utili conseguiti da Ales la facoltà per il Ministro di disporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Mibact, per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nell'ambito del contributo, di cui ho già detto, assegnato ai piccoli comuni, una delle altre finalità è la tutela dei beni culturali; fra gli interventi a favore degli italiani nel mondo, si autorizzano spese per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Infine, nella sezione II vi sono le risorse per continuare a regalare la «card cultura» ai giovani che compiono 18 anni nel 2018 e nel 2019.

In materia di spettacolo: si autorizzano spese per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, a valere su risorse del FUS;

si estende l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante e si prevede che la stessa aliquota ridotta si applica anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari; si assegna un contributo a favore del Teatro Donizetti di Bergamo; si innalza l'ammontare di indennità e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF; si modifica la disciplina in materia di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo, nonché delle imprese cinematografiche e delle emittenti radiotelevisive, distinguendo tra lavoratori subordinati e autonomi.

In materia di sport, diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi. Nello specifico: per incentivare l'ammmodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa vigente, si riconosce alle stesse un contributo sotto forma di credito d'imposta per interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi; si autorizza una spesa annua da destinare al Fondo sport e periferie, prevedendo che solo queste risorse saranno assegnate all'Ufficio per lo sport. Sembrerebbe pertanto intendersi che, a decorrere dal 2018, vi saranno due differenti soggetti chiamati a gestire le risorse del Fondo, ovvero, oltre all'Ufficio per lo sport, il CONI, che continuerebbe a gestire le ulteriori risorse del Fondo. Al riguardo, sembrerebbe necessario un chiarimento. Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta (c.d. «sport bonus») per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché

destinati ai soggetti concessionari, e si inserisce fra le finalizzazioni degli spazi finanziari assegnati agli enti locali per il biennio 2018-2019 quella relativa a interventi di impiantistica sportiva. Altre disposizioni riguardano le società sportive. In particolare: si prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro e si attribuisce alle stesse, purché riconosciute dal CONI, l'agevolazione fiscale relativa alla riduzione alla metà dell'IRES, la possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione lavorativa e, dal 1° gennaio 2019, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti da esse gestiti; si innalza l'ammontare dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF; si riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni vigenti. Nell'ambito di altre misure di sostegno e promozione dello sport: si istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, le cui risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità l'incentivo all'avviamento della pratica sportiva delle persone disabili, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale e della maternità delle atlete non professioniste, la garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori. A quest'ultimo fine, inoltre, si prevede che i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, se iscritti da almeno un anno a una classe di scuola italiana, possono essere tesserati presso le società sportive senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani. Si prevede, inoltre, la concessione, da parte del

CONI, di contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta per promuovere l'addestramento di giovani calciatori e, per sostenere l'esercizio della pratica sportiva ai fini del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, il trasferimento annuale, da parte dell'INAIL, di risorse al CIP. Con riferimento ad eventi sportivi: per assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, oltre ad autorizzare una specifica spesa, si prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari, anche assumendo le funzioni di stazione appaltante, e si introducono previsioni volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Inoltre, si introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e aggiudicazione degli appalti, nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Infine, si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. Infine, si modifica la disciplina concernente la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, disponendo che il 50 per cento è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso Campionato, il 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti, il 20 per cento sulla base del radicamento sociale. Infine: si autorizza una spesa per corrispondere il contributo all'Agenzia mondiale *antidoping* e si istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale devono iscriversi i soggetti che mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una di-

disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento della stessa prestazione, del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Per l'iscrizione al Registro sono necessari, fra l'altro, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (e non del diploma di scuola media superiore, come prevede il testo) e il superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità.

In materia di informazione: si autorizzano una spesa a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri da almeno 5 anni e una spesa integrativa per corrispondere i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; si proroga, per il 2018, la convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e, a tal fine, si autorizza la relativa spesa; si dispone che alla RAI non si applicano le misure di contenimento della spesa previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo; si proroga al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria.

Passando ora alla seconda sezione, segnala che la Nota integrativa allo stato di previsione del MIUR indica gli obiettivi per il 2018. In particolare, fa presente, preliminarmente, che è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che istruzione, formazione e ricerca costituiscono una delle principali leve per superare le difficoltà del passato e innescare, quindi, un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia, necessario ad una crescita ulteriore e indispensabile per affrontare i più generali processi di innovazione in ambito nazionale ed europeo. Evidenzia, dunque, che, nel triennio 2018-2020, l'attività del Ministero sarà

caratterizzata proprio dalla volontà di aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica sviluppando i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione possa risultare sempre più adeguato rispetto alle esigenze educative e formative, anche utilizzando modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale. I principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio, riguardano, tra gli altri: la promozione della crescita degli studenti, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per competere a livello globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile; il potenziamento del ruolo della scuola come motore di sviluppo sociale riducendo la dispersione scolastica e il divario tra i territori; la prosecuzione della realizzazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia che tengano conto delle nuove metodologie didattiche, nonché la prosecuzione delle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico; lo sviluppo delle politiche relative al diritto allo studio; la realizzazione delle azioni previste dal PON « Per la Scuola » 2014-2020 per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole; la creazione di un sistema universitario sempre più competitivo e attrattivo, anche a livello internazionale e, in particolare, il consolidamento degli strumenti di programmazione e valutazione delle università; l'introduzione anche nel settore AFAM di un sistema di programmazione dell'offerta formativa secondo parametri e indicatori che siano oggetto di processi di rigorosa valutazione e che allineino il settore agli standard di qualità dello Spazio europeo dell'istruzione superiore; la promozione e il sostegno della ricerca e il riordino dei percorsi di reclutamento per favorire l'ingresso nel mondo della ricerca, con particolare riguardo alla semplificazione delle figure pre-ruolo e alla tutela dei diritti dei ricercatori; la rivisitazione del dottorato di ricerca in chiave innovativa; la realizzazione delle misure previste nel Programma nazionale della ricerca, con

particolare attenzione per le iniziative dei giovani ricercatori; la semplificazione dell'accesso ai fondi per la ricerca e la promozione di politiche di sostegno della ricerca in funzione degli obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del Paese; l'adozione di misure che possano sostenere un piano straordinario per nuove assunzioni negli enti di ricerca, per il rientro dei cervelli, i dottorati innovativi, l'aumento dell'attrattività del sistema italiano della ricerca, attraverso l'accompagnamento e il cofinanziamento dei ricercatori vincitori di borse di studio dello *European Research Council*; lo sviluppo di piani e misure di prevenzione e repressione della corruzione; l'incremento dell'informatizzazione e della semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del MIUR, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, reca per il 2018, spese in conto competenza per euro 57.125,4 milioni, di cui euro 53.999,8 milioni (94,5 per cento) per spese correnti ed euro 3.108,0 milioni (5,4 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 17,6 milioni. L'incidenza percentuale delle spese finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,1 per cento, a fronte del 9,3 per cento riferito al bilancio 2017. In particolare, rispetto alla legge di bilancio 2017, si registra un aumento di euro 922,9 milioni. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2018 è di euro 2.071,7 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 57.414,4 milioni. I Programmi di spesa sono 14, come dell'esercizio precedente. L'80,8 per cento dello stanziamento, pari a euro 46.177,6 (+ euro 271,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017), è assegnato alla Missione Istruzione scolastica. Il programma che registra l'incremento più

rilevante è quello relativo a programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (+ euro 317,7 milioni). Le riduzioni più importanti, invece, si registrano in corrispondenza dei programmi relativi all'istruzione del primo ciclo (- euro 79,0 milioni) e alle istituzioni scolastiche non statali (- euro 58,6 milioni). Più nel dettaglio, per il 2018: le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono pari a euro 977,5 milioni; gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l'edilizia scolastica e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica sono pari complessivamente a euro 732,6 milioni; i contributi alle scuole paritarie sono pari a euro 517,0; le risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore sono pari a euro 23,1 milioni; le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore sono pari a euro 103 milioni. Non risulta più presente il capitolo su cui erano allocate le risorse del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», mentre, in particolare, risultano istituiti nuovi capitoli in attuazione di decreti attuativi della legge n. 107 del 2015: quello relativo al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, con una dotazione di euro 224 milioni, quello inerente al Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, con una dotazione di euro 33,4 milioni, e quello concernente il Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività, con una dotazione di euro 2 milioni. Lo stanziamento per la Missione Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria, pari a euro 8.228,0 milioni, corrisponde al 14,4 per cento (+ euro 291,9 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017). Il programma che registra l'incremento più rilevante rispetto al bilancio 2017 è quello relativo al sistema universitario e alla formazione *post*-uni-

versitaria (+ euro 274,4 milioni). Più nel dettaglio, per il 2018: il FFO ha una dotazione di euro 7.267,5 milioni; il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio ha uno stanziamento di euro 234,2 milioni; lo stanziamento per i collegi universitari di merito è pari a euro 15,1 milioni; lo stanziamento per contributi alle università non statali legalmente riconosciute ammonta a euro 68,2 milioni. Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari a euro 2.360,9 milioni, corrisponde al 4,1 per cento (+ euro 83,4 milioni rispetto al bilancio 2017). Più nel dettaglio, per il 2018: il FOE ha uno stanziamento di euro 1.697,3 milioni; le risorse del FIRST ammontano a euro 83,3 milioni; lo stanziamento del FISR è pari a euro 17,9 milioni. Lo stanziamento assegnato alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, pari a euro 359,0 milioni, corrisponde allo 0,6 per cento dello stanziamento del Ministero (+ 276,6 milioni rispetto al bilancio 2017).

Quanto alle tabelle, nella tab. A, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti euro 2 milioni per il 2018, euro 10 milioni per il 2019 e euro 5 milioni per il 2020; la relazione illustrativa al disegno di legge, peraltro, non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse. Nella tab. B, recante i corrispondenti fondi speciali di parte, sono presenti euro 20 milioni per il 2018, euro 30 milioni per il 2019 ed euro 30 milioni per il 2020. Anche in tal caso, la relazione illustrativa non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione delle tali risorse.

Per quanto concerne il Mibact, la Nota integrativa fa presente che nel quadro macroeconomico attuale risulta sostanziale procedere, anche per il prossimo triennio, ad una rigorosa valutazione delle scelte di programmazione strategico-finanziaria, riducendo la spesa improduttiva e avviando ulteriori azioni volte ad ampliare le esternalità economiche positive deri-

vanti dagli investimenti nei settori culturali e nel turismo. Ricordata, dunque, la complessa opera di riorganizzazione del Ministero avviata dal 2014, fa presente che le azioni prioritarie del Mibact per il 2018 saranno volte a favorire il rilancio del Mezzogiorno. Particolare attenzione verrà dedicata al settore del turismo che, unitamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche, può costituire un volano per la ripresa economica del Paese. L'Amministrazione proseguirà nell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volta ad incentivare il coinvolgimento dei privati nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle pubbliche e verrà intensificata l'attività svolta con il supporto dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, destinata alla prevenzione e repressione delle violazioni, nonché al recupero dei beni illecitamente esportati. Verrà attuato il riordino del settore dello spettacolo – come previsto dalla legge recentemente approvata – e sarà data piena attuazione alle disposizioni contenute nei decreti attuativi della nuova legge sul cinema. Proseguirà l'azione di sensibilizzazione di tutte le strutture per migliorare l'accessibilità ai luoghi della cultura. Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del Mibact per il 2018, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, reca spese in conto competenza per euro 2429,2 milioni, di cui euro 1.666,7 milioni (68,6 per cento) per spese correnti ed euro 714,9 milioni (29,4 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 47,5 milioni. Rispetto alla legge di bilancio 2017 si registra un aumento di euro 309,6 milioni. L'incidenza percentuale delle spese finali del Mibact – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo 0,4 per cento, rispetto allo 0,3 per cento della legge di bilancio 2017. La consistenza dei

residui presunti al 1° gennaio 2018 è di euro 377,1 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 2.746,0 milioni. I Programmi di spesa sono 15, come nell'esercizio precedente. Lo stanziamento assegnato alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici è pari ad euro 2.265,7 milioni e corrisponde al 93,3 per cento dello stanziamento del Ministero (+ euro 297,4 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017). I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio 2017 sono quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale (+ euro 141,0 milioni) e a sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+ euro 122,1 milioni). La riduzione più importante si registra in corrispondenza del programma relativo alla tutela dei beni archeologici (- euro 18,8 milioni). Più nel dettaglio, per il 2018: il FUS ha una disponibilità di euro 331,7 milioni (a fronte di euro 418,9 milioni nel bilancio 2017, che includeva ancora gli stanziamenti relativi al cinema). Al contempo, segnalo, però, l'istituzione, in attuazione della L. 220/2016, del nuovo capitolo relativo al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con una dotazione di euro 234,0 milioni. Il Fondo per la tutela del patrimonio culturale ha uno stanziamento di euro 100 milioni; per l'attuazione del Piano strategico « Grandi progetti beni culturali », sono stanziati euro 65 milioni; le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ex articolo 32, comma 2 e 3, della legge n. 448 del 2001, sono pari a euro 14,8 milioni, mentre i contributi ad enti e istituti culturali, ex legge n. 534 del 1996, ammontano a euro 12,5 milioni. Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari, a euro 24,4 milioni, corrisponde al 1,0 per cento (+ euro 0,1 milioni rispetto al bilancio 2017), mentre quello relativo alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche pari, a euro 92,8 milioni, corrisponde al 3,8 per cento (+ euro 12,1 milioni rispetto al bilancio 2017).

Quanto alle tabelle, nella tab. A, non sono presenti stanziamenti relativi al MI-BACT. Nella tabella B, sono presenti euro 1 milione per il 2018, euro 10 milioni per il 2019 ed euro 20 milioni per il 2020. Peraltro, la relazione illustrativa non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

Per quanto concerne le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione, il programma Sostegno all'editoria reca stanziamenti in conto competenza pari ad euro 154,7 milioni (- euro 72,8 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017). Il principale intervento contenuto nella sezione II è il definanziamento di euro 62,5 milioni per il 2018, relativo al Fondo per il pluralismo l'innovazione e l'informazione, che recepisce la variazione dell'articolo 53-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. Pertanto, lo stanziamento del Fondo per il 2018 è pari a euro 116,4 milioni. La dotazione assegnata per l'anno 2018 al programma Ricerca di base e applicata è pari a euro 213,7 milioni (+ euro 104,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017). In particolare, nel programma sono allocati euro 93,6 milioni per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia e euro 114,3 milioni (cap. 7382) da assegnare alla Fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole*. La dotazione assegnata per l'anno 2018 al programma Attività ricreative e sport è pari a euro 613,1 milioni (- euro 56,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017). In particolare, nel programma sono allocati euro 408,9 milioni per il finanziamento del CONI e euro 20,5 milioni per il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP). Conclude auspicando l'avvio di un proficuo dibattito e confronto.

Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di intervenire all'atto del voto sulla relazione.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che quella appena illustrata abbia tutte le caratteristiche tipiche di una legge di bilancio di fine legislatura. Deplora che al Senato siano state inserite tante misure

bollabili come « marchette » e si augura che non ne vengano aggiunte altre nel corso dell'esame alla Camera. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che prevedono contributi ad enti e organismi specifici quali l'Accademia dei Lincei, le manifestazioni carnevalesche, il cimitero delle vittime del Vajont, le chiese di Aulla, l'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, l'Istituto Luigi Sturzo, il Centro internazionale del libro parlato, l'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn. Pur non volendo entrare nel merito degli specifici beneficiari dei contributi, trova mortificante che il Parlamento si pieghi ad una logica pre-elettorale che spinge ad elemosinare contributi per i territori di riferimento che costituiscono potenziali bacini di voto. A sostegno di quanto affermato,

invita a confrontare i contenuti della prima legge di bilancio della legislatura con quella oggi all'esame.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, non condivide quanto affermato dal collega Vacca. A suo avviso, interventi quali quelli in favore delle vittime del Vajont o di archivi che conservano la memoria storica del Paese non possono essere considerati semplici « marchette ». Sono piuttosto il frutto di scelte politiche a garanzia dei principi di democrazia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

205

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo,

approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni

derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la VIII Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le parti di competenza.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammento che gli emendamenti che riguardano parti di competenza dell'VIII Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia presso la VIII Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza dell'VIII Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione in sede consultiva sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno

riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di bilancio annuale per il 2018 e pluriennale 2018-2020, per le parti di competenza dell'VIII Commissione. Ricorda altresì che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la legge di bilancio e la legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, che è suddiviso in due sezioni: la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione partendo da quelle della prima sezione segnalando che nel corso dell'esame al Senato sono state inserite numerose disposizioni. Avverte che darà conto di seguito delle disposizioni in materia ambientale e infrastrutturale, seguendo l'ordine progressivo dei commi, e successivamente delle norme in materia di emergenze di protezione civile.

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche, una normativa sulla quale la Commissione ha costantemente posto una specifica attenzione anche in ragione degli effetti positivi determinati sugli investimenti del Paese e come misura per favorire la ri-

duzione dell'impatto ambientale di taluni interventi. Il disegno di legge proroga fino al 31 dicembre 2018 la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (cosiddetto *ecobonus*). Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta una nuova tipologia di spesa agevolabile: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sul versante degli interventi di riqualificazione energetica, da un lato, è consentita la cessione della detrazione anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare e, dall'altro, nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento dei relativi interventi. Il comma 3 proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e dispone l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, *sisma bonus*) da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (cosiddetto *sisma bonus*) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I commi 4-7 prevedono l'introduzione, limitatamente all'anno 2018, di una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di

edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

Il comma 8 proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la « cedolare secca » al 10 per cento per i contratti a canone concordato.

I commi da 10 a 12, inseriti nel corso dell'esame al Senato, assegnano risorse al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinando risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il comma 39 prevede che una quota delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033, può essere destinata ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

Il comma 140 attribuisce all'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto.

Una serie di modifiche al cosiddetto Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) riguardano i poligoni di tiro, al fine tra l'altro di attribuire nuove funzioni al comandante relativamente all'adozione di un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali, nonché di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi ivi previsti (comma 181).

Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, il disegno di legge riconosce un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro (comma 216, lettera a)).

Specifiche disposizioni inserite al Senato sono volte ad assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 (commi 235-248), a tal fine prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari, autorizzando la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, disciplinando le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale, nonché il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Segnalo che, in materia di appalti pubblici, si consente al Commissario di operare una riduzione dei termini previsti dal Codice e di fare ricorso – per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano – alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

Il disegno di legge prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche (commi 302-304). Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata dettata un'articolata disciplina volta ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente » (ARERA), funzioni di regolazione e con-

trollo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete (commi 305-308).

I commi da 305 a 308, inseriti nel corso dell'esame al Senato, contengono disposizioni riguardanti le Autorità di bacino distrettuali finalizzate all'incremento di 5 milioni di euro annui dal 2018 delle risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni, nonché a stanziare 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa. Ulteriori disposizioni riguardano l'assunzione di personale per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali e la proroga dell'applicazione – nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali – del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni «Enti locali», a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali.

Si prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (comma 313).

Per il rafforzamento e la razionalizzazione delle azioni nazionali nei settori della meteorologia e della climatologia, si prevede l'istituzione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e dell'Agenzia nazio-

nale per la meteorologia e la climatologia denominata «Italia Meteo» (commi 314-324).

Il comma 330 assegna alla «Fondazione Gran Sasso d'Italia» un contributo di 1 milione di euro per il 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, in provincia di Teramo, indicando la finalità di contribuire al recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 e al rilancio dell'economia dei Comuni da essi colpiti.

I commi da 460 a 462 modificano le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento, allo scopo di indicare i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province, prevedere, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento e disciplinare gli indennizzi riconosciuti ai concessionari, nonché disporre la proroga di diritto delle concessioni indicate nella norma per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Il disegno di legge prevede una serie di norme volte al sostegno degli investimenti. Si prevede, infatti, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 468). Segnalo che uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai piccoli comuni per il finanziamento di una serie di interventi ambientali e infrastrutturali (comma 477).

Il comma 486 prevede la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza

pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.

I commi 507-508 recano disposizioni per l'accelerazione delle procedure di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) e per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud.

I commi 656-657 prevedono la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite disposizioni in materia di aree protette volte a prevedere l'istituzione del Parco del Delta del Po (modificando la legge quadro in materia di aree protette) ed intervenire in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione delle riserve in tali aree ed il loro funzionamento un finanziamento massimo, per ciascuna riserva, di 100.000 euro per l'esercizio 2018 e di 300.000 euro a decorrere dal 2019 (commi 658-661). Si prevede, inoltre, l'istituzione dei Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e l'autorizzazione, a tal fine, di una spesa massima di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018; il funzionamento di tali parchi è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con 2 milioni e 1 milione di euro (commi 662-664).

Nel disegno di legge sono state inoltre inserite al Senato una serie di proroghe dei termini concernenti: il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (comma 488), il completamento dell'adeguamento

alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (comma 666, lettera *h*)), il periodo fino al quale l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (comma 672), il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all'edilizia scolastica (comma 675, lettera *b*)), il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (comma 678), l'Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 665, lettera *e*)), la gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoletto (comma 670).

Il disegno di legge provvede al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dalla legge di bilancio per il 2017) per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (commi 632-633). Il Fondo è destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, infrastrutture ed edilizia pubblica, prevenzione del rischio idrogeologico, prevenzione del rischio sismico, infrastrutture della rete idrica e bonifiche.

Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti, nel corso dell'esame al Senato è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinato al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (commi 634-639).

Il comma 681 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn,

al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.

Il comma 684 concede ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadri-latero Umbria Marche S.p.A. Tali opere devono essere individuate nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS.

Segnala che un consistente numero di disposizioni riguarda le misure per l'emergenza sismica, per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni.

Il disegno di legge prevede l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 (commi 393-394).

Per quanto riguarda gli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il disegno di legge attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) di tali regioni la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani, aumentando il limite massimo di spesa complessiva da 200 a 350 milioni di euro (comma 396). I commi 397-399 prorogano fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dai predetti eventi sismici disposte dalla legge di stabilità 2016, mentre i commi 400-402 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU. Si prevede, inoltre, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto col-

piti dagli eventi sismici, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (commi 404-407). Nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto l'incremento di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 della dotazione del Fondo per la ricostruzione (comma 413) e la possibilità, per il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414).

Con riguardo agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, il disegno di legge prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili è prorogata fino all'anno d'imposta 2018 (commi 410-412). È altresì ampliato il novero dei soggetti attuatori, attraverso l'inclusione delle diocesi, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e si prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree citate (commi 187-188). Si prevede, inoltre, una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021, in base alla quale verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di

adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici (comma 440).

Per quanto riguarda il sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, il disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni per il 2019 e 19,69 milioni per il 2020 (commi 415-416). Ulteriori disposizioni sono volte, per un verso, al differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'altro, a sospendere nei medesimi comuni fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (commi 408-409).

Il comma 417 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana.

I commi 421-424 dispongono, inoltre, l'assegnazione di un contributo a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

Segnala inoltre che il disegno di legge contiene misure finalizzate a inserire, per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a

unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni (commi 418-420).

I commi 435-439 recano disposizioni volte a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

Il comma 493 introduce un ulteriore criterio per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di bilancio, ricorda che le tabelle A e B recano gli stanziamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'accantonamento previsto nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) reca importi, destinati genericamente all'attuazione di interventi diversi, pari, rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2018-2020, a 6,1 milioni, 8,1 milioni e 6,1 milioni di euro. A valere sulla tabella B, nel corso dell'esame al Senato sono state disposte riduzioni a copertura degli incrementi di spesa disposti dalla sezione I ed aventi effetti sullo stato di previsione del MIT (per l'importo complessivo di 57 milioni di euro). Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'accantonamento previsto dalla tabella A, pari a 4,3 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 9 milioni di euro per il 2020, è destinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente interventi per il settore ittico. La tabella B registra un accantonamento di 27,7 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, volto al finanziamento di interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi diversi. La stessa relazione segnala che l'accantona-

mento relativo al MEF comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti relativi al sostegno e alla valorizzazione dei « piccoli comuni » (legge n. 158 del 2017) e ai criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (A.C. 1994-B).

Prima di passare ai contenuti di sintesi della seconda sezione, relativa al disegno di legge di bilancio, segnala che tale parte del disegno di legge ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione, ossia quelli della « vecchia » legge di stabilità. Pertanto, in tale sezione, le previsioni di spesa a legislazione vigente tengono conto dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno, delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) proposte dalle Amministrazioni e disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità nonché dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge. In quest'ultimo caso, si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative che prima erano operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

Ricorda che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Ambiente si rinvengono, in via prevalente, nelle missioni 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » e 19 « Casa e assetto urbanistico » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

(MEF), con particolare riguardo alla missione « Soccorso civile », al cui interno è collocato il programma « Protezione civile ».

Per quanto riguarda lo stato di previsione del MIT, lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2018 delle due missioni 14 e 19, come risultante dalla nota di variazioni, presenta una spesa per complessivi 5.737,5 milioni di euro, in aumento del 9,7 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2017. Lo stanziamento complessivo previsto è attribuibile in gran parte (94,4 per cento) alla missione 14.

Nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018, come risultante dalla nota di variazioni, lo stanziamento relativo alla missione 14 risulta pari a 5.418,4 milioni di euro, cioè pressoché invariato (+0,6 per cento; 31,1 milioni in termini assoluti) rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente, a sua volta in aumento (di 434,4 milioni di euro, pari all'8,8 per cento) rispetto al dato assestate del 2017.

Il lieve incremento rispetto al dato a legislazione vigente è la risultante di un definanziamento di 75,9 milioni operato dalla sezione II sulle risorse destinate all'ANAS nell'ambito del programma 14.11 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali », che viene compensato dagli effetti della sezione I, pari a 107 milioni di euro, derivanti dallo stanziamento di 50 milioni di euro per il piano invasi, nell'ambito del programma 14.5 « Sistemi idrici, idraulici ed elettrici », a cui si somma la variazione dalla nota di variazioni, per 57 milioni di euro, 32 dei quali incidenti sul programma 14.11 e i restanti 25 milioni nel programma 14.10.

Nell'ambito della missione 14, il 97 per cento delle risorse è concentrato in due soli programmi, vale a dire nel programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali ed intermodali), ove sono allocati 3.378,9 milioni di euro (pari al 62,4 per cento delle risorse complessive della missione 14), e nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) che ha una dotazione

di 1.874,6 milioni di euro (pari al 34,6 per cento delle risorse complessive della missione 14).

Nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018, lo stanziamento relativo alla missione 19, allocato interamente nel programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali), risulta pari a 319,1 milioni di euro, pressoché invariato rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente per il 2018 e in aumento (+44 milioni di euro, pari al 15,8 per cento) rispetto al dato assestato del 2017.

Ricorda, inoltre, che nello stato di previsione del MEF è presente la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico), che contengono, rispettivamente, il programma 14.8 (Opere pubbliche e infrastrutture), il cui stanziamento di competenza previsto nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2018 risulta pari a 305,9 milioni di euro per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, e il programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali) pari a 60 milioni di euro.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispetto al 2017, il disegno di legge prevede spese finali, in termini di competenza, come risultanti dalla nota di variazioni, per 869 milioni di euro nel 2018 in riduzione rispetto al dato assestato di 43,3 milioni di euro. Lo scostamento, a livello di spese finali, tra il dato a legislazione vigente e quello risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2018, come risultante dalla nota di variazioni, fa registrare un aumento di 23 milioni di euro.

Le disposizioni normative della Sezione I hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nello stato di previsione del MATM, relativamente al Programma 18.12 «Risorse idriche, territorio e bonifiche», con uno stanziamento annuale di 5 milioni per il triennio 2018-2020, per il Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi (cap. 7531), come previsto dal comma 313 del disegno di legge di bilancio. Nel programma 18.12, in seguito all'approvazione al Senato della nota di

variazioni, sono stanziati 14 milioni di euro annuali per il triennio 2018-2020, come disposto dall'articolo 1, commi 309-312, della legge di bilancio 2018, che recano norme riguardanti le autorità di bacino distrettuali.

Lo stanziamento complessivo del Ministero è principalmente allocato (per una quota superiore all'85 per cento) nella missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente». Considerando anche la missione 17, composta dall'unico programma 17.3, che contiene le risorse principalmente destinate all'ISPRA, la quota di risorse supera il 95 per cento dello stanziamento di competenza complessivo del Ministero.

Ricorda, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) è collocata la missione 8 «Soccorso civile», di interesse della Commissione Ambiente, il cui stanziamento di competenza per il 2018, come risultante dalla nota di variazioni, è pari a 3.676,2 milioni di euro, in crescita (di 751,1 milioni di euro, pari al 25,7 per cento) rispetto al dato assestato 2017.

Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 «Interventi per pubbliche calamità», con uno stanziamento di competenza per il 2018 di 2.813,3 milioni, ed il programma 8.5 «Protezione civile» con 862,9 milioni.

Le disposizioni normative della sezione I hanno effetti limitati sugli stanziamenti contenuti nella missione del MEF; si registrano, infatti, 10 milioni di euro (che scendono a 9,7 milioni in virtù della nota di variazioni) destinati, per il 2018, al capitolo 7461 (Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito del sisma del 21 agosto 2017) dal comma 415.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno dal dibattito in Commissione.

Federica DAGA (M5S), nell'evidenziare la necessità di incrementare ulteriormente le risorse destinate alle Autorità di bacino

distrettuali, rispetto ai 5 milioni di euro annui previsti dal comma 309 del disegno di legge in esame, rileva d'altro canto che il provvedimento non specifica criteri e requisiti per l'integrazione del personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, per cui il comma 310 autorizza la spesa di 2 milioni di euro, nonché dell'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, dell'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po, cui è assegnato uno stanziamento totale di 7 milioni di euro. In secondo luogo, con riferimento ai commi 302 e seguenti, chiede chiarimenti al Governo in merito alla cifra complessiva destinata alla realizzazione del Piano invasi nonché alla provenienza delle risorse.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'evidenziare come, contrariamente alle assicurazioni del Governo, con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) il provvedimento in esame non contenga disposizioni di proroga dell'attuale regime, sottolinea la necessità di intervenire in tal senso. In secondo luogo, raccomanda di dedicare la massima attenzione alle disposizioni in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, considerato che si tratta dell'ultima occasione di questa legislatura per migliorare l'impianto normativo in materia.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, nel manifestare la propria disponibilità a considerare attentamente ai fini della predisposizione della proposta di relazione le osservazioni ed i rilievi critici avanzati dai colleghi, invita a valutare l'opportunità di presentare direttamente in Commissione Bilancio gli emendamenti che dovessero riprodurre tali rilievi e osservazioni. Da parte sua, con riferimento al contenuto del provvedimento, evidenzia, da un lato, l'opportunità di non limitare le disposizioni di cui ai commi 460, 461 e 462, in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, alle sole province di Trento e Bolzano, e, dall'altro, di integrare gli stanziamenti previsti per interventi ambientali e infrastrutturali dal comma 477 con ri-

ferimento allo specifico provvedimento a tutela dei piccoli comuni, nel frattempo definitivamente approvato dal Parlamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, a sostegno della proposta del relatore, ricorda che, come sperimentato negli anni precedenti, l'eventuale approvazione da parte della Commissione di settore non configura in alcun modo un canale preferenziale per le proposte emendative in sede di esame presso la Commissione Bilancio. Al contrario, l'*iter* delle proposte emendative presentate presso la Commissione di settore risulterebbe più difficoltoso nel caso in cui tali proposte emendative venissero dichiarate inammissibili o respinte presso la stessa Commissione di settore. Pertanto, ribadisce l'invito ai colleghi a sottoporre eventuali rilievi critici al relatore, ai fini di una loro integrazione nella proposta di relazione, e a presentare le proposte emendative direttamente presso la Commissione Bilancio. Propone inoltre ai colleghi, analogamente a quanto avvenuto durante l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2017, di sottoscrivere unitariamente gli emendamenti relativi all'estensione del cosiddetto *ecobonus* agli interventi di rimozione e bonifica dell'amianto e all'applicazione della detrazione del 50 per cento alle spese sostenute per la certificazione statica dei fabbricati, anche in assenza dei relativi lavori di ristrutturazione. Da ultimo, manifesta l'intenzione di presentare un emendamento volto a stanziare risorse per campagne di dissuasione dall'utilizzo di cotton fioc, con l'obiettivo finale di vietare il loro accesso al mercato entro un periodo di tempo determinato.

Miriam COMINELLI (PD), manifestando il proprio assenso alla proposta avanzata dal relatore e dal presidente, pone la questione, già sollevata nel corso dell'esame al Senato, relativa all'applicazione della detrazione del 65 per cento alle spese sostenute per l'installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da prodotti di produzione di calore a biomasse.

Salvatore MICILLO (M5S) sottopone alla valutazione del presidente e dei colleghi l'opportunità di presentare un emendamento condiviso, volto ad incrementare le risorse destinate agli interventi di bonifica.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare da ultimo l'incongruenza della disposizione introdotta dal Senato che ha istituito nuovi parchi senza intervenire sullo schema di riparto dei fondi ad essi destinati, sollecita i colleghi a sottoporre al relatore le eventuali considerazioni sul provvedimento in esame entro la mattinata di domani, considerata la ristrettezza dei tempi previsti.

Raffaella MARIANI (PD), a proposito dell'integrazione del personale delle Autorità di bacino richiamata dalla collega Daga, sottolinea come analoga necessità sia stata rappresentata anche dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che tuttavia non è stata tenuta in considerazione nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria Silvia VELO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla deputata Daga, nel riservarsi di intervenire compiutamente nella seduta di domani, anticipa che il disegno di legge di bilancio ha stanziato per la realizzazione del Piano invasi 50 milioni di euro, sulla cui provenienza si impegna ad effettuare un approfondimento. Per quanto riguarda il secondo aspetto, pur preannunciando un supplemento di valutazione, esprime la personale convinzione che non possa essere il disegno di legge di bilancio la sede deputata a definire le competenze e i requisiti del personale delle Autorità di bacino. Da ultimo, con riguardo alla considerazione dell'onorevole Mariani, manifesta la disponibilità a verificare la situazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	217
5-09788 Latronico: Potenziamento della rete ferroviaria lucana e miglioramento della qualità del trasporto ferroviario per gli utenti della Basilicata	217
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	232
5-10468 De Lorenzis: Ottemperanza da parte di RFI alle prescrizioni di sicurezza contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	218
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	234
5-11140 Nicola Bianchi: Tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida di competenza della commissione medica locale di Sassari	218
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	236
5-11960 Carloni: Disservizi e ritardi sulle linee ad alta velocità con particolare riguardo ai disagi dei viaggiatori del treno Frecciarossa Salerno-Milano partito alle ore 6,12 del 17 luglio 2017	218
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	238
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	219
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	219

INTERROGAZIONI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-09788 Latronico: Potenziamento della rete ferroviaria lucana e miglioramento della qualità del trasporto ferroviario per gli utenti della Basilicata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (Misto-DI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per gli elementi informativi contenuti nella risposta, sottolinea tuttavia che il dato sul quale si fonda l'interrogazione, che non è stato smentito nella risposta del rappresentante del Governo, è la totale assenza di stanziamenti, all'interno del piano industriale delle Ferrovie dello Stato 2017-2026, a favore della direttrice Salerno-Bari-Napoli-Taranto, che rappresenta a suo giudizio una infrastruttura strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la connessione dei porti meridionali.

Pone inoltre l'attenzione sulla seconda fondamentale direttrice di collegamento ferroviario del Mezzogiorno, ossia la direttrice ionica, che collega Taranto a Reggio Calabria, stigmatizzandone la vetustà e ricordando che su di essa viaggiano rotabili che hanno più di sessant'anni di età. Riguardo al servizio sostitutivo di autobus cui si fa riferimento nella risposta, ritiene paradossale che, laddove esiste una infrastruttura ferroviaria, non si compiano le azioni necessarie per un suo uso efficiente e si decida invece di ricorrere ad un servizio sostitutivo tramite autobus. Auspica, in conclusione, che il Governo possa prestare la massima attenzione alle importanti questioni poste nell'atto di sindacato a propria firma, al fine di dotare il Mezzogiorno di infrastrutture efficienti e di restituire ai cittadini meridionali il pieno diritto alla mobilità.

5-10468 De Lorenzis: Ottemperanza da parte di RFI alle prescrizioni di sicurezza contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Michele DELL'ORCO (M5S), in accordo con il presentatore dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in oggetto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele DELL'ORCO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto

della risposta, e al riferimento in essa contenuto alla diminuzione degli incidenti stradali, a suo giudizio attribuibile anche alla riduzione del servizio. Si riserva in ogni caso di intervenire nuovamente sulla questione, insieme al primo firmatario, con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-11140 Nicola Bianchi: Tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida di competenza della commissione medica locale di Sassari.

Michele DELL'ORCO (M5S), in accordo con il presentatore dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in oggetto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele DELL'ORCO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, auspica che vengano adottate tutte le misure volte a velocizzare i tempi di risposta della commissione medica locale di Sassari, ritenendo del tutto inaccettabile che si registrino, per il conseguimento della patente di guida, tempi di attesa pari ad un anno dal momento della richiesta, come evidenziato dalla stampa locale. Si riserva in ogni caso di presentare, insieme al primo firmatario, ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla questione.

5-11960 Carloni: Disservizi e ritardi sulle linee ad alta velocità con particolare riguardo ai disagi dei viaggiatori del treno Frecciarossa Salerno-Milano partito alle ore 6,12 del 17 luglio 2017.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta di cui prende atto. Sottolinea che l'episodio che ha dato origine all'interro-

gazione è stato particolarmente grave, a causa dell'assenza di elettricità per più di tre ore sul convoglio ferroviario, circostanza che ha generato malori e attacchi di panico tra i passeggeri e che ha dato origine ad una *class action* da parte di Condacons. Sottolinea con favore la valutazione in corso presso l'Autorità di regolazione dei trasporti di eventuali specifiche prescrizioni da inserire nel prospetto informativo della rete ferroviaria nazionale circa la corretta applicazione delle procedure ivi previste. Nella consapevolezza che quello oggetto dell'interrogazione rappresenta un caso limite, osserva tuttavia, anche in qualità di fruitrice dei servizi ferroviari ad alta velocità, che quotidianamente si registrano ritardi che, anche se minimi, evidenziano uno stato di sofferenza del sistema, per contrastare il quale auspica che si adottino rapidamente rimedi efficaci.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 4 agosto 2016, n. 163, attuativa dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243), ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

In questo quadro, è a disposizione dei colleghi un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, che la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti lo scorso anno. In esso si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, sono ora accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio) i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere.

Il testo è quindi composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di

nessa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

La seconda sezione è altresì integrata dalla Nota di variazioni che è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato al disegno di legge di bilancio. Infatti quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate in prima lettura alla sezione I del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati (ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016)

Pertanto l'esame si concentrerà sulle disposizioni di interesse contenute nella prima sezione, e sugli specifici programmi di spesa di competenza contenuti nelle Tabelle dei seguenti Stati di previsione di cui alla seconda sezione: Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2); Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

L'esame si conclude con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore.

Possono essere presentate relazioni di minoranza che, unitamente alla relazione approvata dalla Commissione, sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ferma restando la possibilità di presentare le proposte emendative direttamente presso la Commissione bilancio, la Commissione potrà esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di propria competenza. Questi ultimi, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Com-

missione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati. In particolare, nel predetto documento trasmesso dalla Presidente della Camera, cui fa integralmente rinvio, sono indicate le specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda che, avendo la Commissione bilancio fissato a giovedì 7 il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione dovrà conseguentemente concludere tempestivamente i propri lavori.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento che reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata (la prima sezione consta infatti di un articolo 1 con ben 683

commi contenente le misure sostanziali della manovra di bilancio e di altri 18 articoli relativi agli stati di previsione e funzionali all'approvazione delle relative tabelle) che si pone in sostanziale continuità con le iniziative che hanno caratterizzato l'azione di Governo attraverso un progressivo miglioramento dei saldi.

Il provvedimento di manovra fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale al -1,6 per cento del PIL nel 2018, al -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di -45,2 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza.

Migliorano anche il risparmio pubblico (che passa da 2,903 miliardi di euro del 2017 a 14,735 miliardi di euro nel 2018 in termini di competenza, per giungere nell'ultimo anno del triennio a 35,366 miliardi di euro) e il livello di ricorso al mercato (che cala dai 305,519 miliardi di euro del 2017 a 258,122 miliardi di euro del 2018, in termini di competenza, per giungere a 238,506 miliardi di euro nell'ultimo anno del triennio).

In questa sede fa presente che si limiterà a trattare i punti di competenza e di interesse della nostra Commissione.

La prima sezione del disegno di legge reca l'articolato. Richiama al riguardo le disposizioni di interesse della IX Commissione.

Il comma 13 consente la detraibilità al 19 per cento, (prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009), delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro. Si introducono, inoltre, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i «buoni TPL»; pertanto, le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il TPL del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Il comma 39 interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale.

Si prevede in particolare la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) già stanziati per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto dalla precedente legge di bilancio per il 2017.

Il comma 274 interviene nel settore postale per modificare il regime delle notificazioni di atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada, al fine di dar seguito alle norme della legge sulla concorrenza che hanno abrogato la riserva a Poste italiane per l'esecuzione di tale servizio.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cui è demandato il compito di adottare i necessari regolamenti per l'entrata in vigore della nuova disciplina – ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare relativa al rilascio delle licenze per svolgere il suddetto servizio.

In particolare, l'AGCOM dovrà regolamentare il regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli. Successivamente, il Ministro dello sviluppo economico dovrà disciplinare, con apposito decreto, la procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative.

I commi 325-327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree.

L'incremento dell'organico è finalizzato, secondo la citata norma, a permettere lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.

Il comma 380, a copertura di tali costi (e anche per assicurare un contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica), stabilisce che una quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano destinate alle entrate dello Stato e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata, come attualmente è previsto, alle finalità connesse all'attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011. Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge la riduzione di risorse sopra indicata non inficia lo svolgimento delle attività relative all'adeguamento delle patenti di guida europee essendo le risorse ad esse destinate assolutamente capienti nonostante la riduzione citata.

La somma trattenuta all'entrata del bilancio dello Stato è pari a 11.537.000 milioni di euro per l'anno 2018, 12.690.000 per l'anno 2019 e 13.843.000 per l'anno 2020: la somma destinata al miglioramento dei saldi è pari a 10 milioni di euro nel triennio mentre la quota residua è destinata alla copertura delle assunzioni di personale sopra ricordate.

Il comma 328 riforma le norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale (di cui all'articolo 17, comma 15-*bis* della legge n. 84 del 1994). In esso si

conferma la possibilità che l'Autorità di sistema portuale destini fino al 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione, precisando che in tale ambito rientrano, oltre alle misure di incentivazione del pensionamento, anche il ricollocamento e il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni.

Non sono invece riprodotte alcune limitazioni a tale facoltà presenti nel testo vigente: il limite di cinque anni (o quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo); la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno; nonché, per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, il divieto di procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Si prevede invece la ulteriore possibilità che le Autorità di sistema portuale finanzino interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera.

Al riguardo, nel parere approvato dalla Commissione lo scorso 22 novembre sullo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo concernente le Autorità portuali (decreto legislativo n. 169 del 2016), è contenuta una condizione anch'essa diretta a modificare la medesima disciplina, ma in modo non coincidente.

In primo luogo, la condizione faceva riferimento al finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale, in coerenza con il nuovo strumento che si sta introducendo. In secondo luogo dettaglia in modo diverso le finalità delle erogazioni da parte dell'Autorità di sistema. Infine, non prevede la possibilità di destinare risorse finalizzate a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera.

Occorre peraltro ricordare come la delega legislativa di cui il decreto legislativo correttivo è attuazione scade il prossimo 14 dicembre ed è difficile immaginare

come essa si incrocerà con l'entrata in vigore della presente legge il prossimo anno.

Chiede a tale proposito al rappresentante del Governo di chiarire gli orientamenti del Governo rispetto a quanto appena segnalato, al fine di evitare che il testo delle due disposizioni non sia adeguatamente coordinato.

Il comma 329 interviene nel settore del trasporto marittimo con alcuni modestissimi stanziamenti: un incremento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019 a copertura dei costi per la concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell'uso della piattaforma logistica nazionale, il cui soggetto attuatore unico è la società UIRNet Spa.

Anche il comma 332 dispone un limitato incremento, a far data dal 2018, degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, facendo comunque salva la dotazione organica, fondamentalmente diretto a coprire le esigenze del Corpo per fronteggiare il fenomeno migratorio mediante la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse misure di controllo.

Il comma 463 reca un modestissimo stanziamento (100 mila euro) diretto all'istituzione di un Comitato paritetico Stato-Regione per curare l'istruttoria diretta a conseguire il riconoscimento per la Sardegna dello status di « *regione ultraperiferica* » e dunque, delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva ad esse (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Reunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e Canarie).

I commi 598-617 recano una complessa disciplina in tema di assegnazione delle frequenze per lo sviluppo delle reti 5G e della connessa esigenza di rimodulare l'assegnazione delle frequenze televisive sulla base delle bande di frequenza che rimarranno disponibili per la trasmissione televisiva digitali.

Ricorda che la Commissione ha affrontato questo tema, proprio esaminando la Comunicazione della Commissione europea « *Il 5G per l'Europa: un piano d'a-*

zione » (COM(2016)588), rispetto alla quale è stato approvato, il 5 aprile 2017, un documento finale nel quale si evidenziano molte delle esigenze derivanti dalle trasformazioni necessarie nel settore e rispetto alle quali è intervenuta la presente disposizione.

In primo luogo, le suddette disposizioni delineano la procedura di assegnazione delle frequenze radioelettriche necessarie per l'avvio della tecnologia 5G.

Il calendario e le tipologie di intervento relative a tale ambito sono abbastanza lineari. Si prevede che entro il 30 aprile 2018 l'AGCOM definisca la procedura di assegnazione delle frequenze a operatori di comunicazione a banda larga (694-790 mhz; 3,6-3,8 ghz; 26,5-27,5 ghz) che dovrà svolgersi con selezione su base competitiva; entro il 30 settembre 2018 la procedura dovrà concludersi, con la relativa assegnazione. Contestualmente il Ministero dello sviluppo economico adegua il piano nazionale delle frequenze; entro il 1° dicembre 2018 le bande 3,6-3,8 ghz e 26,5-27,5 ghz (salvo alcune frequenze riservate) saranno liberate e da quella data potranno essere già nella disponibilità degli operatori di comunicazione; a far data dal 1° luglio 2022, saranno disponibili anche le frequenze sulla banda 694 – 794 mhz, attualmente destinate al servizio televisivo.

I proventi derivanti dall'attuazione delle sopra descritte disposizioni non devono essere inferiori a 2.500 milioni di euro. Qualora invece dovessero rivelarsi inferiori, nell'esercizio 2022 si prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In secondo luogo, le norme in commento procedono alla ridefinizione delle frequenze assegnate al servizio televisivo digitale terrestre.

Ad oggi infatti le trasmissioni sono effettuate sulla banda di frequenza III VHF 174-230 mhz e sulle bande UHF 470-694 mhz e 694 – 794 mhz. Pertanto, in considerazione della necessità di assegnare questa ultima banda di frequenza alle connessioni in banda ultra larga di quinta

generazione, la norma disciplina un articolato procedimento di ridefinizione delle frequenze radiotelevisive che, come è evidente, potranno occupare meno banda rispetto al passato.

Il primo punto che viene chiarito dalla disposizione è legato alla necessità di definire le frequenze disponibili sulla base degli accordi con gli Stati confinanti per evitare rischi di sovrapposizioni di frequenze.

Si prevede quindi, con riguardo alle frequenze in banda III-VHF (ossia la banda 174- 230 Mhz), che esse siano pianificate in conformità all'accordo di Ginevra del 2006 mentre con riguardo alle frequenze UHF 470-694 mhz si dispone che non possano essere né pianificate né assegnate nelle aree di coordinamento se non attribuite internazionalmente all'Italia.

Per le frequenze disponibili quindi è stabilito che: entro il 31 maggio 2018 l'AGCOM adotti il Piano di assegnazione delle frequenze; entro il 30 giugno 2018 il Ministro dello sviluppo economico definisca il calendario delle scadenze per dare attuazione agli interventi di ristrutturazione delle bande di frequenza. Il Ministero provvede anche alla suddivisione del territorio nazionale in aree geografiche per il rilascio delle frequenze; entro il 30 settembre del 2018 l'AGCOM definisce i criteri di conversione dei diritti d'uso di capacità trasmissiva delle bande di frequenza III VHF (174-230 mhz) e UHF (470-694 mhz) in multiplex nazionali, con la nuova tecnologia TVB-2, che assicura un più alto livello di qualità trasmissiva e i criteri per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze UHF (470-694 mhz) agli operatori nazionali. Entro il medesimo termine il Ministro dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo ad operatori di rete per l'attribuzione della capacità trasmissiva a fornitori di servizi media audiovisivi locali (che deve terminare entro il 30 giugno 2019) (comma 604).

Entro il 31 dicembre 2018 il MISE avvia anche le procedure per la realizza-

zione, per ciascuna area geografica, di una graduatoria di aventi titolo a richiedere le frequenze per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ciascuno specifico ambito locale (comma 605).

Entro il termine del periodo transitorio, in linea con le fasi di passaggio alle nuove frequenze, avviene l'attribuzione delle frequenze ai fornitori di servizi media audiovisivi locali attraverso procedure di negoziazione commerciale tra operatori di rete e fornitori di servizi.

Entro il 28 febbraio 2019 il Ministero provvede poi al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali sulla frequenza UHF (470-694 mhz) e assegna le frequenze sulla banda 3 VHF (174-230 mhz) al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo per la realizzazione di un multiplex regionale contenente l'informazione regionale (riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva a tale scopo). Assegna inoltre la capacità trasmissiva ad operatori di rete perché la mettano a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale.

In via transitoria fino al 30 luglio 2022 viene consentito al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo il mantenimento del 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dell'informazione regionale.

Il processo di aggiornamento delle frequenze viene regolato da una tabella di marcia definita entro il 30 giugno 2018 dal Ministero dello sviluppo economico previo svolgimento di una consultazione pubblica e prevede un periodo transitorio tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 nel quale saranno compiute tutte le operazioni di rilascio delle frequenze. Tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per successive aree geografiche, si procederà all'effettivo passaggio alle nuove frequenze e saranno anche definite le scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e per l'attivazione delle frequenze previste dal piano di assegnazione 2018 oggetto di diritti d'uso nazionali.

Entro il 31 maggio 2019 l'AGCOM provvede infine ad aggiornare il piano di

numerazione automatica e le modalità di assegnazione dei canali del servizio digitale terrestre.

A presidio delle stringenti disposizioni sopra descritte la disciplina prevede anche un preciso meccanismo sanzionatorio e la definizione degli organi giurisdizionali competenti in relazione alle controversie che dovessero intervenire sulla materia.

La disposizione contiene anche le specifiche risorse destinate all'intervento che, mentre sono modeste negli esercizi 2018 e 2019 (rispettivamente 5 e 35,5 milioni di euro), diventano molto significative negli anni seguenti (293,4 milioni di euro per l'anno 2020, 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni di euro per il 2022). Segnala con soddisfazione che tra le destinazioni delle risorse citate rientra anche il sostegno ai consumatori che dovranno sostenere spese per adeguare i propri impianti radiotelevisivi ai nuovi standard tecnologici, come richiesto nel documento finale votato dalla Commissione.

Sono inoltre previsti specifici interventi di carattere organizzativo e istituzionale tra le quali segnala la costituzione di una *task force* per coordinare l'attribuzione delle risorse di cui sopra agli aventi titolo e la collaborazione della fondazione Ugo Bordoni.

In conseguenza delle disposizioni sopra indicate sono abrogate le norme dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che avevano ad oggetto proprio la banda 3,6-38 ghz e che appaiono incompatibili con la presente disposizione (oltre che concretamente mai attuate, come risulta anche dalla relazione illustrativa all'A.S. 2960).

In questo ambito richiama la disposizione di cui al comma 615, che introduce l'obbligo che le apparecchiature radio commercializzate in Italia siano dotate di almeno un'interfaccia per la ricezione dei servizi radio digitali.

Il comma 618, sempre in tema di Comunicazioni, introduce, all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, un

nuovo comma 6-*bis*, diretto a precisare i soggetti cui si applicano taluni obblighi a carico del *call center*.

La disposizione si riferisce agli obblighi di identificazione geografica degli operatori di call center nei confronti di chi richiede il servizio (ovvero nel caso in cui sia l'operatore di call center a contattare un utente) ed il diritto dei medesimi utenti di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE – che deve essere immediatamente disponibile – nonché alle sanzioni per il mancato rispetto dei citati obblighi.

La norma in commento precisa che i suddetti obblighi si applicano agli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario. Inoltre prevede per questi ultimi l'obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione per gli operatori di *call center*.

Si dovrebbe dunque desumere che i citati obblighi e le relative sanzioni, nonché l'iscrizione nell'apposito registro non riguarda coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.

Con riferimento a tale disposizione ritiene utile acquisire dal rappresentante del Governo quale sia la *ratio* dell'intervento effettuato con particolare riferimento agli effetti della disposizione medesima per i diritti dei consumatori.

Un elemento di novità previsto in questa legge di bilancio è l'introduzione nel disegno di legge di disposizioni solitamente oggetto del decreto-legge di proroga dei termini di disposizioni legislative. Con riferimento alla materia dei trasporti sono in particolare prorogati i seguenti termini: fino al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, che impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono

una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica (lettera b) del comma 669).

È altresì prorogato il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il salvamento acquatico al 31 ottobre 2018 (comma 671) nonché il termine di durata in carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli Bari e Palermo-Messina-Catania fino all'anno 2020 (comma 672).

Accenna in conclusione a talune discipline che, pur non essendo di competenza primaria della Commissione, presentano comunque profili di interesse.

Si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni in tema di esclusione dell'aumento dell'età pensionabile per coloro che svolgono lavori usuranti (commi 82-89), posto che rientrano in tale fattispecie diversi lavoratori che operano nel settore dei trasporti (conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion).

Inoltre, segnala le norme sulla cosiddetta *web tax* (commi 578-597) che introducono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale prevedendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime, al netto dell'IVA.

I servizi effettuati tramite mezzi elettronici sono, secondo la norma, quelli forniti attraverso *Internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Tali servizi saranno individuati concretamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la tassa sarà applicabile dall'esercizio successivo rispetto a quello nel quale saranno individuate le suddette prestazioni. L'imposta sarà applicabile a pre-

stazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta.

Infine, il comma 644 dispone che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. non si applicano le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo. Si rende in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 244 del 2016 (legge n. 19 del 2017).

Passando all'esame della sezione seconda, risultano di interesse della IX Commissione specifici programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), è di interesse della Commissione il programma 13.8 « *Sostegno allo sviluppo del trasporto* » riferito principalmente al settore ferroviario nonché il programma 15.3 « *Servizi postali* ».

Il citato programma 13.8 « *Sostegno allo sviluppo del trasporto* » per la parte iscritta nello stato di previsione del MEF (si ricorda infatti che una parte della spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti), reca uno stanziamento di 4.960,8 milioni, quasi integralmente destinato a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per il contratto di programma e di servizio per il trasporto ferroviario. Vi è quindi un incremento rispetto al bilancio assestato 2017, che vede un importo in conto competenza di circa 3.700 milioni di euro e una somma di residui di 1200 milioni di euro.

La missione 15 « *Comunicazioni* » contiene il programma 15.3 « *Servizi postali* », concernente gli stanziamenti per i servizi postali. Si tratta principalmente dei trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.A. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali, per i quali si prevede complessivamente una spesa di 321,7 milioni, in riduzione rispetto al bilancio assestato per il 2017 (pari a 448 milioni di euro). Il calo è peraltro legato all'esaurimento di oneri per annualità pregresse e non incide sull'attuale contratto di servizio.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), sono di interesse della Commissione taluni programmi gestiti da questo Ministero nell'ambito della Missione 15 « *Comunicazioni* ».

Il programma 15.5 « *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* », che comprende le competenze per le frequenze a livello nazionale ed internazionale, ha uno stanziamento 2018 di 10,8 milioni di euro, leggermente inferiore al dato assestato per il 2017 (11,8 milioni).

Il programma 15.8 « *Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali* », presenta le maggiori dotazioni finanziarie nell'ambito della missione, in quanto comprende gli oneri del servizio postale universale, del programma infrastrutturale per la larga banda nonché i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali (tra cui il contratto di servizio con la RAI e con Poste S.p.A., nonché i contributi per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale). Esso prevede uno stanziamento che passa da poco meno di 14 milioni del bilancio assestato a 27,4 milioni. L'incremento consegue agli interventi riferiti alla proroga della convenzione con Radio Radicale per 10 milioni di euro (comma 367) e allo stanziamento di risorse – pari a 5 milioni per il 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022 –

per l'adozione di misure per un uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G (comma 610). Inoltre, si autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per « favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici » con corrispondente riduzione (di 572 mila euro per lo stesso periodo 2018-2022), dell'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione dell'Accordo Italia Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva (comma 611).

Il programma 15.9 « *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti* » è stato introdotto dal 2017 a seguito della riorganizzazione del MISE, e ad esso fanno capo le attività della nuova Direzione generale per le attività territoriali. Il programma vede uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2018, leggermente superiore rispetto ai 40 milioni dell'anno precedente.

Segnala altresì il Programma 17.18 « *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione* », che vede uno stanziamento per il 2018 di 8,5 milioni di euro, anch'esso in linea con gli anni precedenti.

Ritiene utile ricordare, infine, che nell'ambito del programma 11.6 « *Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali* », si contabilizza il contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria per assicurare la continuità del servizio da essa svolto (ai sensi del decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 12, comma 2).

Venendo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), il bilancio dopo le modifiche introdotte al Senato espone per il 2018 spese finali per 14.839,4 milioni, in aumento rispetto al 2017.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzati per il 2018 rappresentano, in termini di competenza, il 2,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale per-

centuale tende a ridursi negli anni successivi del triennio di programmazione.

Le misure legislative introdotte dall'articolo determinato determinano un effetto positivo di 51,5 milioni, ulteriormente incrementati dagli emendamenti approvati al Senato per circa 2 milioni di spese correnti e 57,5 milioni in conto capitale.

La massima parte della spesa è allocata sulle missioni 13 « *Diritto alla mobilità* », e 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* ».

La missione 13 rappresenta la quasi totalità della spesa di competenza del MIT di interesse della IX Commissione. Rispetto al bilancio assestato del 2017, si assiste ad un incremento per oltre 750 milioni (da 7.528,3 a 8.291,2 milioni). Si tratta però di una cifra complessivamente inferiore allo stanziamento 2018 a legislazione vigente (che prevedeva 8.443,6 milioni).

Il programma 13.2 « *Autotrasporto ed intermodalità* » presenta un importo complessivo pari a 418 milioni, in netto aumento rispetto al dato assestato (2863 milioni di euro) ma in linea con il bilancio a legislazione vigente (428). Rispetto a quest'ultimo si registra infatti un definanziamento di 10,4 milioni, relativo, per l'anno 2018, ai contributi per il trasporto combinato (-7,3 milioni) ed ai contributi per i servizi ferroviari intermodali (-3 milioni). Viene inoltre ridotto di 5,2 milioni di euro, a partire dal 2019, il finanziamento per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, a beneficio di talune imprese con sede in Sicilia. Al Senato sono stati invece assegnati ulteriori 500 mila euro per il 2018 e 1 milione di euro per il 2019 al capitolo 7305 (Contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale).

Il programma 13.4 « *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* » presenta un importo complessivo di 158,5 milioni, con un incremento sostanziale rispetto al dato assestato del 2017 (84,3 milioni), ma con una flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (pari a circa 169,7 milioni). Rispetto a quest'ultimo il definanziamento

di 11,3 milioni per l'anno 2018 è attribuibile alla riduzione di somme da assegnare all'ENAV (-10,3 milioni) e alla riduzione per gli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con lo scalo di Crotone (-1 milione). Tali definanze sono sostanzialmente confermati per gli anni successivi.

Il programma 13.5 « *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* » reca uno stanziamento di 1.077 milioni, in forte aumento rispetto alle previsioni assestate (545,6 milioni) ma con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (1.083 milioni). Rispetto a quest'ultimo il definanziamento di 6 milioni per l'anno 2018 è relativo alle minori somme da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci (-5 milioni), confermato anche per gli anni 2019 e 2020, e ad una riduzione di 1 milione delle spese per l'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frejus.

Il programma 13.6 « *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* » reca uno stanziamento di 5.776 milioni, in aumento rispetto al dato assestato (5.628 milioni) e con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (5.785 milioni). Rispetto a quest'ultimo si registra un definanziamento di 9,5 milioni per l'anno 2018 conseguente a una riduzione di 5 milioni per i rinnovi contrattuali nel trasporto pubblico locale e a una riduzione di 4,5 milioni del fondo per la costruzione di metropolitane nelle aree metropolitane. Tali riduzioni sono confermate anche per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e seguenti. Con riferimento a questo programma si segnala inoltre che è disposta una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Tale Fondo, di cui il decreto-legge n. 50 del 2017 aveva fissato l'importo a 4.932.554.000 euro, viene ridotto a 4.874.544.000 euro.

Il programma 13.9 « *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto ma-*

rittimo e per vie d'acqua interne reca un importo complessivo pari a 588 milioni, in flessione rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (700 milioni, in linea con il bilancio a legislazione vigente pari a 703 milioni). Rispetto a quest'ultimo dato il programma viene defianziato di 114,9 milioni per l'anno 2018, in relazione principalmente alla riduzione di 109,5 milioni di stanziamenti per infrastrutture portuali.

In particolare sono operate due riduzioni di stanziamento disposti in passato. Il primo, previsto dalla legge di stabilità per il 2015, riguarda la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Con riguardo allo stanziamento originario di 100 milioni per il triennio 2017-2019, sono decurtati 65 milioni di euro nel 2018 e 20 milioni nel 2019.

Il secondo riguarda la riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 dell'autorizzazione di spesa decennale di 20 milioni di euro (2015-2024) disciplinata dalla legge di stabilità per il 2015 avente come finalità il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali.

Sempre in tale ambito è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro per gli anni successivi il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994.

È altresì prevista la riduzione di 5,4 milioni sul capitolo 7700 relativo alle spese per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto. Tale riduzione di spesa è riferita anche agli anni 2019 e 2020, nonché agli anni 2021 e seguenti;

Infine il programma 13.1 « *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* » reca uno stanziamento complessivo di 272,2 milioni, con una flessione sia rispetto al dato assestate (286,51 milioni) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (272,9 milioni). Rispetto a quest'ultimo si registra un defianziamento di 2,2 milioni, compensato con un'attribuzione di 1,5 milioni disposta dal comma 380 per la copertura

dei costi di assunzione del personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda il programma 7.7 « *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* », dopo la Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate al Senato, lo stanziamento è pari a 728,03 milioni, con una flessione rispetto al bilancio assestate (744,7 milioni) e al bilancio a legislazione vigente (732 milioni). Il disegno di legge di bilancio in esame reca un ulteriore stanziamento sul programma di 1,94 milioni, ascrivibile alle maggiori spese per le competenze del personale militare delle Capitanerie di porto, imputate sui capitoli 2043 e 2066. Tuttavia si registra per il 2018 anche il defianziamento per 6 milioni del capitolo per i mezzi operativi e strumentali delle Capitanerie di porto. Tale riduzione è di 4 milioni per l'anno 2020 e di complessivi 81,4 milioni per gli anni 2021 e successivi (lo stanziamento passa quindi da 115,3 a 33,9 milioni).

Segnala infine che, in attuazione del decreto-legge n. 133 del 2014 (ripartizione del fondo per la continuità dei cantieri) è stato istituito il capitolo 7742 recante « *Somme da assegnare per gli aeroporti di Firenze e di Salerno* », con uno stanziamento per il 2018 di 83,99 milioni.

Da ultimo, evidenzia che, pur essendo il programma 14.11 « *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali* » di preminente interesse della VIII Commissione Ambiente, da quest'anno sono in esso presenti gli stanziamenti del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità, nonché del Fondo per la realizzazione degli itinerari turistici a piedi denominati « cammini ». Per il 2018 sono presenti risorse per 73 milioni, di cui 72 milioni sul capitolo 7582 (ciclovie turistiche e sicurezza della ciclabilità cittadina) ed 1 milione sul capitolo 7583 (Fondo « cammini »). Per gli anni 2019 e 2020 la spesa prevista è di 45 milioni annui.

Michele DELL'ORCO (M5S) in relazione alle misure contenute nel disegno di

legge volte a favorire la mobilità sostenibile, ricorda che il collegato ambientale ha stanziato 35 milioni di euro destinati a varie finalità, tra cui lo sviluppo del *car pooling*, e si rammarica che la Commissione non sia riuscita ad approvare la proposta di legge a propria prima firma avente ad oggetto questo tema, che non comportando peraltro oneri rilevanti, avrebbe rappresentato un forte passo in avanti nella direzione della mobilità sostenibile.

Sottolinea con favore la disposizione relativa alla detraibilità degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, rilevando tuttavia che sarebbe stato preferibile che tale detrazione fosse prevista al 100 per cento.

Preannuncia che il proprio Gruppo presenterà una serie di emendamenti finalizzati a stornare parte degli stanziamenti destinati ad alcune grandi opere a favore del finanziamento del Fondo per il trasporto pubblico locale.

Preannuncia inoltre la presentazione, da parte del proprio gruppo, di un primo pacchetto di emendamenti volti alla promozione dei mezzi di trasporto elettrici – con specifico riguardo a misure per incentivare la predisposizione di colonnine di ricarica e l'immatricolazione di veicoli elettrici –, anche al fine di favorire lo sviluppo delle numerose aziende italiane che ne producono la componentistica e di un secondo pacchetto di emendamenti, sui quali auspica ci sia il voto favorevole dei colleghi della maggioranza, avente la finalità di ridurre lo smog nella pianura padana. Riguardo a quest'ultimo tema, rammenta la lettera scritta dal collega Di Maio ai presidenti delle regioni interessate, che, a suo giudizio, necessitano di un supporto forte da parte del Governo centrale.

Roberta OLIVARO (Misto-CI-EPI), nel riservarsi di intervenire nelle successive sedute, intende porre sin da subito all'attenzione della relatrice e dei colleghi della Commissione alcuni temi a suo giudizio di grande rilevanza.

In primo luogo, nel ritenere un errore la mancata istituzione delle zone economiche speciali su tutto il territorio nazionale, invita la relatrice ad inserire nella propria proposta di relazione una osservazione che vada in tale direzione.

In secondo luogo fa presente che ad oggi non è uniforme l'applicazione dell'IMU nei porti italiani, essendo in quattro porti – due in Liguria, uno in Toscana e uno in Emilia-Romagna – applicata in modo diverso rispetto al resto del territorio nazionale. Al riguardo fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze nel 2009 aveva tentato di fare chiarezza sul punto, invitando a classificare tutte le aree concesse all'interno dei porti in categoria E1, come avviene per le stazioni e gli aeroporti. Ritene quindi necessario che venga eliminata tale difformità, anche al fine di non produrre distorsioni di traffico, e rammenta al riguardo l'accoglimento, da parte del Governo, di due ordini del giorno a propria firma, e la successiva apertura di tavoli di confronto cui partecipano i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, il catasto e l'Agenzia delle entrate, che tuttavia non ha prodotto ancora l'esito sperato. Invita pertanto la relatrice ad introdurre nella proposta di relazione un riferimento a tale questione.

Infine si rammarica che nella relazione introduttiva la relatrice non abbia adeguatamente sottolineato l'esigenza che la disciplina sulle agenzie che si occupano del lavoro portuale suggerita in una condizione posta dalla Commissione nel proprio parere sull'atto del Governo n. 455 sia estesa anche ai soggetti previsti dagli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994. Ciò era stato rilevato in un'apposita osservazione nel citato parere, a cui il testo del Senato sembra, sia pure in parte, dare seguito.

Michele MOGNATO (MDP) concorda con la collega Olivaro in ordine alla questione delle zone economiche speciali, oggetto di atti di istruzione al Governo adottati dall'Assemblea, e condivide la ri-

chiesta di farne specifico riferimento nella proposta di relazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, preannuncia l'intendimento di assumere in prima persona iniziative affinché siano inseriti nella legge di bilancio i contenuti più qualificanti della proposta di modifica del codice della strada, il cui esame si è arrestato per la mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio. Si riferisce, in particolare ma non solo, all'inasprimento delle sanzioni per l'uso alla guida degli *smartphone* e di dispositivi analoghi. Intende in questo modo dar seguito alle sollecitazioni relative a tali interventi normativi che, in più occasioni ha rivolto ai rappresentanti del Governo e che gli risulta siano stati evocati in diversi convegni ed eventi pubblici sulla sicurezza stradale, e in ultimo, in occasione della presentazione della campagna sulla sicurezza stradale promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Anas, in collaborazione con la Polizia di Stato, svoltasi ieri. Auspica al riguardo che le iniziative emendative siano sottoscritte da tutti i colleghi, a testimonianza di un impegno comune della Commissione.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per le osservazioni svolte, delle quali terrà conto nella formulazione della proposta di relazione. Ritiene che quest'ultima debba contenere gli opportuni riferimenti al lavoro svolto dalla Commissione sui temi contenuti nel disegno di legge di bilancio e agli accordi raggiunti tra i gruppi sulle questioni aperte, come quelle citate dalla collega Oliaro del lavoro portuale e delle zone economiche speciali, rispetto alle quali era previsto che dopo la sperimentazione iniziale a Napoli, Salerno e Gioia Tauro, se ne prevedesse l'istitu-

zione in tutte le città portuali. Fa presente che, diversamente dagli altri anni, gli emendamenti approvati dalla Commissione non avranno un differente peso specifico durante l'esame presso la Commissione Bilancio e a tal fine ritiene opportuno limitare tali proposte alle sole questioni, come quella ricordata dal presidente Meta, che costituiscono la sintesi del lavoro della Commissione e che quindi è preferibile siano portate all'esame a nome della Commissione stessa.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) nel ricordare che l'esame del disegno di legge di bilancio in questa sede è comunque limitato ai temi di stretta competenza della Commissione, invita la Presidenza a verificare la procedura di segnalazione degli emendamenti approvati dalle Commissioni ai fini del successivo esame in Commissione Bilancio.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, evidenzia che nella presente sessione di bilancio gli emendamenti approvati dalla Commissione non saranno automaticamente segnalati come avveniva nelle precedenti sessioni e pertanto ribadisce l'opportunità che, ad eccezione di quelli strettamente conseguenti al lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, essi vengano presentati presso la Commissione Bilancio.

Michele Pompeo META, *presidente*, non essendoci obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione alle ore 19 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-09788 Latronico: Potenziamento della rete ferroviaria lucana e miglioramento della qualità del trasporto ferroviario per gli utenti della Basilicata.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alla qualità del servizio ferroviario in Basilicata, Trenitalia riferisce che:

tutto il materiale rotabile impiegato viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo;

parte dei collegamenti ferroviari regionali viene effettuata con materiale rotabile di recente costruzione o ristrutturazione; la flotta attuale, infatti, comprende convogli *Minuetto* sia elettrici che diesel, *Swing* e vetture a piano ribassato ristrutturate;

nel corso del 2016 è stata completata la sostituzione del materiale rotabile utilizzato per i treni Intercity che servono la Basilicata che, attualmente, vengono effettuati con carrozze del tipo Frecciabianca;

la definizione del nuovo Contratto di Servizio 2017-2026 con MIT e MEF ha consentito di attivare un percorso di miglioramento quali-quantitativo dei treni contrattualizzati.

Con riguardo agli investimenti, per i prossimi anni sono previsti:

oltre 300 milioni di euro per il *re-styling* del parco rotabili e adeguamenti tecnologici;

una notevole riduzione dell'età media del parco Intercity, con un incremento di circa 500 milioni del valore del capitale investito dell'*asset* del servizio universale.

Inoltre, sempre con il nuovo CdS 2017-2026 è stato possibile confermare integralmente l'offerta precedentemente programmata ed è stata istituita una seconda coppia di IC tra Taranto e Reggio Calabria, che serve anche il territorio della Basilicata. L'attuale offerta è così strutturata: 2 coppie di IC Taranto-Potenza-Roma e viceversa, 2 coppie di IC Reggio Calabria-Taranto e viceversa, 1 coppia di bus Bari-Reggio Calabria e viceversa.

Quanto, poi, ai servizi a carattere regionale, l'offerta attuale – come è noto – è stabilita dalla regione Basilicata e riportata nel vigente Contratto di Servizio.

Infine, Trenitalia evidenzia che:

dal mese di giugno 2016 è attivo il nuovo servizio integrato di bus denominato Freccialink che con quattro corse al giorno collegano Matera e Potenza con il terminale AV di Salerno, in connessione con i treni Frecciarossa da/per Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano. Il servizio è connotato dal medesimo standard di qualità Frecciarossa, con personale dedicato, assistenza, *wi-fi*, *drink* e monitor di bordo;

con l'orario dell'11 dicembre 2016 è stato attivato il prolungamento su Potenza/Taranto di una coppia di treni Frecciarossa Milano-Salerno e viceversa: il nuovo servizio è stato richiesto dalla Re-

gione Basilicata, che ne sostiene l'onere economico per la tratta di prolungamento.

In merito all'infrastruttura ferroviaria, riprendo quanto espresso dal Ministro Delrio la scorsa settimana nella seduta di *question time* in Aula Camera e confermo che il Governo sta lavorando proprio al potenziamento delle interconnessioni.

Infatti, il Ministro Delrio ha ricordato il finanziamento della linea ferroviaria Fer-randina-Matera La Martella, con lavori per oltre 200 milioni che consentiranno di collegare per la prima volta Matera alla

rete ferroviaria nazionale, oltre al *restyling* della stazione di Matera. Anche sulle ferrovie Appulo-Lucane, cioè la linea da Bari, ci sono cantieri aperti per oltre 15 chilometri; inoltre, si stanno raddoppiando in maniera selettiva molte altre tratte e si sta procedendo all'ammodernamento della linea Foggia-Potenza con interventi di velocizzazione e di ammodernamento tecnologico che consistono principalmente nell'elettificazione della linea, nella soppressione di 31 passaggi a livello e nella razionalizzazione degli impianti di stazione.

ALLEGATO 2

5-10468 De Lorenzis: Ottemperanza da parte di RFI alle prescrizioni di sicurezza contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), i provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla stessa Agenzia – siano essi autorizzazioni e/o certificati di sicurezza – possono contenere o meno i riferimenti ad eventuali prescrizioni determinate da carenze emerse a seguito del processo di valutazione documentale.

I contenuti delle prescrizioni sono trasmessi esclusivamente all'operatore interessato, e pertanto sul sito istituzionale www.ansf.it è rintracciabile unicamente il provvedimento autorizzativo, come nel caso di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) dove è pubblicata l'autorizzazione di sicurezza rilasciato in data 30 giugno 2014.

In merito alle condizioni che hanno portato al rilascio della suddetta autorizzazione, è necessario premettere che ANSF ha rilasciato il provvedimento a conclusione di un percorso iniziato nell'ottobre del 2011, che ha impegnato il gestore dell'infrastruttura in una complessa trasformazione della propria organizzazione, realizzata anche attraverso la creazione di una nuova struttura direzionale denominata Sicurezza di rete, con il compito di sovrintendere al sistema di gestione della sicurezza per renderla più adeguata ai criteri stabiliti dalla regolamentazione europea.

In conseguenza a tali modifiche e in attesa che venisse completato il percorso di adeguamento documentale, il 6 febbraio 2013 è stata rilasciata una autorizzazione di sicurezza provvisoria di breve durata, rinnovata il successivo 30 settembre.

L'autorizzazione di sicurezza provvisoria è stata rilasciata anche tenendo conto del fatto che il gestore dell'infrastruttura era comunque già tenuto a garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee ferroviarie, nonché a mantenere adeguati i livelli di sicurezza del proprio sistema ferroviario, in forza di quanto disposto dal decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, che rilasciava a Ferrovie dello Stato, successivamente RFI, la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Nel periodo intercorso tra il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza provvisoria e quella rilasciata il 30 giugno 2014, l'ANSF ha effettuato circa 90 ispezioni presso le sedi del gestore dell'infrastruttura, al fine di verificare che quest'ultimo garantisse il presidio sui processi di sicurezza.

In relazione al contenuto delle prescrizioni richiamate nel provvedimento autorizzativo, queste sono state comunicate al gestore dell'infrastruttura in data 6 marzo 2014 e si riferivano a non conformità emerse a seguito delle analisi sulla completezza ed esaustività della documentazione pervenuta, nonché a seguito della valutazione di rispondenza documentale ai criteri contenuti nel Regolamento europeo n. 1169/2010 ed erano relative in particolare a:

una non precisa descrizione delle attività svolte da RFI nel proprio sistema di riferimento, con particolare riguardo a funzioni e competenze della nuova struttura Sicurezza di rete;

una non chiara definizione delle modalità di attivazione dell'analisi e della valutazione dei rischi, in quanto dai documenti forniti emergeva che tale processo si attivava solo in determinate condizioni che, a giudizio dell'Agenzia, non appariva compatibile con quanto prescritto dal quadro normativo;

una architettura documentale del sistema di gestione della sicurezza che nel suo complesso risultava di difficile consultazione data la sua vastità e dimensione.

A seguito delle prescrizioni, il gestore dell'infrastruttura ha predisposto un programma di rientro delle carenze comunicate dall'Agenzia, che prevedeva varie fasi di attività e una conclusione definitiva al 31 dicembre 2015, contribuendo con tale impegno a creare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

L'ANSF, al fine di verificare costantemente la completa e corretta attuazione del piano di adeguamento predisposto da RFI, il 4 giugno 2014 ha istituito un apposito tavolo tecnico, che aveva anche l'incarico di fornire indicazioni e chiarimenti necessari per consentire allo stesso gestore di portare a conclusione il piano definito.

Nel rispetto delle tempistiche previste dal Piano di adeguamento, RFI ha completato la trasmissione dei documenti previsti, rispettando di fatto la prescrizione impartita con il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Considerata la complessità del sistema di gestione della sicurezza di RFI e della relativa quantità di documenti necessari per descriverne il funzionamento, per completarne la verifica è stata necessaria un'intensa attività lavorativa che si è svolta nel corso dell'anno 2016; ANFS informa che sono ancora in corso approfondimenti con RFI e che sono stati fissati incontri specifici per analizzare gli aspetti di dettaglio che risultano ancora aperti e che vedono un fattivo impegno da parte dello stesso gestore.

In ogni caso, dai rapporti annuali sulla sicurezza pubblicati dall'Agenzia emerge che i dati relativi all'incidentalità ferroviaria hanno visto una costante riduzione del numero di incidenti in generale ma, soprattutto, una riduzione dell'incidenza delle problematiche connesse alle attività manutentive riconducibili alle attività proprie del gestore dell'infrastruttura.

ALLEGATO 3

5-11140 Nicola Bianchi: Tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida di competenza della commissione medica locale di Sassari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Direttore dell'Azienda per la Tutela della Salute, interpellato sull'argomento Ministero dell'interno – Prefettura di Sassari, ha precisato di essere costantemente informato su quelle che sono le criticità della Commissione Medica Locale (CML) e, a tale proposito, sottolinea che sul sito della ASSSL di Sassari sono riportate tutte le prescrizioni utili per avere meno disagi possibili dai tempi di attesa per il rilascio/rinnovo delle patenti.

Evidenzia comunque che nei casi in cui gli utenti, per una serie di circostanze, si presentano con la patente scaduta per cui non possono usufruire del permesso di guida fino alla data della visita, vengono invitati a presentare una domanda in carta semplice, indirizzata alla CML, con cui chiedono l'anticipazione della visita rappresentando i motivi dell'urgenza.

La stessa procedura è adottata anche per le revisioni straordinarie *ex* articoli 186 e 187 del Codice della Strada quando il periodo di sospensione della patente è inferiore al tempo di attesa per la visita di idoneità alla guida ovvero quando l'utente, avendo presentato ricorso presso il Giudice di Pace, ha necessità del verbale della CML da presentare all'udienza.

In questi casi le domande vengono accolte immediatamente e gli utenti vengono inseriti nelle sedute della Commissione in brevissimo tempo. Pertanto, per quanto possibile, si fa in modo che nessuno rimanga senza patente per mesi, in attesa della visita di accertamento di idoneità alla guida.

La Commissione si occupa di un bacino di utenza molto ampio che comprende il

territorio della ASSSL di Sassari e di Olbia-Tempio, poiché la CML di Olbia, istituita nel 2015, è stata operativa soltanto pochi mesi e poi ha sospeso l'attività per indisponibilità dei medici militari.

Il motivo della criticità subentrata nell'ultimo anno, relativamente ai ritardi con cui vengono effettuate le visite, è da ricercare soprattutto nel numero di utenti che, per rinnovare la patente, sono costretti a rivolgersi alla CML invece che al medico monocratico.

Detto incremento deriva, in parte, dalla maggiore professionalità dei medici monocratici che, attraverso analisi accurate, evidenziano patologie da valutare da parte della Commissione e, in parte, dall'aumento delle richieste di invalidità civile, che poi si definiscono in un maggior numero di segnalazioni alla Motorizzazione Civile di utenti cui viene riconosciuta una percentuale di invalidità per forme morbose che rendono necessaria la revisione dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida.

È da evidenziare, inoltre, l'attività capillare effettuata dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio che ha portato all'incremento numerico di persone scoperte alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

L'Azienda sanitaria, allo scopo di agevolare gli utenti e soprattutto quelli più disagiati dalla lontananza da Sassari, ha recentemente introdotto la possibilità di effettuare le prenotazioni delle visite *on-line*.

Il predetto dirigente ha comunicato di lavorare affinché, a breve termine, sia resa

possibile la riapertura della CML di Olbia-Tempio, anche se ciò non dipenderà soltanto dalla volontà dell'ATS Sardegna o dalla ASSL di Olbia Tempio ma, soprattutto, dalla disponibilità delle altre Amministrazioni che dovrebbero mettere a disposizione della Commissione un terzo componente, appartenente all'Esercito o alle Forze di Polizia, in base alla normativa vigente.

Per completezza di informazioni, il MINT riferisce che la Commissione Medica

Locale, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 68, è composta da un Presidente e da un componente appartenenti all'Azienda Sanitaria (a Sassari sono presenti i dirigenti medici della U O di Medicina legale o del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica), e da un componente medico appartenente a Esercito, Polizia di Stato, Marina Militare e altro (che a Sassari è rappresentato da un medico della Polizia di Stato).

ALLEGATO 4

5-11960 Carloni: Disservizi e ritardi sulle linee ad alta velocità con particolare riguardo ai disagi dei viaggiatori del treno Frecciarossa Salerno-Milano partito alle ore 6,12 del 17 luglio 2017.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In risposta al quesito posto, l'Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART) riferisce di aver avviato un'attività volta a verificare, da un lato, il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 1371/2007 in materia di diritti dei passeggeri nel settore ferroviario, dall'altro la corretta applicazione delle procedure descritte all'interno del vigente prospetto informativo della rete ferroviaria nazionale in merito alle anomalie che hanno causato il fermo treno in linea.

Per il primo profilo, con riguardo alla mancanza di informazioni, di cui all'articolo 18, parte 1, del citato Regolamento, Trenitalia ha rappresentato che «le informazioni presso le stazioni in cui il treno sarebbe dovuto arrivare (Bologna Centrale e Milano Centrale) sono state diffuse dal gestore dell'infrastruttura RFI attraverso appositi annunci sonori e tabelloni informativi di stazione. Inoltre, il personale a terra di Trenitalia presso il Frecciadesk, presente nell'atrio della stazione di Bologna, ha fornito ai passeggeri informazioni sull'evolversi della situazione. A bordo del treno n. 9514, fin dalle ore 10:27 sono stati diffusi, tramite l'impianto di sonorizzazione, diversi messaggi con i quali si informava la clientela sull'evolversi della situazione sulla base delle informazioni via via disponibili. Inoltre il personale di bordo ha provveduto ad aggiornare i passeggeri sulla situazione, percorrendo il treno di vettura in vettura».

Per ciò che concerne l'assistenza materiale, di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

lettera a), dello stesso Regolamento, Trenitalia ha reso noto di aver distribuito gratuitamente tutti i generi di conforto disponibili a bordo treno; medesima assistenza è stata prestata presso le stazioni di Bologna Centrale e Milano Centrale, dove sono stati distribuiti ai passeggeri generi di conforto e bevande.

Per quanto riguarda gli indennizzi dovuti in caso di ritardo ai sensi dell'articolo 17 del predetto Regolamento, Trenitalia ha dichiarato di aver messo a disposizione, già dalle ore 12:41 del 17 luglio, per i clienti diretti a Bologna e Milano, l'indennizzo del 100 per cento del biglietto, quindi non il 50 per cento come sarebbe previsto dalla normativa europea per ritardi pari o superiori a 120 minuti. Tali indennizzi possono essere richiesti dai passeggeri entro un anno e l'informazione circa la possibilità di richiedere il rimborso integrale è stata fornita a bordo del treno di riserva, una volta partito da Firenze e nelle stazioni di Bologna Centrale e Milano Centrale.

Con un aggiornamento fornito su richiesta dell'articolo il 10 ottobre scorso, Trenitalia ha informato che erano già stati richiesti ed erogati 290 indennizzi.

In merito poi al secondo profilo – relativo alla corretta applicazione delle procedure descritte all'interno del vigente prospetto informativo della rete ferroviaria nazionale – raccolti gli elementi informativi sull'accaduto, l'ART sta valutando eventuali prescrizioni specifiche da inserire nel Prospetto 2019.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 239

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792-A Baldelli 257

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnala che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato

dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, ap-

portando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sottolinea che, poiché quest'anno il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Rileva che, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Sottolinea che, per quanto riguarda la X Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13) contenute nella seconda sezione.

Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di

bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Comunica che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della X Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Sottolinea che la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la X Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono

essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Angelo SENALDI, *relatore*, illustra sinteticamente i contenuti del disegno di legge in esame.

Osserva che nel contenuto proprio della prima sezione sono previste:

la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

la determinazione degli importi dei fondi speciali;

la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Segnala inoltre che non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità:

ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell'*ex lege* di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per un'analisi dettagliata delle norme contenute nel disegno di legge in esame, sottolinea che la presente relazione si incentra sulle disposizioni di stretta competenza della X Commissione Attività produttive.

All'articolo 1, i commi 22-24 dispongono un rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti per Industria 4.0: *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio Frequency Identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

Il comma 22 rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il comma 23 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti a favore di Industria 4.0. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziata dal comma 1. Il

relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il comma 24 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

I commi 134-139 dell'articolo 1, introdotti al Senato, contengono disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di dati criteri (commi 134 e 136). Si chiarisce inoltre che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'articolo 2467 c.c., non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale (comma 135). Sono infine dettate disposizioni in tema di controlli e monitoraggi sulla disciplina così introdotta (commi 137-139).

I commi da 151 a 157 dell'articolo 1, recano disposizioni in materia di erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana.

Il comma 151 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Il comma 152 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle

categorie di rischi assicurabili. Si stabilisce (commi 153-155) che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (comma 156). Infine si affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (comma 157).

I commi 158-159, introdotti al Senato, recano misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo, istituito dall'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, è gestito da SIMEST. Infine, il comma 159 dispone che l'organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 251/1981 è il « Comitato agevolazioni », composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 159 demanda ad un decreto di natura non regolamen-

tare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.

Il comma 165 dell'articolo 1, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni in favore degli italiani all'estero, autorizzando una serie di interventi tra i quali lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero (lettera g)).

Il comma 331 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili. Il comma modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta. Si proroga, inoltre al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MiSE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto. La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'onere che discende dalla norma «è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali».

Il comma 355 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore dell'industria aerospaziale dei piccoli satelliti, intervenendo sulla misura di sostegno contenuta nella legge di stabilità per il 2016, (articolo 1, comma 372) e, in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse ivi stanziata per un piano nazionale di sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. L'articolo espunge il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l'erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l'obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I commi 382 e 383 dell'articolo 1 recano limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese. In particolare viene limitata la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese. Il comma 382 prevede infatti la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Secondo la relazione governativa, «ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa – per la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento».

I commi da 460 a 462 dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni relative alla disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza

delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene altresì disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma 640 dell'articolo 1, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del *made in Italy*. In particolare, si prevede l'assegnazione di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiamED), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*. La norma risponde alla finalità di affermare il modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale. L'Istituto IsiamED è una *management company* dedicata all'innovazione digitale del sistema produttivo e sociale italiano. Ricorda il progetto « Modello digitale italiano per il settore agroalimentare » che l'istituto ha recentemente promosso nel settore agroalimentare con l'obiettivo dell'innovazione dell'impresa agricola e delle filiere agroalimentari italiane, contestualmente alla realizzazione della banda ultra larga. Ricorda, altresì, il progetto « *Smart Italia: l'economia digitale della città italiana* », nell'ambito del quale operano le offerte « *Smart Turismo* », finalizzata a innovare l'offerta nelle città turistiche, « *Smart agroalimentare* » e « *Smart industria* ».

I commi 641-643 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché a fornire il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi, è demandata ad una delibera del Consiglio dei ministri. L'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse, dell'assetto organizzativo per l'uso delle stesse risorse, nonché dell'amministrazione vigilante, è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 642). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 643).

Il comma 669, lettera *a*), reca disposizioni di proroga in materia di distribuzione dei carburanti. Si interviene sulla nuova disciplina istitutiva dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) prorogando i seguenti termini:

il termine per l'iscrizione all'anagrafe da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene prorogato dagli attuali 180 giorni a 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 25 febbraio 2018 al 24 agosto 2018) (punto 1);

il termine entro il quale il titolare dell'impianto deve adeguare il proprio impianto ricadente (al momento dell'iscrizione all'anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene prorogato da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 al 29 febbraio 2019) (punto 2);

il termine entro il quale – laddove il titolare dell'impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita dei carburanti. Tale termine viene prorogato dagli attuali nove a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 al 29 novembre 2018). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il termine come sopra prorogato, il MISE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria (punti 3 e 4).

Per quanto concerne la Seconda sezione, si rammenta che il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la I Sezione di carattere normativo, la II Sezione di contenuto contabile, quest'ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, il disegno di legge assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente e integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili

agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni;

c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli –, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforme della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. In base alla disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Per quanto concerne i contenuti dell'unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in « rimodulabili » e « non rimodulabili » – a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili

e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa. La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La riforma ha ampliato la flessibilità di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all'interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è dunque costituita da:

lo stato di previsione dell'entrata;

gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:

la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese;

l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;

il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e

il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 della legge n. 196/2009 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo. Il comma 12 del medesimo articolo dispone inoltre che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla I Sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella II Sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota integrativa evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella II Sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della I sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

Ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

Gli stanziamenti di interesse della X Commissione sono appostati soprattutto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (C. 4768 – Ta-

bella 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del MiSE dunque non varia rispetto allo scorso anno.

Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.

I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare. Nel disegno di legge di bilancio 2018, nella Sezione II, la Nota integrativa allo stato di previsione del MiSE, riporta le schede illustrative dei programmi di spesa. Nella Nota integrativa, i programmi sono descritti quanto al loro contenuto, nonché in funzione degli obiettivi dell'azione amministrativa finalizzata al raggiungimento delle politiche pubbliche che il Ministero intende raggiungere. Gli obiettivi sono formulati con riferimento alle unità elementari del bilancio. Le unità elementari del bilancio, introdotte in via sperimentale nel disegno di legge in esame, sono le azioni. Per le azioni sono altresì illustrati i relativi indicatori, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Il sistema degli obiettivi/indicatori è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni attraverso l'utilizzo delle risorse autorizzate con l'approvazione dei programmi di spesa. Le Note integrative sono a questo proposito elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella, nonché con il ciclo della *performance*.

Come detto, a partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, il Piano degli obiettivi delle Note integrative riferito a ciascun programma è formulato con le correlate azioni. Un programma di spesa ha in certi casi più obiettivi ma le azioni sono associate univocamente ad un solo obiettivo. In altre parole, un obiettivo si collega talvolta a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione è essere associato un solo obiettivo.

Il fine perseguito sarebbe quello di favorire una rappresentazione maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati. La quantificazione delle risorse associate a ciascun obiettivo è la somma degli importi assegnati alle azioni ad esso sottostanti.

Gli obiettivi sono stati peraltro notevolmente ridotti nel numero, passando dai 125 dello scorso documento di bilancio a 24 obiettivi riconducibili a due priorità politiche: competitività (21 obiettivi) e credito (3 obiettivi) e, come afferma la Ragioneria generale dello Stato, non vi è alcun collegamento organico con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti. Ai predetti 24 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi:

l'azione « spese per il personale » che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi sottesi a ciascun programma;

l'azione « Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti ». Tale azione si trova collocata al di sotto del Programma 7.1 « indirizzo politico ».

Per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il disegno di legge di bilancio 2018-2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 5.212,5 milioni di euro nel 2018, a 4.113,2 milioni di euro per il 2019 e 3.951,6 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 6.298,6 milioni di euro nel 2018, a 4.143,6 milioni di euro nel 2019 e a 3.877,1 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2018 e progressivamente decrescente nel biennio 2019-2020.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2018, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento

rispetto al 2017, in termini assoluti, in misura pari a 933,4 milioni di euro (21,8 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 200 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 733,4 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dello sviluppo economico autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2018 in misura pari allo 0,8 per cento della spesa finale del bilancio statale, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

L'articolo 4 del disegno di legge reca l'approvazione dello stato di previsione del MiSE integrato dagli effetti della manovra. In particolare, tale articolo autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993, resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MiSE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 4.301 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari, per l'anno 2018, a 379,5 milioni di euro, le spese finali del Ministero sono pari a 3.921,5 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1.291 milioni di euro,

di cui 1.279 milioni di spesa in conto capitale e 12 milioni di euro di spesa in conto corrente. Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa pari a circa 1.236 milioni di euro. In particolare, la Sezione II, opera un incremento della spesa di conto capitale di 1.241 milioni di euro ed una riduzione della spesa corrente di 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'aumento della spesa di conto capitale, si tratta di rimodulazioni e rifinanziamenti operati dal disegno di legge (+441 milioni di euro per il 2018), ma anche e in prevalenza – come meglio sarà esposto nel successivo paragrafo – della contabilizzazione, in Sezione II, degli effetti finanziari già determinati dal decreto-legge n. 148 del 2017, collegato alla manovra (+800 milioni di euro per il 2018).

La riduzione di spesa di 5 milioni di euro annui è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, a parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi per favorire l'offerta formativa e lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0 (articolo 1, comma 36). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 55 milioni di euro (+17 milioni di euro in conto corrente e +38 milioni in conto capitale).

Il disegno di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali per il Ministero pari a 5.212,5 milioni per il 2018. Gli stanziamenti si attestano allo 0,8 per cento della spesa finale del bilancio statale. Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2018, rispetto alla legge di bilancio 2017, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono l'87,3 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto all'89,3 per cento della legge di bilancio 2017 e all'83,5 per cento del BLV 2018). Le spese di conto capitale, pari come detto a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5

della Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Le spese correnti costituiscono – a bilancio integrato 2018 – il 12,6 per cento degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 10,7 per cento della legge di bilancio 2017). Buona parte delle spese correnti del Ministero viene assorbita dagli interventi (quasi il 60 per cento). Le modifiche apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale.

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una previsione complessiva per l'anno 2018 di 5.387,1 milioni di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2018 a 379,5 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2018 a 5.007,6 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto alla legge di bilancio 2017. Con le modifiche in aumento apportate dalla Sezione II e dalla Sezione I, come modificata nel corso dell'esame al Senato, il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti di cassa per il MiSE pari a 6.298,6 milioni per il 2018. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene, dunque, a legislazione vigente 2018 intorno allo 0,8 per cento.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 7 missioni, la più consistente delle quali è la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a BLV 2018 spese complessive pari a 3.644,7 milioni di euro. In termini di spese finali (spese complessive meno il rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) le spese finali ammontano a 3.265,2 milioni di euro, pari a circa l'83,3 per cento delle spese finali

del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2018 a 4.559,3 milioni di euro per il 2018, l'87,5 per cento delle spese del Ministero. Dunque, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (3.265,2 milioni di euro) tale Missione registra un incremento di 1.294 milioni di euro, che riguarda le missioni ed i programmi di seguito esposti.

Il Programma (11.5) « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo » reca a BLV 2018 spese complessive di 3.094,2. Sul Programma 11.5 è interamente iscritto il rimborso delle passività finanziarie del Ministero, per cui – al netto di tale rimborso (pari a 379,5 milioni per il 2018) le spese finali del Programma sono pari a 2.714,7 milioni di euro. Il Programma in questione subisce un incremento 455 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II, che consistono in una rimodulazione:

degli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi agevolativi per il settore aeronautico di cui all'articolo 2, comma 180 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), con un'anticipazione delle relative risorse per 195 milioni all'anno 2018, di 235 milioni al 2019 e di 175 milioni al 2020 ed una conseguente riduzione di 605 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi (cap. 7421/pg.20);

degli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un'anticipazione delle relative risorse per 260 milioni all'anno 2018, per 330 milioni all'anno 2019 e per 240 milioni all'anno 2020 ed una conseguente riduzione di 830 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi.

Il Programma (11.6) « Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali » – che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 16,7 milioni di

euro – subisce un incremento di 301,1 milioni di euro per il 2018, dovuto ad interventi iscritti in Sezione II, in particolare si tratta di:

un rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2018 (di 4 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020 e di 40 milioni per il periodo 2021 e successivi) dell'autorizzazione di spesa concernente misure per l'accelerazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi di cui alla legge n. 400/1975 (cap. 2159/pg. 33);

un definanziamento di 0,9 milioni di euro per il 2018 e successivi dello stanziamento concernente gli interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (cap. 2302/pg. 1).

La Sezione II contabilizza gli effetti del decreto-legge n. 148/2017, collegato alla manovra, il quale, all'articolo 12, comma 2 ha disposto un contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia Spa in amministrazione straordinaria per assicurare la continuità del servizio da essa svolto (cap. 7500/pg. 1).

Dunque, il disegno di legge in esame opera per il Programma 11.6 un incremento effettivo di 1,1 milioni di euro.

Il Programma (11.7) « Incentivazione del sistema produttivo » – che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 482,4 milioni di euro – registra un incremento di 500 milioni di euro iscritti in Sezione II e di 38 milioni di euro dovuti ad interventi di Sezione I. Si tratta in particolare, per la Sezione II, della contabilizzazione degli effetti del decreto-legge n. 148/2017, collegato alla manovra, il quale:

all'articolo 9, comma 1, ha disposto un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI pari, per il 2018, a 200 milioni di euro (cap. 7345/pg. 1);

all'articolo 11, comma 2, ha disposto un rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile di 300 milioni per il 2018 per la costituzione di una Sezione apposita a sostegno delle grandi imprese in crisi (cap. 7483/pg. 6).

Per la Sezione I, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile alle seguenti misure:

un incremento, ai sensi dell'articolo 1, commi 397-399, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la proroga fino al 31 dicembre 2018 delle agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (capitolo 7350/MISE). La relazione illustrativa del DDL evidenzia che tali incrementi si riferiscono alle agevolazioni contributive per le imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);

il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti « Industria 4.0 » (le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7489/MISE). L'articolo 1, commi 22-24, del disegno di legge ha, in particolare, stanziato per la misura in questione 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il disegno di legge in esame opera pertanto – al netto della contabilizzazione degli effetti del decreto-legge n. 148/2017 che pure vengono scontati in Sezione II – un incremento effettivo di 38 milioni di euro per il 2018 per il Programma 11.7.

La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), reca a legislazione vigente 2018 uno stanziamento di 121,1 milioni di euro. La Sezione II del disegno di legge in esame determina un incremento degli stanziamenti della Missione pari a 131 milioni di euro. Tale incremento riguarda esclusivamente il Programma « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy* » (16.5).

In particolare, la Sezione II del disegno di legge, dispone:

un rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il *Made in Italy*, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, come integrato dall'articolo 1, comma 202, punto *b*) della legge di stabilità 2015, in misura pari a 130 milioni e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni (cap. 7482/pg. 1). Si ricorda che il predetto Piano, a legislazione vigente, è privo di risorse per il triennio 2018-2020, che il DLB in esame intende invece rifinanziare;

un definanziamento di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 degli stanziamenti per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 2501/pg. 1). Tali stanziamenti, ad autorizzati ai sensi della legge n. 549/1985, articolo 1, comma 43, recano, a legislazione vigente, un importo pari a 7,8 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 6,3 milioni a decorrere dal 2020, che, pertanto, con le riduzioni proposte dal DLB in esame, divengono pari a 7,3 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 5,8 milioni a decorrere dal 2020 e successivi. Si osserva che gli stanziamenti iscritti sul capitolo 2501, sono destinati, a riparto, a finanziare, tra l'altro le Camere di commercio all'estero, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012;

un definanziamento di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 5 milioni per il 2021 e ss. dei trasferimenti di risorse – già destinate all'ICE Agenzia – in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (cap. 2535/pg. 1). Tale stanziamento, a legislazione vigente, reca una dotazione di 17,5 milioni per il 2018 e di 17,8 milioni per il biennio 2019-2020 e di 177,8 milioni per il periodo 2021 e successivi. Tali importi, in virtù delle modifiche apportate alla legislazione vigente dal DLB in esame, divengono pertanto pari a 17 milioni per il 2018, 17,3 milioni per il biennio 2019-2020 e 172,8 milioni per il periodo 2021 e successivi.

Nel corso dell'esame al Senato, il Programma 16.5 è stato incrementato con interventi di Sezione I di 2 milioni di euro per il 2018. Si tratta dell'articolo 1, comma 165, lettera g) che stanziava 1 milione di euro a favore delle camere di commercio italiane all'estero e dell'articolo 1, comma 640, che assegna un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city* (entrambi gli interventi sono stati contabilizzati sul capitolo 2501/MISE).

La Missione Comunicazioni (15) reca a BLV 2018 uno stanziamento di 65,6 milioni di euro, che viene incrementato dalla Sezione I del DLB in esame di 15 milioni. Diviene pertanto pari a – a DLB 2018 integrato – a 80,6 milioni di euro. L'incremento riguarda in particolare il sottostante Programma « Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali » (15.8), ed è determinato dai seguenti interventi contenuti in Sezione I:

proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2018 (articolo 1, comma 377) (cap. 3021);

misure per un uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G (cap. 3150/MISE). Per l'attuazione di tali misure, vengono stanziati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022 (articolo 1, comma 610), nonché si autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per « favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici ». Le risorse sono assegnate al MISE. A copertura di tale ulteriore importo, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro

annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 612) concernente l'attuazione dell'Accordo Italia Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva (cap. 3130).

Per quanto concerne gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione di competenza di altri ministeri si segnalano i seguenti interventi.

Con specifico riferimento agli interventi di competenza del MEF, la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo Ministero, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (11.8) e del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9). Nel programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (11.8) si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354 e seguenti. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di 100 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni per il biennio 2019-2020. Il DLB in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta variazioni alle dotazioni a legislazione vigente con interventi di Sezione II. In particolare, la dotazione viene ridotta di 20 milioni per ciascun anno del triennio considerato. Per ciò che concerne il programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9), nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, esso, a legislazione vigente, reca una dotazione di 17,3 miliardi per il 2018, di 16,8 miliardi per il 2019 e di 15,6 miliardi per il 2020. Con l'effetto cumulato delle variazioni di Sezione I e di Sezione II, il DLB integrato, espone per il predetto programma, uno

stanziamento complessivo pari a circa 17,7 miliardi di euro per il 2018, a 17,4 miliardi per il 2019 e a 15,8 miliardi per il 2020.

Il disegno di legge di bilancio, con interventi contenuti in Sezione II, opera:

un rifinanziamento di 62,5 milioni per il solo 2018 dei crediti di imposta fruiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche *online*) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tali crediti sono privi di risorse a legislazione vigente (cap. 7811);

un definanziamento di 100 milioni (che sostanzialmente azzerà le risorse stanziata a legislazione vigente) del fondo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (cap. 2146).

Inoltre, con interventi contenuti in Sezione I, il disegno di legge di bilancio:

con l'articolo 1, comma 495, incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le somme destinate al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (cap. 7800), la cui copertura dell'onere è posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione;

con l'articolo 1, commi 25-35, si stanziavano 250 milioni per il 2019 per i crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano spese in attività di formazione connesse al « Piano nazionale impresa 4.0 » del personale dipendente. (cap. 3841);

con l'articolo 1, commi 46-49 si stanziava 20 milioni per il 2019 e 30 per il 2020 e per il 2021 per i crediti di imposta fruiti dalle piccole e medie imprese (PMI) per i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentare (cap. 3842);

con l'articolo 1, comma 75 del DDL, dispone un incremento soglie reddituali per « Bonus 80 euro », a decorrere dall'anno d'imposta 2018 l'onere è di ulteriori 210,8 milioni di euro (cap. 3888).

La gestione della Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma *Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica* (28.4).

Il cap. 8000, sul quale sono allocate le risorse del Fondo sviluppo e coesione, nel suo complesso espone le seguenti dotazioni di bilancio a legislazione vigente in termini di competenza: 4.137 milioni per il 2018, 4.327,8 per il 2019 e 4.849,8 miliardi per il 2020.

Il disegno di legge integrato con gli effetti della manovra determina tale importo in aumento, ed in misura pari a 4.937 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni per il 2019 e a 6.049,8 milioni per il 2020.

Nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione », programma *Ricerca di base e applicata* (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, che subiscono una riduzione di 5 milioni per il periodo ai sensi della Sezione II del disegno di legge in esame.

Nella Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » (29), programma *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate. Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone per uno stanziamento di 56,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) *Programma Ricerca*

scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano, in particolare, i seguenti stanziamenti:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di 21,7 milioni per il 2018, di 21,9 milioni per il 2019 e di 21,9 milioni per il 2020;

il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1,7 miliardi per ciascun anno del triennio 2018-2020;

il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo espone a BLV uno stanziamento di 180 milioni per il 2018, e di 290 milioni per il 2019 e per il 2019. Il DLB, in Sezione II, riduce tale stanziamento di 4 milioni per il 2018 e di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Per quanto concerne gli interventi di competenza del MIBACT si ricorda che, a seguito dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il collegato programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione (31) « Turismo » è rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1). Le dotazioni di spesa a legislazione vigente sono pari a 46,3 milioni per il 2018, di 45,3 milioni per il 2019 e di 44,3 milioni per il 2020. Le variazioni apportate dalla Sezione II del DLB sono di assai lieve entità, e pari a 43 mila e 800 euro per il 2018 e a 48 mila e 500 euro per il 2019 e per il 2020.

Si dà conto di seguito delle disposizioni del disegno di legge di bilancio che, pur non essendo strettamente riconducibili alle competenze della X Commissione, trattano argomenti di interesse.

Il comma 3 dell'articolo 1 reca misure di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, disponendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro. Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si prevede l'utilizzabilità di

tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

I commi 14-20 dell'articolo 1 recano disposizioni di proroga dell'iperammortamento e prorogano per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di migliorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:

il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;

il comma 15 proroga al 2018 il cosiddetto iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di aumentare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;

il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.

Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

I commi 25-35 dell'articolo 1 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

I commi 36-38 dell'articolo 1 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. In particolare, il comma 38 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del MIUR, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per la cui adozione non è indicato un termine – sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli ITS al fine di adeguare l'offerta formativa

alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

I commi 46-49 dell'articolo 1 recano disposizioni sul credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI. I commi da 46 a 49, concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Il comma 403 dell'articolo 1, in materia di rigassificatori, elenca tutto il corpus normativo delle imposte immobiliari più recenti, per delimitarne l'applicazione alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili. Per l'interpretazione autentica della disposizione, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione – dei predetti manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino – la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Il comma 495 dell'articolo 1 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l'autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019. Anche l'onere relativo all'incremento di spesa disposto dalla norma in esame

(200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

I commi 500-506 dell'articolo 1 – le cui disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale* – dispongono l'istituzione di un fondo denominato « Fondo imprese Sud » a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni. Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia Spa, che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impiego delle risorse. Il comma 500 dispone l'istituzione di un fondo denominato « Fondo imprese Sud » a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e affida la gestione del Fondo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno.

I commi 519-533 dell'articolo 1, modificati nel corso dell'esame in sede referente, disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il di-

niego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore di approfondire la portata normativa dei commi 460-462 dell'articolo 1, i quali modificano le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. Ricorda che la legislazione italiana in materia di revisione delle scadenze delle concessioni idroelettriche è stata oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea che ha contestato le disposizioni introdotte dal cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo n. 79 del 1999), cui hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Si riserva di verificare le eventuali valutazioni della XIV Commissione, nella relazione che trasmetterà alla Commissione Bilancio, su queste disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

Sottolinea che, nell'interlocuzione avvenuta sulla materia delle concessioni idroelettriche nel corso della legislatura, sia con il Ministero dello sviluppo economico sia con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il ritardo italiano nel recepimento della normativa europea è stato spesso motivato con l'esigenza di consentire alle società concessionarie, che hanno eseguito interventi di ammodernamento e di adeguamento delle strutture idroelettriche, di ammortizzare il costo degli investimenti. Osservato che i commi 460-462 del disegno di legge, con un'ulte-

riore forzatura, stabiliscono che le concessioni idroelettriche delle province autonome di Trento e Bolzano sono di fatto prorogate fino al 31 dicembre 2022, chiede in particolare di approfondire l'entità dell'eventuale copertura prevista per le richiamate disposizioni.

Sollecita altresì il relatore ad approfondire il contenuto del comma 403 dell'articolo 1 che limita l'applicazione dell'IMU alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili. Sottolineato che la disposizione porterà ad una riduzione delle entrate dei comuni quantificabile in 20 milioni di euro, chiede di verificare la copertura prevista.

Angelo SENALDI, *relatore*, si riserva di svolgere approfondimenti sulle questioni sollevate dal collega Crippa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del bilancio è stato fissato nella giornata di mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 15. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 dicembre 2017.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792-A Baldelli.

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) <i>(per le parti di competenza)</i> (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	258
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) *(per le parti di competenza)*.
(Relazione alla V Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'esame delle parti di propria competenza del disegno di legge Atto Camera n. 4768, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato dal Senato, nonché della

relativa Nota di variazione (Atto Camera n. 4768/I).

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio e che è opportuno ricordare anche in questa sede.

In particolare, ricorda che – ai sensi della vigente disciplina contabile – i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima, composta dal solo articolo 1, sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda, composta dagli articoli da 2 a 19, sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a

tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la XI Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nell'articolo 1, nell'ambito della prima sezione, saranno esaminati anche, nell'ambito della seconda sezione, l'articolo 3, che reca l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Tabella n. 4, relativa, appunto, a tale stato di previsione, nonché, con riferimento a specifiche e limitate voci, la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori per la maggioranza e di minoranza potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricorda che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XI Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XI Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Segnala che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XI Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e

della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Marialuisa Gnechi, per la sua relazione introduttiva.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, ricordato preliminarmente che il disegno di legge al comma 1 dell'articolo 1 reca, come di consueto, la determinazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento in sede di esame della Nota di aggiornamento del DEF per il 2017, preannuncia che nella sua esposizione si soffermerà essenzialmente sulle numerose disposizioni di competenza o di interesse della XI Commissione contenute nell'articolo 1 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nell'ambito delle misure di carattere fiscale, che prevedono, tra l'altro, la sterilizzazione totale, per il 2018, dell'aumento delle aliquote IVA, previsto, a titolo di clausola di salvaguardia, dalla legge n. 190 del 2014, a completamento di quanto già disposto, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017, approvato definitivamente dalla Camera,

nonché, per il 2019, la sterilizzazione parziale dell'incremento delle aliquote della medesima imposta sul valore aggiunto e il blocco dell'aumento dell'accisa sui carburanti, anch'esso previsto dalla legge n. 190 del 2014, segnala, per quanto di interesse della Commissione, il comma 13, lettera *b*), che prevede l'esclusione dall'imponibile relativo ai redditi da lavoro dipendente delle somme rimborsate dal datore di lavoro o delle spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente per i « buoni pasto ». I commi da 25 a 35, in favore di tutte le imprese, che affrontano oneri per attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, prevedono l'attribuzione di un credito di imposta nella misura del 40 per cento e nel limite annuo di 300.000 euro, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui esso viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La disciplina esclude dall'agevolazione le spese relative alle attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra norma obbligatoria in materia di formazione. La definizione delle disposizioni applicative è rinviata a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per l'attuazione delle disposizioni, è autorizzata una spesa massima di 250 milioni di euro nel 2019.

Sempre nel quadro delle misure fiscali, segnala che il comma 65, introdotto al Senato, innalza per il 2018 la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che viene resa nel medesimo

anno integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento. La misura si applica ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Il comma 75 innalza i limiti di reddito dei lavoratori dipendenti e taluni assimilati per il riconoscimento del cosiddetto « bonus 80 euro ». A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il *bonus* spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro.

Il comma 96 introduce disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle azioni corrisposte al dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme a titolo di premio di risultato o di produttività. Più in dettaglio, il comma 96 reca una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile. In particolare le norme dispongono l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tale riguardo, segnala che la riduzione della base imponibile potrebbe comportare, in prospettiva, una riduzione del trattamento pensionistico che sarà percepito. Pertanto, a suo giudizio, sarebbe opportuno, ai fini di

salvaguardare il futuro pensionistico dei più giovani, prevedere almeno l'obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell'INPS.

Con riferimento ai temi della formazione, segnala che i commi 36 e 37 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. Il successivo comma 38 prevede l'integrazione degli *standard* organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0, attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venendo alle disposizioni che intervengono più direttamente sulla materia del lavoro e dell'occupazione, segnala che i commi da 50 a 58 e da 60 a 64 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a specifiche assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In particolare, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, il comma 50 riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti e per un periodo massimo di trentasei mesi, un esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pen-

sionistiche. Sulla base del comma 51, l'esonero spetta con riferimento a soggetti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Il comma 53 prevede la possibilità di continuare a fruire dell'esonero, per la parte residua, in caso di riassunzione a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il comma 54 limita il riconoscimento dell'esonero ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Ai fini di evitare un utilizzo fraudolento dell'esonero, il comma 55 dispone la revoca e il recupero di quanto già fruito nel caso in cui il lavoratore assunto sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi l'assunzione o nel caso in cui, nello stesso periodo di tempo, sia licenziato un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero. Il comma 56 prevede la possibilità di beneficiare dell'esonero, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di 3.000 euro annui, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. Il comma 57 prevede analoga possibilità anche nel caso di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeter-

minato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Il comma 58 prevede l'esonero del complessivo versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermi restando il limite massimo di 3.000 euro annui e il requisito anagrafico in caso di assunzione, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che, presso il medesimo datore di lavoro, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o che hanno svolto periodi di apprendistato. Il comma 62 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recanti le disposizioni sull'esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato attualmente vigenti. Sulla base del comma 63, l'esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Infine, il comma 64 assegna all'INPS il compito di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, al monitoraggio del numero dei rapporti di lavoro attivati e delle conseguenze minori entrate contributive.

Il comma 59 dispone la destinazione, a decorrere dal 2018, di una quota complessiva di 289,1 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

In particolare, oltre 189 milioni di euro annui sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), 75 milioni di euro (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018, come disposto dal comma 61) sono finalizzati a finanziare percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra

scuola e lavoro, 15 milioni di euro finanziano le attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante e 5 milioni di euro sono destinati all'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Passa quindi ai commi 66 e 67, che, al fine di promuovere forme di imprenditoria nel settore agricolo, dispongono, per un massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018 da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni, ferma restando l'aliquota di computo. La norma ripropone, con alcune innovazioni, l'analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall'articolo 1, commi 344 e 345, della legge di bilancio per il 2017.

L'ammontare dell'esonero è ridotto al 66 per cento per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi e al 50 per cento per gli ulteriori dodici mesi. L'esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente e il compito di monitorare il numero di nuove iscrizioni e le conseguenti minori entrate contributive è assegnato all'INPS, che vi provvede con le risorse disponibili. La misura è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa, prevedono, per il triennio 2018-2020, la possibilità per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni di stipulare con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati contratti di

affiancamento, anche ai fini dell'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.

Il comma 70, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede, al comma 1, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, la concessione, nel limite di spesa di 11 milioni di euro nel 2018, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 71 dispone l'incremento di 12 milioni di euro nel 2019 della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

Sempre con riferimento alle integrazioni salariali nel settore della pesca, il comma 77, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, la corresponsione ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. La norma, pertanto, rende strutturale il beneficio previsto limitatamente al 2017 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.

Il comma 76 introduce una deroga, limitatamente agli anni 2018 e 2019, ai limiti massima di durata, previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, del trat-

tamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di 100 dipendenti, che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

In particolare, la proroga dei trattamenti, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione, può essere concessa, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi ovvero qualora presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nell'arco di ventiquattro mesi. Allo stesso modo, la proroga può essere concessa, nel limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nell'arco di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento della proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con le regioni interessate.

Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione tecnica del disegno di legge presentato al Senato, alla proroga disposta dall'articolo in esame sarebbero interessate ventinove aziende, per un totale di 8.359 lavoratori sospesi.

Il comma 78, introducendo l'articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto nei casi di conclusione di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero, consentendosi, in deroga all'articolo 23, comma 4,

terzo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Sempre in deroga alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Si prevede anche la possibilità per i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati di partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Si prevede, altresì, l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione, per il lavoratore che accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. In tali casi, il lavoratore percepisce un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Invece, al datore di lavoro che assume il lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente. L'esonero è riconosciuto per

una durata non superiore a diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, tale ultimo tipo di contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Il successivo comma 79, infine, dispone l'innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'ammontare del contributo per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di licenziamenti collettivi da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, dal 41 per cento all'82 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Sottolinea che si tratta di una disposizione sul cui contenuto la Commissione sta da tempo riflettendo e che è volta a rendere più oneroso per il datore di lavoro il ricorso al licenziamento piuttosto che, come a legislazione vigente, agli ammortizzatori sociali. In particolare, si innalzerebbe da 1.400 a 2.800 euro il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS per ogni lavoratore che intende licenziare.

Il comma 80, introdotto dal Senato, dispone il trasferimento a favore di ANPAL Servizi Spa di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale.

Rileva che il comma 81, per permettere il completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, dispone la possibilità di destinare nel 2018 le risorse finanziarie residue, stanziare per le medesime finalità nel 2016 e nel 2017, per la con-

cessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga.

I commi da 82 a 89, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento mediante un emendamento governativo, presentato al termine del confronto con le organizzazioni sindacali, intervengono sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT. In particolare, il comma 82, modifica il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, la cadenza biennale degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici.

Ricorda che, sulla base della normativa vigente, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento sono aggiornati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La norma prevede che l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia, sulla base del quale si procede, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale a decorrere dal 2021, all'aggiornamento dei requisiti pensionistici in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento.

Il comma 82 introduce un nuovo sistema di aggiornamento, non agganciando i requisiti per l'accesso alla pensione alla differenza tra il valore dell'ultimo anno del biennio (o triennio di riferimento) e quello dell'ultimo anno del periodo precedente. Per l'adeguamento decorrente dal 2021 si dovrà fare riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-

2018 e il valore registrato nell'anno 2016, mentre per quelli successivi, si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente. La norma, inoltre, limita a tre mesi la possibilità di incrementare i requisiti, salvo recuperi successivi ed esclude l'adeguamento in caso di riduzione della speranza di vita, anche in questo caso, prevedendo l'operare di recuperi successivi.

I commi 83 e 84 escludono dall'applicazione del meccanismo di aggiornamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, prevista con decorrenza dal 2019, determinate categorie di lavoratori. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, nonché i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

L'allegato B elenca le professioni in relazione alle quali e in presenza di determinate condizioni non si procede all'aggiornamento dei requisiti pensionistici riprendendo ed ampliando le attività indicate negli Allegati C ed E, della legge di bilancio con riferimento all'applicazione dell'APE sociale e dell'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. Le seguenti categorie di lavoratori erano già indicate in tale allegato E: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetri-

che ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. I commi in esame introducono le seguenti ulteriori categorie di lavoratori: operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all'articolo 1, elenca le attività particolarmente gravose e pesanti che, a determinate condizioni, consentono l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999; lavoratori notturni; lavoratori dipendenti da imprese che esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al decreto legislativo (attività lavorative caratterizzate da un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia); conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Inoltre, sulla base del comma 88, alle medesime categorie di lavoratori indicate dai precedenti commi 83 e 84 non si applica la previsione dell'articolo 24,

comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001 che prevede, come norma di chiusura, un requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

Di contro, il comma 85 stabilisce che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai cosiddetti lavoratori « precoci » continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Il comma 86 esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di aggiornamento alla speranza di vita coloro che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale. Sempre in relazione all'applicazione dei benefici previsti per l'aggiornamento dell'aspettativa di vita, il comma 87 dispone che, con riferimento ai dipendenti pubblici e ai dipendenti degli enti pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro corresponsione, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla normativa vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Da ultimo, il comma 89 rimette a un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo, tra l'altro, all'ulteriore specificazioni delle professioni elencate nell'Allegato B.

Da quanto risulta dalla relazione tecnica allegata al testo della modifica in esame, i lavoratori beneficiari della disposizione con riferimento al pensionamento di vecchiaia saranno circa 6.700 nel 2019, con un andamento crescente, fino a raggiungere il numero di circa 12.800 nel 2027. Quanto ai pensionamenti anticipati, il numero di coloro che beneficeranno delle disposizioni risulta pari a circa 7.900 nel 2019, con andamento crescente, fino a circa 8.100 nel 2027.

Il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Con tale previsione, il disegno di legge di bilancio appare dare seguito ad un'istanza, più volte avanzata dalla Commissione lavoro, di approfondimento scientifico delle evidenze che dimostrano che ad attività diverse corrispondono aspettative di vita diverse.

La Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti di tali lavoratori. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

I commi 91 e 92 intervengono sulla disciplina della previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Il comma 91, infatti, provvede ad estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti pubblici la disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato, con riferimento sia ai contributi sia alle prestazioni erogate, relativamente ai montanti maturati a decorrere dal tale data. Come risulta dalla relazione tecnica alla proposta, la disposizione, comportando una tassazione più conveniente dei contributi e delle prestazioni e prevedendo l'incremento della contribuzione del datore di lavoro, è volta a stimolare l'incremento delle adesioni dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare. Il successivo comma 92 prevede per i dipendenti pubblici assunti a decorrere dal 2019 la possibilità di aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà individuate dalle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, incluso il silenzio-assenso.

Il comma 93 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso, il disegno di legge di bilancio riconosce l'esigenza, più volte sottolineata dalla Commissione lavoro, di giungere a livello europeo a una metodologia univoca di comparazione della spesa pensionistica rispetto al prodotto interno lordo, al netto della spesa assistenziale e degli effetti della imposizione fiscale.

La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell'I-

stituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 94, modificando il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone l'innalzamento, da quattro volte a dieci l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni a carico del Fondo di integrazione salariale, che eroga ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo. Conseguentemente, il comma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale attualmente fissa il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di

lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Il comma 95, limitatamente al periodo 2018-2020, eleva da quattro a sette anni il periodo intercorrente al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, in relazione al quale il datore di lavoro può impegnarsi, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, a corrispondere ai propri dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione (cosiddetta isopensione) che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione corrispondente, come previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012. Rileva che tale disposizione appare motivata da una precisa richiesta di alcune aziende che, evidentemente, hanno la necessità di accelerare l'esodo dei dipendenti più anziani, attraverso la modifica di una disposizione che, tuttavia, fino ad ora non ha trovato l'applicazione che ci si aspettava.

Il comma 97, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine finale della sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario), di cui ai commi da 166 a 178 della legge di bilancio 2017. La proroga, motivata, in sostanza, dal ritardo con cui le disposizioni sono entrate a regime, comporta, pertanto, l'estensione della disciplina ai soggetti che matureranno nel 2019 i requisiti per usufruire della misura. La norma, in secondo luogo, amplia per l'anno 2018 la platea dei beneficiari della cosiddetta APE sociale, intervenendo sul requisito dello stato di disoccupazione richiesto per l'accesso al beneficio, prevedendo che esso si configuri anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Infine, il medesimo comma dispone la riduzione dei requisiti contributivi per l'accesso all'APE sociale,

limitatamente alle lavoratrici madri, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Come si evince dalla relazione tecnica, il costo complessivo delle disposizioni riguardanti l'APE sociale è pari a 79,7 milioni di euro nel 2018, 93,4 milioni di euro nel 2019, 80,5 milioni di euro nel 2020, 56,6 milioni di euro nel 2021, 20,9 milioni di euro nel 2022 e 31,4 milioni di euro nel 2023. Tali costi corrispondono ad un aumento del numero di prestazioni pari a circa 6,7 mila trattamenti pensionistici per il 2018, 6,1 mila per il 2019, 4,7 mila per il 2020, 2,9 mila nel 2021 e 400 trattamenti nel 2022.

I commi 98 e 99 rendono permanente la disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), introdotta in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232 del 2016. La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all'interno del decreto legislativo n. 252 del 2005, che regola le forme pensionistiche complementari.

In particolare, si prevede la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche, ad esclusione di quelle a prestazione definita, siano erogate totalmente o parzialmente sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L'erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. La RITA è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro

i 10 anni successivi. Ribadendo quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017, si prevede che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta, al percettore della rendita, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. In linea con quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2017, le disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

I commi da 100 a 102 recano disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, i commi 100 e 101 prevedono che, nel caso in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative lo prevedano, i contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza integrativa sono versati, salvo diversa volontà del lavoratore, ai fondi pensione negoziali di categoria territoriali di riferimento ove esistenti, anche nel caso in cui i lavoratori non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza

complementare. Qualora, sulla base di una specifica disposizione normativa o contrattuale, il lavoratore, tenuto a scegliere la destinazione del contributo aggiuntivo, non manifesti alcuna volontà, il versamento del contributo è effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di modalità tacite di conferimento del TFR, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere. La norma, inoltre, fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento dei fondi negoziali territoriali e per la portabilità automatica dei flussi di contributi aggiuntivi accantonati dai fondi negoziali nazionali, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Sulla base del successivo comma 102, qualora sia prevista l'adesione ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, i lavoratori nelle province autonome di Trento e Bolzano possono, sulla base di accordi territoriali o aziendali, aderire ad altro fondo integrativo, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

Rileva, quindi, che i commi 103 e 104 introducono disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS, stabilendo, in particolare, che le anticipazioni concesse all'Istituto negli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2018 ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015, per un totale di 88.878 milioni di euro, siano compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.

Il comma 105 proroga al 2018, nei limiti finanziari già stabiliti, la possibilità di attribuzione, già prevista per il periodo 2015-2017, della prestazione assistenziale

una tantum a carico del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata.

I commi da 107 a 111 sono volti al potenziamento del contrasto alla povertà, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 147 del 2017.

In particolare, ai commi 107 e 108, si dispone l'incremento della platea dei nuclei familiari beneficiari del ReI (reddito di inclusione), nel periodo transitorio, mediante la soppressione, all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo delle cause alla base dello stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni, ovvero licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, nonché la cessazione, da almeno tre mesi, del godimento del trattamento di disoccupazione o, nel caso non ne abbia avuto diritto, lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Per effetto della modifica in questione, pertanto, è rilevante lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi, indipendentemente dalle cause che lo hanno originato. Sottolinea, a tale riguardo, che, a fronte di tale semplificazione normativa, i requisiti per l'accesso all'APE sociale, il cui presupposto è proprio la mancanza di occupazione, rimangono estremamente rigorosi e di difficile raggiungimento, vanificando, almeno in parte, le intenzioni del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento di sostegno del reddito per chi non abbia ancora maturato il requisito pensionistico.

Il comma 109 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'estensione del ReI a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La norma, infatti, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 147 del 2017, elimina tutti i requisiti richiesti in via transitoria e relativi alla composizione del nucleo familiare.

Il comma 110 incrementa del 10 per cento, rispetto al valore dell'assegno sociale, il limite massimo del beneficio economico del ReI, in sede di prima applicazione.

Il comma 111 eleva la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali da 262 a 297 milioni di euro nel 2018, da 277 a 347 milioni di euro nel 2019 e da 277 a 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Al fine di finanziare gli interventi disposti dai commi precedenti, il comma 112 dispone, per le finalità di cui ai commi da 107 a 111, l'incremento degli stanziamenti del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 300 milioni di euro nel 2018, 700 nel 2019, 783 milioni di euro nel 2020 e 775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è ulteriormente incrementato per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 117 milioni di euro nel 2020 e 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il comma 113, conseguentemente, provvede a rideterminare la dotazione complessiva del Fondo e a fissare i limiti di spesa per l'erogazione del ReI, i quali, a decorrere dal 2020, sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il comma 114 dispone l'aumento dal 15 al 20 per cento della quota minima delle risorse disponibili a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali individuati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il comma 120 estende alle donne collaboratrici familiari la previsione, recata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, del congedo di tre mesi per motivi connessi al percorso di protezione a seguito di episodi di violenza di genere, sopprimendo l'esclusione prevista in tale ultima disposizione.

Il comma 121 stabilisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia

incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale.

I commi 122 e 123 pongono le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge n. 68 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2006, iscritta sul medesimo Fondo. Conseguentemente, si abroga l'articolo 2, comma 511, della legge finanziaria per il 2008, il quale attualmente garantisce la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale. Come si legge nella relazione tecnica, con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

I commi da 124 a 133 recano una disciplina dei censimenti effettuati dall'ISTAT a carattere permanente e non più a cadenza decennale, prevedendo, contestualmente le risorse finanziarie necessarie. Rilevo che tra le basi dati che, sulla base della norma, devono essere messe a disposizione dell'Istituto di statistica dai soggetti detentori vi sono anche gli archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS e l'archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sottolinea l'importanza dei commi 143 e 144, che dispongono la riserva, in via sperimentale, di una quota di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il finanziamento di interventi in favore di coloro che,

al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I commi da 145 a 147 dispongono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare.

Per quanto attiene al pubblico, impiego, il comma 160, con riguardo al personale a contratto degli uffici all'estero, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilendo che le retribuzioni del personale a contratto nonché del personale docente e non docente assunto a contratto costituiscano reddito per il 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti. A decorrere dal 1° aprile 2018, i contributi e premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione. Dalla relazione tecnica si evince che la norma mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero, fornendo la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. In particolare, l'intervento pone fine ad una duplicità di situazione che vede, da un lato, gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana, i cui contributi previdenziali sono calcolati sull'intera retribuzione e, dall'altro, gli impiegati con contratto regolato dalla legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, i cui contributi previdenziali sono calcolati sul 50 per cento della retribuzione.

I commi da 161 a 164 dispongono l'incremento del contingente di impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura dalle attuali 2.720 unità fino al limite di 2.820 unità, autorizzando la relativa spesa e riducendo, con finalità di copertura le risorse destinate al pagamento dell'indennità di servizio all'estero. Segnala, in particolare, che il comma 163 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 165 introduce misure per il sostegno degli interessi italiani all'estero, tra cui segnalo l'autorizzazione alla spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

I commi 171, 174, 176 e 177 autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.

Il successivo comma 178 autorizza il Ministero dell'interno ad inviare presso organismi internazionali ed europei personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative di contrasto al terrorismo. A tale personale, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane

dell'Unione europea o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare, salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere.

Con il comma 179, lo stesso Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il personale non dirigenziale che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che sia in possesso dei requisiti fissati per le stabilizzazioni dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Dalla relazione tecnica risulta che il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità, di cui 220 nel 2018 e 220 nel 2019.

Il comma 180 autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato stipulati con personale tecnico o altamente qualificato, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per il settore della cultura, il comma 182 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assumere, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, fino ad un massimo di duecento unità di personale, mediante scorrimento delle graduatorie del concorso espletato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 328 a 330 della legge n. 208 del 2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. Il successivo comma 183 autorizza il medesimo Ministero al mantenimento in servi-

zio anche per l'anno 2018 del personale già assunto a tempo determinato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. Il mantenimento in servizio, nel limite di 1 milione di euro nel 2018, non può eccedere il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Il comma 184 rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, ma confermando il limite di spesa.

I commi 186 e 187 recano disposizioni riguardanti le aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, tra cui segnalano la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per tali aree. Tale personale, decorsi cinque anni dal 2017, potrà essere assegnato ad altro ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rileva che, sulla base del comma 189, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Le somme destinate a retribuire i lavoratori in relazione a tali attività sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle attività medesime, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I criteri di assegnazione delle somme ai singoli soggetti sono definiti mediante la contrattazione integrativa. Allo stesso

modo, sulla base del comma 190, sono considerate prestazioni accessorie diverse dallo straordinario, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. Dal tenore della norma non risulta di agevole individuazione il piano straordinario al quale si fa riferimento.

Nell'ambito delle misure in materia di sostegno alle attività sportive, segnala il comma 220, che estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione, di cui all'articolo 2 comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativa alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Il comma 229 riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio, cosiddetti *steward*, per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni) e alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente.

Il comma 231 prevede la concessione, nel limite di un milione di euro annui, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI per lo svolgimento dei compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva. Le agevolazioni sono attribuite sotto forma di un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro

e un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; oppure di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Nell'ambito delle misure che riguardano il settore sanitario, segnala che il comma 265, introdotto dal Senato, prevede che le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, siano tenute a versare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA.

I commi da 266 a 270 dispongono la rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da 46 a 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. A tal fine, si autorizza la medesima Agenzia a bandire, in deroga alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa. La norma auto-

rizza, inoltre, l'AGENAS a prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali, i contratti di collaborazione in essere.

I commi 280 e 281 dispongono la modifica della composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevedendo, tra i venticinque membri, anche la presenza, a fianco del personale del Ministero della giustizia, come attualmente previsto, anche quella, in posizione di comando, di non più di due unità del Ministero dell'Interno e non più di tre unità degli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma prevede, inoltre, l'aumento a 300.000 euro della dotazione annua delle risorse destinate al funzionamento dell'Ufficio.

I commi da 286 a 288 autorizzano il medesimo Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nei limiti di spesa autorizzati dal comma 288.

Il comma 290 estende alle figure professionali dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici del Ministero della giustizia l'applicazione delle misure per la riqualificazione previste dall'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, con riferimento al personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario.

Nell'ambito delle misure in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, i commi da 305 a 308 attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata in Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA), ulteriori compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati nonché in materia ambientale. In ragione delle nuove competenze attribuite, la norma dispone l'incremento della pianta organica dell'Auto-

rità in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con le procedure concorsuali previste per le autorità indipendenti dall'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, di cui almeno il 50 per cento utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il comma 310 autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ad assumere nel 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. Il comma 312, infine, proroga, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale del Comparto delle funzioni centrali, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale Regioni ed autonomie locali al personale delle Autorità di bacino distrettuali. Il successivo comma 316 prevede, altresì, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, denominata « ItaliaMeteo », con sede a Bologna, la cui dotazione organica è determinata nel limite massimo di cinquantadue unità, di cui quattro dirigenti. Alla copertura dell'organico di provvede mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante le ordinarie procedure selettive. L'Agenzia si avvale, inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dell'Agenzia di applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma, infine, prevede la possibilità per l'Agenzia di avvalersi, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando. Per il finanziamento delle spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia, è autorizzata

la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale.

I commi da 325 a 327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree. Per l'attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di mobilità volontaria e all'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni. Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La norma precisa che le nuove assunzioni sono destinate allo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale.

Il comma 328, sostituendo il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 94 del 1984, prevede la possibilità per le Autorità di Sistema portuale di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale

delle imprese o delle agenzie fornitrici di manodopera, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori. Inoltre, la norma prevede la possibilità per le medesime Autorità di finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dalle Autorità stesse. Ricorda che la normativa vigente prevede che gli eventuali interventi delle Autorità, a valere sui medesimi finanziamenti, siano finalizzati al sostegno dell'occupazione e dei processi di riconversione industriale delle imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Per quanto riguarda l'istruzione e l'università, il comma 333, con riferimento ai dirigenti scolastici, dispone l'istituzione, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca. Il comma 334 reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli

assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga al divieto di conferimento di supplenze brevi, previsto all'articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014. La possibilità è consentita nell'ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Il comma 335 prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che entro il 2018 è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA. Il comma 336 posticipa ulteriormente dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

Il comma 337 dispone la continuità, sino al 31 agosto 2018, degli effetti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018. La relazione tecnica al maxi emendamento presentato dal Governo al Senato evidenzia che si tratta di 772 unità ex LSU (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.

I commi da 338 a 343 introducono norme per la stabilizzazione del personale

a contratto a tempo determinato, prorogati ininterrottamente, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici. Le assunzioni, anche a tempo parziale, sono autorizzate nei limiti di spesa di 3,5 milioni di euro nel 2018 e di 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore in mancanza di risorse certe e stabili. Il personale che non rientra nelle assunzioni è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale. Nelle more dell'espletamento della selezione per le assunzioni in esame, sono prorogati i contratti in essere nel limite di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.

I commi da 344 a 346 prevedono, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, la trasformazione del regime di progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) in un regime di progressione biennale per classi su base premiale. Per il finanziamento dei relativi oneri, la norma dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro nel 2020, 120 milioni di euro nel 2021 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 347 reca un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 12 milioni di euro per il 2018 e di 76,5 milioni di euro dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per il 2018 e di 13,5 milioni di euro dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori, rispettiva-

mente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I commi 364-367 e 455, introdotti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Specifiche disposizioni sono invece previste per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). In particolare, per il CREA si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario. Infine, il comma 455 prevede uno stanziamento a favore dell'INAPP pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Per quanto riguarda il finanziamento delle esigenze derivanti da disposizioni di leggi già vigenti, le cosiddette politiche invariate, ai commi da 370 e 374 si determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico im-

piego. In particolare al comma 370 si rideterminano in aumento in 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni di euro per il 2017 e 2.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Dalla relazione tecnica si evince che a tali stanziamenti corrispondono incrementi retributivi rispettivamente pari allo 0,36 per cento per il 2016, all'1,09 per cento per il 2017 e al 3,48 per cento per il 2018, comprendendosi, in tale ultimo anno, anche gli aumenti medi mensili di 85 euro lordi, da attribuire sulla base dell'accordo stipulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016. Sulla base dei successivi commi 372 e 373, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, nonché quelli relativi al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sono posti a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Il comma 374, con una disposizione di natura contabile, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione, delle somme iscritte nei residui passivi destinate alla contrattazione collettiva e ai miglioramenti economici per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni statali di diritto pubblico, per essere reiscritte allo stato di previsione del Ministero interessato per il pagamento degli arretrati contrattuali.

Segnala che il comma 375 reca la proroga, dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24

aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, del termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (nell'ambito del progetto « Scuole belle »), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti. La norma, inoltre, introduce modifiche alla disciplina attualmente prevista per le modalità di aggiudicazione degli appalti di tali servizi sulla base della convenzione quadro Consip, sulla base dei fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. La proroga è consentita nei limiti di spesa ulteriori di 192 milioni di euro nel 2018 e 96 milioni di euro nel 2019.

Ricorda che l'ultima proroga dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura era stata autorizzata dal decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.

Segnala che il comma 378 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione a regime, pari a 100 milioni di euro, prevista ora a decorrere dal 2020 e non più dal 2018.

Il disegno di legge richiama quindi al comma 379 le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, richiamandosi espli-

citamente agli obiettivi di *spending* dei Ministeri, di cui all'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Tale articolo prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel medesimo documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio. Con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020, l'obiettivo di razionalizzazione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato dal Documento di economia e finanza 2017 in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto. In conseguenza di ciò, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 ha ripartito tale importo tra i Ministeri. Ricorda che la riduzione della spesa a carico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è pari a 90 milioni di euro nel 2018, 87 milioni di euro nel 2019 e 82 milioni di euro nel 2020. Come si apprende dalla relazione tecnica, tali obiettivi saranno raggiunti con i definanziamenti di spesa, indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio in esame.

Il comma 381 prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi. Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07 per cento. Un'analogha disposizione è contenuta nel-

l'articolo 1, comma 431, della legge di bilancio per il 2017, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per l'anno in corso, nella misura 48,7 per cento.

I commi da 389 a 392, modificando la normativa vigente, introducono disposizioni volte a garantire la corresponsione di rimborsi spese al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri del CNEL e di indennità agli esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 413 e 414, disponendo ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, prevedono, tra l'altro, la possibilità per i comuni lombardi di assumere, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, unità di personale con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino al limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

I commi da 421 a 424 dispongono l'assegnazione di un contributo, la cui definizione è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nell'ambito delle misure relative alla finanza degli enti territoriali, segnala in particolare le disposizioni in materia di personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e le norme in materia di mercato del lavoro contenute nei commi da 441 a 448, nonché 451 e 452 dell'articolo 1. In particolare, il comma 441, allo scopo di

completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. A tale scopo, il comma 442 dispone l'incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, con una riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate ad agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno. Contestualmente, come previsto dal comma 443, le regioni e le agenzie o gli enti regionali che gestiscono i servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Ai sensi del comma 444 le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL possono procedere alla stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato, secondo le procedure di carattere generale regolate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nelle more della conclusione di tali procedure, la norma consente la proroga di tali contratti. La copertura delle spese è finanziata, al comma 445, con l'aumento di 16 milioni di euro annui dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e con l'aumento dei trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, di 2,81

milioni di euro annui a decorrere dal 2018. I trasferimenti di personale alle regioni o alle agenzie, sulla base del comma 451, sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali e a essi si provvede, come disposto dal comma 452, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I commi da 446 a 448 prevedono lo scambio di dati, attraverso il sistema informativo unitario, tra l'ANPAL, i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, i soggetti iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e l'INPS, allo scopo di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI).

Nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, i commi 496 e 497 prevedono la possibilità di prevedere, all'interno dei programmi operativi nazionali ed i Programmi operativi Complementari per l'anno 2018, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tali assunzioni, l'esonero introdotto dal comma 50 dell'articolo in esame è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di 8.060 euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L'esonero contributivo, in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle

aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione.

Per quanto riguarda le misure in materia di entrate, il comma 513 prevede che, fatto salvo il concorso della SOGEI agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente, alla medesima non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all'esonero del personale e gestione del rapporto di lavoro.

Segnala che i commi 555 e 556 autorizzano l'Agenzia delle entrate ad assumere, tramite concorso, nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le assunzioni sono finalizzate a fare fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

I commi 598-617, con riferimento ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, introducono disposizioni per un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G. Nell'ambito di tale finalità, il comma 614 autorizza il Ministero dello sviluppo economico a costituire, nel limite delle risorse autorizzate, una apposita *task force*, avvalendosi anche fino a cinque unità di personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti.

Il comma 618 restringe agli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'obbligo di informare l'utente che chiama o sia chiamato sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché la possibilità per l'utente di richiedere

che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. La norma, inoltre, dispone che l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione sia in capo ai soli soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Tra le misure volte al reperimento delle risorse destinare a finanziare gli interventi contenuti nel provvedimento segnala che il comma 627 ridetermina il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015, originariamente destinato all'attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014, riducendolo di 2,4 milioni di euro per il 2018, di 65 milioni di euro per il 2019, di 48,6 milioni di euro per il 2020, di 66,5 milioni di euro per il 2021, di 88,1 milioni di euro per il 2022, di 82 milioni di euro per il 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Analogamente, il comma 628 ridetermina l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni di euro per il 2019, di 30 milioni di euro per il 2020, di 28 milioni di euro per il 2021, di 26 milioni di euro per il 2022, di 24 milioni di euro per il 2023, di 22 milioni di euro per il 2024, di 20 milioni di euro per il 2025, di 18 milioni di euro per il 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il comma 645, introdotto al Senato, disciplina l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo

all'INPS ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, al fine di consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, si prevede che l'impresa sia esentata dall'obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'impresa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi e per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento. Confermando quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente, si prevede, infine, che in alternativa il certificato di agibilità possa essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente, e che in caso di violazioni dell'obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di proroga di termini, introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, il comma 666 reca le proroghe nelle materie di interesse del Ministero dell'interno. In tale ambito, la lettera *f*) proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre la successiva lettera *g*) proroga la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'in-

terno 6 novembre 2008, n. 5140, fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Il comma 676 reca una serie di proroghe in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. In particolare, alla lettera *a*) si proroga al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1° gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito della lettera *b*), il numero 1 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università. Il successivo numero 2 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali. La lettera *c*) proroga al 31 dicembre 2018 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 150 del 2013. Il numero 1) della lettera *d*) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge n. 192 del 2014. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016. Il successivo n. 2 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Restano, in ogni caso, ferme le limitazioni alle assunzioni nei termini previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015. La lettera e) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365.

La lettera f) proroga al 31 dicembre 2018 l'efficacia della previsione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede un reclutamento attraverso concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento delle assunzioni, fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un termine, qui prorogato, appunto al 31 dicembre 2018.

La lettera g) proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le Province possono prorogare, i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità

connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Venendo alle disposizioni della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel fare rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnala che con l'articolo 5 si autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione riportato nella Tabella n. 4.

Il comma 2 dell'articolo 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2015, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di attività ispettiva e di servizi per il lavoro e politiche attive.

In estrema sintesi, nella Tabella n. 4 si prevedono spese finali, in termini di competenza, pari a 125.489,7 milioni di euro per il 2018, 125.293,7 milioni di euro per il 2019 e 128.196,4 milioni di euro per il 2020. Nel complesso le spese finali si accrescerebbero di poco più di 2 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione per il 2017, quasi integralmente riferibili alla parte corrente, ancorché le spese in conto capitale si incrementerebbero sensibilmente, passando dai 29,6 milioni di euro del bilancio di previsione per il 2017 ai 52,8 milioni di euro del progetto di bilancio per il 2018. Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzati per il 2018 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 20 per cento della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi nella medesima percentuale anche per la restante parte del triennio di programmazione.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 126.763,4 milioni di euro per il 2018, 126.576,1 milioni di euro per il 2019 e 128.292,9 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 392,8 milioni di euro, derivanti integralmente da aumenti di spesa corrente. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a circa 537 milioni di euro, sempre dal lato della spesa corrente, mentre le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 929,8 milioni di euro.

Per quanto attiene all'articolazione della spesa complessiva del Ministero, essa è allocata in cinque missioni. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rilevano in particolare la missione n. 1 « Politiche per il lavoro » e la missione n. 2 « Politiche previdenziali » che rappresentano, rispettivamente, circa l'8,6 per cento e il 65,4 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Nel complesso, rispetto alla legislazione vigente, la missione n. 1 registra un decremento di 76,4 milioni di euro, mentre la missione n. 2 registra un incremento di 181,7 milioni di euro.

Per le politiche sociali, la missione di maggior rilievo è la missione n. 3 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » che rappresenta quasi il 26 per cento della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, registra un incremento di 287,5 milioni di euro. Completano il quadro la missione n. 4 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », nonché la missione tra-

sversale, presente nei diversi stati di previsione, relativa a « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (missione n. 5).

Ulteriori variazioni conseguono alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, riportate nella Nota di variazioni all'esame della Commissione. In particolare, per quanto attiene alla spesa corrente, si prevede un ulteriore incremento della spesa, in termini di competenza e di cassa, di oltre 202 milioni di euro per l'anno 2018, 292,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 315 milioni di euro per l'anno 2020. Per la parte capitale, l'incremento della spesa registrato dalla Nota di variazioni è invece pari, in termini di competenza e di cassa, a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nella Tabella n. 2, tra le voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, come di consueto, gli stanziamenti relativi alla missione n. 15 « Politiche previdenziali », che non subiscono variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si richiama, inoltre, nell'ambito della missione n. 23 « Fondi da ripartire », l'incremento per 1,687 miliardi di euro per l'anno 2018, 1,691 miliardi di euro per l'anno 2019 e 1,746 miliardi di euro per l'anno 2020 del Fondo per i contratti del personale delle amministrazioni statali, di cui al capitolo 3027, determinato dalle disposizioni della I Sezione del disegno di legge in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296
ERRATA CORRIGE	296

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Davide Faraone, e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (*per le parti di competenza*).

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata da oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per

il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le pre-

visioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, esso è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Precisa pertanto che, per quanto riguarda la XII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 14), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di mino-

ranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XII Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio volte ad incidere sulle materie oggetto della competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute nella prima sezione, che corrisponde sostanzialmente alla ex legge di stabilità. Per quanto concerne la seconda sezione – che assolve, nella sostanza, alle funzioni della ex legge di bilancio – si limiterà a sottolineare alcuni dati, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che analizza nel dettaglio le politiche sociali e le politiche per la salute con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4) e allo stato di previsione del Ministero della salute (tabella 14).

Procede, quindi, ad illustrare le norme inerenti alla materia delle politiche sociali. In tal senso vorrebbe richiamare, innanzitutto, i commi da 107 a 114 dell'articolo unico del disegno di legge, che estendono la platea dei beneficiari e incrementano il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017. Al riguardo, ricorda che la XII Commissione, congiuntamente con la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), ha esaminato in sede referente il disegno di legge recante delega al Governo sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, divenuto poi la legge n. 33 del 2017, sulla base della quale il Governo ha poi adottato il predetto decreto legislativo n. 147 del 2017, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (la XI e la XII, per la Camera dei deputati) sul relativo schema. È stato così istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Ricorda, in estrema

sintesi, che quella del ReI è una misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Le disposizioni previste, da ultimo, dal disegno di legge di bilancio, apportano alcune mirate modifiche al decreto legislativo n. 147 del 2017, innanzitutto al fine di estendere la platea dei beneficiari del ReI. Pertanto, il comma 107 dell'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, che enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l'accesso al ReI (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni per specifiche circostanze). In particolare, viene soppresso il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni. Conseguentemente, il comma 108 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 147, sopprimendo i riferimenti in esso contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: nuclei familiari con figli minori o disabili o con donna in stato di gravidanza o con un componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

Il comma 109 estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI, in quanto dispone che dal 1° luglio 2018 siano eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. A partire da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Fa presente, poi, che il comma 110 incrementa il massimale annuo della com-

ponente economica del ReI del dieci per cento. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 147, che fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà e specifica che il beneficio economico collegato al ReI non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità). In sostanza, aumentando del dieci per cento l'ammontare su base annua dell'assegno sociale, il massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 (circa 534 euro per 12 mensilità). La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l'incremento della componente economica del ReI favorisce esclusivamente i nuclei familiari con cinque o più componenti.

Il comma 111, modificando l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017, incrementa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (concernenti l'informazione e l'accesso al ReI, la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato e i sostegni). Le risorse così finalizzate sono le seguenti: 297 milioni di euro nel 2018 (precedentemente erano 262 milioni); 347 milioni di euro nel 2019 (precedentemente erano 277 milioni a decorrere dal 2019); 470 milioni annui a decorrere dal 2020, a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato (nel testo originario erano infatti previsti 352 milioni di euro).

Il comma 112 incrementa, per le finalità di cui ai commi precedenti (da 107 a 111) lo stanziamento del Fondo Povertà. Pertanto, gli importi previsti sono i seguenti: 300 milioni di euro nel 2018; 700 milioni nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 milioni annui a decorrere dal 2021. Nel corso dell'esame in sede referente al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli stanziamenti previsti per il 2020 e quello a regime dal 2021.

Il comma 113, sostituendo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 147, definisce la dotazione del Fondo Povertà (2.059 milioni nel 2018, 2.545 milioni nel 2019 e 2.745 milioni nel 2020) e i limiti di spesa per l'erogazione della componente economica del ReI. Ricorda che questi ultimi sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l'attuazione del ReI, di cui ho parlato prima.

Infine, il comma 114, inserito al Senato, aumenta dal 2020 la percentuale (dal quindici al venti per cento) delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI.

Procede, quindi, ad illustrare le disposizioni recate dai commi 141 e 142, introdotti durante l'esame referente in prima lettura al Senato, concernenti la stabilizzazione e la rideterminazione dell'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*), già previsto a legislazione vigente fino al 2020.

Il nuovo assegno di natalità è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 (comma 141) e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, con un importo annuo pari a 480 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro, erogato su base mensile. Si conferma il raddoppio della misura per ISEE familiari fino a 7.000 euro.

Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, la misura viene resa permanente, mentre viene ridotta la durata di erogazione (fino a un anno di età invece che fino a tre anni). Proprio in ragione della stabilizzazione, viene altresì ridotto l'importo annuo; solo per il 2018 la misura rimane pari a 960 euro annui.

Il comma 142 conferma inoltre la procedura di monitoraggio dei maggiori oneri (eventuali) derivanti dalle modifiche alla normativa vigente da parte dell'INPS, nel limite delle risorse già disponibili, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, quantificata in 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri del lavoro e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori ISEE oltre i quali non potrà essere erogato l'assegno.

Fa presente che altre disposizioni di indubbia rilevanza per la XII Commissione sono quelle recate dai commi da 145 a 147, che definiscono l'istituzione di un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. Il *caregiver* familiare viene definito (comma 146) come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti: coniuge; una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016; familiare o affine entro il secondo grado; familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Oltre alle disposizioni concernenti il ReI, il *bonus bebè* e il *caregiver*, appena illustrate, vi sono altre norme che attengono a materie di competenza della Commissione Affari sociali. Richiama, quindi, il comma 105, che prevede l'erogazione, anche per l'anno 2018, della prestazione *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

del 4 settembre 2015, che ha determinato la somma da erogare per ciascun malato in 5.600 euro. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, dovrà definire la nuova misura, e le modalità di erogazione della stessa, in base alle disponibilità accertate.

Segnala, quindi, i commi da 115 a 118, modificati nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che dispongono l'introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020 in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse fondazioni in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del *welfare* di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di comunicazione all'ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle disposizioni in esame che coinvolge anche l'Agenzia delle entrate, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 115 dell'articolo 1 stabilisce che le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali di cui all'articolo 114 della Costituzione, dagli enti tenuti all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice (approvato con il decreto legislativo n. 117 del 2017), devono essere dirette alle seguenti specifiche finalità statutarie: interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

Il comma 119, inserito nel testo del provvedimento durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere previsti appositi finanziamenti – non predeterminati nell'importo – all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Si prevede che, per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio possano stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto. La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell'ambito dei profili finanziari della legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, recante la disciplina del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, a sua volta istituito dalla legge n. 451 del 1997.

Segnala che i commi 143 e 144, inseriti durante l'esame al Senato, introducono sperimentalmente per un triennio, a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro da destinare a interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al ventesimo anno di età. Tale misura non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di finalizzazione di somme ricomprese nel Fondo Povertà. Gli interventi possono essere anche limitati sul piano territoriale (comma 143). Il comma 144 demanda la definizione delle modalità di attuazione della misura ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tra le norme di competenza della XII Commissione, richiama anche il comma 197, inserito durante l'esame al Senato, che attribuisce all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) uno stanziamento pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il comma 206, anch'esso introdotto nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente al Senato, al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi per non vedenti, ipovedenti e dislessici, assegna al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 207 che, per l'anno 2019, eroga un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d'oro che – ricorda – è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha tra gli scopi statutari l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il reinserimento dei non vedenti privi di udito (sordociechi) e dei pluriminorati psicosensoriali.

Sempre nell'ambito delle politiche sociali, con specifico riferimento alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, segnala brevemente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la Missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Tabella n. 4), registra un incremento di 492,5 milioni di euro, determinato dall'aumento della dotazione di diversi Programmi, sia nel testo originario del disegno di legge sia a seguito degli ulteriori finanziamenti derivanti dalle modifiche approvate dal Senato. In particolare, il Programma 3.1, riferito al finanziamento della spesa per il Terzo settore, che recava per il 2018 una previsione iniziale di circa 94 milioni di euro, grazie a un rifinanziamento di 2,5 milioni di euro (a carico del capitolo 3524 – Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi) aveva raggiunto la previsione finale di 96,5 milioni di euro. Nel corso dell'esame al Senato, il Programma ha quindi benefi-

ciato di un ulteriore finanziamento per il biennio 2019-2020, pari rispettivamente a un 1 milione nel 2019 e a 2 milioni nel 2020.

Per quanto riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671), rileva che la dotazione risulta pari a 276 milioni di euro per il 2018 e a 281 milioni circa per gli anni 2019 e 2020. In proposito, ricordo che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva finanziato tale Fondo con circa 311 milioni per il 2017, 308 milioni per il 2018 e 313 milioni per il 2019. Successivamente, con l'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017, finalizzata al conseguimento del concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, è stato raggiunto un accordo per la riduzione, tra le altre voci di spesa, del Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro. Le risorse del Fondo per le politiche sociali sono state poi reintegrate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 147 del 2017.

Come evidenziato più volte nella XII Commissione, è necessario che le dotazioni dei fondi volti a sostenere diritti e politiche sociali siano vincolate e che le regioni non possano disporre al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di pareggio di bilancio.

Rileva, altresì, che il Fondo per le non autosufficienze (capitolo 3538) ha una dotazione per il triennio pari a 450 milioni di euro, in linea con quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, mentre è intervenuto un definanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (capitolo 3553). Pertanto la dotazione del Fondo nel 2018 è pari a 51,1 milioni di euro.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che la dotazione a legislazione vigente della Missione 14 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia è incrementata da un rifinanziamento di 54,1 milioni di euro, di 44,4 milioni dei quali in attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 71 del 2017, recante disposizioni

a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Procede, quindi, ad illustrare le disposizioni del disegno di legge di bilancio che si riferiscono alla materia sanitaria. Come considerazione preliminare, rileva che, se si può esprimere una valutazione complessivamente positiva per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge di bilancio relativi alle politiche sociali, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la sanità. Il disegno di legge, infatti, sia nella sua versione originaria che a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non affronta nessuna delle numerose questioni aperte e più volte segnalate dalla XII Commissione, anche nei pareri espressi alla Commissione Bilancio sui vari Documenti di economia e finanza e relative note di aggiornamento. Si riferisce, in particolare, all'incremento del Fondo sanitario nazionale, ai fabbisogni di personale in sanità, al rinnovo dei contratti del personale sanitario, alla stabilizzazione dei ricercatori. Tutti problemi rimasti privi di una risposta e di cui si terrà conto, evidentemente, sia nelle relazioni che la XII Commissione è chiamata a deliberare sia negli emendamenti che saranno presentati. Sottolinea che il Fondo sanitario nazionale per il 2018, che sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria 2017 dovrebbe ammontare a 114 miliardi di euro, di fatto si ferma a 113,4 miliardi a causa dei circa 600 milioni che le regioni a statuto ordinario devono allo Stato a causa del rifiuto delle amministrazioni a statuto speciale di farsi carico dei tagli impartiti a suo tempo dalla legge di stabilità 2016.

Tutto ciò premesso, tra le disposizioni di rilievo in materia di sanità contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala una serie di norme che incidono sulla *governance* del farmaco, a partire da quelle recate dai commi da 249 a 251 dell'articolo 1, relative al *payback* farmaceutico. In particolare, il comma 249 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta ad adottare le determinazioni sulle quote di ripiano a carico di

ogni azienda farmaceutica per l'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera e che, nei successivi 30 giorni, le aziende suddette provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto. La norma stabilisce, quindi, nuovi termini, in sostituzione di quelli, già spirati, previsti dalla normativa fino ad ora vigente. Il comma 250 dispone che l'AIFA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017. Il comma 251 prevede che l'AIFA, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge, adotti una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ogni azienda farmaceutica per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica spettanti alle singole regioni e province autonome.

I successivi commi 252 e 253 prevedono, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l'avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, ai sensi del comma 252, deve essere svolto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in particolare allo scopo di verificare gli effetti di risparmio della spesa sanitaria, dovuti all'introduzione dei farmaci innovativi, nelle varie fasi del percorso di cura (dalla riduzione del numero dei ricoveri all'aumento della sopravvivenza dei malati oncologici o del tempo necessario prima dell'effettuazione di trapianti). Il monitoraggio degli effetti

dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici deve essere effettuato su una o più aree terapeutiche, sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA.

L'esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale (SSN), sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici. È il primo segnale di una modalità meno «ragionieristica» e più complessiva.

Sicuramente rilevanti per le competenze della XII Commissione sono i commi 449 e 450, inseriti nel corso dell'esame al Senato, che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto *superticket*), allo scopo di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ricorda che la predetta quota fissa, a carico degli assistiti non esentati dalla partecipazione al costo, è pari a 10 euro e che essa può non essere applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, che possono decidere di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché assicurino lo stesso gettito e fermo restando il principio del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata a un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative tese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal paga-

mento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Fa presente che altre disposizioni recate da vari commi riguardano diversi argomenti, sempre connessi al tema della sanità. In quest'ambito, cito il comma 254, che proroga per il 2018 alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT).

I commi da 255 a 259 riguardano il tema dell'informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del Servizio sanitario nazionale. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione (comma 255). Il comma 256 specifica che, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale la trasmissione in formato elettronico deve essere eseguita tramite un Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella gestione del sistema deve essere assicurata l'integrazione con determinate infrastrutture, indicate nel comma 257. Questo sistema di gestione rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie (comma 259).

Il comma 260 dispone che le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per

acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018. Tali decreti, in base all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 – che, come è noto, ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – dovranno essere emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Segnala che il comma 260 richiama esclusivamente il comma 2 del citato articolo 64, dedicato alle tariffe massime delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e non anche il comma 3, dedicato alle prestazioni di assistenza protesica.

Il comma 261, inserito durante l'esame al Senato, prevede che le regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'ambito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'Istituto (nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti. La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali. Questo mi induce a considerare che l'applicazione di tale meccanismo

potrebbe rivelarsi problematica per altre strutture sanitarie regionali, diverse dagli IRCCS.

Il comma 262 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome. In particolare, viene esteso da 18 a 36 mesi il periodo a decorrere dalla sottoscrizione dei predetti accordi oltre il quale gli stessi si intendono risolti, per la parte che non risulti presentata al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa (lettera *a*). La disposizione (lettera *b*) estende inoltre due periodi oltre i quali gli accordi di programma devono intendersi risolti: viene esteso da 24 a 36 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, il periodo per la valutazione di non ammissibilità al finanziamento; da 9 a 18 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, il periodo entro il quale gli enti attuatori devono procedere all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi ammessi al finanziamento, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

I commi 263 e 264, inseriti nel corso dell'esame al Senato, demandano a un decreto del Ministro della salute l'istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza. Per queste finalità viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Il comma 271, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca uno stanziamento per il 2019, pari a 500.000 euro, in favore della Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas-*Onlus*, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

Il comma 673, lettera *a*), dispone la proroga, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, della liquidazione degli importi stabiliti per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti o per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria che hanno presentato domanda di adesione all'apposita procedura transattiva. Tale procedura è stabilita all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), che viene allo scopo novellato.

Il comma 673, lettera *b*), rinvia dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine utile per la definizione di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, su un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Il decreto-legge n. 95 del 2012 (sulla cosiddetta *Spending review*), all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo (definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine per la definizione di tale accordo, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato più volte posticipato. Con il provvedimento in esame, il termine viene nuovamente rinviato al 1° gennaio 2019.

Osserva che vi sono, infine, ulteriori disposizioni che, pur afferendo principalmente alla competenza di altre Commissioni, sono comunque volte ad incidere su materie di competenza della Commissione Affari sociali. In tale ambito, richiama i commi da 266 a 270, concernenti la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). In particolare, viene rideterminata la dotazione organica dell'Agenas nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. Si prevede poi che l'Agenas possa prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a

carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione in essere.

Segnala, inoltre, il comma 102, introdotto al Senato, disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle province di Trento e di Bolzano. La disposizione, in particolare, ammette che, qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano possa essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori di aderire ad un altro fondo integrativo, individuato dagli accordi medesimi, purché avente prestazioni non inferiori a quelle contemplate dal fondo integrativo nazionale suddetto.

Il comma 120, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.

Il comma 232 ridetermina – a decorrere dal 2019 – il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency* – WADA).

Richiama, altresì, i commi 361-363, che dispongono l'inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento da scomputare dall'imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall'anno di im-

sta in corso al 31 dicembre 2018, le spese sostenute – anche nell'interesse di familiari a carico – per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 920 del 30 novembre 2017, a pagina 71, seconda colonna, dopo la terza riga, aggiungere il seguente periodo: « Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Lorefice 7.04 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Colonnese (*Nuova formulazione*) 7.03 e che pertanto non sarà posto in votazione ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Esame emendamenti C. 3265-A 297

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio*) 297

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 310

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 dicembre 2017.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Esame emendamenti C. 3265-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In via preliminare, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto

2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonomia evidenza contabile.

Segnala che quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di

ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammento che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli

stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, rammenta infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in ufficio di presidenza, la discussione proseguirà nella giornata di domani, mercoledì 6 dicembre e che alle ore 14 della medesima giornata è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Rammenta, altresì, che giovedì 7 dicembre la Commissione procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno approvati.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra i contenuti della Sezione I, riferendosi dapprima alle disposizioni afferenti direttamente alle competenze della XIII Commissione, e successivamente alle norme che, seppur rivolte principalmente

ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.

L'articolo 1, ai commi 66 e 67, detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

L'esonero – che consiste nella dispensa dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorso tale periodo di tempo, viene riconosciuto uno sgravio contributivo in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi) (comma 66).

I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati. Dalla stipula di tale contratto discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, e in particolare ai mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.

Il contratto di affiancamento impegna, da un lato, l'imprenditore agricolo o il

coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall'articolo 2135 del codice civile e, dall'altro lato, impegna il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

I commi 70 e 71, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore della pesca. Il comma 70 riconosce anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro (già riconosciuta per il 2017 dall'articolo 1, c. 346, della L. 232/2016) per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Il comma 71 integra per l'anno 2019 di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-

2019. Osserva, a tal proposito, che si tratta di una misura che fu già richiesta, al fine di sostenere il settore, con l'ordine del giorno n. 162 approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa sessione di bilancio.

I commi da 72 a 74 contengono misure in favore dei territori danneggiati dal batterio *Xylella fastidiosa*. Nello specifico, il comma 72 prevede che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

Il comma 73, dispone inoltre che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017.

Si tratta degli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria).

A tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 102 del 2004 (ossia – di regola – entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

Il comma 74, infine, novella l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016,

che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni: il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tollero-resistenti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

Il comma 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rende permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno.

Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (così detta « legge orientamento »).

In particolare, la norma del comma 291 nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Al capoverso 2 vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo.

Il capoverso 3 stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.

Il capoverso 4 prevede che, al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 289/02.

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate – secondo il capoverso 5 – con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

Il capoverso 6 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziare sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal MIPAAF.

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il capoverso 7 chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

I commi da 292 a 295, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, recano una disciplina dell'attività di enoturismo. In particolare, il comma 292 ricomprende nella disciplina relativa all'« enoturismo » tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, tra le quali, in particolare, l'articolo 5, comma 1 della predetta legge. Si prevede così estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati come sopra.

Il comma 296 introduce misure in materia di IVA agevolata sulla carne. Nello specifico, si prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L'attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a 20 milioni di euro annui.

Osservo che tale misura ripropone quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'articolo 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

I commi da 297 a 300 recano interventi per il settore avicolo.

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo. Si estende inoltre la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

Nel dettaglio, il Fondo verrà impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tali interventi sono previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che prevede per le imprese agricole che abbiano subito danni di una certa entità taluni

benefici, quali contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestati ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione.

Il suddetto Fondo è finalizzato, per 5 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, a realizzare gli interventi compensativi di cui sopra, e per 10 milioni di euro per il 2018 a rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta in parte (5 milioni di euro per l'anno 2018) tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF); in parte – come rileva la relazione tecnica – (5 milioni di euro per l'anno 2019) per mezzo della riduzione del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF e, in ultima parte (10 milioni di euro per l'anno 2018), mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

Infine, con una novella all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2010, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e talune a carattere non commerciale: l'oggetto

dell'anagrafe in questione non saranno più – oltre a tutte le aziende avicole a carattere commerciale – le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.

Il comma 301 contiene una norma in materia di apicoltura in aree montane. La disposizione, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.

I commi da 302 a 304, modificati nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni relative al Piano invasi. Si prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).

I commi da 364 a 367 e 455, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano norme in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l'INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e

460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 364).

Il comma 367 reca specifiche disposizioni per il CREA, al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 622, introdotto durante l'esame del provvedimento presso il Senato, attribuisce al comune di Merano un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo del medesimo comune; ciò in attuazione di impegni assunti dal MIPAAF, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano stesso.

Il comma 674, infine, differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.

Ricorda, a tal proposito, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (A.C. 4741, articolo 19-terdecies), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 19-terdecies del decreto-legge modifica, infatti, l'articolo 91 del Codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

Ricorda altresì che, sulla questione, la XIII Commissione ha formulato una condizione, nel parere approvato lo scorso 28 novembre, volta a aumentare a 25.000 euro tale soglia, introducendo inoltre una scansione temporale che ne modulasse l'operatività.

Segnala, quindi, che a seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) si produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei: coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017); coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).

Quest'ultima previsione non fa cenno agli importi inferiori a 5.000 euro, indicati dalla legge di conversione del decreto-legge 148/2017, di recente approvazione, quale soglia per l'esonero dall'obbligo di presentazione della certificazione antimafia.

Si sofferma poi sulle disposizioni che interessano indirettamente il comparto agricolo.

Il comma 2, completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

I commi da 4 a 7, introducono, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o

recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

I commi da 14 a 20, prorogano per l'anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

In particolare: il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.

Il comma 15 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di aumentare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

Il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.

Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

Il comma 97 proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i

requisiti per l'accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso.

I commi da 124 a 133, nell'ambito delle disposizioni sui censimenti permanenti dell'ISTAT, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di messa a disposizione degli archivi amministrativi delle aziende agricole e dei dati geografici detenuti da Agea ai fini di un loro utilizzo per il censimento ISTAT in agricoltura, prevedendosi, al contempo, che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020.

I commi da 314 a 324, nel quadro delle misure per il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, prevedono, tra l'altro, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia « ItaliaMeteo », che svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi.

Il comma 495 detta disposizioni in materia di credito d'imposta per il Sud. Si prevede l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Con riferimento alla Sezione II del disegno di legge di bilancio, osserva che questa reca, tra l'altro, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12 – articolo 13 del disegno di legge).

In relazione innanzitutto alle spese finali del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020, segnala che queste ammontano, in termini di competenza, a circa 842 milioni di euro nel 2018, 796,3 milioni di euro per il 2019 e 759,4 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 969,4 milioni di euro per il 2018, 802 milioni di euro per il 2019 e 760,8 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il Ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente. Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2018 in misura pari allo 0,13 per cento della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi grosso modo in linea con tale percentuale per la restante parte del triennio di programmazione.

Con riferimento al solo 2018, lo stato di previsione della spesa del Ministero (Tabella 12 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 787 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del DDL di bilancio, come modificata al Senato, determina un aumento delle spese finali di 55 milioni di euro, derivanti da aumenti sia di spesa corrente sia – in misura maggiore – di spesa in conto capitale.

La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è allocata su 2 missioni, di cui la principale è – come noto – «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta oltre il 94 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi.

L'altra missione è quella relativa a «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», suddivisa in 2 programmi, che rappresenta la parte restante degli stanziamenti.

Rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (741,8 milioni di euro) la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» registra, per l'anno 2018, un incremento di 55,2 milioni di euro, dei quali 41 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 14,2 milioni di euro derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione

II del medesimo DDL, e dalla copertura finanziaria prevista per un emendamento approvato in prima lettura dal Senato, che ha finanziato misure per il contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa* (quest'ultimo emendamento ha anche inciso sulla prima sezione del disegno di legge di bilancio).

Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAF che hanno inciso sul bilancio 2018 – con un aumento complessivo di 41 milioni di euro – risultano i seguenti: la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, di cui all'articolo 1, comma 381, che la relazione tecnica quantifica in due milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (cap. 1485 – tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa dei dicasteri – richiamato all'articolo 1, comma 379 del medesimo ddl – prefissati per il MIPAAF, per complessivi 6 milioni di euro per il 2018, insieme a 4 milioni di euro di definanziamenti disposti dalla Sez. II, come si vedrà di seguito); la riduzione, per 5 milioni di euro per il 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (recante il finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF), a parziale copertura dell'istituzione del Fondo per l'emergenza avicola presso il MIPAAF (articolo 1, commi 297-300, introdotti al Senato), la cui dotazione finanziaria è allocata nel Programma 1.3 del medesimo dicastero (cap. 7810 – *Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale*); il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 73 (introdotto al Senato), a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa*, per 1 milione di euro (cap. 7411, prevedendosi 1 milione di euro – per la medesima finalità – anche per il 2019); l'estensione al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa* delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del de-

creto-legge n. 113 del 2016 – di cui all'articolo 1, comma 74, introdotto al Senato – (finora destinato a migliorare la qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari) e il conseguente rifinanziamento del predetto fondo di 1 milione di euro da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta (cap. 7825, prevedendosi 1 milione di euro – per la medesima finalità – anche per ciascuno degli anni 2019 e 2020); la corresponsione di un'indennità giornaliera di 30 euro, per l'anno 2018, per i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio, nel limite di 11 milioni di euro (articolo 1, comma 70, introdotto al Senato), cap. 1481, pg 1; l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, nel limite di 5 milioni di euro annui, di un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo temporaneo non obbligatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 77, introdotto dal Senato (cap. 1481, pg. 7); gli interventi connessi alla creazione dei distretti del cibo, per i quali sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 291 (cap. 7049); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 297-299, introdotti al Senato (cap. 7440); la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA), per la quale sono stati destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 1, comma 367, introdotto al Senato), cap. 2084.

Segnala, infine, l'integrazione per, l'anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'ac-

quacoltura 2017-2019 (articolo 1, comma 71, introdotto al Senato), che incide su diversi capitoli del MIPAAF.

Osserva inoltre che gli interventi della Sezione II che hanno interessato la missione *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*, disponendo rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni per il 2018 – con un incremento per complessivi 16,2 milioni di euro per tale anno, riportati in apposita tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, sono i seguenti: un aumento di 15 milioni di euro per gli interventi nel settore agricolo, di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (cap/pg 7810/1); un incremento di 5 milioni di euro per il fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (cap/pg 7439/3); la riduzione di 0,46 milioni di euro del fondo politiche venatorie, di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 (cap/pg 2827/1); la riduzione di 0,08 milioni di euro delle risorse per le misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, di cui alla legge n. 462 del 1986 (cap/pg 2461/16); la riduzione di circa 1,3 milioni di euro di risorse per il trasferimento di competenze dall'ASSI al MIPAAF, ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cap/pg 2295/1 – 2297/2 – 2298/3); la riduzione di circa 1,6 milioni di euro dei contributi all'UNIRE, ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 4 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cap/pg 2295/1); la riduzione di 0,26 milioni di euro per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1931/6 – 1932/6 – 1933/6 – 1934/6); la riduzione di circa 0,03 milioni di euro dei proventi di prestazioni di servizi e di attività dell'ex ASSI, versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del MIPAAF, di cui all'articolo 1, comma 262 della legge n. 228 del 2012 (cap/pg 2295/1).

Come ricordato, inoltre – e come rilevato dalla relazione tecnica annessa al maxiemendamento presentato al Senato – il medesimo emendamento approvato in prima lettura dal Senato che ha previsto misure in favore dei territori danneggiati dal batterio *Xylella fastidiosa* (dando origine all'articolo 1, commi 72-74) e che ha inciso favorevolmente sugli stanziamenti disposti dalla sezione I per complessivi 2 milioni di euro per il 2018, è poi intervenuto – tra l'altro – anche sulla sez. II del DDL, prevedendo, per la copertura dei predetti oneri per il 2018, la riduzione, per il medesimo anno, di 2 milioni di euro degli stanziamenti del Programma 1.3 del MIPAAF, cap. 7810 – *Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale*) capitolo che, come visto al primo dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni per il 2018 disposti dalla sezione II sopra richiamati, era stato rifinanziato di 15 milioni di euro per il prossimo anno.

Ricorda, inoltre, che il suddetto emendamento ha anche disposto – a copertura dei diversi interventi previsti dallo stesso per il 2019 e 2020 per il contrasto alla *Xylella fastidiosa* - una riduzione degli stanziamenti del MIPAAF di 4 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020, a valere sul programma 1.1 di tale dicastero e, in particolare, sul capitolo 7439 – *Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi* (questo capitolo già presentava, nel ddl di bilancio integrato 2018, un rifinanziamento di 20 milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020).

A parziale copertura dell'istituzione del citato Fondo per l'emergenza avicola presso il MIPAAF (articolo 1, commi 297-300) vi è stata, inoltre, una riduzione di 5 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente, relativo al MIPAAF, per l'anno 2019.

A parziale copertura degli oneri che si esplicano, a decorrere dal 2020, per la stabilizzazione di personale precario del CREA (articolo 1, comma 367, introdotto al Senato), si è disposta la riduzione degli stanziamenti della Tabella 12 – relativa al

MIPAAF – a decorrere dal 2020, programma 1.3 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, per 5 milioni di euro (a fini di copertura degli interventi ivi previsti, è stata anche prevista una riduzione dei fondi speciali di parte corrente, di pertinenza del MIPAAF, di 10 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020).

Per quanto concerne i due programmi in capo alla *Missione 32*, concernente i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, non modificati dal Senato, si rileva quanto segue: il programma *Indirizzo politico* passa da uno stanziamento di competenza della legge di bilancio del 2017 di circa 7 milioni di euro, a una previsione di circa 19,4 milioni di euro nel bilancio integrato 2018; il programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* vede il suo stanziamento di competenza della legge di bilancio per il 2017, pari a circa 15,6 milioni di euro, portarsi a circa 25,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2018.

La Sezione I del disegno di legge di bilancio 2018 non ha effetti su tali due programmi della predetta Missione 32, mentre la Sezione II, per mezzo di definanziamenti indicati nella citata tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, opera le seguenti riduzioni per il 2018, per complessivi 0,2 milioni di euro: Programma *Indirizzo politico*: -0,15 milioni di euro per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1091/16); Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*: -0,05 milioni di euro, sempre per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma con allocazione in un differente capitolo (cap/pg 1897/6).

La relazione illustrativa al disegno di legge originario rileva – in generale – che la Missione 32 *Servizi istituzionali e gene-*

rali delle amministrazioni pubbliche, comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa il 18 per cento rispetto all'assestato 2017. L'incremento è riferibile, in particolare, all'istituzione del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 nella missione 32.2 « Indirizzo politico ».

Nello specifico, nel suddetto Programma *Indirizzo politico* dello stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata l'istituzione dei seguenti due nuovi capitoli: Cap. 1425 « Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione », con una dotazione di 5 milioni di euro sia in conto competenza che in conto cassa; Cap. 7005 « Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione », con una dotazione di 8 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.

Una nota riferita ai suddetti due capitoli rileva che gli stessi vengono istituiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4 della legge n. 196 del 2009, in relazione all'accertamento, in sede di consuntivo, della sussistenza delle partite debitorie nel patrimonio dello Stato.

Rileva, inoltre, che nel Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* del medesimo stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata anche l'istituzione del seguente nuovo capitolo: cap. 1165 « Rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali », con una dotazione di circa 8,5 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.

Una nota riferita al suddetto capitolo 1165 segnala che lo stesso viene istituito

per la sistemazione contabile delle partite creditorie che l'INAIL vanta nei confronti dello Stato al 31 dicembre 2016.

Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presentava per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato – uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020; il medesimo Ministero non presentava risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

A seguito della fase emendativa svoltasi presso il Senato in prima lettura, non residuano risorse sui fondi speciali relativi al MIPAAF.

Segnala, di seguito, gli stanziamenti – di competenza – per le seguenti « azioni » per il 2018 (così come risultanti dalla nota di variazioni approvata dal Senato in prima lettura): 98,1 milioni di euro complessivi per il *Piano irriguo nazionale*; 44,9 milioni di euro per l'insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura; 26,1 milioni di euro complessivi per il *Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame*; e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2018: cap. 1525: *Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura*: 147,7 milioni di euro; cap. 2084: *Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*: 111 milioni di euro; cap. 7305: *Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del Crea*: 8 milioni di euro; cap. 7439: *Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi*: 5 milioni di euro; cap. 7411: *Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*: 26,1 milioni di euro; cap. 7253: *Assegnazione all'Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo*: 4 milioni di euro; cap. 7825: *Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerea-*

licole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali: 11 milioni di euro.

Filippo GALLINELLA (M5S) si sofferma sulla disposizione che differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25 mila euro (recata dall'articolo 1, comma 674), di cui nella sostanza – come già evidenziato in sede di esame del così detto decreto-legge fiscale (n. 148 del 2017) – apprezza il contenuto. Avanza, tuttavia, dei dubbi sulla sua formulazione, che rischia a suo avviso di ingenerare dubbi interpretativi.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, manifesta la disponibilità a valutare con il Governo se vi siano le condizioni per apportare alcune modifiche migliorative alla formulazione della disposizione in esame.

Colomba MONGIELLO (PD) concordando con l'osservazione svolta dall'onorevole Gallinella, considera necessario rivedere la formulazione della disposizione in questione, sulla quale, a suo avviso, in sede di *drafting* al Senato, non sono state compiute tutte le opportune valutazioni.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 476.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione era fissato al 4 dicembre 2017 e che nella precedente seduta l'onorevole Oliverio e l'onorevole Lupo avevano richiesto alcuni chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE svolge un approfondimento in merito al contributo disposto in favore del CREA e di alcune strutture universitarie e ai criteri della relativa assegnazione.

Premette, in via generale, che il capitolo di spesa relativo ai fondi che il decreto ripartisce (capitolo n. 2200) prevede, tra gli altri, la concessione di « *Contributi ad Enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli* » nonché « *Contributi ad Enti ed uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura* », nei quali rientrano le iniziative di cui si discute.

Osserva che, come evidenziato dallo stesso onorevole Oliverio nella seduta dello scorso 22 novembre, lo schema di decreto dispone un contributo di 77.953 euro in favore del CREA per la predisposizione di un Piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture in ambito nazionale e internazionale, esteso alle colture minori. Fa presente quindi che tale piano, in

effetti, rientra tra le misure da attuare per contrastare la diffusione delle fitopatie, tema cui la XIII Commissione ha posto particolare attenzione, come emerge dalla risoluzione n. 8-00212 del 10 gennaio 2017.

Sottolinea che lo stanziamento di 21 milioni di euro con l'ultima legge di bilancio, ha come obiettivo l'attuazione da parte del CREA di un piano straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, diversamente dalle attività oggetto del contributo di cui al piano di riparto.

Evidenzia che resta valido, attuale e concretamente attuato, già nella fase di approvazione del disegno di legge in Senato, l'impegno da parte del Governo per la stabilizzazione di tutto il personale precario del CREA, e ciò del tutto indipendentemente dagli stanziamenti destinati alle attività di ricerca.

Ai fini dell'individuazione delle iniziative proposte dalle Università, chiarisce che il Ministero ha fatto riferimento alle procedure in essere per altri capitoli relativi alla concessione di contributi per la valorizzazione, divulgazione e trasferi-

mento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria attualmente non più finanziati e si è proceduto rispetto alle richieste di contribuzione effettivamente pervenute.

In particolare, evidenzia che le richieste di contributo pervenute da atenei italiani ammontano a tre. Due di queste – che sono le due iniziative finanziate dal decreto – sono caratterizzate da una particolare rilevanza scientifica, anche per i temi affrontati e per la vocazione internazionale.

Segnala quindi che il Ministero non ha ritenuto di valutare favorevolmente la sola domanda pervenuta dall'Università di Palermo che, per come descritta nella richiesta dell'ateneo palermitano, non aveva i medesimi caratteri, anche di internazionalità, delle iniziative in parola.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per i chiarimenti forniti e preannuncia che nella giornata odierna predisporrà una proposta di parere, che sarà inviata ai colleghi, al fine di giungere in tempi rapidi alla sua approvazione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 464 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*) 312

ALLEGATO: (Parere approvato dalla Commissione) 322

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 313

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 315

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 318

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure co-

muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, conferma la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*) già formulata nella seduta dello scorso 24 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame costituisce attuazione sia della delega contenuta nel c.d. «collegato agricolo» (legge n. 154 del 2016) che di quella prevista dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) che all'articolo 2 ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare entro due anni dall'entrata in vigore (entro il 16 settembre 2018), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Segnala a tale riguardo che la normativa europea relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché agli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori commerciali è contenuta nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91) e nel regolamento di attuazione (CE) n. 889/2008.

Ricorda, in particolare – quanto ai sistemi di controllo – che gli articoli da 27 a 31 del regolamento n. 834 prevedono che ogni Stato membro designi una o più Autorità competenti responsabili dei controlli, la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. All'articolo 30 sono indicate le mi-

sure che l'organismo di controllo deve adottare in caso di irregolarità o infrazioni gravi o aventi effetti prolungati da parte degli operatori del settore biologico. Si tratta sostanzialmente di sanzioni interdittive di natura amministrativa (dal divieto di fare riferimento, in etichetta o nella pubblicità, al metodo di produzione biologico per una partita di merce o l'intero ciclo di produzione al divieto di commercializzazione tali prodotti per un determinato periodo). Per le violazioni delle prescrizioni del regolamento da parte degli organismi di controllo è prevista la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale (articolo 27).

Con riferimento alla disciplina di attuazione, segnalo in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV (articoli 63-92 *septies*), relativo ai controlli, del Regolamento n. 889 del 2008 relativo alla produzione biologica, all'etichettatura e ai controlli.

Ricorda che, in sede europea, sono all'esame proposte per fornire una nuova regolamentazione del settore biologico. In particolare, segnala la Proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM (2014) 180), unitamente alla Comunicazione recante un piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM (2014) 179), presentate il 24 marzo 2014 e approvate dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo (AGRI) il 22 novembre scorso. Si tratta di nuove regole, che prevedono controlli su tutta la filiera, la certificazione di gruppo i piccoli agricoltori e la costituzione di banche dati per aumentare l'offerta di semi biologici, e che saranno applicabili dal 2021.

Procede quindi ad una sintetica illustrazione del contenuto dell'atto (14 articoli) che è qualificato testo unico in materia di controlli nel settore ed introduce un sistema sanzionatorio, di natura amministrativa pecuniaria, per le violazioni degli operatori del settore biologico e per quelle degli organismi di controllo.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione identificato nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione dell'attività di produzione, trasformazione,

commercializzazione e importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo di produzione biologica.

L'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo. In particolare, il comma 2 opera una scelta consentita dal Regolamento n. 834 del 2007 (articolo 27, paragrafo 4, lettera b)) e cioè quella di delegare i compiti di controllo a uno o più organismi.

Agli articoli 4 e 5 sono definiti, rispettivamente, i requisiti degli organismi di controllo e le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi a ciò delegati. In particolare, si prevede che nello svolgimento dell'attività di controllo, gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico; in caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano le infrazioni, le irregolarità o le inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3).

L'articolo 6 definisce gli obblighi degli organismi di controllo, in aggiunta a quelli già indicati all'articolo 4, comma 6.

L'articolo 7 disciplina i casi di sospensione, la cui durata può variare da tre a nove mesi, decorsi i quali l'organismo deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate, e di revoca dell'autorizzazione, a seguito della quale l'organismo di controllo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 5 anni.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi degli operatori. Essi devono assoggettare la loro impresa al sistema di controllo delineato nel provvedimento in esame, a tal fine notificano l'inizio dell'attività all'organismo prescelto.

Gli articoli 8 e 10 disciplinano l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi da parte, rispettivamente, degli organismi di controllo e degli operatori del settore dei prodotti biologici. Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle vio-

lazioni. Le sanzioni previste non sono di natura penale, bensì amministrativa pecuniaria e vanno ad integrare il quadro sanzionatorio a carico degli operatori e degli organismi di controllo. In ottemperanza alla delega, è stata introdotta la clausola di salvaguardia («salvo che il fatto costituisca reato»).

L'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il procedimento di applicazione, rinviando per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla legge 689/1981, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina sulle violazioni in materia agroalimentare, di cui al decreto-legge n. 91 del 2014.

L'articolo 12 riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie e le riassegnazioni al bilancio dello Stato.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 14 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 220 del 1995, ora superato dalla nuova disciplina del decreto in esame.

Con riferimento all'impianto sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame, intende richiamare l'attenzione su alcune specifiche disposizioni che sembrano meritevoli di ulteriore approfondimento sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

In particolare, all'articolo 5, le misure sanzionatorie previste per i casi di infrazione (comma 5) parrebbero maggiormente afflittive e non in linea con quelle previste all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007 che, in caso di infrazione grave o con effetti prolungati, non prevede l'esclusione definitiva dal sistema ma il divieto di commercializzare prodotti con l'indicazione biologica per un periodo da concordare con l'autorità competente.

Inoltre, il sistema relativo alle sanzioni per irregolarità, di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, andrebbe coordinato con il principio generale comunitario di proporzionalità, espressamente richiamato dal citato articolo del regolamento europeo in cui si prevede che «nei casi di irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò sia

proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari ».

Rileva infine che risulta privo di sanzione l'obbligo introdotto all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 834, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo.

Si tratta di rilievi che si riserva di inserire nella propria proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, evidenzia che la Commissione è chiamata oggi, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, ad esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonomia evidenza contabile.

Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono per-

tanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Propone quindi, tenuto conto del fatto che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 17 del pomeriggio odierno.

La Commissione concorda.

Michele BORDO, *presidente*, segnala quindi che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresen-

tati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Invita quindi la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che il disegno di legge di bilancio 2018 contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2018, volti a proseguire il percorso di consolidamento dei conti pubblici ed a fornire sostegno alla crescita economica.

Preliminarmente, per quanto riguarda i profili di competenza della XIV Commis-

sione, segnala che la sezione I del disegno di legge non contiene disposizioni di diretto interesse. Conseguentemente, l'articolato non apporta variazioni di carattere finanziario alle risorse a legislazione vigente (BLV) del Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE, che sono stanziati nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnalo inoltre che neppure la sezione II del provvedimento apporta variazioni agli stanziamenti previsti a legislazione vigente relativi alla Missione 3. Non è infatti rinvenibile nella seconda sezione del disegno di legge alcuna rimodulazione ovvero alcun rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione delle risorse iscritte in bilancio.

Procederà quindi ad illustrare la manovra di finanza pubblica, operata mediante il disegno di legge di bilancio 2018, nel suo complesso.

Rileva in primo luogo che la manovra interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un andamento positivo del Pil che, ormai in corso dal 2015 si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento.

In tale contesto la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (vale a dire l'Obiettivo di medio termine – OMT) nel 2020.

Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2018, di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-Pil. A tal fine viene aumentato il

deficit di bilancio 2018, innalzandolo dall'1 per cento di Pil previsto nello scenario tendenziale all'1,6 per cento, reperendosi in tal modo ulteriori risorse per 0,6 punti di Pil da destinare alla manovra di bilancio. Il maggior *deficit* di bilancio si riflette ovviamente sull'indebitamento netto strutturale, nei cui confronti si opera una correzione di 0,3 punti percentuali anziché degli 0,8 punti precedentemente previsti.

In proposito segnala che nel Documento programmatico di bilancio 2018 il Governo precisa di aver considerato l'intenzione della Commissione europea di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare il rispetto dei parametri di bilancio da parte dei Paesi Membri, in un contesto di crescita del Pil nominale ancora non soddisfacente.

Rammenta inoltre come il suddetto innalzamento del saldo di indebitamento sia stato autorizzato dalle Camere lo scorso 4 ottobre, in risposta alla richiesta del Governo di autorizzare un aumento del disavanzo, pur in un quadro economico in miglioramento ma ancora lontano dalla piena occupazione e vulnerabile a politiche di bilancio di intonazione restrittiva. Nel prendere atto di tale scelta, la Commissione europea, nel proprio parere sul Documento programmatico di bilancio ha rinviato ai primi mesi del 2018 una valutazione definitiva sulla manovra di bilancio.

Tale linea di *policy* viene declinata nel disegno di legge di bilancio – considerando altresì il decreto-legge « fiscale » n.148/2017 recentemente convertito in legge – con un insieme di interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4 miliardi nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza, quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in *deficit*.

La manovra, come già accaduto negli ultimi anni, si caratterizza in misura prevalentemente per la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che da sola as-

sorbe circa 15,7 miliardi degli impieghi (vale a dire circa il 60 per cento della manovra). Altre misure di riduzione di entrata sono rinvenibili, tra le principali, nella decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti (circa 390 milioni), nelle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e nella proroga della cedolare secca (rispettivamente 126 e 120 milioni). Tra gli impieghi possono poi segnalarsi gli stanziamenti del Fondo investimenti pubblici, per 170 milioni, i maggiori spazi finanziari per investimenti degli enti locali (70 milioni) ed una serie di rifinanziamenti contenuti nella Sezione II del disegno di legge di bilancio: il Fondo per i rinnovi contrattuali (1.650 milioni), il Fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale (300 milioni) il Fondo per le esigenze indifferibili e quello per le politiche della famiglia (rispettivamente 250 e 100 milioni).

A parziale fronte degli impieghi, le risorse sono reperite innanzitutto dal rinvio per il 2018 dell'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), da cui derivano effetti netti di maggiore entrata di poco meno di 2mila milioni, dalle modifiche alla tassazione sulle partecipazioni qualificate, per circa 250 milioni, dagli effetti di maggiore entrata (800 milioni) dovuti agli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Concorrono poi al reperimento delle risorse le misure di riduzione della spesa, che quanto alla parte corrente sono disposte sia nell'articolato del disegno di legge, per circa 180 milioni e, più consistentemente, nella sezione II dello stesso, con definanziamenti pari a poco meno di 1.800 milioni; quanto alla parte capitale i definanziamenti ammontano a circa 680 milioni e le riprogrammazioni a 1.850 milioni. Nel loro complesso quindi dal lato della spesa provengono circa 4.500 milioni delle risorse apprestate in manovra.

Ricorda infine che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, pur aumentando la misura com-

plexiva della manovra ne hanno nel contempo confermato i saldi, con un livello di indebitamento che è stato sostanzialmente mantenuto nella cifra originaria del disegno di legge dei circa 10,9 miliardi nel 2018 (e poi 11,6 e 2,6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020). Ciò in quanto i numerosi interventi espansivi introdotti presso il Senato – tra i principali le misure previdenziali per le attività usuranti (circa 300 milioni nel biennio 2018-2019), il c.d. bonus bebè e il fondo per l'assistenza familiare (225 milioni), il personale per i centri per l'impiego (120 milioni) e la riduzione del c.d. superticket (60 milioni) – hanno trovato corrispondente copertura in misure di reperimento delle risorse, sia in termini di maggiori entrate – quali l'imposta sulle transazioni digitali (228 milioni nel biennio 2019-2020) – ovvero in termini di riduzione di spese.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla X Commissione)

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, reca « Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana », ed è stata approvata il 24 maggio 2017 in prima lettura dall'Aula del Senato, in testo unificato dei disegni di legge A.S. 1110, A.S.1410 e A.S.1544.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame attribuisce al Presidente del Consiglio importanti funzioni in materia di ricerca spaziale, quali l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relativo ai programmi spaziali e aerospaziali.

Quanto disposto dall'articolo 1 è strettamente collegato alla generale riforma della governance dell'ASI che vede il passaggio di alcune funzioni di controllo e di impulso dal Ministro della ricerca scientifica al Presidente del Consiglio, attuata principalmente attraverso la creazione di un apposito Comitato interministeriale – presieduto dallo stesso presidente del Consiglio – cui partecipano dieci ministri (sono rappresentati praticamente tutti i ministri con portafoglio ad eccezione di Giustizia, Lavoro e Salute) ad opera dell'articolo 2.

L'articolo 2 disciplina quindi l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e ne definisce le competenze.

A tal fine, l'articolo sostituisce l'attuale disciplina in materia di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, contenuta nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 128/2003, la quale invece assegna un ruolo primario in materia al MIUR.

Oltre che dal Presidente del Consiglio, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, e dai diversi Ministri richiamati, il Comitato è composto anche dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I.

Quanto alle spese di funzionamento del Comitato stesso, esse sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo specifica che ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti.

L'articolo elenca le funzioni del Comitato, disponendo che esse siano svolte nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un regolamento interno adottato nella prima seduta, tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale.

In particolare, al Comitato vengono attribuiti i seguenti compiti di indirizzo generale del settore:

definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

indirizzare e supportare l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

coordinare i programmi e l'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

definire gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle PMI del settore;

definire gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni;

definire le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati.

Il Comitato promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.

Oltre, ai citati compiti di indirizzo, al Comitato sono attribuiti anche compiti di valutazione e definizione delle risorse finanziarie per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali. In particolare, ad esso spetta di definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche suddette, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, con la sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione delle relative infrastrutture, nonché di promuovere specifici accordi di programma tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali.

L'elaborazione delle linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale viene poi connessa alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle PMI, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni.

Al Comitato spettano inoltre compiti di valutazione e rendicontazione delle politiche perseguite.

Infine, al Comitato sono attribuiti compiti finalizzati all'informazione e alla formazione.

L'articolo 3 – in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, circa il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali in capo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio – apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 128/2003.

In particolare, viene modificato l'articolo 2, relativo alle finalità dell'Agenzia spaziale, al fine di specificare che i compiti ad essa attribuiti che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale, sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale.

L'articolo 3 modifica altresì l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 128/2003, relativo all'attività dell'A.S.I., al fine di specificare che l'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale – anziché sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale – il Documento strategico di politica spaziale nazionale.

È poi modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n. 128/2003, relativo alle competenze del presidente dell'ASI al fine di introdurre la previsione che esso partecipa al Comitato interministeriale ed il richiamo al requisito dell'onorabilità tra le modalità di scelta del presidente stesso.

Si modifica inoltre l'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 128/2003 relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ASI.

L'articolo 3 interviene inoltre sull'articolo 13 del D.lgs. n. 123/2008, ai sensi del quale il presidente, il direttore generale, i componenti del CDA e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata

l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., al fine di introdurre la previsione che i sopra indicati soggetti non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti codice penale al Libro II, Titolo II, Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

L'articolo inoltre interviene sull'articolo 16 del D.Lgs. n. 128 che consente all'ASI di partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di specificare che l'autorizzazione a compiere operazioni in tal senso è concessa all'ASI dal Comitato interministeriale, anziché dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Viene altresì modificato l'articolo 18 del D.Lgs. n. 128, concernente i bilanci, preventivi e consuntivi e le relazioni sui risultati economici e gestionali dell'ASI, al fine di includere, tra i soggetti destinatari di tali documenti anche il Comitato interministeriale, oltre che il MIUR e il MEF.

Infine, si introduce un nuovo articolo 19-bis nel D.Lgs. n. 128, sugli obblighi di pubblicità in capo all'ASI, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

L'articolo 4 demanda al consiglio di amministrazione dell'A.S.I. di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I.

La PDL in esame, infine, all'articolo 5, comma 1, dispone, inoltre, in via transitoria, che i componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

Il medesimo articolo 5 della PDL, in conseguenza dell'abrogazione del citato comma 3, articolo 9 del D.Lgs. n. 213/2009, espunge dalla rubrica di tale articolo il richiamo all'Agenzia Spaziale Italiana.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (Atto n. 464)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stato dato recepimento a due direttive in materia di protezione internazionale, in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 154 del 2014): direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

segnalato che è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2171 relativa alla protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, avviata l'11 luglio 2014 per violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva « procedure » 2003/95/UE e nella direttiva « accoglienza » 2003/9/CE;

in particolare, la Commissione europea rileva nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati e lamenta un sovraccarico di responsabilità dei tutori a cui vengono affidati un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea;

rilevato che lo schema in esame, oltre ad interventi sulla composizione e la di-

stribuzione territoriale delle Commissioni territoriali per l'asilo, nonché sulla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, reca – all'articolo 2 – puntuali modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati; in particolare, al fine di assicurare una maggiore omogeneità e snellezza delle procedure, si prevede la concentrazione di tutte le fasi procedurali giurisdizionali presso il tribunale per i minorenni e l'applicazione ai minori non accompagnati di alcune norme del decreto-legge n. 13 del 2017 sull'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e il contrasto dell'immigrazione illegale;

valutate positivamente le misure introdotte al citato articolo 2 che mirano ad evitare l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale, una complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali, nonché a superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;

richiamate altresì le posizioni espresse dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione informale sullo schema in esame, tenutasi lo scorso 7 novembre dinanzi le Commissioni riunite I e XIV della Camera;

in tale sede l'Autorità – preso atto che le misure recate dallo schema di

decreto incidono sul sistema delineato dalla legge n. 47 del 2017 recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – ha evidenziato, da un lato, la necessità che il tribunale per i minorenni, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore, operi in forma monocratica, al fine di velocizzare le relative procedure, e, dall'altro, l'esigenza di acquisire informazioni complete e aggiornate sullo stato effettivo di attuazione del sistema della tutela volontaria da fornire alla Commissione Europea, prospettando l'attribuzione di compiti di monitoraggio del dato nazionale alla medesima Autorità, con la collaborazione dei Garanti regionali e delle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare le previsioni dello schema di decreto con la precisazione che il tribunale per i minorenni opera in forma monocratica, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore del minore non accompagnato;

b) valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza specifici compiti di monitoraggio sull'attuazione della legge n. 47 del 2017, e in particolare dell'articolo 11 relativo ai tutori volontari, disponendo altresì obblighi di collaborazione in capo ai Garanti regionali e delle province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	324
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Presidente dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP), Stefano Poeta e del Direttore generale dell'Ente, Grazia Teresa De Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	324

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Presidente dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP), Stefano Poeta e del Direttore generale dell'Ente, Grazia Teresa De Maio.

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente dell'Ente di

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP), Stefano Poeta e il direttore generale dell'Ente, Grazia Teresa De Maio, accompagnati dal dirigente dell'Ente, Emanuele Bontempi.

Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Stefano POETA, *presidente dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)*, risponde ai quesiti posti, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	325
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	325
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	326

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.10

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 11.10

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

il 5 dicembre 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato un contributo, segreto, relativo alle indagini in corso su un covo brigatista nell'area della Balduina;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato un contributo, riservato, relativo alle indagini compiute nel corso dell'ultimo anno;

nella stessa data il RIS dei Carabinieri di Roma ha depositato una nota, riservata, relativa agli accertamenti tecnici compiuti sulla modalità di uccisione di Aldo Moro.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame – iniziato nella seduta del 21 novembre 2017 – della proposta di relazione sull'attività svolta, di cui è relatore, comunicando che, nella seduta odierna, illustrerà i capitoli relativi alle indagini sullo stabile di via Massimi e alla possibile circolazione di testi scritti da Moro durante il sequestro.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.45

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 20.30.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame – iniziato nella seduta del 21 novembre 2017 – della proposta di relazione sull'attività svolta, di

cui è relatore, comunicando che, nella seduta odierna, illustrerà il capitolo relativo alle indagini sul covo di via Montalcini e sulla dinamica dell'uccisione di Moro, nonché alcune considerazioni conclusive sul complesso della relazione.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e ricorda che nella prossima seduta, convocata per mercoledì 6 dicembre, è prevista la votazione della proposta di relazione. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	327
RELAZIONI:	
Proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Esame e approvazione</i>)	327
AUDIZIONI:	
Audizione del dottor Enzo Iannelli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	328
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	328

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

RELAZIONI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO.

La seduta comincia alle 19.15.

Proposta di relazione sull'attività svolta.

(Esame e approvazione).

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che la relatrice Amoddio ha predisposto una proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione, che è agli atti.

Massimo Enrico BARONI (M5S) interviene, a più riprese, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata che ben sintetizza l'attento e profondo lavoro svolto dalla Commissione.

Gianluca FUSILLI (PD) preannuncia, anch'egli a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione in esame che appare trasparente e fedele ai lavori svolti dalla Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) apprezza la proposta di relazione presentata dalla relatrice, che rappresenta una sintesi condivisa e condivisibile del lavoro svolto dalla Commissione. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, si associa ai ringraziamenti rivolti alla relatrice Amoddio per la sintesi svolta con la sua proposta di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione sull'attività della Commissione che assume il numero Doc. XXII-*bis* n. 17.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo del Doc. XXII-*bis* n. 17, testé approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19.25.

AUDIZIONI

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO.

La seduta comincia alle 19.30.

Audizione del dottor Enzo Iannelli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il dottor Enzo IANNELLI, *già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca FUSILLI (PD) interviene, a più riprese, per alcune precisazioni alle quali risponde il dottor Enzo IANNELLI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, a più riprese, Gianluca FUSILLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, e Giuseppe ZAPPULLA (MDP) per alcune precisazioni alle quali risponde, a più riprese, il dottor Enzo IANNELLI.

Intervengono Gea SCHIRÒ (PD), Massimo Enrico BARONI (M5S) e Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, per formulare domande alle quali risponde il dottor Enzo IANNELLI.

Intervengono Gianluca FUSILLI (PD), Giuseppe ZAPPULLA (MDP), Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, e Massimo Enrico BARONI (M5S) per alcune richieste di precisazione alle quali risponde il dottor Enzo IANNELLI.

Intervengono a più riprese Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, *Gianluca FUSILLI (PD) e Massimo Enrico BARONI (M5S) per formulare domande alle quali fornisce risposta e chiarimenti il dottor Enzo IANNELLI.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO.

La seduta comincia alle 22.05.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di classificare i seguenti documenti quali atti liberi e di darne conseguente pubblica-

zione in fascicoli a parte: resoconti stenografici delle sedute del 19 maggio 2016; del 7 giugno 2016; dell'8 giugno 2016; del 15 giugno 2016; del 23 giugno 2016; del 6 luglio 2016; del 13 luglio 2016; del 14 luglio 2016; del 22 settembre 2016; del 28 settembre 2016; del 6 ottobre 2016; del 13

ottobre 2016; del 20 ottobre 2016; del 31 gennaio 2017.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 22.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	330
Audizione del dottor Roberto Nicastro	330
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Roberto Nicastro.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Roberto Nicastro, Presidente degli enti ponte delle quattro banche poste in risoluzione, ovvero Presidente di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor NICASTRO svolge la propria relazione.

Su richiesta del dottor NICASTRO, la Commissione delibera di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 10.45 alle 10.50).

Il dottor NICASTRO prosegue la propria esposizione e, successivamente, su richiesta dell'auditore, la Commissione delibera di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 11.05 alle 11.10).

Il dottor NICASTRO risponde ad un quesito formulato dal PRESIDENTE, chiedendo nuovamente che la Commissione prosegua in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 11.25 alle 11.30).

L'onorevole PAGLIA (SI-SEL-POS) formula una domanda all'auditore, il quale reitera la richiesta di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 11.35 alle 11.40).

Su richiesta del senatore Mauro Maria MARINO (PD), la Commissione delibera di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 11.45 alle 12).

Pongono quesiti all'auditore i senatori TOSATO (LN-Aut), FABBRI (PD) e Mauro Maria MARINO (PD) e gli onorevoli BRUNETTA (FI-PdL) e VILLAROSA (M5S), cui risponde il dottor NICASTRO.

Su richiesta dell'onorevole SIBILIA (M5S), la Commissione delibera di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 12.45 alle 12.49).

Il PRESIDENTE, ringraziando l'auditore per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 20.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto 474 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.	
7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.	
7-01416 Vallasca: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	15
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Emendamenti C. 3792-A Baldelli (Parere dell'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Emendamenti C. 3265-A Romanini (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo Movimento cinque stelle in Commissione giustizia</i>)	80
Sui lavori della Commissione	62

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sulla riunione svolta a Bruxelles il 24 novembre 2017 del « Gruppo ad alto livello sulla radicalizzazione »	62
Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sulla riunione interparlamentare svolta a Bruxelles presso il Parlamento europeo il 21 novembre 2017 sul tema « La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo »	64

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione del deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, onorevole Armando Armas (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « Processo di adesione all'UE dei Balcani Occidentali », promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo (21 novembre 2017)	85
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	98
Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare sul tema « <i>Implementation of the European Consensus on Development and the Sustainable Development Goals</i> », promossa dalla Commissione Sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo (21 novembre 2017)	86
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	104

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione della Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Caron De Mars (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana. C. 4510, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ammiraglio in ausiliaria Cristiano Bettini e del Professor Giovanni Costanza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario	111
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	111
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	118
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti</i>)	144
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265-A (Parere all'Assemblea). (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti</i>)	145
Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta. Testo unificato C. 184 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	146
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	148
--	-----

RISOLUZIONI:

7-01358 Sibia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00276</i>)	188
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	190

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) (*Svolgimento e conclusione*) 189

VII Cultura, scienza e istruzione**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (*Svolgimento e conclusione*) 193

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 194

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 205

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori 217

5-09788 Latronico: Potenziamento della rete ferroviaria lucana e miglioramento della qualità del trasporto ferroviario per gli utenti della Basilicata 217

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 232

5-10468 De Lorenzis: Ottemperanza da parte di RFI alle prescrizioni di sicurezza contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 218

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 234

5-11140 Nicola Bianchi: Tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida di competenza della commissione medica locale di Sassari 218

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 236

5-11960 Carloni: Disservizi e ritardi sulle linee ad alta velocità con particolare riguardo ai disagi dei viaggiatori del treno Frecciarossa Salerno-Milano partito alle ore 6,12 del 17 luglio 2017 218

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 238

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 219

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 219

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 239

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792-A Baldelli	257
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	258
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296
ERRATA CORRIGE	296

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Esame emendamenti C. 3265-A	297
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	297
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	310
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	312
ALLEGATO: (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	322

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	313
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	315
--	-----

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	318
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	324
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Presidente dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP), Stefano Poeta e del Direttore generale dell'Ente, Grazia Teresa De Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	325
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	325
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	326
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	327
RELAZIONI:	
Proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Esame e approvazione</i>)	327
AUDIZIONI:	
Audizione del dottor Enzo Iannelli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	328
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	328
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
Sulla pubblicità dei lavori	330
Audizione del dottor Roberto Nicastrò	330
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009430